



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI)
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(ALFANO)**

con il Ministro della giustizia (ORLANDO)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

con il Ministro dello sviluppo economico (CALENDA)

con il Ministro dell'interno (MINNITI)

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (POLETTI)

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (GALLETTI)

e con il Ministro per gli affari regionali (COSTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2017

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione
di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016**

INDICE

Relazione	»	3
Relazione tecnica	»	112
Analisi tecnico-normativa	»	117
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	122
Disegno di legge	»	229

ONOREVOLI SENATORI. -

L'articolo 29 della legge n. 234 del 2012, che ha operato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, stabilisce che, con cadenza annuale, il Governo predisporre un disegno di legge contenente le deleghe necessarie per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.

Per l'anno 2016 viene predisposto il presente disegno di legge che contiene le disposizioni di delega necessarie per l'adozione delle direttive dell'Unione europea pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, nonché per l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea necessari all'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto europeo, successivamente all'approvazione in prima lettura alla Camera del disegno di legge di delegazione europea 2015, avvenuta il 27 aprile 2016. La legge di delegazione europea 2015, approvata definitivamente dal Senato il 28 luglio 2016, è ora la legge 12 agosto 2016, n. 170, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale n. 204 del 1° settembre 2016.

Il disegno di legge si compone di 12 articoli.

L'articolo 1 reca la delega legislativa al Governo per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse, richiamando gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativamente ai termini, alle procedure, ai principi e criteri direttivi per l'esercizio delle singole deleghe.

Al **comma 2** viene stabilito che, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, i decreti legislativi di attuazione delle deleghe, sono sottoposti al parere dei competenti organi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il **comma 3**, dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possono essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive di cui all'allegato A, esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, introdotto dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea.

L'articolo 2 conferisce al Governo una delega legislativa biennale per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative, di competenza statale, per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inadeguate quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione europea, direttamente applicabili. Come noto, infatti, non esiste una normazione europea per le sanzioni, in ragione della netta diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri di regolare le conseguenze della loro inosservanza.

L'articolo 3 reca la procedura e i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436, sul ravvicinamento delle legislazioni degli



Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/2424, recante modifica al regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario.

La direttiva (UE) 2015/2436 dispone la rifusione della disciplina europea posta dalla precedente direttiva 2008/95/CE, recepita in Italia dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprietà industriale (di seguito CPI), integrandola in relazione ad alcuni istituti, ed acuisce la spinta verso l'armonizzazione delle discipline nazionali attuata in via minimale dalla precedente direttiva. Insieme al regolamento (UE) n. 2015/2424, tale direttiva costituisce il cd. "pacchetto marchi", ossia l'intervento normativo voluto dal legislatore europeo non soltanto per armonizzare tra loro gli ordinamenti degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, ma anche per rendere il più possibile omogenei gli ordinamenti nazionali e quella parte di ordinamento europeo che disciplina in maniera diretta il "marchio dell'Unione europea", ossia il titolo di proprietà industriale rilasciato dall'EU IPO (Ufficio europeo per la proprietà intellettuale) e che ha effetto in tutti gli Stati membri.

Nel corso dei prossimi sette anni, gli ordinamenti nazionali dovranno adattarsi ed introdurre nuove procedure amministrative al fine di superare le disparità esistenti tra i titolari di marchi di certi Paesi rispetto a quelli di altri, sia ampliando le fattispecie già esistenti in tema di diritti derivanti dal marchio, sia estendendo l'ambito di applicazione della tutela a nuovi tipi di marchio (es. olfattivi), superando il dato della mera riproducibilità grafica; in alcuni casi, come quello nazionale, dovrà introdursi *ex novo* una procedura amministrativa per la decadenza o la dichiarazione di nullità dei marchi. Tale procedura, già operativa in sede EU IPO, non escludendo il ricorso all'Autorità giudiziaria, ma affiancandosi e possibilmente precedendola, si inserisce nel solco delle procedure amministrative per la soluzione delle controversie di derivazione europea, allo scopo, da un lato, di abbassare i costi per i consumatori/utenti, generalmente molto elevati per l'accesso ai Tribunali, e dall'altro, di ridurre il contenzioso che si attiva presso le Corti, con conseguente riduzione dei tempi di giustizia e relativi costi sostenuti dallo Stato.

Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai termini, alle procedure e ai principi e criteri direttivi generali previsti agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici.

Il criterio di cui al **comma 3, lettera a)**, è volto ad adeguare le disposizioni di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2436 e del regolamento (UE) n. 2015/2424, con abrogazione espressa delle disposizioni superate. Si prevede lo strumento della novella legislativa, in accordo con le linee guida per la redazione dei testi normativi.

Il criterio di delega recato al **comma 3, lettera b)**, consente di ricorrere allo strumento della delegificazione, con provvedimenti di natura regolamentare ex articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per quanto riguarda le disposizioni attuative della direttiva (UE) 2436/2015 nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti, ivi compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33.

Ai sensi del criterio di cui al **comma 3, lettera c)**, andrà adeguato il CPI alle nuove fattispecie in tema di registrabilità, nullità e decadenza introdotte dalla direttiva, sia in relazione agli impedimenti alla registrazione e ai motivi di nullità, sia in relazione all'individuazione dei segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa. In particolare, si prevede che nel caso in cui l'uso effettivo di un marchio venga contestato in azioni in sede giudiziaria o amministrativa, o nel corso di un procedimento di opposizione, gravi sul titolare del marchio anteriore l'onere di provare l'uso effettivo a norma dell'articolo 16 della direttiva per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda l'azione o di provare la sussistenza di motivi legittimi per il suo mancato uso nei termini temporali indicati agli articoli 17, 44 e 46 della direttiva. In questo modo, si provvede ad armonizzare nell'ordinamento interno i diversi istituti amministrativi e quello giurisdizionale sotto il profilo probatorio, anche in vista dell'ampliamento degli istituti di ricorso amministrativo in caso di decadenza e nullità, nonché ad adeguare, sempre sotto il profilo probatorio, i medesimi istituti nazionali con gli analoghi istituti previsti da regolamento (UE) n. 2015/2424.



Sulla base del **comma 3, lettera d)**, conformemente alla direttiva (UE) 2015/2436, andrà previsto nell'ordinamento interno, tra i diritti riconosciuti al titolare di un marchio, il diritto di vietare a terzi l'uso di un segno a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi. Il principio del divieto dell'uso di un segno non in funzione di marchio, ad esempio a fini di contraffazione, ma non solo, è inserito nella direttiva tra i diritti del titolare di un marchio che gli Stati membri hanno facoltà di prevedere nell'ordinamento nazionale. In ciò la direttiva del 2015 non è innovativa, poiché il medesimo principio era già previsto nella direttiva del 2008 ma non era stato recepito dal legislatore nazionale del 2010, pur essendo già acquisito dalla giurisprudenza. Poiché tale principio è comunque riconosciuto da altri ordinamenti, il suo inserimento nel CPI mira ad aumentare la tutela riconosciuta al marchio registrato e al suo titolare ed è funzionale ad evitare possibili discriminazioni.

Il criterio di cui al **comma 3, lettera e)**, prevede l'aggiornamento della disciplina in materia di marchi collettivi allo scopo di uniformarla alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2436, che ha innovato e dettagliato la disciplina dei marchi collettivi, costituita nel precedente quadro normativo dall'articolo 15 della direttiva 2008/95/CE, peraltro destinata a regolare - tramite rinvio alle disposizioni nazionali ove esistenti - sia i marchi collettivi, che quelli di garanzia e di certificazione. In particolare, si prevede che costituiscano marchi collettivi anche i segni e le indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi e che si stabiliscano le opportune disposizioni di coordinamento con la disciplina dei marchi di garanzia e di certificazione;

Il criterio di cui al **comma 3, lettera f)**, mira a introdurre, in tema di marchi di garanzia o di certificazione, disposizioni armonizzate con quelle del regolamento (UE) n. 2015/2424. Nel silenzio della direttiva al riguardo, infatti, il riferimento delle norme del regolamento diviene imprescindibile, soprattutto in considerazione del fatto che lo stesso regolamento prevede che un marchio dell'Unione europea di certificazione, non registrabile ai sensi del regolamento, può essere trasformato in un marchio nazionale di certificazione, a parità di condizioni, ovvero se l'ordinamento nazionale prevede istituti tali da consentire la conversione. È dunque necessario adeguare l'ordinamento interno al fine di rendere compatibili gli omologhi istituti - europeo e nazionale - del marchio di certificazione. Allo scopo, in particolare:

- al punto 1), si prevede che i segni e le indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi di garanzia o di certificazione;
- al punto 2), si prevede che possano essere titolari di un marchio di certificazione o garanzia, le persone fisiche o giuridiche competenti, ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a certificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio deve essere registrato, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;
- ai punti 3) e 4) si prevede, rispettivamente, l'obbligatorietà della presentazione del regolamento d'uso del marchio di garanzia o di certificazione e della comunicazione di ogni successiva modifica, a pena di decadenza, nonché l'introduzione delle condizioni di esclusione dalla registrazione, di decadenza e di nullità dei marchi di garanzia o di certificazione, per motivi diversi da quelli indicati agli articoli 4, 19 e 20 della direttiva (UE) 2015/2436, nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda ed in particolare che la decadenza per non uso sia accertata in caso di inadeguato controllo sull'impiego del marchio da parte dei licenziatari ed in caso di uso improprio o discriminatorio da parte del titolare del marchio di nullità.

Secondo il criterio di cui al **comma 3, lettera g)**, fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali, dovrà prevedersi una procedura amministrativa efficiente e rapida per la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa, da espletare dinanzi l'Ufficio italiano brevetti e marchi, soggetta al pagamento dei diritti di deposito delle relative domande, nei termini e con le modalità stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 226 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale (CPI), la cui omissione determini l'irricevibilità delle domande stesse.



Ai sensi del criterio di cui al **comma 3, lettera h)**, si intende rendere più snella, efficace e rapida la procedura dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in tema di decadenza e nullità, adeguando la sommaria procedura vigente alle disposizioni generali del codice di procedura civile in tema di ammissibilità e presentazione delle domande, certezza dei termini e clausole di preclusione, anche in considerazione dell'incremento dei motivi di ricorso conseguenti all'introduzione delle procedure amministrative di decadenza e nullità, che saranno impugnabili davanti alla citata Commissione.

L'articolo 4 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97, sulla distribuzione assicurativa, che abroga la direttiva 2002/92/CE. L'individuazione di specifici criteri di delega risulta indispensabile in considerazione dell'ampio ventaglio di opzioni esercitabili da parte del legislatore delegato ed è resa opportuna dalla necessità di coordinare talune scelte nazionali con le opzioni già esercitate in attuazione della citata direttiva del 2002, ovvero, al fine di armonizzazione la disciplina vigente e quella recentemente introdotta con il recepimento di *Solvency II*, anche nell'ambito di una più generale sistematizzazione ordinamentale. L'articolo reca ulteriori principi e criteri di delega finalizzati, in attuazione dell'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge n. 234 del 2012, al coordinamento della disciplina sulla distribuzione assicurativa con la normativa in via di introduzione nei settori bancario, creditizio e finanziario, a seguito del recepimento della direttiva MiFID2 i cui termini sono stati procrastinati di un anno. Per ragioni di coerenza e di armonizzazione con i settori affini (la distribuzione dei prodotti assicurativi, unitariamente disciplinata con la direttiva da recepire, può avvenire sia attraverso intermediari bancari che di assicurazione), nonché della regolamentazione da applicare al mercato delle imprese di assicurazione, rispetto a quella di nuova introduzione, vengono individuati una serie di criteri che, nel rispetto delle competenze attribuite alle diverse autorità di vigilanza nazionali di settore, garantiscono una omogeneizzazione dei precetti avuto riguardo alla disciplina sanzionatoria recata dall'ordinamento, recentemente novellata a livello europeo, sia per quanto riguarda gli intermediari, sia per quanto riguarda il settore bancario, creditizio e finanziario. I primi due criteri sub **comma 1, lettere a) e b)**, consentono il coordinamento e l'armonizzazione con la normativa europea da recepire della disciplina vigente in ambito assicurativo e finanziario, con espressa abrogazione delle disposizioni incompatibili, con particolare riferimento al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché l'autorizzazione ad attribuire all'IVASS e alla CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, i necessari poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori conseguenti all'adozione della direttiva, avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati. Inoltre, si prevede che, secondo la ripartizione di competenze e di funzioni di vigilanza stabilita ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con la normativa europea recata dal regolamento (UE) n. 1286/2014, siano attribuite all'IVASS e alla CONSOB nell'ambito delle rispettive competenze, i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97, prevedendo opportune forme di collaborazione per garantire l'effettivo espletamento delle relative funzioni, nonché i necessari poteri regolamentari, da esercitarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento, per semplificare gli oneri dei soggetti vigilati.

Un secondo gruppo di criteri e principi, sub **comma 1, lettere c) e d)**, hanno ad oggetto, tra l'altro, l'orientamento nell'esercizio delle opzioni previste dalla direttiva in materia di obblighi e requisiti di registrazione per gli intermediari. In particolare, a fronte delle opzioni previste in direttiva all'articolo 3, paragrafo 1, commi 3, 4 e 5, si prevede la possibilità che gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio siano registrati direttamente da apposito organismo posto sotto il controllo dell'IVASS, secondo le modalità da quest'ultima stabilite con regolamento; che le imprese di assicurazione e riassicurazione e gli intermediari assicurativi e



riassicurativi collaborino nella registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono sotto la loro responsabilità, verificandone contestualmente il rispetto delle condizioni di registrazione. Suddette opzioni vanno perciò integrate e coordinate, per la parte non prevista dalla direttiva del 2002, con la disciplina vigente recata dal Codice delle assicurazioni private, nel senso indicato. Nella stessa ottica e per i medesimi fini viene, quindi, positivamente orientato l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, comma 4, e paragrafo 3, comma 2, quanto alla previsione della verifica diretta, da parte di imprese e intermediari, del possesso dei requisiti di *fit & proper* dei collaboratori e dipendenti, nonché di chi agisce sotto la responsabilità dei primi, eventualmente impartendo essi stessi la formazione o fornendo essi stessi appositi strumenti di aggiornamento professionale corrispondenti ai requisiti relativi ai prodotti proposti. I criteri di cui al **comma 1, lettere da e) a g)**, riguardano, tra gli altri, il *cross selling* e le informative contrattuali. Si dispone che il documento informativo (PID) sia fornito dal distributore contestualmente alle altre informazioni richieste dalla normativa vigente, secondo le modalità stabilite da IVASS (vedi opzione sub articolo 20, paragrafo 7, comma 2) e che lo stesso Istituto - attraverso l'estensione di poteri già attribuiti dal Codice delle assicurazioni private - possa vietare la vendita di un'assicurazione assieme a un servizio o prodotto accessorio diverso da un'assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori (vedi opzione sub articolo 24, paragrafo 7). Si prevede, altresì, che l'Istituto possa adottare provvedimenti secondari al fine di introdurre disposizioni più rigorose per la tutela degli assicurati per quanto riguarda le esigenze in materia di informazione di cui al Capo V della direttiva (UE) n. 2016/97, tenuto conto del carattere di armonizzazione minima della direttiva (vedi opzione sub articolo 22, paragrafo 2, comma 1). I criteri di cui al **comma 1, lettere h) ed i)**, rendono possibile l'introduzione di previsioni di maggior tutela, sia in termini soggettivi (nei confronti dei clienti professionali - articolo 22, paragrafo 1, comma 2), che oggettivi (quanto agli obblighi di consulenza nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo - articolo 29, paragrafo 3, comma 3). Il criterio di cui al **comma 1, lettera l)**, introdotto al fine di omologare la disciplina in materia di risoluzione delle controversie sorte tra consumatori e imprese di assicurazioni con quella innovata dalla direttiva (UE) 2016/97 riguardante il segmento della distribuzione assicurativa, è volto a dare attuazione all'articolo 15 della direttiva introducendo procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie, anche fra i clienti e le imprese di assicurazione e riassicurazione, aventi ad oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2016/97, nonché delle altre disposizioni applicabili ai soggetti vigilati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (sistema unico di ADR, valido per entrambi i settori di mercato, distributori e imprese di assicurazione, così da garantire la parità di trattamento nell'interesse dei consumatori).

Con riferimento al **comma 1, lettera m)**, si prevede di modificare l'impianto relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie, previsto dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, anche mediante introduzione di misure alternative e misure accessorie alle sanzioni medesime, al fine di armonizzare la predetta disciplina con il sistema sanzionatorio previsto per le violazioni di obblighi contenuti nella direttiva. Inoltre, il criterio prevede di realizzare, nel rispetto della specificità del settore assicurativo, un'armonizzazione con la disciplina contenuta nel Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

L'articolo 5 reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Tale regolamento sostituisce la direttiva 89/686/CEE, recepita in Italia con il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, come modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, con il fine di semplificare e chiarire il quadro esistente per l'immissione sul mercato dei dispositivi di protezione individuale, nonché di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti tenendo, altresì, conto del nuovo quadro normativo generale adottato per l'armonizzazione europea e, in particolare, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008. La maggior parte dei contenuti del regolamento europeo saranno direttamente applicabili



nell'ordinamento interno dei singoli Stati a decorrere dal 21 marzo 2018 e dal 25 aprile 2018, salvo alcuni articoli (in particolare quelli relativi alla nuova disciplina degli organismi notificati) che si applicheranno dal 21 ottobre 2016.

Il regolamento in parola, nell'abrogare la direttiva 89/686/CEE, chiede agli Stati membri di mettere in campo una serie di azioni attuative o correttive alle disposizioni di settore nazionali preesistenti, al fine di superare le carenze, nonché le incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità evidenziate nell'applicazione della direttiva 89/686/CEE.

In particolare, si tratta del necessario coordinamento con le disposizioni generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti contenute nel regolamento (CE) n. 765/2008 e nella decisione n. 768/2008/CE; dell'inclusione nell'ambito di applicazione della nuova disciplina di alcuni prodotti sul mercato che svolgono una funzione protettiva per l'utilizzatore in precedenza invece esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 89/686/CEE; della maggiore responsabilizzazione di tutti gli operatori economici interessati; della semplificazione e l'adeguamento di alcuni requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme oggi vigenti, secondo criteri di praticabilità e proporzionalità; della maggiore qualificazione dei requisiti da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nella sorveglianza degli organismi notificati.

Il legislatore nazionale dovrà pertanto abrogare le disposizioni legislative corrispondenti preesistenti e non adeguate per evitare elementi di possibile confusione.

Dovranno altresì essere individuate le autorità nazionali competenti in materia di sorveglianza del mercato e controlli, nonché allo svolgimento delle attività prescritte dal regolamento in tema di notifica degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti in questione, confermate nelle autorità già attualmente individuate nel Ministero dello sviluppo economico e, in parte, nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Verrà, infine, esercitata l'opzione relativa alla possibilità di affidare all'organismo unico nazionale di accreditamento la valutazione ed il controllo dei predetti organismi da notificare, tenendo conto del particolare favore con cui il regolamento europeo in questione valuta il ricorso all'accREDITAMENTO trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che garantisce il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità e che, sempre secondo tale atto normativo dell'Unione europea, dovrebbe essere considerato dalle autorità pubbliche nazionali in tutta l'Unione lo strumento preferenziale per dimostrare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità. Tale opzione, già esercitata in tal senso a livello nazionale sulla base delle norme vigenti, verrà confermata nella presente sede legislativa.

La delega in esame, pertanto, si propone di porre in essere gli strumenti legislativi necessari alla piena attuazione del regolamento, riordinando, al contempo, le disposizioni vigenti per il settore dei dispositivi di protezione, sulla base di principi e criteri direttivi specifici (comma 3).

Il criterio di cui al **comma 3, lettera a)**, prevede l'aggiornamento delle disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, come modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale.

Ai sensi del **comma 3, lettera b)**, è fatta salva la possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 ed agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo con successivo regolamento ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già eventualmente disciplinate mediante analoghi regolamenti.

Ai sensi del criterio di cui al **comma 3, lettera c)**, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 2016/425.

Il criterio di cui al **comma 3, lettera d)**, fissa i criteri e le procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) n. 2016/425, anche al fine di



prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Il **comma 3, lettera e)**, prevede l'adozione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2016/425, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Ai sensi del **comma 3, lettera f)**, sono previste le sanzioni penali o amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/425, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e sono individuate le procedure per la vigilanza sul mercato dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del capo VI del regolamento (UE) n. 2016/425.

Ai sensi del criterio di cui al **comma 3, lettera g)**, è prevista l'abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma 1.

Il **comma 4** contiene la clausola di neutralità finanziaria dell'attuazione della delega e dei conseguenti adempimenti a carico delle amministrazioni.

L'**articolo 6** contiene una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE, che a sua volta codificava con marginali aggiornamenti la direttiva 90/396/CE, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661. La materia è regolata in Italia anche dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile.

Il regolamento europeo (UE) n. 2016/426 semplifica e chiarisce il quadro esistente per l'immissione sul mercato degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e migliora la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti tenendo, altresì, conto del nuovo quadro normativo generale adottato per l'armonizzazione europea e, in particolare, del regolamento (CE) n. 765/2008.

Il citato regolamento europeo (UE) n. 2016/426 dispone il superamento delle carenze evidenziate nell'applicazione della direttiva 2009/142/CE; il necessario coordinamento con le disposizioni generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti contenute nel regolamento (CE) n. 765/2008 e nella decisione n. 768/2008/CE; la maggiore responsabilizzazione degli operatori economici interessati; la maggiore qualificazione dei requisiti da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nella sorveglianza degli organismi notificati.

La maggior parte delle disposizioni contenute nel citato regolamento (UE) n. 2016/426 saranno direttamente applicabili nell'ordinamento interno dei singoli Stati europei a decorrere dal 21 marzo 2018 e dal 21 aprile 2018, salvo alcuni articoli, in particolare quelli relativi alla nuova disciplina degli organismi notificati, che si applicano dal 21 ottobre 2016.

Il legislatore nazionale dovrà sostanzialmente abrogare espressamente, per evitare elementi di possibile confusione, le disposizioni legislative e regolamentari corrispondenti preesistenti e non adeguate; dovrà individuare le autorità nazionali competenti in materia di sorveglianza del mercato e controlli, nonché allo svolgimento delle attività prescritte dal regolamento (CE) n. 765/2008 in tema di notifica degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti in questione, confermando espressamente le medesime autorità individuate dalla norma vigente nel Ministero dello sviluppo economico e in parte nel Ministero dell'interno e, infine, dovrà esercitare l'opzione relativa alla possibilità di affidare all'organismo unico nazionale di accreditamento la valutazione ed il controllo dei predetti organismi da notificare, tenendo conto del particolare favore con cui il regolamento europeo in questione valuta il ricorso all'accREDITAMENTO trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che garantisce il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità e che, sempre secondo tale atto normativo dell'Unione europea, dovrebbe essere considerato dalle autorità pubbliche nazionali in tutta l'Unione lo strumento preferito per dimostrare la competenza tecnica degli



organismi di valutazione della conformità. Anche per questo aspetto l'opzione del ricorso all'accreditamento, peraltro, è già in corso di esercizio in tal senso a livello nazionale sulla base delle norme vigenti e va solo espressamente confermata nella presente sede legislativa.

La norma in esame si articola in una delega legislativa (commi 1, 2 e 3) ed in una delega all'adozione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (commi 4 e 5). Per quanto riguarda la delega legislativa, il criterio di cui al **comma 3, lettera a)**, prevede l'aggiornamento delle disposizioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426, con abrogazione espressa delle disposizioni superate dal regolamento (UE) n. 2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni.

Il criterio di cui al **comma 3, lettera b)**, fa salva la possibilità di adeguare la normativa nazionale regolamentare vigente nelle materie non riservate alla legge alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo, con i regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previsti dal successivo comma 4.

Ai sensi del criterio di cui al **comma 3, lettera c)**, viene confermata l'individuazione del Ministero dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, del Ministero dell'interno e dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, quali autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 2016/426;

Il criterio di cui al **comma 3, lettera d)**, prevede l'adozione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 2016/426, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigente nelle materie non coperte da riserva di legge, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 alle sue eventuali successive modifiche, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo, il **comma 4** prevede l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

I principi e criteri direttivi specifici relativi a tale delega sono contemplati al comma 5.

In particolare, il criterio di cui al **comma 5, lettera a)**, prevede l'aggiornamento delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, per adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426, con abrogazione espressa delle disposizioni già superate dal regolamento (UE) n. 2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni;

Il criterio di cui al **comma 5, lettera b)**, prevede l'individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 2016/426.

Ai sensi del criterio di cui al **comma 5, lettera c)**, occorrerà fissare i criteri e le procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/426, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Verrà, quindi, esercitata l'opzione relativa alla possibilità di affidare all'organismo unico nazionale di accreditamento la valutazione ed il controllo dei predetti organismi da notificare, tenendo conto del particolare favore con cui il regolamento europeo in questione valuta il ricorso all'accreditamento trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che garantisce il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità e che, sempre secondo tale atto normativo dell'Unione europea, dovrebbe essere considerato dalle autorità pubbliche nazionali in tutta l'Unione lo strumento preferenziale per dimostrare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità. Tale opzione, già esercitata in tal senso a livello nazionale sulla base delle norme vigenti, verrà confermata nella presente sede legislativa.



Il criterio di cui al **comma 5, lettera d)**, prevede l'individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ai sensi del capo V del regolamento (UE) n. 2016/426.

In base al criterio di cui al **comma 5, lettera e)**, è prevista l'adozione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) n. 2016/426, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

L'articolo 7 reca la delega al Governo per la predisposizione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.

Tale regolamento (c.d. M.A.R. *Market Abuse Regulation*) istituisce un quadro normativo armonizzato in materia di abusi di mercato, nonché delle misure di prevenzione di tali fenomeni. Nel concetto di abusi di mercato ricadono i comportamenti illeciti già previsti dalla direttiva 2003/6/CE, quali l'*insider dealing* (come in precedenza, abuso di informazioni privilegiate), le manipolazioni del mercato e la comunicazione illecita di informazioni privilegiate, comportamenti che impediscono la piena trasparenza del mercato, fondamentale invece per l'attività di negoziazione di tutti i soggetti che operano in mercati finanziari. Il M.A.R., in parte innovando quanto già disciplinato dalla direttiva 2003/6/CE (c.d. M.A.D. *Market Abuse Directive*), e in coordinamento con quanto previsto dalla direttiva 2014/57/UE (c.d. CSMAD *Criminal Sanctions for Market Abuse Directive*) che definisce le condotte di abuso di mercato che gli Stati membri sono tenuti a prevedere come reati e, di conseguenza, a punire con sanzioni penali, prevede fra l'altro:

- l'estensione dell'ambito di applicazione anche agli strumenti finanziari negoziati sui sistemi di negoziazione multilaterali (M.T.F.) e altre piattaforme (c.d. O.T.F. *Organized Trade Facilities*, Sistemi Organizzati di Negoziazione), ai mercati delle *commodity* e degli strumenti derivati collegati, alle condotte in relazione agli indici (*benchmarks*) e ai diritti di emissione (*emission allowances*);
- la previsione di una serie di esenzioni, di condotte legittime e di pratiche di mercato accettate;
- la possibilità di effettuare sondaggi di mercato alle condizioni previste dal regolamento;
- l'estensione delle ipotesi di manipolazione del mercato anche in operatività con ordini di negoziazione effettuati da mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza (*Algotrading* e *High Frequency Trading*);
- il mantenimento dell'unica nozione di "informazione privilegiata" e l'obbligo di comunicazione al pubblico delle stesse da parte degli emittenti;
- il mantenimento dell'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, per gli emittenti e per le persone che agiscono a nome o per conto di questi ultimi e l'obbligo di notifica all'emittente e all'autorità competente delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione;
- la semplificazione per gli emittenti quotati su uno "*SME growth market*" (mercati di crescita per le PMI), quali la possibilità per l'emittente di pubblicare sul sito internet della sede di negoziazione le informazioni privilegiate e l'esenzione a determinate condizioni dalla creazione dell'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate.

L'ambito oggettivo di applicazione del regolamento è circoscritto agli strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione (M.T.F.) e sistemi organizzati di negoziazione (O.T.F.) e agli altri strumenti finanziari il cui prezzo o valore può dipendere dal prezzo o valore di quelli negoziati. Le disposizioni si applicano anche alle condotte e/o operazioni relative ad aste e piattaforme d'asta autorizzate come mercato regolamentato di quote di emissione e ad altri prodotti correlati. Inoltre, talune disposizioni del regolamento si applicano ad alcune tipologie di contratti a pronti su merci e di altri strumenti finanziari (compresi i derivati) quando la condotta o l'operazione ha, o può avere, effetti sul prezzo dei predetti strumenti finanziari e alle condotte relative



agli indici di riferimento (*benchmark*). Le norme si applicano indipendentemente dall'essere o meno avvenute le condotte o le operazioni in una sede di negoziazione. Specifiche esenzioni sono previste per i programmi di riacquisto di azioni proprie e di stabilizzazione (articolo 5 M.A.R.), per l'attività di gestione monetaria e del debito pubblico e della politica climatica (articolo 6 M.A.R.).

Per quanto attiene l'ambito soggettivo occorre specificare che se il reato di *insider dealing* può essere commesso esclusivamente da persone con determinate qualifiche soggettive, che siano in possesso di informazioni privilegiate e che abbiano la consapevolezza del carattere privilegiato dell'informazione (reato proprio) - per l'illecito amministrativo, il requisito della consapevolezza è invece espressamente enunciato dall'articolo 8, par. 4 M.A.R. - il reato di manipolazione del mercato (*market manipulation*) può essere commesso da chiunque (reato comune).

Ai sensi dell'articolo 39 del M.A.R., lo stesso si applica dal 3 luglio 2016, con l'eccezione di alcune disposizioni già applicabili dal 2 luglio 2014. Un'ulteriore eccezione è prevista per le disposizioni che fanno riferimento agli O.T.F., ai mercati di crescita per le PMI ed alle quote di emissioni, per le quali l'entrata in vigore è il 3 gennaio 2018 (dato il rinvio operato da ultimo dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2016, c.d. *quick fix*, per la direttiva 2014/65/UE - MIFID2 - e per il regolamento (UE) n. 600/2014 - MIFIR). Sono abrogate con effetto dal 3 luglio 2016 la direttiva 2003/6/CE e le sue misure di esecuzione (cfr. articolo 37 M.A.R.).

Il M.A.R. prevede, inoltre, un insieme di misure di esecuzione (c.d. misure di livello 2), per la creazione di un *corpus* di regole uniche (c.d. regolamentazione uniforme) che garantisca la parità di trattamento relativamente alle condotte e alle condizioni di mercato. Fra gli atti di livello 2 sono previste anche Norme Tecniche di Regolamentazione (*Regulatory Technical Standards*, R.T.S.) e Norme Tecniche di Attuazione (*Implementing Technical Standards*), predisposte dall'AESFEM. Ulteriore specifica attribuzione alla Commissione europea è prevista per l'adozione di atti delegati (cfr. art. 35).

Per il completo adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento (M.A.R.) occorre inserire parti della nuova disciplina in materia di abusi di mercato nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), e nella regolamentazione secondaria della CONSOB. Alcune misure di adeguamento e conformità da parte degli Stati membri sono espressamente indicate dallo stesso regolamento M.A.R. agli articoli 22, 23, 30, 31, 32 e 34.

In particolare, ogni Stato membro designa un'unica autorità amministrativa competente, incaricata di assicurare che le disposizioni del regolamento siano applicate, provvedendo che la stessa possa esercitare i poteri di vigilanza e di indagine di cui agli articoli 22 e 23 e i poteri sanzionatori di cui all'articolo 30 del regolamento. Attualmente tale ruolo nell'ordinamento nazionale è svolto dalla CONSOB.

Sebbene le norme regolamentari europee rappresentino fonti del diritto immediatamente applicabili nell'ordinamento italiano, si ritiene che la delega al Governo debba almeno contenere gli interventi espressamente richiesti agli Stati membri dall'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento:

1. la designazione di un'unica autorità amministrativa competente ai fini dell'applicazione del regolamento (articolo 22);
2. le modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti all'autorità competente (articoli 22 e 23), anche, ove opportuno, mediante ricorso alla disciplina secondaria della CONSOB;
3. le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative che l'autorità competente dovrà adottare in caso di violazione delle disposizioni del M.A.R. (articolo 30);
4. le modalità di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'autorità competente (articolo 31, paragrafo 1);
5. la creazione di dispositivi efficaci per consentire la segnalazione all'autorità competente di violazioni effettive o potenziali del regolamento (articolo 32);
6. le modalità di pubblicazione delle decisioni assunte dall'autorità competente (art. 34).



Per quanto riguarda le sanzioni penali e amministrative pecuniarie previste rispettivamente dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dalla direttiva 2014/57/UE, l'attuale relativa disciplina sanzionatoria di riferimento è contenuta nella parte V del TUF. Nell'ordinamento interno, le condotte dolose previste dalla direttiva risultano già oggetto di previsione sanzionatoria.

Al **comma 3** è stabilito che, nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici.

Ai sensi della **lettera a)** si dovranno adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) n. 596/2014, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari.

Ai sensi della **lettera b)** si dovranno apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 e si dovrà provvedere ad abrogare espressamente le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto.

La **lettera c)** prevede la CONSOB quale autorità competente ai fini del regolamento (UE) n. 596/2014, assicurando che la stessa possa esercitare i poteri di vigilanza e di indagine di cui agli articoli 22 e 23 e i poteri sanzionatori di cui all'articolo 30 del regolamento.

Ai sensi della **lettera d)** si dovrà prevedere, in linea con quanto stabilito dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento.

Il criterio di cui alla **lettera e)** prevede il coordinamento delle vigenti disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 con quelle degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di cooperazione e scambio di informazioni con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), con le autorità competenti degli Stati membri, nonché con le autorità di vigilanza di Paesi terzi.

Il criterio di cui alla **lettera f)** attribuisce alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni espressamente elencate dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure stabilite dal regolamento medesimo e dalla Parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

In base alla **lettera g)** potrà essere rivista la confisca di cui all'articolo 187-*sexies* del testo unico del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo che la stessa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014.

Ai sensi della **lettera h)** è necessario prevedere che, per stabilire il tipo ed il livello di sanzione amministrativa per le violazioni delle previsioni stabilite dal regolamento (UE) n. 596/2014, si tenga conto delle circostanze pertinenti, elencate dall'articolo 31 del medesimo regolamento.

Ai sensi della **lettera i)** andranno adottate le opportune misure per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014, che disciplina la segnalazione all'autorità di vigilanza competente di violazioni effettive o potenziali del medesimo regolamento, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti.

La **lettera l)** stabilisce che sia prevista, nei termini di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 596/2014, la pubblicazione da parte della CONSOB nel proprio sito internet delle decisioni relative all'imposizione di misure e sanzioni amministrative per le violazioni di detto regolamento.

Il **comma 4**, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'autorità interessata provvede agli adempimenti di cui all'articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



L'articolo 8 reca la delega al Governo per la predisposizione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno più decreti legislativi per la completa attuazione del regolamento (UE) n. 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la *performance* di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014.

Il regolamento (UE) n. 2016/1011 (di seguito anche "Regolamento *benchmarks*") introduce un quadro normativo comune, teso ad assicurare accuratezza e integrità degli indici di riferimento, c.d. *benchmarks*. L'ambito oggettivo di applicazione del regolamento è circoscritto alla fornitura dei predetti indici di riferimento, alla contribuzione di dati per tali *benchmarks* e al loro uso nell'Unione europea. Vengono dettate norme più stringenti per i parametri di riferimento utilizzati nell'UE per gli strumenti e i contratti finanziari, nonché per misurare la *performance* di fondi di investimento.

I parametri di riferimento, i *benchmarks*, sono indici che vengono utilizzati per confrontare il prezzo di strumenti finanziari o pagamenti nell'ambito di contratti finanziari. Tra gli esempi si riportano il LIBOR (*London Interbank Offered Rate*) e l'EURIBOR (*Euro Interbank Offered Rate*) - entrambi indici dei tassi d'interesse interbancari, le valutazioni del prezzo del petrolio e gli indici del mercato azionario. I *benchmarks* costituiscono un elemento importante del sistema finanziario, nel senso che esercitano un'influenza sugli investitori e sui consumatori in quanto determinano il valore degli strumenti finanziari e dei pagamenti nell'ambito di contratti finanziari, come ad esempio i mutui.

Le vicende di manipolazione del LIBOR e dell'EURIBOR hanno destato preoccupazione in tutto il mondo e messo in dubbio l'integrità dei parametri di riferimento. Se i parametri non riflettono ciò che sono chiamati a misurare, perché non sono precisi o perché vengono manipolati, possono danneggiare gli investitori e pregiudicare la fiducia nei mercati.

La nuova disciplina legislativa europea prevede la necessità di regolamentare gli amministratori dei parametri. Questi ora vengono sottoposti alla supervisione delle autorità nazionali competenti, in coordinamento con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Per i parametri più critici è prevista la costituzione di collegi di supervisor nazionali.

La normativa prevede anche il rafforzamento delle procedure di *governance* e sorveglianza su tutti coloro che calcolano i parametri o forniscono informazioni utilizzate per il calcolo, specie per evitare conflitti d'interesse, oltre alla messa a disposizione del pubblico dei dati utilizzati per il calcolo dei parametri, nonché delle informazioni riguardanti l'oggetto e le finalità di ogni parametro.

Le norme prevedono infine l'obbligo per le banche di valutare l'adeguatezza dei parametri utilizzati prima di concludere qualsiasi contratto finanziario (ad esempio mutui) con un cliente e di avvisare la clientela in caso di inadeguatezza.

Il regolamento (UE) n. 2016/1011, entrato in vigore il 30 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 59, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018, con l'eccezione di alcune disposizioni applicabili dal 30 giugno 2016 e della disposizione di cui all'articolo 56 che si applica a decorrere dal 3 luglio 2016. Relativamente ai termini per la comunicazione alla Commissione europea e all'AESFEM delle disposizioni ex art. 42 del regolamento (UE) n. 2016/1011 in materia di sanzioni e altre misure amministrative, nonché la facoltà per gli Stati membri di prevedere sanzioni penali, la scadenza è il 1° gennaio 2018.

Per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento (UE) n. n. 2016/1011 occorre inserire parti della nuova disciplina in materia nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). Alcune misure di adeguamento e conformità da parte degli Stati membri sono espressamente indicate dallo stesso regolamento. Sebbene le norme regolamentari europee rappresentino fonti del diritto immediatamente applicabili nell'ordinamento italiano, si ritiene che la delega al Governo debba almeno consentire di poter operare gli interventi espressamente richiesti agli Stati membri dal regolamento.

Il comma 3 dell'articolo elenca i principi e criteri direttivi specifici alla base dell'esercizio della delega governativa.

Sulla base dei criteri di cui alle lettere a) e b) dovranno essere adottate le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da



attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, con l'obiettivo di assicurare l'integrità dei mercati finanziari e la stabilità finanziaria e un appropriato grado di tutela degli investitori. Si dovranno quindi apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/1011 e alle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che lo richiedono, nonché provvedere ad abrogare espressamente le eventuali norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto.

I criteri di cui alle **lettere c) e d)** prevedono la designazione della CONSOB e delle altre autorità nazionali competenti, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del Regolamento *benchmarks*, per quanto attiene alla vigilanza sia degli amministratori di indici che degli altri soggetti elencati dal regolamento (cfr. art. 3, paragrafo 1, punto 17, lett. da a) a k), nonché per l'attribuzione dei poteri previsti dallo stesso regolamento.

Ai sensi della **lettera e)**, la CONSOB viene designata quale autorità responsabile del coordinamento e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l'AESFEM e le altre autorità competenti degli Stati membri.

Sulla base della **lettera f)**, occorre attribuire alla CONSOB e alle altre autorità nazionali competenti i poteri di imporre sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 42 del regolamento (UE) n. 2016/1011, prevedendo peraltro che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzione, si tenga conto delle circostanze pertinenti elencate dall'articolo 43 del Regolamento medesimo.

Il criterio di cui alla **lettera g)** prevede che, per stabilire il tipo e il livello di sanzione amministrativa per le violazioni delle previsioni stabilite dal regolamento (UE) n. 2016/1011, si tenga conto delle circostanze pertinenti, elencate dall'articolo 43 del medesimo regolamento.

Il **comma 4** reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dalle misure di applicazione del regolamento (UE) n. 2016/1011 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le autorità interessate, già competenti per materia, svolgeranno le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 9** reca la delega al Governo per la predisposizione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno più decreti legislativi per la completa attuazione del regolamento (UE) n. 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

Il regolamento (UE) n. 2015/2365 (di seguito anche "regolamento SFT" o SFT-R) fissa le norme in materia di trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (c.d. SFTs, *Securities Financing Transactions*) e di riutilizzo; esso istituisce un quadro normativo armonizzato in materia di trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFTs) e di riutilizzo.

La nuova disciplina legislativa europea affianca la riforma strutturale delle banche e tende ad introdurre più trasparenza nel sistema bancario ombra (c.d. *shadow banking*) allo scopo di evitare che parte della regolamentazione del settore bancario venga aggirata. La crisi finanziaria ha evidenziato la necessità di migliorare la trasparenza e il controllo non solo nel settore bancario tradizionale, ma anche in settori in cui soggetti non bancari svolgono attività creditizie, il cosiddetto "sistema bancario ombra". In pratica, le entità e le attività del sistema bancario ombra raccolgono finanziamenti con caratteristiche analoghe ai depositi, effettuano trasformazioni delle scadenze o della liquidità, consentono il trasferimento del rischio di credito o utilizzano la leva finanziaria diretta o indiretta. Le operazioni di finanziamento tramite titoli (STFs) determinano l'accumulo di leva finanziaria, prociclicità e interconnessione dei mercati finanziari. In particolare, la mancanza di trasparenza nell'uso delle SFTs e di altre strutture di finanziamento assimilabili ha impedito alle autorità di regolamentazione e di vigilanza e agli investitori, di valutare e monitorare correttamente i rischi analoghi ai rischi bancari e il livello di interconnessione nel sistema finanziario.

Nello specifico, l'obiettivo della regolamentazione dell'Unione è quello di incrementare la trasparenza delle c.d. *Securities Financing Transactions* (SFTs), negoziazioni sinteticamente definibili come



quelle che usano valori mobiliari dati in garanzia (i.e. collaterale) e quindi titoli di proprietà della controparte. Per questo genere di operazioni il regolamento SFT prevede degli obblighi informativi (c.d. di *reporting*) a carico delle controparti contraenti, sia finanziarie che non finanziarie, verso i repertori di dati (*trade repositories, TRs*), al fine di permettere alle autorità di vigilanza europee di monitorare complessivamente i rischi derivanti da tali tipologie di transazioni.

Fra i soggetti sottoposti a tali obblighi vi sono i gestori di fondi di investimento che saranno obbligati a rendere trasparente agli investitori l'uso di tali operazioni. Infine, la normativa impone taluni requisiti anche informativi sul reimpiego di collaterale. Il regolamento si applica alle controparti in dette operazioni, o che svolgono attività di riutilizzo, oltretutto alle società di gestione o di investimento OICVM e ai gestori di fondi alternativi (cd. GEFIA).

Per operazione di finanziamento tramite titoli s'intendono l'operazione di vendita con patto di riacquisto, la concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, l'operazione di *buy-sell back* o di *sell-buy back*, il finanziamento con margini.

Per riutilizzo s'intende l'utilizzo da parte della controparte ricevente, a proprio nome e per proprio conto o per conto di un'altra controparte (comprese eventuali persone fisiche), di strumenti finanziari ricevuti nell'ambito di un contratto di garanzia reale. Tale utilizzo comprende il trasferimento del titolo o l'esercizio del diritto di utilizzo a norma dell'articolo 5 della direttiva 2002/47/CE, relativa ai contratti di garanzia finanziaria, ma non include la liquidazione dello strumento finanziario in caso di inadempimento della controparte fornitrice.

Il regolamento SFT crea un quadro dell'Unione in materia di segnalazione ai repertori di dati sulle negoziazioni delle informazioni relative alle SFTs da parte delle controparti finanziarie e non finanziarie di tali operazioni. Dette informazioni saranno conservate a livello centralizzato e facilmente e direttamente accessibili alle competenti autorità, quali l'AESFEM (ESMA), il CERS e il SEBC, ai fini dell'individuazione e del monitoraggio dei rischi per la stabilità finanziaria derivanti da attività di *shadow banking* effettuate da entità regolamentate e non regolamentate.

La segnalazione dovrebbe comportare costi operativi minimi per i partecipanti al mercato poiché basata su infrastrutture e procedure già esistenti.

Le nuove norme sulla trasparenza completano le disposizioni della direttiva 2009/65/CE riguardante gli OICVM e della direttiva 2011/61/UE sui GEFIA. Tali disposizioni in materia di trasparenza sull'uso delle SFTs e le altre norme in tema di strutture di finanziamento previste da SFT-R sono strettamente collegate alle citate direttive che costituiscono il quadro giuridico disciplinante la creazione, la gestione e la commercializzazione degli organismi di investimento collettivo. L'inclusione nell'informativa periodica di informazioni dettagliate al riguardo consentirà agli investitori di conoscere i rischi associati all'uso di SFTs e delle altre strutture di finanziamento qualora i gestori dei fondi utilizzino queste tecniche.

Ulteriori requisiti minimi in materia di informativa ai fini dell'accrescimento della trasparenza contrattuale e operativa sono previsti a carico delle controparti che effettuano operazioni di c.d. riutilizzo. Il riutilizzo dovrebbe avvenire solo in caso di conoscenza esplicita dei rischi intrinseci e con il previo consenso della controparte fornitrice, espresso in un accordo contrattuale, e dovrebbe trovare adeguata conferma nel conto titoli. La controparte che riceve gli strumenti finanziari a titolo di garanzia reale sarà autorizzata ad effettuare operazioni di riutilizzo sugli stessi strumenti solo con il consenso espresso della controparte fornitrice e solo dopo averli trasferiti sul proprio conto.

L'ambito oggettivo di applicazione del regolamento è circoscritto alla trasparenza di alcune attività di mercato, quali le SFTs, le altre strutture di finanziamento aventi effetto economico equivalente e il riutilizzo. Il regolamento si applica a tutte le controparti nei mercati delle operazioni di finanziamento tramite titoli, ai fondi di investimento (quali definiti dalle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE) e a tutte le controparti che effettuano il riutilizzo, e copre tutti gli strumenti finanziari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID2) forniti come garanzia reale.

Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 2015/2365, lo stesso si applica dal 12 gennaio 2016, con l'eccezione di alcune disposizioni applicabili dal 13 luglio 2016 (articolo 15), altre applicabili dal 13 gennaio e dal 13 luglio 2017 (rispettivamente articolo 13 e articolo 14), nonché - riguardo



all'articolo 4, paragrafo 1, per il quale sono previste scadenze differenziate di 12, 15, 18 e 21 mesi susseguenti alla pubblicazione dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea a seconda della rispettiva tipologia di controparte interessata.

Relativamente ai termini per la comunicazione alla Commissione europea e all'AESFEM delle disposizioni in materia di sanzioni e altre misure amministrative, nonché la facoltà per gli Stati membri di prevedere sanzioni penali, ex articolo 22 del regolamento (UE) n. 2015/2365, la scadenza è il 13 luglio 2017.

Sebbene le norme regolamentari europee rappresentino fonti del diritto immediatamente applicabili nell'ordinamento italiano, si ritiene che la delega al Governo debba almeno consentire di poter operare gli interventi espressamente richiesti agli Stati membri dal regolamento:

- per le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative che l'autorità competente dovrà adottare in caso di violazione delle disposizioni di SFT-R (articolo 22);
- le modalità di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'autorità competente (articolo 23);
- le modalità di pubblicazione delle decisioni assunte dall'autorità competente (articolo 26) e del diritto di ricorso (articolo 27).

Per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/2365 occorre inserire parti della nuova disciplina in materia nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), e nella regolamentazione secondaria della CONSOB e/o della Banca d'Italia.

Alcune misure di adeguamento e conformità da parte degli Stati membri sono espressamente indicate dallo stesso regolamento SFT-R dalle previsioni agli articoli 22, 23, 26 e 27.

Il **comma 3** dell'articolo elenca i principi e criteri direttivi specifici alla base dell'esercizio della delega governativa.

Sulla base dei criteri di cui alle **lettere a) e b)** dovranno essere adottate le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari. Si dovranno inoltre apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/2365 che lo richiedono e provvedere ad abrogare espressamente le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto.

Ai sensi della **lettera c)** dovranno essere apportate le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di sanzioni contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 sulla base di quanto previsto nel Capo VIII del regolamento (UE) n. 2015/2365, affinché le autorità di vigilanza di settore, secondo le rispettive competenze, possano imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dagli articoli 22 e 28 regolamento (UE) n. 2015/2365 in caso di violazione delle disposizioni indicate dai medesimi articoli, garantendo che, nello stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative, si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti, secondo quanto previsto dall'articolo 23 del medesimo regolamento, attenendosi, con riferimento alle sanzioni pecuniarie, ai pertinenti limiti edittali indicati nel citato articolo 22.

La **lettera d)** prevede la pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni o altre misure amministrative, nei limiti e secondo le previsioni dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 2015/2365, nonché assicurare che le decisioni e le misure adottate a norma del regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale, secondo quanto previsto dall'articolo 27 del regolamento.

La **lettera e)** provvede affinché siano messi in atto i dispositivi e le procedure per la segnalazione di violazioni di cui all'articolo 24 del medesimo regolamento.

Il **comma 4** prevede la clausola di invarianza finanziaria, attestante che dalle misure di applicazione del regolamento (UE) n. 2015/2365 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza



pubblica. Le autorità interessate, già competenti per materia, svolgeranno le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 10** conferisce la delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/680, che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, inclusa la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Particolare attenzione è rivolta all'aspetto relativo alla violazione delle disposizioni che tutelano le libertà fondamentali delle persone fisiche e, in particolare, il diritto alla protezione dei dati personali nelle ipotesi sopra citate, con la previsione, oltre ai principi e criteri di delega dei cui all'articolo 1, comma 1, di uno specifico criterio direttivo volto a prevedere, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già oggetto di previsione l'applicazione della pena detentiva non inferiore nel minimo a mesi sei e non superiore nel massimo ad anni cinque per le violazioni delle disposizioni adottate a norma della citata direttiva.

In particolare, si prevede che le menzionate violazioni vadano ad integrare gli estremi del delitto punito con una pena detentiva adeguata in rapporto alla specifica gravità della condotta dal momento che la previsione della pena della mera contravvenzione nei limiti di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 non si reputa idonea a rispettare i principi di effettività, proporzionalità e dissuasione di cui all'articolo 57 della direttiva, né sarebbe coerente con le fattispecie di reato previste e punite dal decreto legislativo n. 196 del 2003 recante codice in materia di protezione dei dati personali.

Al **comma 2** viene specificato che la modifica del regime sanzionatorio introdotta dal provvedimento in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti connessi, comunque di natura istituzionale, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 11** contiene la delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. Tale direttiva riveste una notevole importanza ai fini della prevenzione e del contrasto al terrorismo e presenta un contenuto assai complesso, con prescrizioni di dettaglio che lasciano al legislatore nazionale, nella fase di recepimento, una scarsa discrezionalità. Si ritengono necessari, a tal fine, alcuni specifici criteri di delega.

Al **comma 1, lettera a)**, si prevede la collocazione presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza dell'"Unità d'informazione sui passeggeri" (UIP), di cui all'articolo 4 della direttiva. Tale scelta deriva dalla considerazione che i dati raccolti costituiranno un patrimonio informativo rilevante in materia di prevenzione e accertamento dei reati e sono, pertanto, trattati a fini di polizia.

Il **comma 1, lettera b)**, prevede che il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del PNR comprenda anche i voli *intra*-UE. L'articolo 2 della direttiva, infatti, prevede la possibilità per gli Stati membri di estendere la raccolta dei dati PNR anche ai voli *intra*-UE. Il favore rispetto a tale opzione estensiva risulta giustificato in ragione della necessità di garantire livelli di sicurezza elevati anche in relazione agli spostamenti in ambito unionale da parte di soggetti pericolosi che siano riusciti a varcare le frontiere. Tale previsione è stata condivisa dalla Commissione europea che, il 4 luglio 2016, ha espresso l'auspicio che alla realizzazione dell'infrastruttura di elaborazione negli Stati membri, possa corrispondere l'estensione dell'ambito di applicazione anche ai voli *intra*-UE, raggiungendo, così, la completezza degli obiettivi di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

Il **comma 2** prevede che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di



cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 12 contiene la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. La delega si rende necessaria a seguito dell'avvenuta scadenza dei termini previsti dalla precedente delega contenuta nell'articolo 4 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Infatti, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, che impone agli Stati membri di informare la Commissione di qualsiasi progetto di regolamentazione tecnica prima della sua adozione, lo schema di decreto legislativo di esercizio della citata delega, approvato dal Consiglio dei ministri in via preliminare il 9 novembre 2016, è stato notificato alla Commissione europea.

A partire dalla data di notifica dello schema di decreto, per un periodo di *status quo* di tre mesi, lo Stato membro notificante non può adottare la regolamentazione tecnica in questione così da consentire alla Commissione e agli altri Stati membri di esaminare il testo notificato ed eventualmente emanare pareri circostanziati, al termine dei quali il periodo di *status quo* può essere prorogato di ulteriori tre mesi.

Il termine dello *status quo* del provvedimento è scaduto il 20 febbraio 2017 comportando, conseguentemente, l'infruttuosa decorrenza del termine per l'esercizio della delega contenuta nel citato articolo 4 della legge n. 170 del 2016.

Allo stato, la Commissione europea, con lettera di costituzione in mora del 23 gennaio 2017, ha avviato una procedura d'infrazione per mancata attuazione della direttiva (UE) 2015/720 entro il suo termine di recepimento.

Corredano la delega legislativa ulteriori principi e criteri direttivi generali oltre quelli dettati dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

In particolare, tali criteri, contenuti nel comma 3 dell'articolo, prevedono:

lett. a) fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, divieto di commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero ed adozione di tutte le misure ritenute ammesse ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1-ter, della direttiva 94/62/CE;

lett. b) divieto di fornitura a titolo gratuito delle borse di plastica ammesse al commercio;

lett. c) progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica fornite a fini di igiene o come imballaggio primario per alimenti sfusi diverse da quelli compostabili e realizzate, in tutto o in parte, con materia prima rinnovabile;

lett. d) abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, dei commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;

lett. e) previsione di una campagna di informazione dei consumatori diretta ad aumentare la loro consapevolezza in merito agli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e a eliminare la convinzione che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;

lett. f) previsione di programmi di sensibilizzazione per i consumatori in generale e di programmi educativi per i bambini, diretti alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica nonché, anche nelle more dell'adozione da parte della Commissione dell'Unione europea delle misure specifiche previste dall'articolo 8-bis della direttiva 94/62/CE per le borse di plastica biodegradabili e compostabili, di programmi di sensibilizzazione per i consumatori che forniscono le informazioni corrette sulle proprietà e sullo smaltimento delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, di quelle oxo-degradabili e delle altre borse di plastica.

Come è noto, l'adozione della direttiva (UE) 2015/720 ha rappresentato un traguardo importante per il nostro Paese, considerato che l'Italia, per la sua peculiare conformazione (8.000 km di coste), è maggiormente esposta all'inquinamento da borse di plastica disperse nell'ambiente. Peraltro, le stesse buste, prima di arrivare ad inquinare il mare, spesso vanno ad intasare le condutture e ad inquinare le rive dei fiumi, creando, dunque, problemi al normale flusso delle acque, con i relativi costi di



ripulitura degli argini e il connesso degrado ambientale di luoghi per i quali il turismo dovrebbe rappresentare una importante risorsa.

Per tali ragioni, l'Italia, ancor prima dell'intervento del legislatore europeo ha adottato norme specifiche volte alla eliminazione dal commercio delle borse di plastica, ad eccezione di quelle conformi ai requisiti di biodegradabilità e compostabilità contenuti nella norma UNI EN 13432:2002. La caratteristiche di biodegradabilità e di compostabilità garantiscono, infatti, che le borse di plastica, dopo il loro utilizzo, possano essere conferite in impianti per la produzione di compost ed al tempo stesso, nel caso di loro dispersione accidentale, non comportino impatti significativi sull'ambiente.

In merito agli specifici criteri di delega previsti al comma 3, ed in particolare, al criterio di cui alla lettera a), si rileva che l'articolo 4, paragrafo 1-ter, della direttiva 94/62/CE prevede, riguardo alla possibilità di disciplinare l'utilizzo di borse di plastica diverse da quelle in materiale leggero (ossia di spessore superiore a 50 micron), che gli Stati membri possano "adottare misure tra cui strumenti economici e obiettivi di riduzione nazionali in ordine a qualsiasi tipo di borse di plastica, indipendentemente dal loro spessore", senza escludere, tra le suddette misure individuate in termini esemplificativi, l'introduzione di divieti di commercializzazione. Tali divieti di commercializzazione erano, invece, espressamente esclusi nel testo originario della proposta di direttiva, secondo il quale gli Stati membri potevano adottare, per le borse di plastica di spessore superiore ai 50 micron, misure di riduzione, ma "with the exception of marketing restrictions". Tale esclusione è stata successivamente eliminata e non compare nella versione finale del citato paragrafo 1-ter dell'articolo 4 della direttiva 94/62/CE, come introdotto dalla direttiva (UE) 2015/720.

Il comma 4 prevede la clausola di invarianza finanziaria, attestante che dalle misure di applicazione del regolamento (UE) n. 2015/2365 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate, già competenti per materia, svolgeranno le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Completa il disegno di legge l'allegato A, nel quale sono elencate le direttive da recepire con decreto legislativo.

Ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, il Governo, in occasione della presentazione del disegno di legge di delegazione europea:

- a) dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno degli allegati, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari;
- b) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;
- c) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via amministrativa;
- d) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive dell'Unione europea il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;
- e) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite con Regolamento ai sensi dell'articolo 35, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali Regolamenti di recepimento già adottati;
- f) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province



autonome e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno.

In relazione a quanto richiesto dalla lettera a), si precisa che è presente un solo allegato poiché tutte le direttive europee contenute nel disegno di legge saranno attuate con decreti legislativi sottoposti all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.

Nel predetto allegato A sono state inserite le direttive dell'Unione europea pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea successivamente all'approvazione in prima lettura alla Camera del disegno di legge annuale di delegazione europea 2015, avvenuta il 27 aprile 2016 e per la cui attuazione sono necessarie norme di rango primario.

In relazione a quanto richiesto alla lettera b), il numero delle procedure d'infrazione a carico dell'Italia alla data del 31 dicembre 2016 ammontava a 70, di cui 55 per violazione del diritto dell'Unione e 15 per mancato recepimento di direttive.

Di seguito vengono riportati tre prospetti riepilogativi delle procedure di infrazione attive, suddivise per stadio, per materia e per amministrazione (alcune procedure sono di competenza condivisa tra più Amministrazioni. Il numero 70 corrisponde al totale effettivo delle procedure pendenti, depurato da tali duplicazioni).

SUDDIVISIONE PROCEDURE PER STADIO (31 DICEMBRE 2016)

Messa in mora Art. 258 TFUE	31
Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	11
Parere motivato Art. 258 TFUE	11
Parere motivato complementare Art. 258 TFUE	3
Decisione ricorso Art. 258 TFUE	2 (una decisione è stata sospesa il 27.09.12)
Ricorso Art. 258 TFUE	1
Sentenza Art. 258 TFUE	2
Messa in mora Art. 260 TFUE	2
Decisione ricorso Art. 260 TFUE	3 (entrambe sospese)
Sentenza Art. 260 TFUE	4
Totale	70



SUDDIVISIONE PROCEDURE PER MATERIA (31 DICEMBRE 2016)

Ambiente	13
Trasporti	5
Fiscalità e dogane	7
Affari economici e finanziari	7
Affari interni	7
Concorrenza e aiuti di Stato	6
Appalti	3
Lavoro e affari sociali	1
Libera prestazione dei servizi e stabilimento	3
Libera circolazione delle persone	2
Salute	4
Agricoltura	3
Energia	1
Libera circolazione delle merci	1
Affari Esteri	2
Comunicazioni	1
Giustizia	2
Tutela dei consumatori	2
Libera circolazione dei capitali	1
TOTALE	70

SUDDIVISIONE PROCEDURE PER AMMINISTRAZIONE

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	13
Ministero dell'economia e delle finanze	11
Ministero dello sviluppo economico	10 (di cui 1 in condivisione con Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	9
Ministero dell'interno	6
Regioni e Enti locali (competenza esclusiva)	5
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	4 (di cui 1 in condivisione con Ministero dello sviluppo economico)
Ministero della salute	4
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3 (di cui 1 in condivisione con Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione)
Ministero della giustizia	3
Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo	2
Presidenza del Consiglio - Dipartimento affari regionali e autonomie - Ufficio per lo Sport	1
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione	1
Totale	70

Si ritiene utile precisare che in data 15 febbraio 2017 la Commissione europea ha adottato nuove decisioni in materia di procedure d'infrazione. Pertanto, il numero totale delle procedure d'infrazione, nel frattempo salito a 75, si è attestato a 72, di cui 52 per violazione del diritto dell'Unione e 20 per mancato recepimento di direttive.

Con riferimento alla lettera c), si fornisce, di seguito, l'elenco delle direttive europee, pubblicate nella G.U.U.E. negli anni 2015 e 2016, da attuare con decreto ministeriale e non ancora attuate alla data del 31 dicembre 2016:

N.	N. E DATA GIUUE	DIRETTIVA	AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	TERMINE DI RECEPIMENTO
1	L. 115 del 06/05/15	Direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le	infrastrutture e trasporti	07/05/17



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	N. E DATA GUUE	DIRETTIVA	AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	TERMINE DI RECEPIMENTO
		dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (Testo rilevante ai fini del SEE)		
2	L 168 del 01/07/15	Direttiva (UE) 2015/996 della Commissione, del 19 maggio 2015, che stabilisce metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)	ambiente	31/12/18
3	L 226 del 29/08/15	Direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione, del 28 agosto 2015, che modifica vari allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE)	ambiente	31/12/16
4	L 260 del 07/10/15	Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione, del 6 ottobre 2015, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano	salute	27/10/17
5	L 302 del 19/11/15	Direttiva (UE) 2015/2087 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (Testo rilevante ai fini del SEE)	ambiente	09/12/16
6	L 3 del 06/01/16	Direttiva di esecuzione (UE) 2016/11 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che modifica l'allegato II della direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (Testo rilevante ai fini del SEE)	politiche agricole	31/12/16
7	L 60 del 05/03/16	Direttiva di esecuzione (UE) 2016/317 della Commissione, del 3 marzo 2016, che modifica le direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l'etichetta ufficiale degli imballaggi di sementi (Testo rilevante ai fini del SEE)	politiche agricole	31/03/17
8	L 101 del 16/04/16	Direttiva delegata (UE) 2016/585 della Commissione, del 12 febbraio 2016, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda	ambiente	28/02/17



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	N. E DATA GUUE	DIRETTIVA	AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	TERMINE DI RECEPIMENTO
		un'esenzione relativa al piombo, al cadmio, al cromo esavalente e agli eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici o di microscopi elettronici (Testo rilevante ai fini del SEE) C/2016/0748		
9	L 128 del 19/05/16	Direttiva (UE) 2016/774 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (Testo rilevante ai fini del SEE)	ambiente	19/11/16
10	L 141 del 28/05/16	Direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Testo rilevante ai fini del SEE)	infrastrutture e trasporti	01/07/17
11	L 168 del 25/06/16	Direttiva delegata (UE) 2016/1028 della Commissione, del 19 aprile 2016, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al piombo nelle saldature delle connessioni elettriche dei sensori per la misurazione della temperatura in taluni dispositivi (Testo rilevante ai fini del SEE)	ambiente	30/04/17
12	L 168 del 25/06/16	Direttiva delegata (UE) 2016/1029 della Commissione, del 19 aprile 2016, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa agli anodi di cadmio delle celle di Hersch di taluni sensori per la rilevazione dell'ossigeno utilizzati negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali (Testo rilevante ai fini del SEE)	ambiente	30/04/17
13	L 183 del 08/07/16	Direttiva (UE) 2016/1106 della Commissione, del 7 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (Testo rilevante ai fini del SEE)	infrastrutture e trasporti	01/01/18
14	L 199 del 26/07/16	Direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione, del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali (Testo rilevante ai fini del SEE)	salute	15/02/18



N.	N. E DATA GUUE	DIRETTIVA	AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	TERMINE DI RECEPIMENTO
15	L 314 del 20/11/16	Direttiva (UE) 2016/2037 della Commissione, del 21 novembre 2016, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol e adegua le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE)	sviluppo economico	12/12/17
16	L 327 del 02/12/16	Direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109 della Commissione, del 1° dicembre 2016, che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie <i>Lolium x boucheanum</i> Kunth (Testo rilevante ai fini del SEE)		31/12/17
17	L 342 del 16/12/16	Direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio	economia e finanze	31/12/17
18	L 345 del 20/12/16	Direttiva (UE) 2016/2309 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE)	infrastrutture e trasporti	30/06/17

Si ritiene utile segnalare che alle seguenti direttive europee, contenute nel precedente elenco, è stata data attuazione successivamente al 31 dicembre 2016. Il dato è aggiornato al 21 aprile 2017:

- direttiva (UE) 2015/2087 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (Decreto 22/12/16, pubblicato nella G.U.R.I. 4-01-2017, n. 3);

- direttiva di esecuzione (UE) 2016/11 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che modifica l'allegato II della direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (Decreto 15/06/2016, pubblicato nella G.U.R.I. n. 234 del 6-10-2016);

- direttiva 2016/774/UE del 18 maggio 2016, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso (Decreto 20/01/17, pubblicato nella G.U.R.I. n. 28 del 3-02-17);

- direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione, del 28 agosto 2015, che modifica vari allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento



per la valutazione della qualità dell'aria ambiente (Decreto 26/01/17, pubblicato nella G.U.R.I. n. 33 del 9-02-17);

- direttiva delegata (UE) 2016/585 della Commissione, del 12 febbraio 2016, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo, al cadmio, al cromo esavalente e agli eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici o di microscopi elettronici (Decreto 3/03/17, pubblicato nella G.U.R.I. n. 62 del 15-03-17);

- direttiva delegata (UE) 2016/1028 della Commissione, del 19 aprile 2016, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al piombo nelle saldature delle connessioni elettriche dei sensori per la misurazione della temperatura in taluni dispositivi (Decreto 3/03/17, pubblicato nella G.U.R.I. n. 62 del 15-03-17);

- direttiva delegata (UE) 2016/1029 della Commissione, del 19 aprile 2016, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa agli anodi di cadmio delle celle di Hersch di taluni sensori per la rilevazione dell'ossigeno utilizzati negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali (Decreto 3/03/17, pubblicato nella G.U.R.I. n. 62 del 15-03-17).

Sempre con riferimento alla lettera c), si fornisce di seguito l'elenco delle direttive europee attuate in via amministrativa negli anni 2015 e 2016.

N.	N. e DATA GUUE	DIRETTIVA	AMM.NE COMPETENTE	TERMINE DI RECEPIMENTO	DECRETO DI ATTUAZIONE
1	L 275 del 10/10/12	Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti	salute	10/04/14	D.M. 19/11/15 Pubblicato nella G.U.R.I. 1/12/15, n. 280
2	L 207 del 06/08/10	Direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti	salute	27/08/12	D.M. 19/11/15 Pubblicato nella G.U.R.I. 1/12/15, n. 280
3	L 230 del 29/08/13	Direttiva 2013/46/UE della Commissione, del 28 agosto 2013, che modifica la direttiva 2006/141/CE per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine relative agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento (Testo	salute	28/02/14	D.M. 10/11/14, n. 196 Pubblicato nella G.U.R.I. 10/01/15, n. 280



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	N. e DATA GUUE	DIRETTIVA	AMM.NE COMPETENTE	TERMINE DI RECEPIMENTO	DECRETO DI ATTUAZIONE
		rilevante ai fini del SEE)			
4	L 341 del 18/12/13	Direttiva di esecuzione 2013/63/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, recante modifica degli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni minime da soddisfare per i tuberi-seme di patate e i lotti di tuberi-seme di patate.	politiche agricole	31/12/15	D.M. 2/07/15 Pubblicato nella G.U.R.I. 18/11/15, n. 269
5	L 38 del 07/02/14	Direttiva di esecuzione 2014/20/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che determina classi dell'Unione di tuberi-seme di patate di base e certificati nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni	politiche agricole	31/12/15	D.M. 2 luglio 2015 Pubblicato nella G.U.R.I. 18/11/15, n. 269
6	L 38 del 07/02/14	Direttiva di esecuzione 2014/21/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che stabilisce requisiti minimi e classi dell'Unione per i tuberi-seme di patate pre-base	politiche agricole	31/12/15	D.M. 2 luglio 2015 Pubblicato nella G.U.R.I. 18/11/15, n. 269
7	L 70 del 11/03/14	Direttiva 2014/38/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'inquinamento	infrastrutture e trasporti	01/01/15	D.M. 29/12/14 Pubblicato nella G.U.R.I. 15/01/15, n. 11.
8	L 82 del 20/03/14	Direttiva 2014/44/UE della Commissione, del 18 marzo 2014, che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli (Testo	infrastrutture e trasporti	01/01/15	D.M. 29/12/14 Pubblicato nella G.U.R.I. 15/01/15, n. 11.



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	N. e DATA GUUE	DIRETTIVA	AMM.NE COMPETENTE	TERMINE DI RECEPIMENTO	DECRETO ATTUAZIONE
		rilevante ai fini del SEE)			
9	L 170 del 11/06/14	Direttiva 2014/77/UE della Commissione, del 10 giugno 2014, recante modifica degli allegati I e II della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (Testo rilevante ai fini del SEE)	ambiente	11/06/15	D.M. 8/04/16, n. 99 Pubblicato nella G.U.R.I. 11/06/16, n. 135
10	L 182 del 21/06/14	Direttiva 2014/79/UE della Commissione, del 20 giugno 2014, che modifica l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, per quanto riguarda le sostanze TCEP, TCPP e TDCP (Testo rilevante ai fini del SEE)	sviluppo economico	21/12/15	D.M. 03/02/15 Pubblicato nella G.U.R.I. 28/04/15, n. 97
11	L 182 del 21/06/14	Direttiva 2014/80/UE della Commissione, del 20 giugno 2014, che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (Testo rilevante ai fini del SEE)	ambiente	11/07/16	D.M. 6/07/16 Pubblicato nella G.U.R.I. 16/07/16, n. 165
12	L 183 del 24/06/14	Direttiva 2014/81/UE della Commissione, del 23 giugno 2014, che modifica l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il bisfenolo A (Testo rilevante ai fini del SEE)	sviluppo economico	21/12/15	D.M. 03/02/15 Pubblicato nella G.U.R.I. 28/04/15, n. 97



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	N. e DATA GUUE	DIRETTIVA	AMM.NE COMPETENTE	TERMINE DI RECEPIMENTO	DECRETO DI ATTUAZIONE
13	L 184 del 25/06/14	Direttiva 2014/82/UE della Commissione, del 24 giugno 2014, che modifica la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le conoscenze professionali generali, i requisiti medici e i requisiti in materia di licenze (Testo rilevante ai fini del SEE)	infrastrutture e trasporti	01/07/15	D.M. 26-06-15 Pubblicato nella G.U.R.I. 03/08/15, n. 178
14	L 192 del 01/07/14	Direttiva 2014/84/UE della Commissione, del 30 giugno 2014, che modifica l'allegato II, appendice A della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il nickel (Testo rilevante ai fini del SEE)	sviluppo economico	01/07/15	D.M. 03/02/15 Pubblicato nella G.U.R.I. 28/04/15, n. 97
15	L 194 del 02/07/14	Direttiva 2014/85/UE della Commissione, del 1° luglio 2014, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (Testo rilevante ai fini del SEE)	infrastrutture e trasporti	31/12/15	D.M. 22/12/15 Pubblicato nella G.U.R.I. 13/01/16, n. 9
16	L 201 del 10/07/14	Direttiva 2014/88/UE della Commissione, del 9 luglio 2014, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti (Testo rilevante ai fini del SEE)	infrastrutture e trasporti	30/07/15	D.M. 26/06/15 Pubblicato nella G.U.R.I. 24/07/15, n. 170
17	L 220 del 25/07/14	Direttiva 2014/93/UE della Commissione, del 18 luglio 2014, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo (Testo rilevante ai fini del SEE)	infrastrutture e trasporti	14/08/15	D.M. 31/07/15 Pubblicato nella G.U.R.I. 19/08/15, n. 191
18	L 304 del 23/10/14	Direttiva 2014/99/UE della Commissione, del 21 ottobre 2014, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, la direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero	ambiente	12/05/16	D.M. 8/04/16, n. 99 Pubblicato nella G.U.R.I. 11/06/16, n. 135



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	N. e DATA GUUE	DIRETTIVA	AMM.NE COMPETENTE	TERMINE DI RECEPIMENTO	DECRETO DI ATTUAZIONE
		di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio			
19	L 311 del 31/10/14	Direttiva 2014/101/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che modifica la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (Testo rilevante ai fini del SEE)	ambiente	20/05/16	D.M. 15/07/16 Pubblicato nella G.U.R.I 21/07/16, n. 169
20	L 335 del 22/11/14	Direttiva 2014/103/UE della Commissione, del 21 novembre 2014, che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE)	infrastrutture e trasporti	30/06/15	D.M. 16/01/15 Pubblicato nella G.U.R.I 3/04/15, n. 78
21	L 349 del 05/12/14	Direttiva di esecuzione 2014/105/UE della Commissione, del 4 dicembre 2014, recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE)	politiche agricole	31/12/15	D.M. 9 settembre 2015 Pubblicato nella G.U.R.I 18/11/15, n. 269
22	L 107 del 25/04/15	Direttiva (UE) 2015/653 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (Testo rilevante ai fini del SEE)	infrastrutture e trasporti	01/01/17	D.M. 4/11/16 Pubblicato nella G.U.R.I 16/12/16, n. 293



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	N. e DATA GUUE	DIRETTIVA	AMM.NE COMPETENTE	TERMINE DI RECEPIMENTO	DECRETO DI ATTUAZIONE
23	L 355 del 12/12/14	Direttiva 2014/106/UE della Commissione, del 5 dicembre 2014, che modifica gli allegati V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE)	infrastrutture e trasporti	01/01/16	D.M. 26/06/15 Pubblicato nella G.U.R.I. 03/08/15, n. 178
24	L 359 del 16/12/14	Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale	economia e finanze	31/12/15	DECRETO 28/12/15 G.U.R.I. n. 303 del 31/12/15
25	L 359 del 16/12/14	Direttiva 2014/108/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti per la difesa (Testo rilevante ai fini del SEE)	difesa	16/03/15	D.M. 17/03/15 Pubblicato nella G.U.R.I. 20/03/15, n. 66
26	L 366 del 20/12/14	Direttiva 2014/110/UE della Commissione, del 17 dicembre 2014, che modifica la direttiva 2004/33/CE per quanto riguarda i criteri di esclusione temporanea di donatori di unità allogeniche (Testo rilevante ai fini del SEE)	salute	31/12/15	D.M. 2/11/15 Pubblicato nella G.U.R.I. 28/12/15, n. 300
27	L 93 del 09/04/15	Direttiva (UE) 2015/566 della Commissione, dell' 8 aprile 2015, che attua la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le procedure volte a verificare il rispetto delle norme di qualità e di sicurezza equivalenti dei tessuti e delle cellule importati (Testo rilevante ai fini del SEE)	salute	29/10/16	D.M 15/11/16 Pubblicato nella G.U.R.I. 19-11-2016, n. 271
28	L 94 del 10/04/15	Direttiva delegata (UE) 2015/573 della Commissione, del 30 gennaio 2015, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione	ambiente	31/01/16	D.M. 6/08/15 Pubblicato nella G.U.R.I. 01/10/15, n. 228



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	N. e DATA GUUE	DIRETTIVA	AMM.NE COMPETENTE	TERMINE DI RECEPIMENTO	DECRETO DI ATTUAZIONE
		relativa al piombo nei sensori in cloruro di polivinile (PVC) utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro (Testo rilevante ai fini del SEE)			
29	L 95 del 10/04/15	Direttiva (UE) 2015/559 della Commissione, del 9 aprile 2015, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo (Testo rilevante ai fini del SEE)	infrastrutture e trasporti	30/04/16	D.M. 10/05/16 Pubblicato nella G.U.R.I. 21/05/16, n. 118
30	L 94 del 10/04/15	Direttiva delegata (UE) 2015/574 della Commissione, del 30 gennaio 2015, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al mercurio nei sistemi di imaging ad ultrasuoni intravascolare (Testo rilevante ai fini del SEE)	ambiente	31/01/16	D.M. 6/08/15 Pubblicato nella G.U.R.I. 01/10/15, n. 228
31	L 137 del 04/06/15	Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione, del 31 marzo 2015, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso (Testo rilevante ai fini del SEE)	ambiente	31/12/16	D.M. 6/08/15 Pubblicato nella G.U.R.I. 01/10/15, n. 228
32	L 184 del 11/07/15	Direttiva (UE) 2015/1127 della Commissione, del 10 luglio 2015, che sostituisce l'allegato II della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Testo rilevante ai fini del SEE)	ambiente	31/07/16	D.M. 19/05/16 , n. 134 Pubblicato nella G.U.R.I. 20/07/16, n. 168
33	L 188 del 16/07/15	Direttiva di esecuzione (UE) 2015/1168 della Commissione, del 15 luglio 2015, recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente dell'articolo 7 della direttiva	politiche agricole	30/06/16	D.M. 17/03/16 Pubblicato nella G.U.R.I. 20/05/16, n. 117



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	N. e DATA GUUE	DIRETTIVA	AMM.NE COMPETENTE	TERMINE DI RECEPIMENTO	DECRETO DI ATTUAZIONE
		2002/53/CE del Consiglio e dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE)			
34	L 284 del 30/10/15	Direttiva di esecuzione (UE) 2015/1955 della Commissione, del 29 ottobre 2015, che modifica gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (Testo rilevante ai fini del SEE)	politiche agricole	30/06/16	D.M. 17/03/16 Pubblicato nella G.U.R.I. 21/05/16, n. 118
35	L 306 del 24/11/15	Direttiva (UE) 2015/2115 della Commissione, del 23 novembre 2015, che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda la formammide (Testo rilevante ai fini del SEE)	sviluppo economico	24/05/17	D.M. 15/06/16 Pubblicato nella G.U.R.I. 06/10/16, n. 234
36	L 306 del 24/11/15	Direttiva (UE) 2015/2116 della Commissione, del 23 novembre 2015, che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il benzisotiazolinone (Testo rilevante ai fini del SEE)	sviluppo economico	24/05/17	D.M. 15/06/16 Pubblicato nella G.U.R.I. 06/10/16, n. 234
37	L 306 del 24/11/15	Direttiva (UE) 2015/2117 della Commissione, del 23 novembre 2015, che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei	sviluppo economico	24/11/17	D.M. 15/06/16 Pubblicato nella G.U.R.I. 06/10/16, n. 234



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	N. e DATA GUUE	DIRETTIVA	AMM.NE COMPETENTE	TERMINE DI RECEPIMENTO	DECRETO DI ATTUAZIONE
		giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il clorometilisotiazolinone e il metilisotiazolinone, singolarmente o in una miscela con rapporto 3:1 (Testo rilevante ai fini del SEE)			
38	L 146 del 03/06/16	Direttiva (UE) 2016/882 della Commissione, del 1° giugno 2016, che modifica la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di conoscenza linguistica (Testo rilevante ai fini del SEE)	infrastrutture e trasporti	01/07/16	D.M. 04/07/16 Pubblicato nella G.U.R.I 14/09/16, n. 215
39	L 163 del 21/06/16	Direttiva (UE) 2016/970 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti per la difesa (Testo rilevante ai fini del SEE)	difesa	21/09/16	D.M. 2/11/16 Pubblicato nella G.U.R.I 8/11/16, n. 261

Con riferimento alla lettera d) si segnala che le seguenti direttive europee, pubblicate nella G.U.U.E. degli anni 2015 e 2016, non sono state inserite nel disegno di legge poiché l'ordinamento nazionale risulta essere conforme al dettato normativo europeo e, pertanto, non necessitano di norme di attuazione:

N.	DATA E N. GUUE	DIRETTIVA	AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	TERMINE DI RECEPIMENTO
1	G.U.U.E. L 43 del 18/02/15	Direttiva (UE) 2015/254 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2015, che abroga la direttiva 93/5/CEE del Consiglio concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)	salute	29/02/16
2	G.U.U.E. L 68 del 13/03/15	Direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (Testo rilevante ai fini del SEE)	infrastrutture e trasporti	06/05/15



N.	DATA E N. GUUE	DIRETTIVA	AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	TERMINE DI RECEPIMENTO
3	G.U.U.E. L 132 del 21/05/16	Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi	ambiente	
4	L 185 del 14/07/15	Direttiva (UE) 2015/1139 della Commissione, del 13 luglio 2015, che modifica la direttiva 2012/9/UE per quanto riguarda il suo termine di recepimento e la scadenza del periodo transitorio (Testo rilevante ai fini del SEE)	salute	
5	L 142 del 31/05/16	Direttiva (UE) 2016/856 del Consiglio, del 25 maggio 2016, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda la durata dell'obbligo di applicazione di un'aliquota normale minima	economia e finanze	01/08/16

Con riferimento alla lettera c), nel 2015 e nel 2016 non risultano direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 234 del 2012. Si rappresenta, tuttavia, che la direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umane e la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio saranno recepite mediante regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Si rappresenta, inoltre, che alla direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (Testo rilevante ai fini del SEE) è stata data attuazione con il d.P.R. 10 gennaio 2017, n. 23 (Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori), pubblicato nella G.U.R.I. n. 62 del 15-03-2017.

Si rappresenta, infine, che alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture è stata data attuazione con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato nella G.U.R.I. n. 91 del 19-04-2016.

Relativamente alla lettera f), sulla base delle comunicazioni pervenute dagli enti territoriali per mezzo della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, si elencano di seguito gli atti normativi e regolamentari con i quali le singole regioni e le province autonome hanno provveduto a dare attuazione a direttive europee nel corso degli anni 2015 e 2016.

ABRUZZO NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
L.R. 5 maggio 2015, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 "Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e	Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno



ABRUZZO NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico")	
L.R. 21 maggio 2015, n. 10 (Norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica)	Disciplina europea in materia di servizi di interesse economico generale (SIEG)
L.R. 2 luglio 2015, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria")	Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno
L.R. 4 luglio 2015, n. 18 (Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti tecnici)	Direttiva 2010/31/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 agosto 2010, sulla prestazione energetica degli edifici all'interno dell'Unione
L.R. 8 ottobre 2015, n. 28 (Disposizioni per il settore primario e in materia di difesa del suolo)	Regolamento (CE) n. 853/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
L.R. 6 novembre 2015, n. 38 (Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 "Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa")	Direttiva 92/43/CE, del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche Direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro di pianificazione dello spazio marittimo
L.R. 20 agosto 2015, n. 22 (Legge europea regionale 2015)	Direttive, regolamenti e atti europei
L.R. 20 agosto 2015, n. 22 (Legge europea regionale 2015) Titolo II (Art. 2) Attuazione della direttiva 2012/12/UE concernente i succhi di frutta e prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana	Direttiva 2012/12/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, concernente i succhi di frutta e prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana
L.R. 20 agosto 2015, n. 22 (Legge europea regionale 2015) Titolo III (Artt. 3-9) Attuazione della direttiva 2002/89/CE sulle misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione	Direttiva 2002/89/CE, del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la Direttiva 2000/29/CE concernente misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
L.R. 20 agosto 2015, n. 22 (Legge europea regionale 2015) Titolo IV (Artt. 10-11) Attuazione della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e dell'articolo 24 della legge n. 97 del 2013	Direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
L.R. 20 agosto 2015, n. 22 (Legge europea regionale 2015) Titolo V (Artt. 12) Attuazione della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat	Direttiva 92/43/CE, del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
L.R. 20 agosto 2015, n. 22 (Legge europea regionale 2015) Titolo VI (Artt. 13-25) Applicazione del regolamento	Regolamento (UE) n. 702/2014, della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ABRUZZO NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
(UE) n. 702/2014 per interventi nel settore della zootecnia.	sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006
L.R. 20 agosto 2015, n. 22 (Legge europea regionale 2015) Titolo VII (Artt. 26) Applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 per interventi a favore delle infrastrutture locali.	Regolamento (UE) n. 651/2014, della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
L.R. 20 agosto 2015, n. 22 (Legge europea regionale 2015) Titolo VIII (Artt. 27-29) Attuazione della comunicazione COM (2008) 394 e COM (2011) 78 sullo Small Business Act.	Comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 del 25 giugno 2008 Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa (Sma Business Plan Act per l'Europa Comunicazione della Commissione europea COM (2011) 78 del 23 febbraio 2011 Riesame dello Small Business Act per l'Europa
BOLZANO (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE) NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 (Disposizioni sugli appalti pubblici)	Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14 (Disposizioni sulla partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea)	Direttive, regolamenti e atti europei
CAMPANIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
L.R. 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, per migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di imprese. Legge annuale di semplificazione 2015) Capo II semplificazione amministrativa	Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Articolo 5, paragrafo 1.
L.R. 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato)	Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
L.R. 16 luglio 2015, n. 10 (Collegato alla legge	Comunicazione COM(2012) 746 final sull'adeguatezza



EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
comunitaria regionale 2015 - abrogazioni di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali)	della regolamentazione dell'Unione europea
Deliberazione di Giunta Regionale 25 maggio 2015, n. 619 (Approvazione del test di impatto della regolazione sulle micro, piccole e medie imprese (TEST MPMI) e dello schema di analisi di impatto della regolazione (SCHEDA AIR))	Comunicazione COM (2014) 192 Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT): situazione attuale e prospettive
L.R. n. 9 del 16 luglio 2015 (legge comunitaria regionale per il 2015)	Direttive, regolamenti e atti europei
L.R. n. 9 del 16 luglio 2015 Art. 33 LCR 2015 ha introdotto il comma 2-bis nell'art. 7 della L.R. 15/2013 (legge regionale edilizia), per chiarire il raccordo tra la disciplina regionale sulle installazioni fotovoltaiche e le pertinenti disposizioni di cui al dlgs 28/2011	Direttiva 2009/28/CE sulla promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Deliberazione di Giunta regionale n. 967/2015 sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici Deliberazione di Giunta regionale n. 1275/2015 sull'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di attuazione della legge comunitaria regionale 2014 (L.R. 7/2014 con cui è stata riformata la L.R. 26/2004, sulla programmazione energetica territoriale Con articolo 14 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016" modificate le procedure per la verifica degli attestati di prestazione energetica	Direttiva 2010/31/UE sul miglioramento della prestazione energetica nell'edilizia Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica
Valutazione degli eventuali aggiornamenti della normativa regionale sul rischio di incidente rilevante rispetto alle nuove disposizioni statali di cui al Dlgs 105/2015	Direttiva 2012/18/UE sul rischio di incidente rilevante (cd. Seveso III)
Artt. 34 e 35 della Legge comunitaria regionale per il 2015 (L.R. 9/2015) hanno modificato gli artt. 28 e 30 della legge edilizia regionale (L.R. 15/2013), al fine di adeguare la disciplina regionale degli interventi comportanti cambi di destinazione d'uso degli edifici ai principi definiti da questa direttiva europea ed ai conseguenti aggiornamenti della disciplina edilizia statale (art. 23-ter d.p.r. 380/2001, introdotto con legge 164/2014)	Direttiva 2006/123/CE direttiva servizi nel mercato interno
Deliberazione della Giunta regionale n. 1 dell'8 gennaio 2016 di approvazione della proposta di (Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti)	Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti



EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
<p>Deliberazione di Giunta n. 421 del 23 aprile 2015 (Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico relativo ai porti di Rimini, Cattolica, Riccione e Bellaria: Espressione dell'intesa regionale ai sensi dell'art. 5 comma 4 del d.lgs. 182/2003)</p> <p>Deliberazione di Giunta n. 804 del 1 luglio 2015 (Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico relativo al porto di Cesenatico: Espressione dell'intesa regionale ai sensi dell'art. 5 comma 4 del d.lgs. 182/2003)</p>	<p>Direttiva 2000/59/CE impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico</p>
<p>Deliberazione di Giunta n. 1781/2015 (Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici estato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021)</p> <p>Deliberazione di Giunta n. 2067/2015 (Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021)</p>	<p>Direttiva Quadro 2000/60/CE (DQA) che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque</p> <p>Comunicazione COM (2015) 120 final, che illustra i progressi compiuti sino al Marzo 2015 nell'attuazione sia della direttiva Acque sia della direttiva Alluvioni</p>
<p>Deliberazione di Giunta n. 1896/2015 (Approvazione dello schema di regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari)</p> <p>Deliberazione di Giunta regionale n. 2227 del 28/12/2015 (Approvazione del nuovo regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari)</p>	<p>Direttiva 91/676/CEE (c.d. Direttiva Nitrati)</p>
<p>Deliberazione di Giunta regionale n. 1392/2015 (Piano aria integrato regionale (PAIR 2020). Indicazioni per l'applicazione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato e modifiche alla proposta di piano adottata con dgr n. 1180 del 21 luglio 2014. Disposizioni relative alle misure emergenziali)</p>	<p>COM(2013)918 del 18/12/2013 Programma "Aria pulita" per l'Europa</p>
<p>Titolo II della legge comunitaria regionale per il 2015 (l.r. n. 9/2015) reca l'attuazione delle direttive europee in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21</p>	<p>Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)</p>



EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
(disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) Deliberazione di Giunta regionale n. 245 del 2015 (Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento)	
Deliberazione di Giunta regionale n. 2228 del 28/12/2015 (Proroga del termine per la presentazione della scheda tecnica di cui all'art. 6 della legge regionale n. 26/2003 "disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)	Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
Deliberazione di Giunta regionale n. 2050 del 10/12/2015 (Attuazione della direttiva 2007/60/ce, recepita con d.lgs. 49/2010, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni: presa d'atto degli elaborati costituenti i piani di gestione del rischio di alluvioni relativi al territorio regionale ricadente nei distretti padano, dell'appennino settentrionale e dell'appennino centrale)	Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi da alluvioni.
Deliberazione di Giunta regionale n. 537/2015 (Disposizioni regionali per l'attuazione della condizionalità di cui al Reg. (UE) 1306/2013 in Regione Emilia-Romagna per l'anno 2015)	Reg. (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune
Deliberazione dalla Giunta regionale n. 1269/2015 (Regolamento (CE) n. 1698/2005. Proposta di modifica del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lett. c), dell' art. 9 del regolamento (ce) n. 1974/2006 e del regolamento delegato (UE) n. 1367/2015 (versione 11))	Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio
Deliberazione dalla Giunta regionale n. 1973/2015 (Reg. (CE) 1698/2005. Presa d'atto dell'approvazione delle modifiche al programma di sviluppo rurale 2007-2013 Versione 11)	
Deliberazione dalla Giunta regionale n. 566/2015 (Reg. (CE) n. 1698/2005 - psr 2007 - 2013 - avviso pubblico misura 126)	
Deliberazione dalla Giunta regionale n. 159/2015 (Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Ulteriore differimento termine fine lavori e relativa rendicontazione dei progetti finanziati a valere	



EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
<p>sulle misure 311 azioni 1 e 3, 321 azioni 1,2 e 3 e 322 a gestione provinciale ed in approccio leader)</p> <p>Deliberazione dalla Giunta regionale n. 338/2015 (Programma di sviluppo rurale 2007-2013 asse 3: differimento termine di fine lavori di progetti finanziati in attuazione della deliberazione n. 831/2014 a valere sulla misura 322 "sviluppo e rinnovamento dei villaggi" a gestione provinciale)</p> <p>Deliberazione dalla Giunta regionale n. 133/2015 (Reg. (CE) N. 1698/2005 PSR 2007-2013 -Asse 4 - Ulteriori determinazioni in relazione al programma operativo dell'asse 4 "attuazione approccio leader" in merito alla misura 431 ed alle azioni a regia diretta)</p> <p>Deliberazione dalla Giunta regionale n. 1183/2015 (Reg. CE n. 1698/2005 - psr 2007- 2013 asse 4 "Attuazione approccio leader" - ulteriori disposizioni finanziarie in merito all'attuazione dei pal e definizione di termini di conclusione dei lavori e rendicontazione dei progetti)</p> <p>Deliberazione dalla Giunta regionale n. 498/2015 (Reg. (CE) 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Aggiornamento programma operativo della misura 511 "assistenza tecnica" e programma di spesa stralcio 2015)</p> <p>Deliberazione dalla Giunta regionale n. 1816/2015 (Reg. (CE) 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Aggiornamento programma operativo della misura 511 "assistenza tecnica" e programma di spesa stralcio 2015)</p> <p>Deliberazione dalla Giunta regionale n. 636/2015 (Reg. (UE) 1305/2013. Presa d'atto dell'approvazione del programma di sviluppo rurale 2014-2020)</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 567/2015 (Reg. (UE) n. 1305/2013 - p.s.r. 2014-2020 - misura 13 indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali - tipi di operazione 13.1.01 e 13.2.01 (focus area p4a) - approvazione bandi condizionati 2015)</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 864/2015 (PSR 2014-2020 - MISURE 6 E 4 - tipi di operazione 6.1.01 "aiuto all'avviamento di imprese per giovani</p>	<p>Decisione C(2015)3530 del 26 maggio 2015 recante "Decisione di esecuzione che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale"</p>



EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
<p>agricoltori" e 4.1.02 "ammodernamento di aziende agricole di giovani agricoltori" (focus area 2b). Approvazione bando unico regionale anno 2015)</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1004/2015 (Reg. (UE) n. 1303/2013, reg. (UE) n. 1305/2013 psr 2014-2020 -approvazione bando di selezione dei gruppi di azione locale e delle strategie di sviluppo locale e contestuale approvazione delle disposizioni attuative della misura 19)</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1425/2015 (P.S.R. 2014-2020. misura m01. attivazione "catalogo verde", avviso pubblico per l'accesso al sostegno sui tipi di operazione 1.1.01 "sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze" e 1.3.01 "scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" ed istituzione regimi di aiuto di stato cofinanziati feasr)</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1787/2015 (Reg. (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014-2020 - disposizioni comuni per le misure a superficie agricole, misura 10 pagamenti agroclimatico-ambientali - tipi di operazione 10.1.01, 10.1.03, 10.1.04, 10.1.05, 10.1.07, 10.1.09 e 10.1.10 e misura 11 agricolturabiologica - tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 -approvazione bandi condizionati 2016)</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1694/2015 (PSR 2014-2020 - MISURA 3 - tipo di operazione 3.1.01 "partecipazione a regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari" (focus area 3a). approvazione bando unico regionale anno 2016)</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 2268/2015 (PSR 2014-2020 - misura 16 - tipo di operazione 16.1.01 "gruppi operativi del pei per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura", sottomisura 16.1 "sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del pei in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura". focus area 2a, 4b, 4c, 5a e 5e. approvazione avvisi pubblici anno 2015)</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1701/2015 (PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - Approvazione programma operativo della misura 20 "assistenza tecnica" e programma di</p>	



EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
acquisizione di beni e servizi 2015	
<p>L.R. n. 9 del 2015, legge comunitaria 2015 - TITOLO IV (Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 24 (disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari)</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1154/2015 (Reg. (CE) 1234/2007 e delibera assembleare n. 133/2013 concernente miglioramento produzione e commercializzazione prodotti apicoltura. Disposizioni procedurali per la presentazione delle domande sulla terza annualità 2015-2016 del programma triennale 2014-2016)</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1426/2015 (Reg. (UE) 1308/2014 e reg. (CE) 555/2008. approvazione disposizioni applicative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne 2015-2016 e successive)</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 611/2015 (Reg. (UE) N. 1308/2013. misura "promozione sui mercati dei paesi terzi" - campagna viticola 2015/2016 -approvazione modalità attuative e avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo)</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1117/2015 (Legge n. 82/2006, art. 9 - campagna vendemmiale 2015/2016 - arricchimento delle uve, dei mosti e dei vini compresi quelli atti a diventare vini igp e dop, nonché delle partite (cuvees) atte a diventare vini spumanti)</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1155/2017 (Reg. (UE) n. 1308/2013 - programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - approvazione programma operativo 2016 con valenza di avviso pubblico - misura "investimenti)</p>	<p>Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli</p>
Deliberazione della Giunta regionale n. 802/2015 (Esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/ce. Autorizzazione al prelievo per la stagione 2015-2016)	Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici come sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE
Deliberazione della Giunta regionale n. 154/2015 (L.R. 24/2000 E REG. (UE) N. 702/2014 - Contributi alle organizzazioni di produttori - Approvazione	Regolamento (UE) n. 702/2014 (regolamento di esenzione per alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale).



EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
regime d'aiuto) Deliberazione della Giunta regionale n. 259/2015 (Approvazione criteri per la concessione di contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali - previsti dall'art. 2, lettera b), della l.r. n. 46/1993 - all'associazione enoteca regionale Emilia-Romagna)	
Deliberazione della Giunta regionale n. 1113/2015 (Reg. (CE) 1408/2013. Programma operativo per migliorare le condizioni di accesso al credito di conduzione attraverso la concessione, tramite gli organismi di garanzia, di un aiuto "de minimis" sotto forma di concorso interessi a favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli)	Reg. (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli
Deliberazione della Giunta regionale n. 1089 del 2015 (Nuove disposizioni per la formazione dell'estetista, ai sensi della l. 1/1990 e ss.mm. e la legge regionale 32/1992 e ss.mm)	Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno
Deliberazione della Giunta regionale n. 627/2015 (Approvazione della carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese e applicazione del rating di legalità)	Comunicazione della Commissione europea COM (2011) 681 "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese"
Deliberazione della Giunta regionale n. 1093/2015 (Premio er.rsi: premio per la responsabilità sociale d'impresa in Emilia Romagna (in attuazione dell'art 17 della l.r. 14/2014 e del programma regionale attività produttive 2012-2015 di cui alla delibera dell'assemblea legislativa n. 83/2012)	
Deliberazione di Giunta regionale n. 967 del 20 luglio 2015 (Approvazione dell'Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici)	Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici
Deliberazione della Giunta regionale n. 1275/2015 (Approvazione delle disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica))	
Articolo 14 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016" ha modificato le procedure per la verifica degli attestati di prestazione energetica)	
Deliberazione della Giunta regionale n. 179/2015	Decisione C(2015) 928 di approvazione del



EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
<p>(Presa d'atto del "programma operativo FESR Emilia-Romagna 2014-2020" e nomina dell'Autorità di gestione)</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 211/2015 (Istituzione del Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014/2020)</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1223/2015 (POR FESR 2014-2020: Nomina organismi intermedi delle autorità urbane dell'asse 6. approvazione dello schema di convenzione per l'assegnazione delle risorse di assistenza tecnica)</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 774/2015 (POR FESR 2014-2020, Azione 1.2.2. approvazione bando per progetti di ricerca industriale strategica rivolti agli ambiti prioritari della strategia di specializzazione intelligente)</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 773/2015 (POR FESR 2014-2020. Azioni 1.1.1 e 1.1.4. Approvazione bando per progetti di ricerca e sviluppo delle imprese)</p>	<p>Programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale (Por Fesr) 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna</p>
<p>Deliberazione della Giunta regionale n. 5087/2015 (Integrazione graduatoria contributi di cui alla l.r. 10/2014 "interventi per il trasporto ferroviario e fluvio-marittimo delle merci) Abrogazione della L.R. 15/2009" - annualità 2014 - approvata con dgr 2002/2014"</p>	<p>COM (2011) 144 def. del 28 marzo 2011 "Libro Bianco dei trasporti" Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile"</p>
<p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1943/2015 (Assegnazione e concessione contributi di cui alla l.r. 10/2014 "interventi per il trasporto ferroviario e fluvio-marittimo delle merci. abrogazione della L.R.15/2009" — seconda annualità di contribuzione)</p>	<p>Regolamento (UE) 1316/2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (1)</p>
<p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1063/2015 (Integrazione e modifica dello schema di convenzione tra regione Emilia-Romagna e TPER spa nell'ambito del progetto pilota "mi muovo elettrico - free carbon city" per l'acquisto di autobus ibridi e/o elettrici, approvato con la deliberazione n. 430/2014)</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 460/2015 (Integrazione e modifica dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna e i comuni aderenti all'accordo di qualità dell'aria per l'acquisto di veicoli elettrici ad uso delle pubbliche</p>	<p>Regolamento (UE) n. 1315/2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo di una rete transeuropea dei trasporti</p> <p>Direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo 2013/12/CE, del 1 luglio 2013: "Sviluppo delle infrastrutture dei carburanti alternativi"</p> <p>Direttiva 2014/94/UE del 22 Ottobre 2014 sulla "realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi"</p> <p>Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n.</p>



EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
<p>amministrazioni nell'ambito del progetto "Mi Muovo elettrico - free carbon city", approvato con deliberazione n. 950/2014)</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1149/2015 (Assegnazione e concessione del contributo ai comuni aderenti all'accordo di qualità dell'aria per l'acquisto di veicoli elettrici ad uso delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del progetto "mi muovo elettrico - free carbon city" in attuazione della propria delibera n. 460/2015)</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1082/2015 (Approvazione schema di Protocollo tra Regione Emilia-Romagna e i comuni aderenti all'accordo di Qualità dell'aria per la elaborazione delle linee di indirizzo per lo sviluppo dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS))</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 688/2015 (Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna ed i comuni aderenti al progetto Mi Muovo MARE per la fornitura e posa in opera di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici)</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1096/2015 (L. 7 Agosto 2012, N. 134 Approvazione schema di Convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo al progetto Mi Muovo MARE - PNIRE)</p>	<p>1386/2013/UE del 20 novembre 2013: "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" su un programma generale di azione dell'Unione in materia di Ambiente fino al 2020</p>
<p>L.R. 30 luglio 2015, n. 14 (Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari)</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1646 del 02/11/2015 (Preso d'atto della sottoscrizione del patto per il lavoro da parte del Presidente della Regione Emilia-Romagna e delle parti sociali e disposizioni per il monitoraggio e la valutazione dello stesso)</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1298/2015 (Nuove disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative delle politiche attive del lavoro)</p>	<p>Strategia Europa2020 Programmazione POR FSE 2014/2020</p>



EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
<p>Deliberazione della Giunta regionale n. 4 del 12/01/2015 (Attuazione dell'offerta dei percorsi triennali leFP: di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 2049/2010 per l'a.s. 2015/2016)</p>	
<p>Deliberazione della Giunta regionale n. 78 del 09/02/2015 (Azione di supporto al Sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale l.r. 5/2011 art. 11 - Istituti professionali: triennio a qualifica avviato nell'a.s. 2014/2015)</p>	
<p>Deliberazione della Giunta regionale n. 719 del 15/06/2015 (Azione regionale per l'integrazione progettuale e operativa di supporto al sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale per il triennio a qualifica 2015/2017)</p>	
<p>Deliberazione della Giunta regionale n. 801 del 01/07/2015 (Offerta formativa leFP presso gli enti di formazione professionale accreditati a.s. 2015/2016)</p>	
<p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1525 del 12/10/2015 (Finanziamento degli Istituti Professionali in relazione all'Azione regionale per l'integrazione progettuale e operativa di supporto al sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale L.R. 5/2011 e s.m.i.-Triennio a qualifica 2014-2016. Variazione di bilancio. Modifica della DGR 78/2015, atto del dirigente 3467/2015 e DGR 928/2011 e s.m.)</p>	
<p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1530 del 12/10/2015 (Quantificazione budget, approvazione e finanziamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale presso gli enti di formazione accreditati anno formativo 2015/2016, in attuazione della DGR n.801/2015. Variazione di bilancio)</p>	
<p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1710 del 12/11/2015 (Istituzione della 'Conferenza tecnica per il coordinamento e gestione unitaria del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale' - L.R. 5/2011)</p>	
<p>Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 54 del 22/12/2015 (Programmazione triennale in materia di offerta di percorsi di istruzione e formazione)</p>	



EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
<p>professionale aa.ss. 2016/17, 2017/18 e 2018/19. (Proposta della Giunta regionale in data 12 novembre 2015, n. 1709)</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 31/03/2015 (Rete Politecnica regionale. Approvazione del Piano e delle procedure di attuazione anno 2015)</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 563 del 18/05/2015 (Approvazione dei percorsi biennali presentati dalle Fondazioni ITS a valere sul Piano Triennale Regionale della Formazione Superiore Rete Politecnica 2013/2015 di cui alla DGR n. 301/2015 Allegato 2)</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 907 del 13/07/2015 (Approvazione dei 'Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore' a valere sul Piano triennale regionale della formazione superiore Rete Politecnica 2013/2015 di cui alla DGR 301/2015 - Allegato 3)</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1475 del 06/10/2015 (Finanziamento delle operazioni approvate con le proprie deliberazioni n.924/2014 e n.563/2015)</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1674 del 02/11/2015 (Finanziamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - IFTS approvati con D.G.R. N. 907 del 13/07/2015. Assunzione impegni di spesa)</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1181 del 06/08/2015 (Alte competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità. Piano triennale integrato fondo sociale europeo, fondo europeo di sviluppo regionale e fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Proposta all'assemblea legislativa giunta regionale)</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1907 del 24/11/2015 (Approvazione della convenzione con aster soc.conc.pa. per la realizzazione del 'progetto di attività di supporto all'attuazione - piano triennale integrato fondo sociale europeo, fondo europeo di sviluppo regionale e fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale alte competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e</p>	



EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
<p>l'imprenditorialità, nell'ambito del por fse 2014/2020. Cup e41e15000460009)</p> <p>Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 38 del 20/10/2015 (Alte competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità. Piano triennale integrato Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale)</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 305 del 31/03/2015 (Approvazione ulteriore periodo di sperimentazione delle 'Misure di agevolazione e di sostegno in favore di beneficiari dei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 e s.m. ai sensi delle Linee-guida in materia di tirocini di cui alla DGR n. 379/2014)</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1105 del 28/07/2015 (Servizio di formalizzazione delle competenze per i tirocini di cui alla L.R. N. 17/2005 e ss.mm- PO FSE 2014-2020)</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1333 del 14/09/2015 (Approvazione dello schema di progetto personalizzato di tirocinio finalizzato all'inclusione sociale di cui agli artt. 25, comma 1, lett. D) e 26 octies della LR 17/2005 e ss.mm. Modifica alla DGR n. 1472/2013 e ss.mm.)</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 28/09/2015 (Recepimento delle linee guida per l'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 2 del Decreto-legge 28/giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99)</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 2008 del 01/12/2015 (Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla DGR 1602 del 26 ottobre 2015 e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della DGR 2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo)</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 77 del 09/02/2015 (Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani approvato con propria deliberazione n. 475/2014. Proposta</p>	
Titolo II della legge comunitaria regionale per il	Direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei



EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
2015 (L.R. n. 9/2015) reca l'Attuazione della direttiva 2011/24/UE, in materia di applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera	diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
Deliberazione della Giunta regionale n. 771/2015 (Approvazione del Piano Regionale della Prevenzione 2015 - 2018" INCLUSIONE DEI ROM E DEI SINTI)	COM/2014/0332 quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020
Legge regionale n. 11 del 16 luglio 2015 (Norme per l'inclusione sociale di rom e sinti)	COM(2010) 758 def. "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale" COM(2011) 173 "Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino"
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1546 del 2/11/2015 (Patto per il lavoro - sezione dedicata all'uguaglianza di	COM(2010) 491 Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015
Deliberazione di Giunta Regionale n. 921 del 13 luglio 2015 (Programma annuale 2015: ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale ai sensi dell'art. 47 comma 3 della L.R. 2/2003 e individuazione degli obiettivi di cui alla deliberazione dell'assemblea legislativa n. 117 del 18 giugno 2013)	Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata ad Istanbul l'11 maggio 2011 Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1527/2015 (Ripartizione risorse del fondo sociale regionale ai sensi della L.R. 2/2003. Integrazione D.G.R. 921/2015 e approvazione stralcio della programmazione 2016 ai sensi dell'art. 47 comma 3 della L.R. 2/2003. Attuazione di adempimenti previsti dal decreto ministro del lavoro e delle politiche sociali del 04 maggio 2015)	
Deliberazione di Giunta Regionale n. 752/2015 (Assegnazione e concessione finanziamenti ai comuni di Ferrara, Modena, Piacenza, Forlì e Rimini del fondo statale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art.19, comma 3 del d.l. 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni dalla l.4 agosto 2006, n.248)	
Regolamento regionale n. 1 del 30 ottobre 2015 (Modifiche al regolamento regionale 31 ottobre 2007, n. 2 (regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della giunta regionale e dell'agrea, dell'agenzia regionale di protezione civile, dell'agenzia regionale intercenter e dell'ibacn)	Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche



EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
Deliberazione di Giunta regionale n. 1122 del 3 agosto 2015 (Documento programmatico sulla sicurezza della Giunta della Regione Emilia-Romagna - aggiornamento giugno 2015)	
Circolare prot. NP/2015/15246 del 06/11/2015 relativa a Indicatore di tempestività dei pagamenti: chiarimenti sulla perimetrazione dei debiti commerciali	Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
Circolare PG/2015/894 del 26/3/2015 sulla fatturazione elettronica nell'amministrazione pubblica	Direttiva 2010/45/UE recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione
<p>Deliberazione di Giunta regionale n. 480/2015 (Patto verticale incentivato 2015. Assegnazione spazi finanziari a favore del sistema delle autonomie locali)</p> <p>Deliberazione di Giunta regionale n. 1100/2015 (Patto verticale incentivato II tranche e patto orizzontale regionale 2015 I tranche. Assegnazione spazi finanziari a favore del sistema delle autonomie locali)</p> <p>Deliberazione di Giunta regionale n. 1173/2015 (Patto di stabilità territoriale. Anno 2015. Distribuzione degli spazi a favore degli enti colpiti dal sisma 2012, ai sensi del comma 3 art. 13 d.l. 78/2015)</p> <p>Deliberazione di Giunta regionale n. 1413/2015 (Patto orizzontale regionale 2015 II tranche. Assegnazione spazi finanziari a favore del sistema delle autonomie locali)</p>	Patto di stabilità
Legge regionale 30 maggio 2016, n. 10 "Collegato alla legge comunitaria regionale 2016 - Abrogazioni di leggi regionali".	<p>Comunicazione COM(2012) 746 final) sull'adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea</p> <p>Comunicazione COM (2014) 192 "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT): situazione attuale e prospettive direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose</p>
Legge regionale 30 maggio 2016, n. 9 (Legge comunitaria regionale per il 2016)	direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e dell'articolo 199 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che ha dato alla



EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
	<p>stessa attuazione a livello statale</p> <p>direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia</p> <p>direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.</p>
<p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1182 del 25 luglio 2016 "Costituzione della rete regionale per il presidio delle funzioni trasversali in materia di aiuti di Stato e modifica delle deliberazioni della giunta regionale nn. 909/2015, 270/2016 e 622/2016</p>	<p>Accordo di partenariato 2014-2020</p> <p>Articolo 9 del Reg. (CE) 17/06/2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato)</p>
<p>Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 15 luglio 2014, n. 167 - Approvazione del "Documento strategico regionale dell'Emilia-Romagna per la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020. Strategia, approccio territoriale, priorità e strumenti di attuazione". (Proposta della Giunta regionale in data 28 aprile 2014, n. 571)</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 473 del 1 aprile 2016 "Strategia nazionale per le aree interne: dispositivi per l'attuazione"</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1225 del 1 agosto 2016 "Approvazione piano regionale unitario delle valutazioni 2014-20 emilia-romagna (PRUV-ER 2014- 20), ai sensi dell'articolo 56, comma 1, del Regolamento Ue 1303/2013.</p> <p>Deliberazione di Giunta regionale n. 247 del 22 febbraio 2016 "Programma attuativo regionale del fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 (PAR FSC) adeguamento del piano finanziario a seguito delle riduzioni attuate con il d.l. 95/2012, decreto mef 26.06 2014 (attuazione l.89/2014); decreto</p>	<p>Regolamento n. 1303/2013 del PE e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca -nuova programmazione 2014-2020</p> <p>Regolamento n. 1301/2013 del PE e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, che abroga il Regolamento (CE) n. 1082/2006</p> <p>Regolamento n. 1304/2013 del PE e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006</p> <p>Regolamento n. 1299/2013 del PE e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di Cooperazione territoriale europea</p> <p>Regolamento n. 1305/2013 del PE e del Consiglio del</p>



EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
mef 31.10.2014 (attuazione della l. 147/2013); di n.66/2014."	17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Deliberazione di Giunta regionale n. 1647 del 17.10.2016, recante "Documento programmatico sulla sicurezza della Giunta della Regione Emilia-Romagna - aggiornamento ottobre 2016"	Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche
Deliberazione di Giunta regionale n. 629/2014 "Piano interno integrato delle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere" Determinazione dirigenziale n. 11275/2015 "Ricostituzione gruppo di lavoro interdirezionale dell'area di integrazione del punto di vista di genere e valutazione del suo impatto sulle politiche regionali" Deliberazione di Assemblea legislativa n. 69 del 2016 "Piano regionale contro la violenza di genere"	Direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)
Deliberazione di Giunta regionale n. 597/2016 "Patti di solidarietà territoriale. Anno 2016. Assegnazione spazi per l'esclusione delle spese sostenute dagli enti colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012, ai sensi del comma 441 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 Deliberazione di Giunta regionale n. 598/2016 "Patti di solidarietà territoriale la tranche. Anno 2016. Assegnazione spazi finanziari a favore del sistema delle autonomie locali." Deliberazione di Giunta regionale n. 1063/2016 "Patti di solidarietà territoriale II tranche. anno 2016. assegnazione spazi finanziari a favore del sistema delle autonomie locali." Deliberazione di Giunta regionale n. 1540/2016 "Patti di solidarietà territoriale II tranche. Anno 2016. Assegnazione spazi finanziari a favore del sistema delle autonomie locali."	Patto di stabilità e crescita
Delibera di Assemblea Legislativa n. 62 del 24 febbraio 2016 "Agenda digitale dell'Emilia-Romagna: Linee di Indirizzo del Piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2004.	Agenda digitale



EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
Deliberazione di Giunta regionale n. 25 luglio 2016, n. 1205 "Approvazione programma operativo 2016 dell'agenda digitale dell'Emilia-Romagna.	
Deliberazione di Giunta regionale n. 304/2016 sul contributo richiesto ai soggetti certificatori, Deliberazione di Giunta regionale n. 1715/2016 che modifica la DGR 967/2015 sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, di attuazione della legge comunitaria regionale 2014 (l.r. 7/2014 con cui è stata riformata la Lr 26/2004, sulla programmazione energetica territoriale	Direttiva 2010/31/UE sul miglioramento della prestazione energetica nell'edilizia
Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 67 del 3 maggio 2016 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti"	Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti
Deliberazione di Giunta regionale n. 1792/2016 "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo" Deliberazione di Giunta regionale n. 2254/2016 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'Accordo di partenariato 2014-2020, Sezione 2 "Condizionalità ex ante tematiche FEASR" punto 6.1 "Settore delle risorse idriche", parte integrante del presente atto"	Direttiva Quadro 2000/60/CE (DQA) che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
Regolamento Regionale n. 1 del 4 gennaio 2016 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari"	Direttiva 91/676/CEE (c.d. Direttiva Nitrati),
Deliberazione di Giunta regionale n. 2314/2016 "Proposta all'Assemblea Legislativa di decisione sulle osservazioni pervenute e di approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020)"	Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa
Deliberazione di Giunta regionale n. 1241/2016 "Indicazioni specifiche per la semplificazione del monitoraggio e controllo delle installazioni soggette ad AIA per il settore trattamento superficiale dei metalli"	Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali ("Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento")



EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
L.R. n. 9 del 30 maggio 2016 (Legge Regionale Comunitaria per il 2016) Titolo II	Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
<p>Deliberazione di Giunta n. 1078 del 11/07/2016 "Art.68 comma 3 dlgs 152/2016: modalità di convocazione conferenza programmatica relativa al progetto di variante adottato dal comitato istituzionale autorità di bacino del Fiume Po con deliberazioni n. 5/2015";</p> <p>Deliberazione di Giunta n. 1300 del 1/08/2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del piano di gestione del rischio di alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 elaborato n. 7 (norme di attuazione) e dell'art. 22 elaborato n. 5 (norme di attuazione) del progetto di variante al pai e al pai delta adottato dal comitato Istituzionale autorità di bacino del Fiume Po con deliberazioni n. 5/2015";</p> <p>Deliberazione di Giunta n. 1609 del 7/10/2016 "Art.68 comma 3 dlgs 152/2016: modalità di convocazione conferenze programmatiche relative ai progetti di variante adottati da c.i. autorità bacino del Fiume Reno con delibera n. 1/2-2016, c.i. autorità bacini regionali romagnoli con delibera n. 1/3-2016, c.i. autorità bacino Marecchia-Conca con delibera n. 1/2016";</p> <p>Deliberazione di Giunta n. 1704 del 24/10/2016 "Parere in merito al "progetto di variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po (pai) - integrazioni all'elaborato 7 (norme di attuazione) ed al piano stralcio per l'assetto idrogeologico del delta del Fiume Po (pai delta) - integrazioni all'elaborato 5 (norme di attuazione)", adottato dal comitato istituzionale dell'autorità di bacino del Fiume Po, con deliberazione n. 5 del 17/12/2015";</p> <p>Deliberazione di Giunta n. 1733 del 24/10/2016 "Espressione del parere regionale in merito al progetto di variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico dell'autorità di bacino del Fiume Po - torrente Baganza da Calestano a confluenza Parma e torrente Parma da Parma a confluenza Po";</p>	<p>Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi da alluvioni.</p>



EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
<p>Deliberazione di Giunta n. 1775 del 24/10/2016 "Parere in merito al "progetto di variante ai piani stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali piani e il piano gestione rischio alluvioni (pgra)" adottato dal comitato istituzionale dell'autorità di bacino del Reno con deliberazione n. 1/2 del 27/04/2016";</p>	
<p>Deliberazione di Giunta n. 1776 del 24/10/2016 "Parere in merito alle modifiche al piano stralcio per l'assetto idrogeologico (psai) del bacino Fiume Reno per ampliamento "aree ad alta probabilità di inondazione" e "fasce di pertinenza fluviale" del Fiume Reno (v6), Comune Bo, nuova perimetrazione "alveo attivo" e "fasce di pertinenza fluviale" tratto t. Setta (v7), Comune Castiglione dei Pepoli (Bo), rio Toscanella (v8), Comune Dozza (Bo), adottate c.i autorità di bacino del Reno con dellb. n. 2/3 del 26/05/2016";</p>	
<p>Deliberazione di Giunta n. 1777 del 24/10/2016 "Parere in merito alle modifiche al piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia - aggiornamento 2007 relative alla perimetrazione di una nuova "area di intervento" nel torrente Ghironda (v3) e di nuove "aree ad alta probabilità di inondazione" torrente Ghironda (v4) e torrente Lavino (v5), Comune di Zola Predosa (Bo), adottate dal comitato istituzionale dell'autorità di bacino del Reno con deliberazione n. 2/2 del 26/05/2016";</p>	
<p>Deliberazione di Giunta n. 1793 del 24/10/2016 "Parere in merito al "progetto di variante di coordinamento tra il piano di gestione del rischio di alluvioni e il piano stralcio per il rischio idrogeologico" adottato dal comitato istituzionale dell'autorità dei bacini regionali romagnoli con deliberazione n. 1/3 del 27/04/2016";</p>	
<p>Deliberazione di Giunta n. 1852 del 9/11/2016 "Rettifica della d.g.r. n. 1793 del 31/10/2016, recante "parere in merito al 'progetto di variante di coordinamento tra il piano di gestione del rischio di alluvioni e il piano stralcio per il rischio idrogeologico' adottato dal comitato istituzionale dell'autorità dei bacini regionali romagnoli con deliberazione n. 1/3 del 27/04/2016";</p>	
<p>Deliberazione di Giunta n. 2111 del 5/12/2016 "Approvazione variante ai piani stralcio del bacino</p>	



EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
<p>idrografico del fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali piani e il piano gestione rischio alluvioni (pgra), adottata dal comitato istituzionale dell'autorità di bacino del Reno con deliberazione n. 3/1 del 7/11/2016";</p> <p>Deliberazione di Giunta n. 2112 del 5/12/2016 "Approvazione variante coordinamento tra il piano di gestione rischio alluvioni e il piano stralcio per il rischio idrogeologico, adottata dal comitato istituzionale dell'autorità dei bacini regionali romagnoli con deliberazione n. 2/2 del 7/11/2016";</p> <p>Deliberazione di Giunta n. 2186 del 13/12/2016 "Approvazione variante al piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia - aggiornamento 2007 relative alla perimetrazione di una nuova "area di intervento" nel torrente Ghironda (v3) e di nuove "aree ad alta probabilità di inondazione" del torrente Ghironda (v4) e del torrente Lavino (v5), in Comune di Zola Predosa (Bo), adottata dal comitato istituzionale dell'autorità di bacino del Reno con deliberazione n. 3/3 del 7/11/2016";</p> <p>Deliberazione di Giunta n. 2187 del 13/12/2016 "Approv. variante piano stralcio per assetto idrogeologico (psai) bacino F.Reno relative ad ampliamento "aree ad alta probabilità di inondazione" e "fasce di pertinenza fluviale" F.Reno (v6), Comune Bologna, a nuova perimetraz. "alveo attivo" e "fasce di pertinenza fluviale" tratto t.Setta (v7), Comune Castiglione dei Pepoli (Bo), tratto rio Toscanella (v8), comune Dozza (Bo), adottata dal c.i. autorità bacino Reno con del. n. 3/4 del 7/11/2016".</p>	
<p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1938/2016 "Concessione contributi di cui alla lr 10/2014 "interventi per il trasporto ferroviario e fluvio-marittimo delle merci. Abrogazione della lr 15/2009" - terza annualità di contribuzione"</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1073/2016 "Approvazione del documento preliminare del piano regionale integrato dei trasporti PRIT 2015.</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1908 del 14 novembre 2016 "Approvazione della proposta di "Piano Energetico Regionale 2030" e di "Piano Triennale di Attuazione 2017-2019" e dei relativi</p>	<p>COM (2011) 144 def. del 28 marzo 2011 "Libro Bianco dei trasporti" Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile"</p> <p>Regolamento UE 1316/2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (1)</p> <p>Regolamento (1315/2013) sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo di una rete transeuropea dei trasporti.</p>



EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
<p>allegati da trasmettere all'Assemblea Legislativa per la definitiva approvazione ai sensi della lett. d. comma 4 art. 28 dello Statuto e dell'art. 8 L.R. n. 26/2004</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n 275/2016 "Integrazione e modifica dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna e i comuni aderenti all'accordo di qualità dell'aria per l'acquisto di veicoli elettrici ad uso delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del progetto "Mi Nuovo elettrico - free carbon city", approvato con deliberazione n. 950/2014"</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n 1939/2016 "concessione e impegno del contributo regionale finalizzato alla realizzazione delle "linee di indirizzo dei piani urbani per la mobilità sostenibile, pums" a favore di undici comuni e della città metropolitana di Bologna</p>	<p>Direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo n.2013/0012 del 1 luglio 2013 "Sviluppo delle infrastrutture dei carburanti alternativi".</p> <p>Direttiva europea 2014/94/UE del 22 ottobre 2014 sulla "realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi".</p> <p>Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n.1386/2013/UE del 20 novembre 2013: "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" su un programma generale di azione dell'Unione in materia di Ambiente fino al 2020.</p>
<p>Deliberazione di Giunta regionale n. 714 del 16 maggio 2016 "Disposizioni regionali per l'attuazione della condizionalità di cui al reg. (ue) 1306/2013 in Regione Emilia-Romagna per l'anno 2016."</p>	<p>4.2 PAC E SVILUPPO RURALE Reg. (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune</p>
<p>Deliberazione dalla Giunta regionale n. 450/2016 "PSR 2014-2020 - Misura 3 - Tipo di operazione 3.2.01 "attività di promozione e informazione da gruppi di produttori sui mercati interni" (focus area 3a). Approvazione bando unico regionale anno 2016</p> <p>Deliberazione dalla Giunta regionale n. 320/2016 "REG. (UE) N. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - misura 4 - tipo operazione 4.1.01 "Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema" - approccio individuale - focus area 2a - approvazione bando unico regionale anno 2016</p> <p>Deliberazione dalla Giunta regionale n. 505/2016 "REG. (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014-2020 - misura 13 indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali - tipi di operazione 13.1.01 e 13.2.01 (focus area p4a) - approvazione bandi 2016</p> <p>Deliberazione dalla Giunta regionale n. 448/2016 REG. (UE) N. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - misura 4 - tipo operazione 4.2.01 "investimenti rivolti ad</p>	<p>Regolamento (UE) n 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio</p> <p>Decisione C(2016)6055 del 19 settembre 2016 recante "Decisione di esecuzione della Commissione che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale";</p>



EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
<p>imprese agroindustriali in approccio individuale e di sistema" - approccio individuale - focus area 3a - approvazione bando unico regionale anno 2016.</p> <p>Deliberazione dalla Giunta regionale n. 741/2016 REG. (UE) N. 1305/2013 – PSR 2014/2020 - tipi di operazione 6.1.01 "aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori" e 4.1.02 "ammodernamento di aziende agricole di giovani agricoltori" (focus area 2b). Approvazione bando unico regionale anno 2016.</p> <p>Deliberazione dalla Giunta regionale n. 1042/2016 REG. (UE) N. 1305/2013. PSR 2014-2020. Sottomisura 8.1 "Sostegno alla forestazione/all'imboschimento" -tipi di operazione 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 – approvazione bandi 2016 - Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti e disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze della misura 8.</p> <p>Deliberazione dalla Giunta regionale n. 892/2016 REG. (UE) N. 1305/2013 – PSR 2014/2020 - misura 6 - tipo di operazione 6.4.01 "Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche" - approvazione avviso pubblico regionale anno 2016.</p> <p>Deliberazione dalla Giunta regionale n. 1219/2016 REG. (UE) N. 1305/2013 – PSR 2014/2020 - misura 4 - tipo operazione 4.4.02 "Prevenzione danni da fauna" - focus area 4° - Approvazione bando unico regionale anno 2016.</p> <p>Deliberazione dalla Giunta regionale n. 1310/2016 REG. (UE) N. 1305/2013 – PSR 2014-2020 - misura 6 - tipo di operazione 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti per la produzione di energia da fonti alternative" -Approvazione avviso pubblico regionale anno 2016.</p> <p>Deliberazione dalla Giunta regionale n. 1550/2016 P.S.R. 2014-2020. MISURA M01 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione". attivazione "catalogo verde", avviso pubblico per l'accesso al sostegno sui tipi di operazione 1.1.01 "sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze" e 1.3.01 "scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" per l'annualità 2016 e 2017.</p>	



EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
<p>Deliberazione dalla Giunta regionale n. 1920/2016 REG. (UE) N. 1305/2013 – PSR 2014-2020 - misura 7 - tipo di operazione 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione" - Approvazione avviso pubblico regionale anno 2016.</p>	
<p>Deliberazione dalla Giunta regionale n. 1861/2016 REG. (UE) N. 1305/2013 – PSR 2014-2020 - misura 16 - tipo di operazione 16.9.01 "Agricoltura sociale in aziende agricole in cooperazione con i comuni o altri enti pubblici"- Approvazione avviso pubblico regionale anno 2016.</p>	
<p>Deliberazione dalla Giunta regionale n. 1800/2016 REG. (UE) N. 1305/2013 – PSR 2014-2020 - misura 7 - tipo di operazione 7.3.01 "realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica" - Approvazione disposizioni attuative beneficiario regione Emilia- Romagna.</p>	
<p>Deliberazione dalla Giunta regionale n.2376/2016 PSR 2014-2020 - tipo di operazione 16.1.01 "Gruppi operativi del pei per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura", sottomisura 16.1 "sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del pei in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura". Focus area 4a, 5c, 5d e 5e. Approvazione avviso pubblico anno 2016</p>	
<p>Deliberazione dalla Giunta regionale n. 315/2016 Programma di sviluppo rurale 2014- 2020 - misura 20 "Assistenza tecnica" Programma di acquisizione di beni e servizi 2016</p>	
<p>Deliberazione dalla Giunta regionale n.1630/2016 "Regolamento di esecuzione (ue) n. 808/2014 e regolamento di esecuzione (ue) n. 669/2016. Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Disposizioni in materia di pubblicità e obblighi d'informazione dei beneficiari del programma di sviluppo rurale.</p>	
<p>Deliberazione dalla Giunta regionale n. 1858/2016 REG. (UE) N. 1305/2013 - P.S.R. 2014-2020 - misura 10 "Pagamenti agroclimatico- ambientali" - tipi di operazione 10.1.09 "gestione dei collegamenti ecologici dei siti natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario" e 10.1.10. "ritiro dei seminativi dalla</p>	



EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
<p>produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti natura 2000" - approvazione bandi a valere su finanziamenti nazionali integrativi.</p> <p>Deliberazione dalla Giunta regionale n. 1295/2016 "Proposta di modifica del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 11 reg. (ue) 1305/2013 (versione 3).</p> <p>Deliberazione dalla Giunta regionale n. 1544 del 26 settembre /2016 "Reg. (ue) 1305/2013. Presa d'atto dell'approvazione delle modifiche al programma di sviluppo rurale 2014-2020 (versione 3)</p>	
<p>Settore miele Deliberazione della Giunta regionale n. 1049 del 4 luglio 2016 "Reg. (ue) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Aiuti nel settore dell'apicoltura. Approvazione programma triennale 2017-2019 e stralcio annuale 2016-2017. Proposta all'assemblea legislativa";</p> <p>Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 90 del 27 luglio 2016 "Reg. (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Aiuti nel settore dell'apicoltura. Approvazione del Programma triennale 2017- 2019 e stralcio annuale 2016-2017";</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1296 dell'1 agosto 2016 "Reg. (ue) 1308/2013. programma triennale miglioramento produzione e commercializzazione prodotti apicoltura 2017/2019. Adeguamento stralcio annualità 2016-2017 ed approvazione avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo"</p> <p>Settore vitivinicolo Deliberazione della Giunta regionale n. 705 del 16 maggio 2016 "Reg.(ue) n. 1308/2013 e reg. (ce) n. 555/2008. Approvazione disposizioni applicative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2016/2017";</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 834 del 6 giugno 2016 "Regolamento (ue) n. 1308/2013. misura "promozione sui mercati dei paesi terzi" -</p>	<p>Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli</p>



EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
<p>campagna viticola 2016/2017 - approvazione modalità attuative per la presentazione delle domande di contributo";</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1308 dell'1 agosto 2016 "Legge n. 82/2006, art. 9 - arricchimento delle uve, dei mosti e dei vini compresi quelli atti a diventare vini igr e dop, nonché delle partite (cuvees) atte a diventare vini spumanti. campagna vendemmiale 2016/2017".</p> <p>Settore ortofrutta Deliberazione della Giunta regionale n. 1264 dell'1 agosto 2016 "Reg. (ue) n. 1308/2013 - approvazione disposizioni regionali relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli"</p>	
<p>L.R. n. 1 del 26 febbraio 2016 "Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". abrogazione della legge regionale 6 marzo 2007, n.3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE";</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1039 del 2016 "Esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/ce. autorizzazione al prelievo di storno e piccione per la stagione 2016/2017"</p>	<p>Direttiva CEE/79/409 concernente la conservazione degli uccelli selvatici come sostituita dalla direttiva 2009/147/CE</p>
<p>Deliberazione della Giunta regionale n. 883/2016 "Art. 10, l.r. n. 18/2015. Intervento straordinario - da attuare in regime de minimis secondo quanto previsto dal reg. (ue) n. 717/2014 - per la concessione di aiuti a sostegno delle imprese di allevamento di mitili per la mitigazione degli impatti arrecati dagli eccezionali eventi meteorologici avversi verificatisi nel mese di febbraio 2015. Avviso pubblico per la presentazione delle domande".</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1548/2016 "Avviso pubblico per la presentazione delle</p>	<p>Reg. (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli</p>



EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
<p>domande di accesso ai contributi, in regime de minimis ai sensi dei regg. (ue) 1408/2013 e 717/2014, per l'acquisto di presidi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica ai sensi dell'art. 17 della l.r. 8/1994 e ss.mm.</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1549/2016 "Avviso pubblico per la richiesta di contributi - in regime de minimis ai sensi del reg. (ue) 1408/2013 - per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia ai sensi della legge 157/1992 e della l.r. 8/1994 e ss.mm.</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1866/2016 "Attivazione in regime "de minimis" delle provvidenze a favore degli imprenditori agricoli per danni arrecati dalla fauna selvatica in attuazione delle leggi regionali n. 8/1994 e n. 2/2000 e s.m.i.</p>	
<p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1062/2016 "REG. (UE) N. 1303/2013 E REG. (UE) N. 508/2014. Programma operativo FEAMP 2014-2020 - Avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale nel settore della pesca e dell'acquacoltura."</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1799/2016 FEAMP 2014-2020 - REG. (UE) N. 1303/2013. Approvazione schema di convenzione tra il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, quale autorità di gestione, e la regione Emilia-Romagna quale organismo intermedio.</p>	<p>Reg. (Ue) n. 508/2014 Deliberazione della Giunta regionale n. 833/2016 "REG. (UE) n. 1303/2013 e reg.(ue) n.508/2014. Presa d'atto del programma operativo FEAMP Italia 2014-2020 e delle disposizioni attuative emanate dall'autorità di gestione. Designazione del referente dell'organismo intermedio dell'autorità di gestione e disposizioni collegate."</p>
<p>Legge comunitaria regionale per il 2016 (LR 9/2016). Il capo I del Titolo III (disposizioni in materia di attività produttive) reca Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2010 in materia di artigianato</p>	<p>Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno</p>
<p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1157/2016 "Premio ER.RSI 2016 Innovatori responsabili - II edizione - Per la responsabilità sociale d'impresa in Emilia-Romagna in attuazione dell'art.17 punto 4 della l.r. n. 14/2014"</p> <p>art. 14 (Rating di legalità e Carta dei principi della responsabilità sociale delle imprese. Elenco di merito delle imprese e degli operatori economici) della Legge regionale n. 18 del 2016 "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili</p>	<p>Comunicazione della Commissione europea COM (2011) 681 "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese</p>



EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
<p>Deliberazione di Giunta regionale n. 304 del 7 marzo 2016 "Sistema di certificazione energetica degli edifici: determinazione del contributo richiesto ai soggetti certificatori ai sensi del comma 7 dell'art. 25-ter della L.R. n. 26 del 2004 e modifiche agli Allegati della deliberazione di Giunta regionale n. 1275/2015;"</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1715 del 24 ottobre 2016 "Modifiche all'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici"</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1926/2016 "Approvazione dello schema di regolamento di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 25- quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m. POR-FESR 2014/2020</p>	<p>Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici</p>
<p>Deliberazione della Giunta regionale n. 610/2016 "Modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica in attuazione dell'asse 4 -priorità di investimento "4c" - obiettivo specifico 4.1 - azioni 4.1.1 e 4.1.2 del por fesr 2014-2020</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 192/2016 "Risorse dei fondi POR FESR 2014- 2020 dell'asse 4- Promozione della low carbon economy, obiettivo 4.6-settore di intervento 044 -sistemi di trasporto intelligenti.</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1070/2016 "Approvazione della graduatoria delle aree ammissibili agli interventi di infrastrutturazione di rete per la banda ultra larga ai sensi dell'azione 2.1.1 del por fesr emiliaromagna 2014/2020 e dell'elenco delle aree non ammissibili.</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 791/2016 "Istituzione di un fondo di finanza agevolata finalizzato al sostegno delle imprese come declinato dal por fesr 2014-2020 e in particolare</p>	<p>Decisione C(2015) 928 di approvazione del Programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale (Por Fesr) 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna</p>



EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
<p>dalle azioni 3.5.1 supporto alla nascita di nuove imprese e 4.2.1 incentivi finalizzati agli investimenti in campo energetico"</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 18/2016 POR FESR 2014-2020 - ASSE 3 "Competitività ed attrattività del sistema produttivo", azione. 3.4.1. Approvazione "Bando per progetti di promozione dell'export per imprese non esportatrici - 2016"</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1575/2016 "Approvazione del documento di indirizzo programmatico per il triennio 2016- 2018 ai sensi della legge regionale n. 12/2002 per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace – proposta all'assemblea legislativa"</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 11/2016 "POR FESR 2014-2020. Approvazione bando per il sostegno alle start up innovative in attuazione dell'attività 1.4.1.</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale N. 555/2016 "Approvazione progetto "POR FESR 2014-2020 - ASSE 5 - azione 6.8.3 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche" - approvazione contratto con apt servizi s.r.l. di bologna - c.u.p. e49d16000360009</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1089/2016 - POR FESR 2014-2020 - ASSE 6: Approvazione dei progetti selezionati dalle autorità urbane nell'ambito dell'azione 6.7.1, "interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale ed immateriale nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo" e definizione delle risorse massime concedibili. integrazione e modifiche alle d.g.r. n. 807/2015 e n. 449/2016</p>	
<p>Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 75 del 21/06/2016 Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro</p> <p>Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 68 del 4/05/2016 Piano regionale degli interventi e dei</p>	<p>Strategia Europa2020</p> <p>Programmazione POR FSE 2014/2020</p> <p>Reg. 1304/2013</p>



EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
<p>servizi ai sensi della L.R. 15/2007 come modificata dalla L.R. 6/2015 sul sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione - aa.aa. 2016-17, 2017-18, 2018-19. (Proposta della Giunta regionale in data 22 marzo 2016, n. 362).</p> <p>Delibera di GR n. 1789 del 31/10/2016 Offerta formativa di leFP regionale degli Istituti Professionali di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n.54/2015 - Richiesta alle istituzioni scolastiche per L'a.s. 2017/2018</p> <p>Delibera di GR n. 1787 del 31/10/2016 Offerta formativa di leFP regionale da parte degli enti di formazione professionale di cui alla Delibera di Giunta n.178/2016 - Richiesta agli enti selezionati di eventuale modifica dell'offerta per l'a.s. 2017/2018</p> <p>Delibera di GR n. 687 del 16/05/2016 Azione di supporto al sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale L.R. 5/2011 - Approvazione del Piano triennale 2016/2018</p> <p>Delibera di GR n. 686 del 16/05/2016 Rete Politecnica. approvazione del Piano triennale regionale 2016/2018 e delle procedure di attuazione</p> <p>Delibera di GR n. 2170 del 13/12/2016 Approvazione dei percorsi di formazione superiore a valere sul piano triennale regionale 2016/2018 - Rete Politecnica di cui alla DGR n. 686/2016 allegato 5). PO FSE 2014-2020</p> <p>Delibera di GR n. 1194 del 25/07/2016 Approvazione dei Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore a valere sul Piano triennale regionale 2016/2018 - Rete politecnica di cui alla DGR n. 686/2016 allegato 4). PO Fse 2014-2020</p> <p>Delibera di GR n. 1013 del 28/06/2016 Approvazione dei percorsi biennali presentati dalle fondazioni ITS a valere sul piano triennale regionale 2016/2018 - Rete Politecnica di cui alla DGR n. 686/2016 allegato 3). PO FSE 2014-2020</p> <p>Delibera di GR n. 1744 del 24/10/2016 Piano</p>	



EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
<p>triennale Alte competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 38 del 20/10/2015 - Invito a presentare misure attuative dei progetti approvati con DGR n. 886/2016</p> <p>Delibera di GR n. 886 del 13/06/2016 Approvazione del progetti relativamente a dottorati di ricerca presentati a valere sull'Invito approvato con propria Deliberazione n. 339/2016 e s.m in attuazione del Piano triennale Alte competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 38 del 20/10/2015</p> <p>Delibera di GR n. 339 del 14/03/2016 Approvazione del "Primo invito a presentare progetti in attuazione del Piano triennale Alte Competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 38 del 20/10/2015"</p> <p>Delibera di GR n. 1403 del 05/09/2016 Approvazione dell'Invito a presentare operazioni per la qualificazione delle transizioni dai percorsi universitari al lavoro PO FSE 2014/2020</p> <p>Delibera di GR n. 963 del 21/06/2016 Recepimento del decreto interministeriale 12/10/2015 e approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna, Ufficio Scolastico Regionale, Università, Fondazioni ITS e parti sociali sulla "Disciplina di attuazione dell'apprendistato ai sensi del d.lgs 81/2015 e del decreto interministeriale 12/10/2015" - Attuazione art. 54 della l.r. 9/2016</p> <p>Delibera di GR n. 2169 del 13/12/2016 Approvazione delle procedure per rendere disponibile l'offerta formativa in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. 963/2016 - Apprendistato per la Laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, Apprendistato per il Master di I e di II livello, Apprendistato per il Dottorato di ricerca, Apprendistato per attività di ricerca</p> <p>Delibera di GR n. 1979 del 21/11/2016 Offerta</p>	



EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
<p>formativa in apprendistato per il conseguimento di qualifica e diploma professionale, di certificato di specializzazione tecnica superiore, di diploma di istruzione tecnica superiore artt. 43 e 45 D.Lgs. 81/2015 e s.m. - Approvazione degli inviti a presentare candidature in attuazione della DGR 963/2016</p> <p>Delibera di GR n. 1199 del 25/07/2016 Approvazione della disciplina dell'offerta formativa per l'apprendistato professionalizzante e approvazione dell'invito per la validazione del Catalogo dell'offerta</p> <p>Delibera di GR n. 191 del 15/02/2016 Approvazione dell'indice di fragilità, strumento di valutazione della condizione di fragilità e vulnerabilità - art. 2, comma 2 della Legge Regionale 14 del 30 luglio 2015 e attuazione art. 3, comma 2 della Legge Regionale 12 del 17 luglio 2014</p> <p>Delibera di GR n. 1229 del 01/08/2016 Linee di programmazione integrata ai sensi dell'art 3 della L. R. 30 luglio 2015 n. 14 "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari</p> <p>Delibera di GR n. 1441 del 12/09/2016 Promozione degli Accordi di programma per l'approvazione dei Piani integrati previsti dall'art. 4 della L.R.14/2015. Direttive per la redazione degli Accordi di Programma distrettuali e approvazione dello Schema di Accordo tipo</p> <p>Delibera di GR n. 1803 del 09/11/2016 Approvazione delle proposte di Accordi Quadro e Piani Integrati Territoriali presentate dagli Ambiti Distrettuali ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 14 del 30 luglio 2015 Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 247 del 16/12/2016 Approvazione degli Accordi di Programma e dei Piani integrati previsti dall'art. 4 della L.R.14/2015</p> <p>Delibera di GR n. 2324 del 21/12/2016 Approvazione dell'invito a presentare operazioni per l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia, attraverso il lavoro, delle persone in</p>	



EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
condizioni di fragilità e vulnerabilità - l.r. 14/2015 - PO Fse 2014/2020 obiettivo tematico 9 - Priorità di investimento 9.1	
Deliberazione della Giunta regionale n. 97/2016 "Recepimento accordo tra Governo, Regioni e P.A., concernente il protocollo per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'allegato a), paragrafo 10, dell'accordo Stato- Regioni del 29 ottobre 2009 nell'ambito del regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del regolamento CE n.1272/2008. (CLP). Rep. Atti n. 88/CSR del 7 maggio 2015."	COM/2014/0332 quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014- 2020
Deliberazione della Giunta regionale n. 2025/2016 "Approvazione protocollo quadro d'intesa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dell'artigianato"	
Deliberazione della Giunta regionale n. 43/2016 "Approvazione dei requisiti tecnici e delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie delle microaree familiari pubbliche e private ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) della l.r. 11/2015 e successive modificazioni	COM(2010) 758 def. "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale" COM(2011) 173 "Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020"
Deliberazione della Giunta regionale n. 402/2016 "Approvazione della strategia regionale per l'inclusione di rom e sinti ai sensi dell'art. 2, comma 1 della l.r. 11/2015"	
Deliberazione della Giunta regionale n. 242/2016 "Approvazione delle modalità e dei criteri per la concessione dei contributi previsti dall'art. 3, comma 4 della l.r. 16 luglio 2015, n. 11"	
Legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 "Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito"	EUROPA 2020
Legge regionale comunitaria per il 2016 (l.r. n. 9 del 2016) al Titolo IV reca modifiche alla l.r. n. 17 del 2007 17/2007 (Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo) adeguando la normativa regionale in materia di fumo alle norme europee	Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE
L.R. 25 novembre 2016, n. 19 (Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 2000).	Raccomandazione europea della Commissione del 20 febbraio 2013 (2013/112/UE) Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale



EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI

FRIULI VENEZIA GIULIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
Deliberazione Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 154 (Linee Guida sui criteri per la predisposizione dei Piani di autocontrollo per l'identificazione e la gestione dei pericoli negli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale, di cui al regolamento (CE) n. 853/2004)	Regolamento (CE) n. 853/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
Decreto del Presidente della Regione 24 febbraio 2015, n. 37 (Regolamento recante modalità per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale in attuazione del regolamento (CE) n. 853/2004 relativo all'igiene per gli alimenti di origine animale e in applicazione dell'articolo 38 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 - legge comunitaria 2008)	Regolamento (CE) n. 853/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
Decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 20 (Regolamento recante modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole del 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del titolo II, Capo II, Sezione 2 del regolamento (CE) n. 555/2008)	Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
Deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2015, n. 324	Decisione della Commissione del 20/01/2015 recante modifica della decisione C (2007) 5717 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo della competitività regionale e dell'occupazione nella regione Friuli Venezia Giulia in Italia CCI2007IT162PO003
Decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2015, n. 122 (Regolamento recante esecuzione alla Deliberazione Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 976 afferente il recepimento dell'accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali recante Linee guida per l'applicazione del regolamento (UE) n. 1069/2009)	Regolamento (UE) n. 1069/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002
Deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2015, n. 1575	Decisione CE (2015) 4814 del 14/07/2015 della Commissione europea che ha approvato il programma operativo del fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"
Deliberazione della Giunta regionale 16 ottobre 2015, n. 2083	Decisione di esecuzione C (2015) 6589 final adottata dalla Commissione europea in data 24/09/2015 con



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FRIULI VENEZIA GIULIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
	In quale è approvato il programma di sviluppo rurale della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 26 (Regolamento di attuazione per l'accesso al programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani)	Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (Feasr)
Decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2016, n. 128 (modifiche al Regolamento relativo al pacchetto giovani)	Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (Feasr)
Decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2016, n. 44 (Regolamento di attuazione per l'accesso alla sottomisura 8.1, operazione 8.1.1, imboscamento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani)	Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (Feasr)
Decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2016, n. 149 (modifiche relative al regolamento relativo alla sottomisura)	Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (Feasr)
Decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2016, n. 55 (Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 11, agricoltura biologica del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani)	Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (Feasr)
Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico)	Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141 (Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020)	Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2016, n. 71 (Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 13, indennità a favore di agricoltori delle zone montane del Programma di sviluppo rurale 2014-2020)	Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (Feasr) - art. 31
Decreto del Presidente della Regione 22 aprile	Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento



FRIULI VENEZIA GIULIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
2016, n. 83 (Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 12, indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque del Programma di sviluppo rurale 2014-2020)	europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (Feasr) - art. 30
Decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2016, n. 84 (Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 10, pagamenti agro-climatico-ambientali del Programma di sviluppo rurale 2014-2020)	Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (Feasr) - art. 28
Decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2016, n. 87 (Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 3, regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, sottomisura 3.1. sostegno per l'adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari - accesso individuale del Programma di sviluppo rurale 2014-2020)	Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (Feasr) - art. 16
Deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2016, n. 1436 (Presa d'atto versione 2.0 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)	Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Decreto del Presidente della Regione 29 gennaio 2016, n. 11 (Regolamento di modifica al Regolamento recante modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015/ al 2017/2018)	Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del titoli II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008
Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 815 (Linee Guida applicative Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari)	Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari
Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 816 (Linee Guida applicative Regolamento (CE) n. 854/2004 e del Regolamento (CE) n. 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia)	Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e Regolamento (CE) n. 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia

LAZIO NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
Non sono stati adottati provvedimenti regionali di adeguamento	



LOMBARDIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
L.R. 8 aprile 2015, n. 8 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea regionale 2015)	<p>Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente</p> <p>Direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi</p> <p>Direttiva 2008/1/CE, sulla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento</p>
L.R. 8 luglio 2015, n. 20 (Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale ed economico)	<p>Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE</p> <p>Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE</p>
L.R. 5 agosto 2015, n. 22 (Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimenti di variazione con modifiche di leggi regionali)	<p>Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica</p> <p>Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità</p>
L.R. 5 ottobre 2015, n. 31 (Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso)	<p>Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, e al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)</p> <p>Regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento (UE) n.</p>



LOMBARDIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
	<p>1194/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature.</p> <p>Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche, dalla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, dalla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente e dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici</p>
L.R. 30 marzo 2016, n. 8 (Legge europea regionale 2016. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea)	<p>Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi di mercato interno, in particolare ai servizi di distribuzione carburanti.</p> <p>Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche (Modifica necessaria in relazione all'apertura del EU Pilot 6730/14/ENVI relativo all'attuazione delle disposizioni in materia di valutazione di incidenza ambientale).</p> <p>Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Modifica necessaria in relazione all'apertura del EU Pilot 6431/14/ENVI relativo all'attuazione delle disposizioni in materia di valutazione di incidenza ambientale).</p> <p>Articoli 14, 106, paragrafo 2, allegato n. 26 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea - TFUE</p>
L.R. 29 aprile 2016, n. 10 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 TU leggi regionali in materia di commercio e fiere)	Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi di mercato interno, in particolare ai servizi di distribuzione carburanti.
L.R. 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua)	Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.
L.R. 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992



LOMBARDIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio)	relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche
L.R. 29 dicembre 2016, n. 34 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter delle LR 31 marzo 1978, n. 34	Regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), così come modificato dal regolamento (UE) n. 1302/2013.

MARCHE NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
L.R. 9 marzo 2015, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 8 recante disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)	Direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3	
Legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4 (Nuove norme in materia di servizio farmaceutico)	
Legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia)	
Regolamento regionale 2 marzo 2015, n. 1 (Disciplina delle attività di commercio in sede fissa, in attuazione del Titolo II, Capo I, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (testo unico in materia di commercio)	
Regolamento regionale 4 dicembre 2015, n. 8 (Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione del titolo II, capo II, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (testo unico in materia di commercio)	
Deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 2015, n. 1031	Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni



PIEMONTE NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
L.R. 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione)	Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno.
L.R. 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) CAPO VIII "Semplificazioni in materia di energia"	Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione). Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
D.G.R. n. 31-1014 del 9 febbraio 2015 (fondazione Film Commission Torino Piemonte. Disposizioni in merito agli interventi a sostegno delle opere audiovisive)	Capo I e articolo 54 del regolamento (UE) 17/06/2014, n. 651/2014, della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE)
D.G.R. n. 21-1902 del 27 luglio 2015 (Regolamento (UE) n. 651/2014. Adempimenti ai sensi del Capo I e dell'articolo 53. Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio. Comunicazione di regimi di aiuto in esenzione	Capo I e articolo 53 del regolamento (UE) 17/06/2014, n. 651/2014, della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE)
D.D. n. 34 del 27 gennaio 2016 di approvazione delle Linee Guida per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali.	Formazione professionale
D.G.R. n. 48-3448 del 6 giugno 2016 di approvazione dei nuovi criteri del sistema regionale di certificazione e di attestazione delle competenze nella formazione professionale.	Formazione professionale
D.D. n. 420 del 1 luglio 2016 di approvazione delle indicazioni operative per il rilascio degli attestati e dei nuovi format di attestazione delle competenze.	Formazione professionale
D.P. G.R. n. 2/R del 2 marzo 2016 di revisione del programma d'azione e modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale sull'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola - LR 29 dicembre 2000, n. 61).	Agricoltura Direttiva 676/91/CE



PUGLIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
Regolamento regionale 11 marzo 2015, n. 8 (Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d'affezione)	Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) Regolamento (CE) n. 142/2011 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (Testo rilevante ai fini del SEE)
L.R. 23 marzo 2015, n. 13 (Disciplina del pescaturismo e dell'ittiturismo)	Direttiva 2002/99/CE del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale Regolamento (CE) n. 854/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 Regolamento (CE) n. 404/2011 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca
L.R. 10 aprile 2015, n. 17 (Disciplina dell'uso della costa)	Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali. Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi
Legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del	Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

commercio)	interno
Regolamento regionale 4 giugno 2015, n. 15 (Modifiche ed Integrazioni al regolamento 9 dicembre 2013, n. 29 "disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia")	Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE
Regolamento regionale 22 giugno 2015, n. 17 (Regime quadro regionale di aiuti in esenzione)	Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE)
L.R. 2 ottobre 2015, n. 28 (Autorizzazione al prelievo in deroga dello <i>sturnus vulgaris</i>)	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata)
L.R. 14 dicembre 2015, n. 35 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia, art. 10)	Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

SARDEGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
Delibera G.R. del 15 dicembre 2015, n. 63/6	Aiuti per il risarcimento degli operatori del settore Ittico dei danni cagionati dai delfini. Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 11, comma 3
Delibera del 9 dicembre 2015, n. 62/16	L.R. 31.1.2002 n. 4. Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Direttive di attuazione. C.d.R. 00.06.01.01. (UPB S06.04.004). Capitolo SC06.0899.
Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 20279/1236 del 01.12.2015	PSR 2007/2013 - Misura 226: Disposizioni per il trascinarsi dei pagamenti al PSR 2014-2020
Delibera del 25 novembre 2015, n. 57/18	Interventi nel settore pesca. Disposizioni per l'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio regionale 2015. UPB S06.05.002, capitolo SC06.1366
Determinazione del Direttore del Servizio Attuazione misure agroambientali e salvaguardia della biodiversità n. 16440/958 del 07.10.2015	PSR Sardegna 2007/2013 - Misura 226 "Ricostruzione del potenziale forestale e interventi preventivi" - Bando pubblico per l'ammissione ai finanziamenti - Modifica disposizioni inerenti l'erogazione del SAL
Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 16317/947 del 06.10.2015	PSR Sardegna 2007/2013 - Misura 226 "Ricostruzione del potenziale forestale e interventi preventivi" - Bando pubblico per l'ammissione ai finanziamenti - Modifica disposizioni inerenti l'erogazione del SAL
Delibera G.R. del 7 agosto 2015, n. 40/20	Fondo speciale per il ristoro dei danni subiti dagli imprenditori agricoli a causa degli eventi alluvionali del novembre 2013. Delibera Giunta Regionale n. 47/19 del 25 novembre 2014
Determinazione del Direttore Generale n. 12848/857 del 28.07.2015	Reg. (CE) n. 1698/2005. PSR 2007/2013. Misura 214 e 225.



SARDEGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
	Reg. (UE) n. 2015/747 della Commissione dell'11 maggio 2015. Proroga dei termini di presentazione della copia cartacea delle domande sottoscritte con firma autografa per l'anno 2015
Delibera G.R. del 7 luglio 2015, n. 34/11	Gestione e coordinamento del demanio regionale e del demanio marittimo. Indirizzi per la pianificazione e supporto al settore acquacoltura in mare
Delibera G.R. del 30 giugno 2015, n. 33/15	Aiuti per il pagamento di premi assicurativi. Nuove direttive regionali. Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, art. 23
Determinazione del Direttore del Servizio miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale n. 8388/718 del 14.05.2015	Reg. (CE) n. 1698/2005 - PSR Regione Sardegna 2007/2013 - Misura 214 e Misura 225. Reg. (UE) n. 2015/747 della Commissione dell'11 maggio 2015. Termini di presentazione delle domande per l'anno 2015
Delibera G.R. del 9 giugno 2015, n. 28/27	Aiuti per le aziende del comparto suinicolo ricadenti all'interno delle zone di protezione e di sorveglianza disposte per il controllo della peste suina africana. Modifiche alla Delibera della Giunta Regionale n. 12/13 del 27 marzo 2015 e alle direttive di attuazione
Determinazione del Direttore del Servizio miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale n. 9866/759 del 09.06.2015	Reg. (CE) n. 1698/2005 - PSR Regione Sardegna 2007/2013 - Misura 225 "Pagamenti silvo ambientali": Azione 225.1 "Gestione silvoambientale dei sistemi forestali produttivi ad alto grado di artificialità a prevalenza di specie autoctone a conifera" e Azione 225.2 - Intervento 1 - "Interventi per la diversificazione strutturale dei sistemi a ceduo". Apertura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento per l'anno 2015. Rettifica
Determinazione del Direttore del Servizio miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale n. 9670/752 del 5.06.2015	Reg. (UE) n. 1305/2013. PSR 2014/2020 - Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" - Sottomisure 13.1 e 13.2. Apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno/pagamento per l'annualità 2015
Delibera G.R. del 3 giugno 2015, n. 27/1	Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014/2020, Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici". Sottomisure 13.1 e 13.2. Disposizioni per la presentazione e finanziamento sub condizione delle domande di sostegno per l'annualità 2015
Determinazione del Direttore del Servizio miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale n. 7281/677 del 27.04.2015	Reg. (CE) n. 1698/2005 - PSR Regione Sardegna 2007/2013 - Misura 214 "Pagamenti Agroambientali" - Azioni 214/1 Agricoltura Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Tutela dell'Agrobiodiversità - Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/6 Produzione integrata e 214/7 Tutela dell'habitat della gallina prataloia. 2015. Apertura dei termini di presentazione delle domande di



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SARDEGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
	pagamento per l'anno 2015
Determinazione del Direttore del Servizio miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale n. 7127/667 del 23.04.2015	Reg. (CE) n. 1698/2005 - PSR Regione Sardegna 2007/2013 - Misura 225 "Pagamenti silvo ambientali": Azione 225.1 "Gestione silvoambientale dei sistemi forestali produttivi ad alto grado di artificialità a prevalenza di specie autoctone a conifera" e Azione 225.2 - Intervento 1 - "Interventi per la diversificazione strutturale dei sistemi a ceduo". Apertura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento per l'anno 2015
Delibera G.R. del 21 aprile 2015, n. 18/9	Regolamentazione della pesca del corallo per l'anno 2015. Direttive. Legge regionale 5 luglio 1979 n. 59
Delibera G.R. n. 66/30 del 2015	Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. Intesa con la Capitaneria di Porto di Cagliari sul Piano di gestione dei rifiuti del porto turistico di Teulada. Aggiornamento
Delibera G.R. n. 51/11 del 20 ottobre 2015	Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici. Sottoscrizione del protocollo "UNDER 2 MOU" ("Subnational Global Climate Leadership Memorandum of Understanding")
Delibera G.R. n. 34/13 del 2015	D.Lgs. n. 182/2003. Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. Intesa con la Capitaneria di Porto di Cagliari sul Piano di gestione dei rifiuti del porto turistico di Perd'è Sali (Sarroch). Aggiornamento
Delibera G.R. n. 16/11 del 2015	D.Lgs. n. 182/2003. Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. Intesa con la Capitaneria di Porto di Porto Torres sul Piano di gestione dei rifiuti del porto dell'Isola Rossa. Aggiornamento
Delibera G.R. n. 16/10 del 2015	D.Lgs. n. 182/2003. Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. Intesa con la Capitaneria di Porto di Porto Torres sul Piano di gestione dei rifiuti del porto di Castelsardo. Aggiornamento
Delibera G.R. n. 16/09 del 2015	D.Lgs. n. 182/2003. Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. Intesa con la Capitaneria di Porto di Porto Torres sul Piano di gestione dei rifiuti del porto di Stintino. Aggiornamento
Delibera G.R. n. 10/14 del 2015	D.Lgs. 182/2003, art. 5, comma 4. Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SARDEGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
	raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti dei Porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres. Aggiornamento per il periodo 2015-2018
Delibera G.R. n. 9/32 del 2015	Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. Intesa con l'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa, sul Piano di gestione dei rifiuti del porto di Bosa. Aggiornamento
Delibera G.R. n. 4/19 del 2015	D.Lgs. n. 182/2003. Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. Intesa con la Capitaneria di Porto di Cagliari sul Piano di gestione dei rifiuti del porto turistico di Marina di Capitana (Quartu S.E.). Aggiornamento
Delibera G.R. n. 1/11 del 2015	D.Lgs. n. 182/2003. Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. Intesa con l'Ufficio Circondariale Marittimo di Oristano sul Piano di gestione dei rifiuti del porto di Oristano e del porto turistico di Torregrande. Aggiornamento
Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 5 del 17.12.2015	Direttiva 2000/60/CE - Riesame e Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna
Circolare n. 4713/1 del 29/04/2015 della Direzione generale Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna	Circolare regionale per la gestione della qualità delle acque di balneazione per la stagione 2015 - Attuazione della direttiva 2006/7/CE del 15 Febbraio 2006, del D.Lgs 30 Maggio 2008, n.116 e del D.M. 30 marzo 2010
Nota Prct. N. 600 del 20/01/2015 della Direzione Generale Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna	Direttiva 2000/60/CE - Avvio alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del riesame e aggiornamento del Piano di Gestione del distretto idrografico della Sardegna ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/06
Deliberazione della Giunta regionale n. 53/4 del 3 novembre 2015	Piano regionale di sorveglianza e di controllo della malattia vescicolare del suino (MVS), anni 2015/2016", in attuazione della Decisione della Commissione n. 2005/779/CE relativa a talune misure di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia e della Direttiva 2008/120/CE del Consiglio dell'Unione europea del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
Deliberazione della Giunta regionale n. 52/59 del 28 ottobre 2015	Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica degli ovini, anni 2015 - 2017", in attuazione del Reg. (UE) n. 630/2013 della Commissione europea del 28 giugno 2013, che modifica gli allegati del Reg. (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SARDEGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
	controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
Deliberazione della Giunta regionale n. 52/30 del 28 ottobre 2015	Programma straordinario per la registrazione individuale dei capi ovini e caprini nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN). Linee guida e procedure operative", in attuazione del Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il Reg. (CE) 1782/2003 e le Direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE
Determinazione del Direttore del Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare n. 930 del 31 agosto 2015	Piano regionale di programmazione e coordinamento degli interventi in materia di controllo ufficiale degli alimenti. Anni 2015 - 2016 - 2017 - 2018.", in attuazione del Reg. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 2073/2005, 882/2004
Determinazione del Direttore del Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare n. 842 del 4 agosto 2015	Recepimento Accordo Stato - Regioni n. 84/CSR del 7 maggio 2015, stilato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Dlgs 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per il controllo ufficiale dei laboratori che seguono le analisi nell'ambito dell'autocontrollo delle imprese alimentari", ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dell'Accordo Rep. n. 78/CSR/2010, in attuazione dei Reg. 178/2002, 852/2004, 765/2008
Determinazione del Direttore del Servizio prevenzione n. 650 del 29 giugno 2015	Controlli dell'autorità competente regionale diretti a verificare l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli ufficiali delle autorità competenti territoriali (ASL) nei settori degli alimenti, dei mangimi, della salute e del benessere animale. Programma 2015.", in attuazione dell'articolo 4, comma 6 del Reg. 882/2004
Determinazione del Direttore del Servizio prevenzione n. 637 del 29 giugno 2015	Approvazione del piano regionale di farmacovigilanza veterinaria, valido per il triennio 2015 - 2017, e linee di indirizzo per la farmacovigilanza", in attuazione del Reg. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 e della Direttiva 2004/28/CE (recepita con Dlgs 6 aprile 2006, n. 193)
Determinazione del Direttore del Servizio prevenzione n. 636 del 29 giugno 2015	Approvazione del Piano regionale di controllo ufficiale sulla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi. Revisione 2015", in attuazione dei Reg. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 2073/2005, 1881/2006, 882/2004
Determinazione del Direttore del Servizio prevenzione n. 633 del 29 giugno 2015	Approvazione del piano regionale triennale di controllo ufficiale sull'alimentazione degli animali (PRAA) 2015 - 2016 - 2017. Approvazione del programma regionale di campionamenti per l'anno 2015.", in attuazione delle Direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale (recepite con Dlgs 17 giugno 2003, n. 223) e dei Reg. n. 882/2004, 183/2005, 767/2009 che modifica il Reg. (CE) 1831/2003 e che abroga le Direttive 79/373/CEE del Consiglio



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SARDEGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
Deliberazione della Giunta regionale n. 30/21 del 16 giugno 2015	Adozione piano regionale di prevenzione 2014 – 2018, nell'ambito del quale è compreso il Programma P-8.3 "Riduzione delle esposizioni alle sostanze chimiche" con l'Azione P-8.3.1 "Dare piena attuazione ai Regolamenti REACH/CLP nella Regione Sardegna e conseguentemente ridurre l'esposizione ad agenti chimici da parte dell'uomo e dell'Ambiente, in attuazione del Reg. (CE) 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 e del Reg. (CE) 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008
Legge regionale 11 maggio 2015, n.11	Norme in materia di agriturismo, ititurismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, in attuazione dei Reg. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, 1/2005, 1069/2009
Deliberazione della Giunta regionale n. 18/16 del 21 aprile 2015	Piano regionale di controllo e sorveglianza della tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina e della brucellosi ovi – caprina, anno 2015", in attuazione della Decisione della Commissione n. 2009/342/CE del 23 aprile 2009, per la provincia di Oristano, e della Decisione della Commissione n. 2010/391/CE dell'8 luglio 2010, per le province di Cagliari, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia – Tempio, con le quali le suddette province hanno ottenuto il riconoscimento di territori ufficialmente indenni da tubercolosi bovina / bufalina
Deliberazione della Giunta regionale n. 18/15 del 21 aprile 2015	Piano regionale integrato dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare 2015 – 2018", in attuazione del Reg. 882/2004
Determinazione del Direttore del Servizio prevenzione n. 155 del 11 marzo 2015	Recepimento Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici – anno 2015", in attuazione del Reg. (CE) 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 e del Reg. (CE) 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008

SICILIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
L.R. 5 novembre 2015, n. 27 (Modifiche di norme in materia di cooperative giovanili). Articolo 46 della L.R.6/2009.	Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Regolamento UE n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
disegno di legge di stabilità regionale per il 2016, n. 1133 del 24.12.2015. Rettifica art.3 della L.R.71/1978.	Caso EU Pilot 7353/15/ENVI modifica dei termini per eventuali ricorsi ed osservazioni da parte dei privati agli atti di pianificazione e alle valutazioni in materia ambientale adottati dal Comune; estensione degli obblighi di pubblicità agli atti delle valutazioni in materia ambientale.



SICILIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
Aiuto di Stato SA 407444 (N_2015) all'aeroporto di Trapani - procedura di gara pubblica per l'apertura di nuove rotte - finalizzata a sostenere l'attivazione di nuovi servizi di trasporto aereo di passeggeri per collegare l'aeroporto di Trapani- Birgi con altri aeroporti dell'Unione europea.	Decisione C(2015) 6843 final della Commissione europea del 12/10/2015.
L.R. 20 novembre 2015, n. 29 (Norme in materia di tutela di aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche). Articolo 1 "con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, su proposta dell'assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, tenendo conto della concentrazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili esistenti, sono stabiliti i criteri e sono individuate le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica . In tal senso è in corso l'avvio dei lavori per l'individuazione puntuale delle aree e siti non idonei all'installazione di impianti alimentati da fonte eolica	Direttiva 2009/28/CE in materia di promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili.
Disegno di legge 1064/2015 ("Disciplina della ricerca e della coltivazione delle acque minerali, di sorgente e termali")	Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
Procedura di Valutazione Ambientale Strategica, comprensiva della Valutazione di Incidenza, relativa alla Valutazione dei Piani Regionali dei Materiali da Cava e dei Materiali Lapidari di Pregio, secondo i procedimenti della L.R. 127/1980	Direttiva 2001/42/CE riguardante la valutazione strategica di piani e programmi, che possano avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale
lavori preparatori volti all'adozione del regolamento di attuazione di indicazione delle aree e siti non idonei alla installazione di impianti alimentati da singole tipologie di fonti rinnovabili, ai sensi dell'art.2 DPR n. 48/2012	Direttiva 2009/28/CE in materia di promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili
L.R. 20 novembre 2015, n. 29 (Norme in materia di tutela di aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche)	Attuazione Direttiva comunitaria 2009/28/CE in materia di promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili
Deliberazione della Giunta Regionale 12 febbraio 2015, n. 16 (Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni - Proposta di declaratoria di eccezionali avversità atmosferiche 'venti gelidi e nevicata' verificatesi dal 31 dicembre 2014 all'1 gennaio 2015 in alcuni comuni della provincia di Siracusa) Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2015, n. 97 (Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni - Proposta di declaratoria di eccezionali avversità atmosferiche 'nubifragi con forti grandinate e venti impetuosi' verificatesi dal 22 al 23 gennaio 2015 in provincia di Catania) Deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2015, n. 166 (Decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e	Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 Reg. (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006



SICILIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
<p>successive modifiche ed integrazioni - Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole - Proposta di declaratoria del carattere di eccezionalità dell'evento avverso 'piogge persistenti' verificatosi nel territorio della provincia di Enna dall'1 febbraio 2015 al 20 marzo 2015)</p> <p>Deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2015, n. 167 (Decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e successive modifiche ed integrazioni - Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole - Proposta di declaratoria del carattere di eccezionalità dell'evento avverso 'piogge persistenti' verificatosi nel territorio della provincia di Palermo dall'1 gennaio 2015 al 30 aprile 2015"</p> <p>Deliberazione della Giunta Regionale n. 168 del 3 luglio 2015 "Decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e successive modifiche ed integrazioni - Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole - Proposta di declaratoria del carattere di eccezionalità dell'evento avverso 'piogge alluvionali' verificatosi nel territorio della provincia di Agrigento dal 21 febbraio 2015 al 15 marzo 2015)</p>	
<p>Deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2015, n. 169 (Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) Sicilia 2007/2013 Versione definitiva aggiornata - Approvazione)</p>	<p>Reg. (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)</p>
<p>Deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2015, n. 170 (Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) Sicilia 2007/2013 Versione 7 - Apprezzamento)</p>	<p>Reg. (UE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)</p>
<p>Deliberazione della Giunta Regionale n. 196 del 10 agosto 2015 "Iniziativa PMI promossa dalla Commissione Europea e dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI)</p>	<p>Reg. (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio</p>
<p>Deliberazione della Giunta Regionale n. 266 del 10 novembre 2015 "Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Sicilia 2014/2020 -Apprezzamento"</p>	<p>Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio</p>
<p>Bando pubblico prot. n. 32835 del 23 aprile 2015 per la presentazione delle domande per le operazioni 11.1.1 "Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica" e 11.2.1 "Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica" - Misura 11 "Agricoltura biologica" - P.S.R. Sicilia 2014/2020</p>	<p>Reg. (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie</p>
<p>Bando pubblico prot. n. 43231 del 9 giugno 2015 per la presentazione delle domande per le sottomisure 13.1 "Pagamenti compensativi nelle zone montane", 13.2 "Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi" e 13.3 "Pagamento</p>	<p>Reg. (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) Sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR</p>



SICILIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici" - Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" - P.S.R. Sicilia 2014/2020	
D.D.G. n. 2897 del 25 maggio 2015 (Applicazione, per l'anno 2015, delle norme di condizionalità e degli impegni previsti dall'allegato 1 del D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015) D.D.G. n. 6889 del 22 settembre 2015 (Approvazione, per l'anno 2015, dei requisiti minimi relativi all'utilizzo dei fertilizzanti in zone ordinarie e vulnerabili ai nitrati e dei requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari)	Reg. (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008
DECRETO dirigenziale 22 dicembre 2014 (Delimitazione delle aree contaminate da colpo di fuoco batterico in Sicilia e prescrizioni fitosanitarie obbligatorie) D.D.G. 13 gennaio 2015 (Costituzione del Comitato fitosanitario regionale presso il Dipartimento regionale dell'agricoltura) D.D.G. 30 giugno 2015 (Aggiornamento delle disposizioni attuative del decreto legislativo 19 agosto 2015, n. 214 e s.m.i. - Riorganizzazione del Servizio Fitosanitario regionale) D.D.G. 19 novembre 2015 (Ricostituzione del Comitato fitosanitario regionale presso il Dipartimento regionale dell'agricoltura ed abrogazione del decreto 13 gennaio 2015)	Direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata dalla direttiva 2002/89/CE e 2009/143/CE e da tutte le direttive successive di modifica degli allegati (da ultime le direttive 2014/78/UE e 2014/83/UE)
Decreto dirigenziale 14 aprile 2015 (Disposizioni in merito alla <i>Xylella fastidiosa</i> nel territorio della Regione Sicilia)	Direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata dalla direttiva 2002/89/CE e 2009/143/CE e da tutte le direttive successive di modifica degli allegati (da ultime le direttive 2014/78/UE e 2014/83/UE Decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/497/UE relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della <i>Xylella fastidiosa</i>
D.D.G. interdipartimentale 12 dicembre 2014 (Disposizioni attuative del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti dei prodotti fitosanitari, istituito dal Piano d'azione nazionale) D.D.G. 23 settembre 2015 (Individuazione dei requisiti oggettivi per l'ottenimento dell'esenzione dall'obbligo di frequenza dei corsi di formazione di base per l'esercizio dell'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari) D.D.G. n. 9258 del 16 novembre 2015 di approvazione	Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SICILIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
delle "Disposizioni per la prima attuazione della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari prevista dal PAN nel territorio della Regione Siciliana"	
D.D.G. n. 2904 del 25 maggio 2015 di approvazione dell' "Invito alla presentazione dei progetti e modalità attuative della misura "Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi - Campagna 2015/2016"	Reg. (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio Reg. (CE) n. 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 Reg. (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo
D.D.G. 9 ottobre 2015 di approvazione del bando pubblico ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 "Incentivazione all'acquisto e all'impiego di riproduttori delle specie e razze di interesse zootecnico"	Reg. (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « <i>de minimis</i> » nel settore agricolo
D.D.S. n. 33/2015 - Revoca riconoscimento stabilimenti che producono alimenti di origine animale; D.D.S. n. 34/2015 - Voltura di stabilimento che produce alimenti di origine animale; D.D.S. n. 35/2015 - Riconoscimento definitivo di stabilimento che produce alimenti di origine animale; D.D.S. n. 65/2015 - Sospensione del riconoscimento di stabilimento che produce alimenti di origine animale; D.D.S. n. 66/2015 - Riconoscimento condizionato di stabilimento che produce alimenti di origine animale; D.D.S. n. 256/2015 - Estensione riconoscimento di stabilimenti che producono alimenti di origine animale	Regolamento CE n. 853/2014 -norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
D.D.S.n. 99/2015 - Voltura mangimificio; D.D.S.n. 396/2015 - Voltura mangimificio farmaceutico	Regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi
D.D.S. n. 118/2015 - riconoscimento corso trasportatori animali vivi D.D.S. n. 184/2015 - riconoscimento corso trasportatori animali vivi	Regolamento (CE) n. 1/2005 del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97
D.D.G. n. 1156/2015 - autorizzazione e accreditamento	Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE Direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti Direttiva 2005/61/CE/della Commissione del 30 settembre



SICILIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
	<p>2005 che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi</p> <p>Direttiva 2005/62/CE della Commissione del 30 settembre 2005 recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali</p>
<p>D.A. n. 1625/2015 - recepimento dell'Accordo Stato-Regioni ai sensi dell'art.7, comma 5 del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 191 sul documento recante "Criteri per le visite di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dei PMA di cui al d.lgs. 191/2007 e 16/2010 e per la formazione e la qualificazione dei valutatori addetti a tali verifiche"</p>	<p>Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani</p> <p>Direttiva 2006/17/CE della Commissione dell'8 febbraio 2006 che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani</p> <p>Direttiva 2006/86/CE della Commissione del 24 ottobre 2006 che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani</p> <p>Decisione della Commissione del 3 agosto 2010 che stabilisce orientamenti relativi alle condizioni delle ispezioni e delle misure di controllo, nonché alla formazione e alla qualificazione del personale interessato, nel campo delle cellule e dei tessuti umani, di cui alla direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio</p>
<p>D.A. n. 328/2015 - Regolamentazione della stagione balneare</p>	<p>Direttiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006 relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE</p>
<p>D.D.G. n. 1626/2015 - Istituzione zona di protezione nei confronti della blue tongue -sierotipo4 presso taluni comuni della Provincia di Messina</p>	<p>Regolamento (CE) N. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale</p>
<p>D.D.G.n. 1337/2015 - Autorizzazione e accreditamento</p>	<p>Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE</p>



SICILIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
	<p>Direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti</p> <p>Direttiva 2005/61/CE della Commissione del 30 settembre 2005 che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi</p> <p>Direttiva 2005/62/CE della Commissione del 30 settembre 2005 recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali</p>
D.D.G. n. 595/2015 - Linee guida per irrogazioni sanzioni amministrative in materia di REACH e CLP	<p>Regolamento (CE) N. 1907/2006 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE</p> <p>Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006</p> <p>Regolamento (UE) N. 453/2010 della Commissione del 20 maggio 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)</p>
Deliberazione n.18 del 18/2/2015 Condizionalità ex ante - Strategia regionale dell'innovazione per la specializzazione intelligente 'Smart Specialisation' Sicilia 2014/2020	
Deliberazione n.19 del 18/2/2015 P.O. FESR Sicilia 2014/2020 - Apprezzamento programma e approvazione rimodulazione per obiettivo e risultato atteso come da indicazioni di accordi di partenariato	
Deliberazione n.20 del 18/2/2015 P.O. FESR Sicilia 2014-2020. Rapporto Ambientale	
Deliberazione n.21 del 18/2/2015 P.O. FESR Sicilia 2007/2013. Documento 'Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione' - Adozione rimodulazione	
Deliberazione n.22 del 18/2/2015 Piano di Azione e Coesione. Piano di Salvaguardia. Rimodulazione	



SICILIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
Deliberazione n.29 del 18/2/2015 Accordo di Programma Quadro per l'attuazione del piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 - Apprezzamento	
Deliberazione n.30 del 18/2/2015 Programma Operativo Regionale Sicilia per Il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 riprogrammato. Approvazione	
Deliberazione n.31 del 18/2/2015 Riprogrammazione P.O. FSE Sicilia 2007/2013 - Piano straordinario per rafforzare l'occupabilità in Sicilia. Approvazione	
Deliberazione n.39 del 26/2/2015 "Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020 della Regione Sicilia - Apprezzamento"	
Deliberazione n.40 del 26/2/2015 Istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale FSE Sicilia 2014/2020	
Deliberazione n.257 del 13/10/2015 Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 riprogrammato. Apprezzamento"	
Deliberazione n.258 del 13/10/2015 Programma Operativo Obiettivo Convergenza FSE Sicilia 2014/2020 - Individuazione Organismi Intermedi. Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative e Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali	
Deliberazione n.267 del 10/11/2015 Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 - Adozione definitiva	
Deliberazione n.275 del 18/11/2015 Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione CE 5904 del 17 agosto 2015 - Istituzione del Comitato di Sorveglianza	
Deliberazione n.279 del 18/11/2015 P.O. FESR Sicilia 2007/2013. Riprogrammazione definitiva	
Deliberazione n.281 del 18/11/2015 Programma di Cooperazione Italia-Malta 2014-2020. Adozione	
Deliberazione n. 305 del 15/12/2015 Schema di Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di designazione delle Zone Speciali di Conservazione della Rete Natura 2000 della Sicilia (ZSC) Intesa della Regione siciliana	
Deliberazione n.311 del 21/12/2015 Accordo di Programma Quadro 'Riqualficazione urbana e miglioramento della qualità della vita nei comuni siciliani' ? IV Atto integrativo - Residenze universitarie	
Deliberazione n. 313 del 21/12/2015 Schema di Convenzione per l'aggiornamento del quadro conoscitivo sullo stato di qualità delle acque sotterranee, superficiali interne, superficiali marino-costiere ai fini della revisione del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Regione Sicilia. Apprezzamento	
Deliberazione n.315 del 21/12/2015 "Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n. 6/2015 - Schema	



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SICILIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
di Accordo di Programma Quadro (APQ) 'Programma di interventi finalizzato alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell'eternit derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nei Comuni della valle del Belice' - Apprezzamento"	
Deliberazione n.319 del 23/12/2015 "Accordo di Programma Quadro Edilizia scolastica ? I Atto integrativo"	
Deliberazione n.320 del 23/12/2015 "Accordo di Programma Quadro 'Sanità' - I Atto integrativo"	
Deliberazione n.321 del 23/12/2015 "Accordo di Programma Quadro 'Per il Trasporto ferroviario' - IV Atto integrativo"	
Deliberazione n. 322 del 23/12/2015 "Accordo di Programma Quadro Per il Trasporto aereo - III Atto integrativo"	
Deliberazione n. 323 del 23/12/2015 "Accordo di Programma Quadro 'Per il Trasporto marittimo' IV Atto integrativo"	
Deliberazione n. 324 del 23/12/2015 "Accordo di Programma Quadro Testo Coordinato ed Integrato dell'Accordo di Programma Quadro Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - III Atto integrativo"	
Deliberazione n. 325 del 23/12/2015 "Accordo di Programma Quadro 'Azioni pilota nelle aree a rischio di marginalizzazione' - I Atto Integrativo"	
Deliberazione n. 330 del 28/12/2015 "Accordo di Programma Quadro Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita nei comuni siciliani - V Atto integrativo"	
Deliberazione n. 331 del 28/12/2015 "Atto integrativo al I e II Accordo di Programma Quadro 'Per il trasporto delle merci e della logistica"	
Deliberazione n. 332 del 28/12/2015 "Accordo di Programma Quadro Energia - II Atto integrativo"	
Deliberazione n. 333 del 28/12/2015 "Accordo di Programma Quadro 'Sicurezza e legalità per lo sviluppo della Regione siciliana - Carlo Alberto Dalla Chiesa' - IV Atto integrativo"	
Deliberazione n. 334 del 28/12/2015 "Accordo di Programma Quadro Sicurezza e legalità per lo sviluppo della Regione siciliana - Carlo Alberto Dalla Chiesa ? - V Atto Integrativo"	
Deliberazione n. 335 del 28/12/2015 "P.O. FESR Sicilia 2007/2013. Rimodulazione delle risorse dell'obiettivo operativo 5.1."	
Deliberazione n. 336 del 28/12/2015 "Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 - Chiusura dell'attività di investimento del Fondo di partecipazione Jeremie Sicilia FESR"	
Deliberazione n. 337 del 28/12/2015 "Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 - Chiusura dell'attività di investimento del Fondo di partecipazione Jessica"	
Deliberazione n. 339 del 28/12/2015 "Programma di	



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SICILIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
Sviluppo RURale (P.S.R.) Sicilia 2007/2013. Versione 8 - "Apprezzamento"	
Deliberazione n. 346 del 29/12/2015 "PAC Sicilia 2007 2013 Azione A1 Misure Anticicliche Agevolazioni fiscali de minimis per micro e piccole aziende situate nelle Zone Franche Urbane (ZFU) Attribuzione governance al Dipartimento regionale delle attività produttive"	
Deliberazione n. 347 del 29/12/2015 "Documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione Coesione 2014/2020. Designazione amministrazioni responsabili, ai fini della dotazione finanziaria e dell'attuazione degli interventi"	
Deliberazione n. 349 del 29/12/2015 "P.O. FSE 2007/2013 - Prosecuzione delle attività di investimento del fondo di partecipazione Jeremie Sicilia FS"	
Deliberazione n. 326 del 23/12/2015 "Piano di gestione del rischio di alluvioni. Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. - Adozione"	
L.R. n. 3 del 17/3/2016 ("Modifiche all'art.3 della L.R. 27/12/1978, n.71"), articolo 45	adeguamento dei termini di pubblicità e presentazione di osservazioni/opposizioni da parte degli interessati a quanto stabilito dalla direttiva VAS 2001/42/CE "Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" recepta con d. Lgs. n.152/2006 e s.m.i..
DECRETO PRESIDENZIALE N. 47 del 18 febbraio 2016 "Adozione del progetto del Piano di gestione del rischio alluvioni della Sicilia."	direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni
DECRETO ASSESSORIALE 18 maggio 2016 (in GURS 24/2016) recante "Autorizzazione integrata ambientale - Aggiornamento della modulistica e adozione degli indirizzi per la presentazione della domanda di autorizzazione Integrata ambientale (art. 29-ter, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.)."	direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
Circolare 4 maggio 2016, (in GURS 23/2016) recante "Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." - Disposizioni applicative"	direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e n. 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
L.R. n.3 del 17/3/2016 - articolo 49, comma 3	Direttiva 2006/123/CE - c.d. "Direttiva Servizi"
DA n.1947 del 29/6/2016	
DA n.3000/1S del 20/10/2016	
D.A. n. 1911 del 23 giugno 2016 (in GURS n. 29 dell'8/07/2016)	
D.D.S. n. 22 del 13.1.2016	Regolamento CE 183/2005
	Regolamento CE 1069/2009
D.D.S. n. 52 del 15.1.2016	Regolamento CE 999/2001



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SICILIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
D.D.S. n. 182 del 8.2.2016	Regolamento CE 1/2005
D.D.S. n.305 del 29.2.2016	
D.D.S. n. 127/2016 - Revoca del riconoscimento di stabilimento che produce alimenti di origine animale	Regolamento CE n. 853 del 29/4/2004
D.D.S. n. 128/2016 - Revoca della sospensione e variazione strutturale del riconoscimento di stabilimento che produce alimenti di origine animale	
D.D.S. n. 119/2016 - Sospensione del riconoscimento di stabilimento che produce alimenti di origine animale	
D.D.S. n. 120/2016 - Estensione del riconoscimento di stabilimento che produce alimenti di origine animale	
D.D.S. n. 134/2016 - Riconoscimento condizionato di stabilimento che produce alimenti di origine animale	
D.D.S. n. 158/2016 - Riconoscimento definitivo di stabilimento che produce alimenti di origine animale	
D.D.S. n. 752/2016 - Modifica attività e variazioni strutturali di stabilimento che produce alimenti di origine animale	
Provvedimento di approvazione corsi per alimentaristi-prot. 15842/2016	Regolamenti CE nn.852, 853, 854 e 882 del 2004
D.A. n.473 del 23.03.2016 - Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni Linee Guida Nazionali per gli Interventi assistiti con gli animali (IAA)	Convenzione europea la protezione degli animali da compagnia del 13.11.1987
D.D.S. n.650 del 13.04.2016 - riconoscimento definitivo stabilimento sottoprodotti di origine animale	Regolamento CE n.1069/2009 del Parlamento europeo
D.D.G. 1425 del 05/08/2016 - Modifiche e integrazioni al Programma Regionale di Audit dell'autorità competente per l'anno 2016	Regolamento CE n.178/02, n.852/04, n.853/04, n.854/04, n.882/04
D.D.G. 1506 del 25/08/2016 - Piano di sorveglianza per l'influenza aviaria nel territorio della Regione Siciliana	Decisione Commissione europea 2010/367/UE del 25 giugno 2015
D.A. n. 319 del 2.3.2016 - Adeguamento della Regione Siciliana a quanto previsto dall'Intesa Stato-Regioni n.259/CSR del 20 dicembre 2012 e dell'Intesa Stato-Regioni n.32/CSR del 19 febbraio 2015	Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 e direttiva di esecuzione 2012/52/UE della Commissione del 20 dicembre 2012
D.D.G.n.250 del 16.02.2016 - Autorizzazione e accreditamento biennale delle Unità di raccolta associative fisse e mobili operanti in convenzione con le aziende sanitarie per la raccolta del sangue intero e degli emocomponenti: integrazione	Direttiva 2002/98/CE Direttiva 2004/23/CE Direttiva 2005/61/CE Direttiva 2005/62/CE
D.D.G. 1158 del 23/06/2016 - Autorizzazione ed accreditamento della Struttura Trasfusionale di Caltagirone e della sua articolazione organizzativa di Paternò, afferenti all'Azienda sanitaria Provinciale n° 3 di Catania	
Nota di autorizzazione n.4020 del 18/1/2016 - approvazione preventiva di fornitura gratuita di	Direttiva 2006/141/CE della Commissione del 22 dicembre 2006



SICILIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
<p>incubatrice per il servizio di neonatologia di Casa di cura</p> <p>Nota di autorizzazione n.4013 del 18/1/2016 - approvazione preventiva di fornitura gratuita di attrezzatura Rresuscitaire" per il servizio di neonatologia di Casa di cura</p> <p>Nota di autorizzazione prot.n.10349 del 2/2/2016 - approvazione preventiva di fornitura gratuita di Incubatrici e isolette neonatali per il servizio neonatologia di Casa di cura</p> <p>Nota di autorizzazione n.10370 del 2/2/2016 - approvazione preventiva di fornitura gratuita di sistema universale per Cpap elettronico e pompe per Infusione farmaci e un emogasanalizzatore per il servizio di neonatologia di Casa di cura</p> <p>Nota di autorizzazione n.24675 del 14.3.2016 - Approvazione preventiva di fornitura gratuita di n.1 defibrillatore semiautomatico per il servizio di Neonatologia di una casa di cura</p> <p>Nota di autorizzazione n.24658 del 14.3.2016 - Approvazione preventiva di fornitura gratuita di 1 lampada per fototerapia per il servizio di Neonatologia di una casa di cura</p> <p>Nota di autorizzazione n.31094 del 6.4.2016 - Approvazione preventiva di fornitura gratuita di "incubatrici, 1 sistema di riscaldamento neonatale, 1 fototerapia, 1 saturimetro, 1 pompa d'infusione neonatale e 2000 libretti neonatali per il servizio di Neonatologia di una casa di cura.</p>	
<p>Nota di Autorizzazione 39583 del 04/05/2016 - Approvazione preventiva di fornitura gratuita di n.1 "Sistema EPOC per emogasanalisi POCT" per il servizio di neonatologia di una Casa di cure</p> <p>Nota di Autorizzazione 39575 del 04/05/2016 - Approvazione preventiva di fornitura gratuita di 2 "Cardiografi modello team care Sonicad con trasduttore FHR e TOCO" per il servizio di neonatologia di Casa di cure</p> <p>Nota di Autorizzazione 45546 del 23/05/2016 - Approvazione preventiva di fornitura gratuita di 1 "Elettroencefalografo sistema neurofax Eeg-1200 ICU" ad Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico</p> <p>Nota di Autorizzazione 55744 del 28/06/2016 - Approvazione preventiva di fornitura gratuita di 1 "Video Laringoscopio Glidescope AVL 2.0" ad Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico.</p>	<p>Direttiva 2006/141/CE della Commissione del 22 dicembre 2006</p>
<p>D.D.G. 6 giugno 2016 (in GURS 27/2016) "Restrizioni alla movimentazione di materiale apistico a rischio dalla</p>	<p>Decisione di esecuzione della Commissione n. 2014/909/UE del 12 dicembre 2014 "relativa ad alcune misure di</p>



SICILIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
Regione siciliana verso la Regione Calabria."	protezione a seguito della presenza del piccolo scarabeo dell'alveare in Italia", modificata dalla decisione di esecuzione (UE) n. 2015/838 della Commissione del 28 maggio 2015 e dalla decisione di esecuzione (UE) n. 2015/1943 della Commissione del 27 ottobre 2015
Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 - art.4 - "Attuazione della direttiva n. 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla efficienza energetica".	Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla efficienza energetica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 18 del 26 gennaio 2016 Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) Sicilia 2014-2020 - Versione 1.5 - Approvazione	Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio
Deliberazione della Giunta Regionale n. 289 del 9 agosto 2016 Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) Sicilia 2014/2020 - Istituzione Comitato Tecnico Regionale per l'attuazione dell'intervento Community Led Local Development (CLLD) plurifondo in Sicilia	Reg. (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie
Deliberazione della Giunta Regionale n. 318 del 27 settembre 2016 P.S.R. Sicilia 2014/2020. Comitato Tecnico Regionale per l'attuazione del CLLD plurifondo in Sicilia. Modifica dell' deliberazione della Giunta regionale n.289 del 9 agosto 2016	Reg. (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) Sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR
D.D.G. n. 2163 del 30 marzo 2016 di approvazione delle disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali del PSR Sicilia 2014-2020	Reg. (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
D.D.G. n. 2171 del 31 marzo 2016 di approvazione delle disposizioni attuative della Misura 3 "Attività di informazione, promozione e pubblicità", Sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" del PSR Sicilia 2014-2020	
D.D.G. n. 2172 del 31 marzo 2016 di approvazione delle disposizioni attuative della Misura 3 "Attività di informazione, promozione e pubblicità", Sottomisura 3.2 "Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno" del PSR Sicilia 2014-2020	
Bando pubblico prot. n. 16281 del 31 marzo 2016 per la presentazione delle domande per la Misura 3 "Attività di informazione, promozione e pubblicità", Sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" del PSR Sicilia 2014-2020	
Bando pubblico prot. n. 16287 del 31 marzo 2016 per la presentazione delle domande per la Misura 3 "Attività di informazione, promozione e pubblicità", Sottomisura 3.2 "Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno" del PSR Sicilia 2014-2020	



SICILIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
<p>Circolare n. 2 del 29 aprile 2016 relativa alla presentazione delle domande annuali di pagamento 2016 (conferme impegno) per le operazioni 11.1.1 "Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica" e 11.2.1 "Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica", Misura 11 "Agricoltura biologica" del PSR Sicilia 2014-2020</p> <p>D.D.G. n. 3005 del 20 aprile 2016 di approvazione delle disposizioni attuative della misura 11 "Agricoltura biologica" del PSR Sicilia 2014-2020</p> <p>Bando pubblico prot. n. 21699 del 29 aprile 2016 per la presentazione delle domande 2016 per l'operazione 11.1.1 - Misura 11 "Agricoltura biologica" del PSR Sicilia 2014-2020</p> <p>D.D.G. n. 3037 del 21 aprile 2016 di approvazione delle disposizioni attuative della misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" del PSR Sicilia 2014-2020</p> <p>Bando pubblico prot. n. 21237 del 28 aprile 2016 per la presentazione delle domande 2016 per le operazioni 13.1.1, 13.2.1 e 13.3.1 - Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" del PSR Sicilia 2014-2020</p> <p>Bando pubblico prot. n. 21240 del 28 aprile 2016 per la presentazione delle domande 2016 per l'operazione 12.1 - Misura 12 "Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque" del PSR Sicilia 2014-2020</p> <p>Bando pubblico prot. n. 22592 del 5 maggio 2016 del per la presentazione delle domande 2016 per l'operazione 10.1.d "Salvaguardia e gestione del paesaggio, contrasto all'erosione ed al dissesto idrogeologico" della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" del PSR Sicilia 2014-2020</p> <p>D.D.G. n. 1030 del 31 agosto 2016 di approvazione delle disposizioni attuative della sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura - azione 1 "Viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali" del PSR Sicilia 2014-2020</p> <p>Bando pubblico per la presentazione delle domande per la sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura - azione 1 "Viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali"</p>	



SICILIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
<p>del PSR Sicilia 2014-2020</p> <p>Protocollo d'intesa per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. sugli interventi finanziati con PSR Sicilia 2014-2020 in attuazione al regolamento (CE) n. 1305/2013</p> <p>D.D.G. n. 3964 del 13 giugno 2016 "Mancato rispetto della normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi"</p> <p>D.D.G. n. 3969 del 13 giugno 2016 "Violazioni di impegni nell'ambito della Misura 3 - Sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità"</p> <p>D.D.G. n. 3972 del 13 giugno 2016 "Violazioni di impegni nell'ambito della Misura 3 - Sottomisura 3.2 "Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno"</p> <p>D.D.G. n. 2906 del 18 aprile 2016 di approvazione delle disposizioni attuative specifiche della misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" - Sottomisura 19.1 "Sostegno Preparatorio"</p> <p>Bando pubblico per la presentazione delle domande per la sottomisura 19.1 "Sostegno preparatorio"</p> <p>D.D.G. n. 5598 del 9 settembre 2016 di approvazione delle disposizioni attuative specifiche della misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" - Sottomisure 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" e 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione"</p> <p>Bando pubblico per la presentazione delle domande per le sottomisure 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" e 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione"</p> <p>D.D.G. n. 6470 del 24 ottobre 2016 di approvazione delle disposizioni attuative della sottomisura 4.1 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole" del PSR Sicilia 2014-2020</p> <p>D.D.G. n. 6567 del 28 ottobre 2016 di approvazione delle disposizioni attuative della sottomisura 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli" del PSR Sicilia 2014-2020</p> <p>Bando pubblico per la presentazione delle domande per</p>	



SICILIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
<p>la sottomisura 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli" del PSR Sicilia 2014-2020</p> <p>D.D.G. n. 1438 del 31 ottobre 2016 di modifica delle disposizioni attuative della sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura - azione 1 "Viabilità Interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali" del PSR Sicilia 2014-2020</p>	
<p>Accordo-quadro dell'11 febbraio 2016, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e della delibera CIPE 6 agosto 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio nazionale verso gli obiettivi EU 2020</p> <p>Deliberazione della Giunta Regionale n. 229 del 29 giugno 2016 Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio della Regione siciliana - Delibera CIPE n. 65 del 6 agosto 2015. Apprezzamento</p> <p>Deliberazione della Giunta Regionale n. 253 del 20 luglio 2016 Accordo di Programma per la realizzazione di infrastrutture in Banda Ultra Larga nelle Aree Bianche del territorio regionale - Delibera CIPE n. 65 del 6 agosto 2015. Apprezzamento - Integrazione deliberazione della Giunta regionale n. 229 del 29 giugno 2016</p> <p>Convenzione del 2 agosto 2016 tra Dipartimento regionale Agricoltura e il Ministero dello Sviluppo Economico per la realizzazione della rete pubblica di connettività a banda ultra larga nelle aree a fallimento di mercato dei comuni ricadenti nelle aree C e D del PSR Sicilia 2014-2020, da finanziare con la sottomisura 7.3 dello stesso PSR.</p>	<p>Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2013 C-25/01)</p> <p>Reg. (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio</p>
<p>Decreto 30 dicembre 2015 Invito alla presentazione dei progetti finalizzati alla realizzazione di "Azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele" - Campagna 2015-2016</p>	<p>Reg. (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio</p> <p>Reg. (UE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)</p>
<p>Decreto 24 dicembre 2015 Bando per la selezione e la successiva predisposizione delle graduatorie dei progetti di cui al Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Campagna 2015/2016</p> <p>Decreto 30 dicembre 2015 Invito alla presentazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti OCM Vino, misura "Investimenti" - Campagna 2015-2016</p>	<p>Reg. (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio</p> <p>Reg. (UE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)</p> <p>Reg. (UE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo</p>



SICILIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
	all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo
<p>Decreto legislativo 19 agosto 2015, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2000/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali"</p> <p>Decreto dirigenziale n. 1896 del 15 marzo 2016 "Istituzione delle misure fitosanitarie ufficiali per il contenimento della diffusione del virus Tomato leaf curl New Delhi"</p> <p>Decreto dirigenziale 22 aprile 2016 "Interventi di profilassi per la prevenzione dei rischi per la salute delle persone e degli animali causati dalla Processionaria del pino"</p> <p>Decreto dirigenziale 7 luglio 2016 "Proroga dell'utilizzo di prodotti fitosanitari in aree urbane per la lotta al punteruolo rosso"</p>	<p>Direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata dalla direttiva 2002/89/CE e 2009/143/CE e da tutte le direttive successive di modifica degli allegati (da ultime le direttive 2014/78/UE e 2014/83/UE</p>
<p>D. L.gs. 14 agosto 2012 n. 150</p> <p>Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150"</p> <p>Decreto dirigenziale 4 marzo 2016 "Integrazione del decreto 12 dicembre 2014, concernente disposizioni attuative del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti dei prodotti fitosanitari, istituito dal Piano d'azione nazionale"</p> <p>Decreto dirigenziale 13 giugno 2016 "Riconoscimento di corsi universitari in materia di difesa fitosanitaria rispondenti ai requisiti del paragrafo A.1.8 del PAN, a fini dell'esenzione dall'obbligo formativo per i consulenti"</p> <p>Decreto dirigenziale 21 luglio 2016 "Precisazione della data limite entro cui devono essere effettuati i corsi universitari in materia di difesa fitosanitaria oggetto di riconoscimento"</p>	<p>Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi</p>
<p>D.D.G. n. 3793 dell'01 giugno 2016 di approvazione dell'Invito alla presentazione dei progetti e modalità attuative della misura "Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi - Campagna 2016/2017"</p>	<p>Reg. (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio</p> <p>Reg. (CE) n. 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999</p> <p>Reg. (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del</p>



SICILIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
	regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo
DECRETO 20 aprile 2016 di approvazione del bando pubblico ai sensi dell'art. 71 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 interventi in favore della zootecnia: "incentivazione all'acquisto e all'impiego di riproduttori delle specie e razze di interesse zootecnico".	Reg. (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo
Deliberazione della Giunta Regionale n. 338 del 28 dicembre 2015 Decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e successive modifiche ed integrazioni - Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole - Proposta di declaratoria del carattere di eccezionalità dell'evento avverso 'piogge alluvionali' verificatosi nei giorni 15 e 16 ottobre 2015 nel territorio della provincia di Palermo Deliberazione della Giunta Regionale n. 25 del 29 gennaio 2016 Decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e successive modifiche ed integrazioni - Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole - Proposta di declaratoria del carattere di eccezionalità dell'evento avverso 'piogge alluvionali' verificatosi dal 31 ottobre 2015 al 2 novembre 2015 nel territorio della provincia di Catania	Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 Reg. (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006
Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 29 gennaio 2016 Decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e successive modifiche ed integrazioni - Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole - Proposta di declaratoria del carattere di eccezionalità dell'evento avverso 'piogge alluvionali' verificatosi dall'1 settembre 2015 al 2 novembre 2015 nel territorio della provincia di Messina	
Deliberazione della Giunta Regionale n. 104 del 6 aprile 2016 Decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e successive modifiche ed integrazioni - Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole - Proposta integrativa di declaratoria del carattere di eccezionalità dell'evento avverso piogge alluvionali verificatosi nel territorio della provincia di Palermo dall'1 gennaio 2015 al 30 aprile 2015	
Deliberazione della Giunta Regionale n. 105 del 6 aprile 2016 Decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e successive modifiche ed integrazioni - Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole - Proposta integrativa di declaratoria del carattere di eccezionalità dell'evento avverso piogge alluvionali verificatosi nel territorio della provincia di Catania dal 31 ottobre 2015 al 2 novembre 2015	
Deliberazione della Giunta Regionale n. 286 del 9 agosto 2016 Decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e successive modifiche ed integrazioni - Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole - Proposta di declaratoria del carattere di eccezionalità dell'evento avverso 'grandinate' verificatosi dal 22 al 25 giugno 2016 nel territorio della provincia di Palermo	



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SICILIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
Deliberazione della Giunta Regionale n. 287 del 9 agosto 2016 Decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e successive modifiche ed integrazioni - Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole - Proposta di declaratoria del carattere di eccezionalità dell'evento avverso 'venti impetuosi' verificatosi dal 16 al 17 giugno 2016 nel territorio della provincia di Messina Deliberazione della Giunta Regionale n. 384 del 22 novembre 2016 Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 - Art. 57. Provvidenze in favore delle imprese agricole danneggiate da eventi atmosferici	
Deliberazione della Giunta Regionale n. 339 del 28 dicembre 2015 Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) Sicilia 2007/2013. Versione 8 - Apprezamento	Reg. (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
Circolare n. 1 del 5/04/2016 relativa alla presentazione delle domande annuali di pagamento 2016, conferme impegni assunti con il Reg. CE 1698/05 Misura 214, sottomisura 214/1 (azioni 214/1A-214/1B-214/1D-214/1F e 214/1G), con il Reg. CE 1257/99 Misura F Agroambiente e con il Reg. CEE 2078/92	Reg. (UE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
Deliberazione n.58 del 17/2/2016 "Accordo Operativo di Attuazione " PON Cultura e Sviluppo 2014/2020 per la Regione Sicilia .Apprezamento	PON Cultura e Sviluppo 2014/2020 per la Regione Sicilia .Apprezamento "
Deliberazione n. 69 del 9/3/2016 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Tunisia 2014-2020. Adozione "	Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Tunisia 2014-2020. Adozione
Deliberazione n. 438 del 27/12/2016 "Definizione della base giuridica aiuti ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 - Schede programmazione attuativa regimi di aiuti P.O. FESR 2014-2020 - Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016 "	FESR 2014-2020 - Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016 "
Deliberazione n. 435 del 27/12/2016 "Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) Sicilia 2014/2020 .Condizionalità ex ante P5.2.Settore delle risorse idriche - Approvazione "	Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) Sicilia 2014/2020
Deliberazione n. 434 del 27/12/2016 "PO FSE Sicilia 2014/2020. Procedura di designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione-Approvazione "	PO FSE Sicilia 2014/2020
Deliberazione n. 433 del 27/12/2016 "P.O. FESR Sicilia 2014/2020. Procedura di designazione delle Autorità di Gestione e Autorità di Certificazione - Approvazione "	P.O. FESR Sicilia 2014/2020.
Deliberazione n. 425 del 22/12/2016 "Programmazione di interventi nell'ambito del P.O. FSE Sicilia 2014/2020, finalizzati al sostegno dell'inserimento lavorativo del personale che ha maturato la sua esperienza lavorativa presso gli sportelli multifunzionali "	Programmazione di interventi nell'ambito del P.O. FSE Sicilia 2014/2020
Deliberazione n.95 del 23/3/2016 "Programma Operativo Obiettivo Convergenza FSE Sicilia 2007/2013. Riprogrammazione del POR Sicilia FSE 2007/2013 - Apprezamento "	
Deliberazione n. 70 del 9/3/2016 "Programma	Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013. Decisione CE



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SICILIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
Operativo FESR Sicilia 2007/2013. Decisione CE 646 del 2 febbraio 2016 e Documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione. Adozione finale".	646 del 2 febbraio 2016
Deliberazione n. 417 del 13/12/2016 "Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del P.O. FESR Sicilia 2014/2020 - Modifiche".	P.O. FESR Sicilia 2014/2020
Deliberazione n. 412 del 13/12/2016 "Attribuzione competenza per i controlli di I livello sulle operazioni a titolarità attivabili a valere sul Programma Operativo FEAMP 2014/2020".	Programma Operativo FEAMP 2014/2020
Deliberazione n. 397 del 28/11/2016 "Attività di Comunicazione relativa all'utilizzo dei fondi comunitari in Sicilia".	Attività di Comunicazione relativa all'utilizzo dei fondi comunitari in Sicilia
Deliberazione n.395 del 28/11/2016 "Condizionalità ex ante. Strategia regionale per lo 'Small Business Act' (SBA). Apprezzamento".	'Small Business Act'
Deliberazione n. 333 del 18/10/2016 "Piano di Rafforzamento Amministrativo PRA. Programmazione 2014/2020 - Approvazione	Piano di Rafforzamento Amministrativo PRA. Programmazione 2014/2020
Deliberazione n. 375 dell'8/11/2016 "Condizionalità ex ante - Strategia regionale dell'innovazione per la specializzazione intelligente Smart Specialisation Sicilia 2014/2020. Documento S3 aggiornato".	Smart Specialisation Sicilia 2014/2020.
Deliberazione n. 376 dell'8/11/2016 "Fondo di partecipazione Jessica Sicilia - Modifica dell'Accordo di finanziamento del 19 novembre 2009 sottoscritto tra la Regione e Banca Europea per gli Investimenti".	Fondo di partecipazione Jessica Sicilia
Deliberazione n. 377 dell'8/11/2016 "Chiusura del P.O.R. Sicilia 2000-2006. Determinazioni".	P.O.R. Sicilia 2000-2006. Determinazioni
Deliberazione n. 288 del 9/8/2016 "Piano regionale dei Trasporti e della Mobilità. Aggiornamento - Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità - Condizionalità ex ante del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 - Procedura di VAS. Avvio consultazione pubblica ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni - Apprezzamento".	Condizionalità ex ante del P.O. FESR Sicilia 2014-2020
Deliberazione n. 268 del 27/7/2016 "P.O. FESR Sicilia 2007/2013. Rimodulazione finanziaria tra gli obiettivi operativi del Programma"	P.O. FESR Sicilia 2007/2013.
Deliberazione n. 275 del 4/8/2016 "Deliberazione della Giunta regionale n. 396 del 28 dicembre 2015: 'Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 - Chiusura dell'attività di investimento del Fondo di partecipazione Jeremie Sicilia FESR'. Modifica Accordo di finanziamento del 30 novembre 2009 sottoscritto tra la Regione e il Fondo Europeo degli Investimenti - Appendice di modifica"	
Deliberazione n. 177 dell'11/5/2016 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione - Apprezzamento"	Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020



SICILIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
<p>Deliberazione n. 266 del 27/7/2016 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione. Documento integrato "</p>	
<p>Deliberazione n. 269 del 27/7/2016 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione. Azioni e Centri di Responsabilità. Apprezzamento "</p>	
<p>Deliberazione n. 274 del 4/8/2016 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione . Allegati 'Ammissibilità e valutazione dell'agenda territoriale delle aree interne' e 'Ammissibilità e valutazione dell'Agenda urbana' - Apprezzamento "</p>	
<p>Deliberazione n. 276 del 4/8/2016 "Programmazione 2014/2020. Strategia per le Aree Interne (SNAI). Linee guida per la costruzione delle Agende Territoriali"</p>	
<p>Deliberazione n. 277 del 4/8/2016 "Programmazione 2014/2020 Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). Individuazione ulteriore area interna su cui avviare la sperimentazione "</p>	
<p>Deliberazione n. 285 del 9/8/2016 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018 - Apprezzamento "</p>	
<p>Deliberazione n. 267 del 27/7/2016 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020. Ripartizione delle risorse del Programma per Centri di responsabilità e obiettivi tematici - Approvazione "</p>	
<p>Deliberazione n. 305 del 21/9/2016 "Programma Operativo FEAMP Sicilia 2014 - 2020. Apprezzamento "</p>	
<p>Deliberazione n. 289 del 9/8/2016 "Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) Sicilia 2014/2020. Istituzione Comitato Tecnico Regionale per l'attuazione dell'intervento Community Led Local Development (CLLD) plurifondo in Sicilia "</p>	
<p>Deliberazione n. 318 del 27/9/2016 "P.S.R. Sicilia 2014/2020. Comitato Tecnico Regionale per l'attuazione del CLLD plurifondo in Sicilia. Modifica deliberazione della Giunta regionale n.289 del 9 agosto 2016 "</p>	
<p>Deliberazione n. 322 del 29/9/2016 "Programmazione 2014/2020. Programmi della Politica nazionale di coesione da ammettere al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera l), della legge 14 gennaio 1994, n. 20 "</p>	



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SICILIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
Deliberazione n. 330 del 18/10/2016 "Piano Regionale Servizi Formativi 2016/2020 a valere sulle risorse del POC 2014/2020. Approvazione "	
Deliberazione n. 385 del 22/11/2016 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 .Manuale per l'attuazione "	
Deliberazione n. 404 del 6/12/2016 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Modifica "	

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
D.G.P. 16 febbraio 2015, n. 233 (Approvazione del piano di tutela delle acque)	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
D.G.P. 20 aprile 2015, n. 644 (Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi per la difesa passiva - articolo 54 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale in materia di agricoltura)	Regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo Reg. (CE) n. 1388/2014 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
D.G.P. 27 novembre 2015, n. 2138, modificata dalla deliberazione 11 dicembre 2015, n. 2316 (Approvazione dei criteri per il finanziamento delle attività connesse all'impianto e alla tenuta dei libri genealogici e all'espletamento dei controlli morfofunzionali per potenziare e migliorare il patrimonio zootecnico - articolo 43, comma 1, lett. a) della l.p. 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale in materia di agricoltura)	Regolamento (CE) 25/06/2014, n. 702/2014 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 Articolo 27 (Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti)
D.G.P. 20 luglio 2015, n. 1222 modificata con del. 1700 del 6 ottobre 2015 (Promozione di attività di consulenza e formazione agli imprenditori agricoli - articolo 49, lett. f) della l.p. 28 marzo 2015, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura)	Regolamento (CE) 25/06/2014, n. 702/2014 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 Articolo 22 (Aiuti per i servizi di consulenza)
D.G.P. 16 marzo 2015, n. 408 (Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi per l'esecuzione delle analisi obbligatorie sul latte, sui prodotti derivati e sugli alimenti per il bestiame ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 43 della l.p. 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di	Regolamento (CE) 18/12/2013, n. 1408/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
agricoltura)	
D.G.P. 6 luglio 2015, n. 1131 (Approvazione dei criteri fondamentali per la concessione di contributi agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli per le piccole e medie imprese. Articolo 28 della l.p. 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura)	Regolamento (CE) 25/06/2014, n. 702/2014 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 Articolo 17 (Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli)
D.G.P. 27 novembre 2015, n. 2140 (Approvazione dei criteri fondamentali per la concessione di contributi agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli per le piccole e medie imprese. Articolo 28 della l.p. 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura)	Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, punto 1.1.1.4
D.G.P. 5 agosto 2010, n. 1799, relativa all'individuazione di 129 ZSC su un totale di 135 siti (esclusi 6 siti Lagorai)	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
D.G.P. 22 ottobre 2010, n. 2378 relativa all'adozione di misure di conservazione generali per tutte le ZSV provinciali, escluse le tre ricadenti nel Parco nazionale dello Stelvio, nonché misure di conservazione specifiche per 117 ZSC (escluse le 3 ZSC Parco Nazionale dello Stelvio, le 9 ZSC interne e limitrofe ai parchi naturali, e i 6 siti Lagorai)	
D.G.P. 12 aprile 2103, n. 632 con la quale sono state individuate le 6 ZSC del Lagorai con le relative misure specifiche portando a 123 il numero delle ZSC con misure specifiche.	
D.G.P. 27 ottobre 2006, n. 2279, relativa all'adozione delle misure di conservazione delle ZPS e D.G.P. 22 febbraio 2007, n. 328 relativa all'individuazione delle ZPS provinciali	Direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio)	Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse (COM 2011/0571)
Legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (Legge di stabilità provinciale 2016)	Regolamento (CE) 25/06/2014, n. 702/2014 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 Articolo 22, 27 28
D.G.P. 11 dicembre 2015, n. 2295	Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
	Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale)	Tematiche europee. Partecipazione della Provincia alle fasi ascendente e discendente della formazione e attuazione degli atti normativi europei. Aspetti di carattere organizzativo, programmatici e gestionali delle azioni finanziate dall'Unione europea, di cooperazione territoriale (GECT costituito con la Provincia di Bolzano e il Lando Tirolo). Modalità di raccordo tra Consiglio provinciale e Giunta nella definizione della posizione della Provincia rispetto alla definizione di atti dell'Unione europea. Previsione di una Sessione europea del Consiglio provinciale. Disciplina della procedura di adeguamento dell'ordinamento provinciale agli atti dell'Unione europea e di attuazione delle politiche europee, specificando gli obblighi in capo alla Giunta, anche di carattere informativo rispetto al Consiglio
D.G.P. 18 maggio 2015, n. 799 (Adozione della metodologia e criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Programma operativo Fondo sociale europeo)	Regolamento (CE) 17/12/2013, n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Art. 125, par. 3
D.G.P. 18 maggio 2015, n. 798 (Adozione della strategia di comunicazione di Programmi operativi Fondo sociale europeo e Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento)	Regolamento (CE) 17/12/2013, n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Art. 116, par. 1
D.G.P. 12 febbraio 2016, n. 162 (Modificazioni e integrazioni al DPP 13 luglio 2009, n. 11-13)	Direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica degli edifici
D.G.P. 16 dicembre 2016, n. 2346 (Individuazione nuovo SIC denominato IT3120179 Val Jumela)	Direttiva 92/43/CEE cd Habitat
D.G.P. 16 dicembre 2016, n. 2302 (Modalità di coordinamento organizzativo tra le strutture provinciali coinvolte nell'attuazione dei programmi operativi FSE e FESR 2014-2020 e l'Autorità di gestione)	Regolamento (UE) 1303/2013
D.G.P. 29 dicembre 2016, n. 2475 (Approvazione delle descrizioni dei sistemi di gestione e controllo dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione relativamente ai programmi operativi FSE e FESR 2014-2020)	Regolamento (UE) 1303/2013
Legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (Legge di stabilità provinciale 2016) Capo V, art. 26	Attuazione alla legge 6 agosto 2013, n. 97 - legge europea 2013



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2	Recepimento direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici

UMBRIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
Non sono stati adottati provvedimenti regionali di adeguamento.	
Deliberazione n. 423 del 19 aprile 2016 (Assenso Intesa tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Umbria per la designazione della Zona speciale di conservazione (ZSC) IT 5220022 Lago San Liberato)	Direttiva 92/43/CEE cd Habitat
Deliberazione n. 1438 del 5 dicembre 2016 (Assenso Intesa tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Umbria per la designazione della Zona speciale di conservazione (ZSC) IT 5210071 Monti Sibillini versante umbro)	Direttiva 92/43/CEE cd Habitat
L.R. n. 14 del 25 novembre 2016 Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini	Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza domestica, Istanbul 11 maggio 2011
D.G.R. n. 1382 del 29 novembre 2016 (Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere per l'anno 2016)	Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza domestica, Istanbul 11 maggio 2011
D.G.R. n. 1175 del 17 ottobre 2016 (Protocollo d'intesa tra il Ministero dei beni culturali e la Regione Umbria per la formazione congiunta del Piano paesaggistico regionale. Aggiornamento dei rappresentanti in seno al Comitato tecnico)	Convenzione europea del paesaggio, ratificata con legge 9 gennaio 2016, n. 14

VALLE D'AOSTA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
Non sono stati adottati provvedimenti regionali di adeguamento.	



VENETO NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
Legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2013/37/UE e del regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014))	Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (Testo rilevante ai fini del SEE) Regolamento (CE) 06/07/2011, n. 692/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Legge regionale 11 maggio 2015, n. 10 (Modifiche della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni)	Regolamento (UE) n. 702/2014, della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006 Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio
Legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Nuove norme in materia di soccorso alpino)	Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)
Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazioni di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale"	Direttiva 2014/52/U concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati



<p>Legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport"</p>	<p>Modifica dell'articolo 3 della L.R. 23/10/2003 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti" con cui la normativa regionale viene aggiornata, per quanto riguarda la definizione dei carburanti, conformemente al d.lgs n. 128/2005 di recepimento della direttiva 2003/30/CE;</p> <p>Modifica dell'articolo 44, comma 2, L.R. 31/05/2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità" con cui viene introdotto un riferimento dinamico alla direttiva (UE) 2015/1535, di codificazione della direttiva 95/34/CE, che prevede all'art. 5 un obbligo di informazione alla CE di ogni progetto di regola tecnica;</p> <p>Modifiche all'articolo 8, comma 2, della L.R. 31/05/2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità" con le quali viene introdotto il riferimento alle modificazioni apportate in materia di etichettatura dei prodotti alimentari al regolamento (UE) 1169/2011 relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori;</p> <p>modifiche all'articolo 13, comma 1 e 2, della L.R. 31/05/2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità" con le quali vengono aggiornati i riferimenti alle vigenti norme dell'UE in materia di aiuti di stato, sia per quanto riguarda il reg. (UE) n. 2015/1589 di applicazione dell'art. 108 del TFUE che il reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione di esenzione in agricoltura</p>
<p>Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità"</p>	<p>Modifiche alla L.R. 31/05/1980, n. 78 "Norme per trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica, articolo 25 bis "disposizioni in materia di distribuzione dei medicinali" con cui si dà attuazione alle disposizioni contenute nel d.lgs 24/04/2006, n. 216 "attuazione della direttiva 2001/83/CE, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, individuando le ULSS quali autorità competenti nell'adozione di provvedimenti in materia di distribuzione dei medicinali per uso umano, di vendita on line da parte di farmacie e di apertura degli esercizi commerciali ex articolo 5, D.L. 4/07/2006, n. 223;</p> <p>Istituzione del numero unico di emergenza 112 sul territorio regionale. La disposizione è relativa alla realizzazione nella regione Veneto del numero di emergenza unico europeo di cui all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE</p>

In relazione alla natura ed all'ambito delle disposizioni del presente schema di disegno di legge, premesso che per ciascuna direttiva europea l'AIR è stata effettuata a livello europeo, si opererà la valutazione dell'impatto regolatorio in fase di predisposizione dei singoli decreti legislativi di recepimento delle direttive nell'ordinamento interno, in attuazione della presente legge di



delegazione. L'analisi di impatto della regolamentazione è stata, tuttavia, predisposta anche per alcuni articoli del presente disegno di legge e, segnatamente, per gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 e 12.

Successivamente all'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri nella seduta del 3 marzo 2017, il provvedimento è stato trasmesso per l'acquisizione del prescritto parere, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 281 del 1997, come sostituito dall'articolo 29, comma 6, della legge n. 234 del 2012, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che ha reso il parere favorevole senza osservazioni nella sessione europea del 6 aprile 2017.

Il provvedimento sarà, quindi, sottoposto all'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri.



RELAZIONE TECNICA

La legge di delegazione europea, adottata ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. È, infatti, estremamente difficile riuscire a determinare, prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, se dalle norme necessarie all'adempimento degli obblighi di derivazione europea possano derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi di delegazione europea non contenessero disposizioni volte a prevedere e a quantificare tali eventuali spese.

Per quanto riguarda la necessaria copertura finanziaria, il **comma 3 dell'articolo 1** dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possono essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive di cui all'allegato A, esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni a legislazione vigente, si provvede, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi di recepimento, mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Al medesimo **comma 3** è altresì previsto che, in caso di incapienza del menzionato Fondo, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009).

L'articolo 17 della legge n. 196/2009, infatti, ha introdotto specifiche disposizioni relative alla copertura degli oneri recati dall'attuazione di deleghe legislative. In particolare, è espressamente sancito il principio in base al quale le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura finanziaria necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, a tale quantificazione si procede al momento dell'adozione dei singoli decreti.

A tale fine, si dispone, in primo luogo, che ciascuno schema di decreto sia corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo provvedimento ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

In secondo luogo, la norma dispone che l'individuazione dei mezzi di copertura deve in ogni caso precedere l'entrata in vigore dei decreti medesimi, subordinando l'emanazione dei decreti legislativi alla previa entrata in vigore degli atti legislativi recanti lo stanziamento delle relative risorse finanziarie.

L'**articolo 1** prevede, infine, il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari sugli schemi dei decreti legislativi in questione, come richiesto dall'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea.

In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli da eseguire al fine dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla presente legge ed alle relative tariffe, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, in quanto legge di sistema per l'attuazione della normativa europea.

Le previsioni di carattere finanziario sopra descritte devono ritenersi applicabili a tutte le deleghe contenute nel disegno di legge di delegazione europea.



L'articolo 2 conferisce una delega al Governo per l'adozione, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Con riferimento alle considerazioni di carattere finanziario si fa rinvio a quanto rappresentato al primo capoverso della presente relazione.

L'articolo 3 reca la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, anche ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/2424, recante modifica al regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario.

La suddetta direttiva, insieme al regolamento (UE) n. 2015/2424, recante modifica al regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario, costituisce l'intervento normativo voluto dal legislatore europeo (cd. "pacchetto marchi") per realizzare l'armonizzazione degli ordinamenti degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, anche al fine di renderli il più possibile omogenei a quella parte di ordinamento europeo che disciplina il "marchio dell'Unione europea", ossia il titolo di proprietà industriale rilasciato dall'EUIPO (Ufficio europeo per la proprietà intellettuale), con effetto in tutti gli Stati membri.

Gli ordinamenti nazionali, quindi, dovranno adattarsi ed introdurre nuove procedure amministrative al fine di superare le disparità esistenti tra i titolari di marchi di certi Paesi rispetto a quelli di altri, sia ampliando le fattispecie già esistenti in tema di diritti derivanti dal marchio, sia estendendo l'ambito di applicazione della tutela a nuovi tipi di marchio (es. olfattivi), superando il dato della mera riproducibilità grafica; in alcuni casi, come quello nazionale, dovrà introdursi *ex novo* una procedura amministrativa per la decadenza o la dichiarazione di nullità dei marchi.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, le amministrazioni competenti non sono, allo stato, in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa.

Si precisa che l'adozione dei decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

L'articolo 4 reca i principi e criteri direttivi specifici relativi alla delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97, sulla distribuzione assicurativa, che abroga la direttiva 2002/92/CE.

Vengono individuati una serie di criteri che, nel rispetto delle competenze attribuite alle diverse autorità di vigilanza nazionali di settore, garantiscono una omogeneizzazione dei precetti avuto riguardo alla disciplina sanzionatoria recata dall'ordinamento, recentemente novellata a livello europeo, sia per quanto riguarda gli intermediari, sia per quanto riguarda il settore bancario, creditizio e finanziario. Ciò per ragioni di coerenza e di armonizzazione con i settori affini (la distribuzione dei prodotti assicurativi, unitariamente disciplinata con la direttiva da recepire, può avvenire sia attraverso intermediari bancari che di assicurazione), nonché della regolamentazione da applicare al mercato delle imprese di assicurazione, rispetto a quella di nuova introduzione.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, le amministrazioni competenti non sono, allo stato, in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa.

Si precisa che l'adozione dei decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

L'articolo 5 reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Tale regolamento è stato adottato con il fine di semplificare e chiarire il quadro esistente per l'immissione sul mercato dei dispositivi di protezione individuale, nonché di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti tenendo, altresì, conto del nuovo



quadro normativo generale adottato per l'armonizzazione europea e, in particolare, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.

Il legislatore nazionale dovrà pertanto abrogare le disposizioni legislative corrispondenti preesistenti e non adeguate per evitare elementi di possibile confusione.

Dovranno, altresì, essere individuate le autorità nazionali competenti in materia di sorveglianza del mercato e controlli, nonché allo svolgimento delle attività prescritte dal regolamento in tema di notifica degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti in questione, confermate nelle autorità già attualmente individuate nel Ministero dello sviluppo economico e, in parte, nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Verrà, infine, esercitata l'opzione relativa alla possibilità di affidare all'organismo unico nazionale di accreditamento la valutazione ed il controllo dei predetti organismi da notificare, tenendo conto del particolare favore con cui il regolamento europeo in questione valuta il ricorso all'accREDITAMENTO trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che garantisce il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità e che, sempre secondo tale atto normativo dell'Unione europea, dovrebbe essere considerato dalle autorità pubbliche nazionali in tutta l'Unione lo strumento preferenziale per dimostrare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità. Tale opzione, già esercitata in tale senso a livello nazionale sulla base delle norme vigenti, verrà confermata nella presente sede legislativa. Si segnala, altresì, che le convenzioni di cui al comma 3, lettera d), non saranno onerose.

Considerato, dunque, che il provvedimento disciplina attività che attengono a competenze istituzionali già previste dall'ordinamento interno, si ribadisce che alle stesse si farà fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 6** conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, le amministrazioni competenti non sono, allo stato, in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa.

Si precisa che l'adozione dei decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

L'**articolo 7** conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (c.d. M.A.R. *Market Abuse Regulation*), con la previsione di principi e criteri direttivi specifici.

Le modifiche legislative da apportarsi non comportano effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi d'interventi di coordinamento normativo o prevalentemente indirizzati al quadro normativo generale e su aspetti definitori di regimi giuridici vigenti.

Dalle misure di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'autorità interessata, già competente per materia, svolgerà le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In particolare, si fa presente che il finanziamento della CONSOB, avviene attraverso contribuzioni versate direttamente dagli organismi e dagli operatori del mercato a fronte dell'attività di vigilanza svolta dall'Istituto.

La proposta normativa contenuta all'**articolo 8** intende porre in essere lo strumento legislativo necessario ad adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la *performance* di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014.

Le modifiche legislative da apportarsi non comportano effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi d'interventi di coordinamento normativo o



prevalentemente indirizzati al quadro normativo generale e su aspetti definitivi di regimi giuridici vigenti.

In particolare, si fa presente che il finanziamento della CONSOB, avviene attraverso contribuzioni versate direttamente dagli organismi e dagli operatori del mercato a fronte dell'attività di vigilanza svolta dall'Istituto.

L'**articolo 9** reca la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 sulla base di determinati principi e criteri direttivi specifici.

Le modifiche legislative non comportano effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi d'interventi di coordinamento normativo o prevalentemente indirizzati al quadro normativo generale e su aspetti definitivi di regimi giuridici vigenti.

In particolare, si fa presente che il finanziamento della CONSOB, avviene attraverso contribuzioni versate direttamente dagli organismi e dagli operatori del mercato a fronte dell'attività di vigilanza svolta dall'Istituto.

Con l'**articolo 10** si intende recepire i contenuti della direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione della persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, inclusa la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Particolare attenzione è rivolta all'aspetto relativo alla violazione delle disposizioni che tutelano le libertà fondamentali delle persone fisiche e, in particolare, il diritto alla protezione dei dati personali nelle ipotesi sopra citate.

Si prevede che tali violazioni vadano ad integrare gli estremi del delitto punito con una pena detentiva adeguata in rapporto alla specifica gravità della condotta dal momento che la previsione della pena della mera contravvenzione non si reputa idonea a rispettare i principi di effettività, proporzionalità e dissuasione di cui all'articolo 57 della direttiva, né sarebbe coerente con le fattispecie di reato previste e punite dal decreto legislativo n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali.

Al riguardo si evidenzia che la modifica del regime sanzionatorio introdotta dal provvedimento in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché ha carattere ordinamentale.

L'**articolo 11** contiene la delega il recepimento della direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

La direttiva in parola impone ai vettori aerei il trasferimento alle Unità d'informazione sui passeggeri (UIP) degli Stati membri dei dati del codice di prenotazione PNR. L'utilizzo di tali dati conferisce agli Stati un ulteriore strumento nelle attività di prevenzione e di contrasto dei reati di terrorismo e altri reati gravi, muovendo da una prospettiva diversa rispetto al trattamento di altre categorie di dati personali. Il trattamento dei dati PNR è limitato ai reati di terrorismo e a reati gravi di cui all'Allegato II della direttiva. L'uso efficace dei dati PNR, ad esempio confrontando i dati PNR con quelli contenuti nelle varie banche dati relative a persone e oggetti ricercati, è necessario per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi e rafforzare così la sicurezza interna, per raccogliere prove e, se del caso, scoprire complici e smantellare reti criminali. Il criterio di delega di cui al **comma 1, lettera a)**, prevede la collocazione dell'"Unità d'informazione sui passeggeri" (UIP) di cui all'articolo 4 della direttiva presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Tale scelta deriva dalla considerazione che il citato Dipartimento appare la sede maggiormente idonea, atteso che i dati raccolti costituiranno un patrimonio informativo rilevante in materia di prevenzione e accertamento dei reati e sono, pertanto, sottoposti a trattamento a fini di polizia. La UIP, ai sensi della direttiva, è incaricata di:

a) raccogliere i dati PNR presso i vettori aerei, conservare, trattare e trasferire tali dati o i risultati del loro trattamento alle autorità competenti di cui all'articolo 7 della direttiva stessa;



b) scambiare sia i dati PNR che i risultati del trattamento di tali dati con le UIP degli altri Stati membri e con Europol, conformemente agli articoli 9 e 10 della direttiva.

La previsione di cui il **comma 1, lettera b)**, prevede che il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del PNR comprenda anche i voli intra-UE.

In merito ai riflessi di carattere finanziario, si rappresenta che con legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (articolo 1, comma 608) è stata autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 16 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione della piattaforma informatica necessaria alla raccolta, conservazione, trattazione e trasferimento dei predetti dati e di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per la gestione e la manutenzione della stessa. Tali risorse sono assegnate al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e iscritte nello stato di previsione del medesimo Ministero nella missione: «Ordine pubblico e sicurezza», programma: «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia».

Il **comma 2**, contiene la clausola di neutralità finanziaria dell'attuazione della delega e dei conseguenti adempimenti a carico delle amministrazioni interessate.

L'**articolo 12** contiene la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

Corredano la delega legislativa ulteriori principi e criteri direttivi generali oltre quelli dettati dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. In particolare, si evidenziano:

a) l'abrogazione espressa dei commi 1129, 1130 e 1131 della legge n. 296 del 2006 mediante i quali è stato avviato, dall'anno 2007, un programma sperimentale per la progressiva riduzione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci, finalizzato al definitivo divieto della commercializzazione dei sacchi medesimi e dell'articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012, che ha previsto la possibilità di individuare le caratteristiche tecniche dei sacchetti biodegradabili o riciclati ai fini della loro commercializzazione, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti per il trattamento dei rifiuti;

b) la realizzazione, ad opera di soggetti privati, di una campagna di informazione dei consumatori diretta ad aumentare la consapevolezza del pubblico in merito agli impatti sull'ambiente delle borse di plastica;

c) la realizzazione, ad opera di soggetti privati, di programmi di sensibilizzazione per i consumatori e di programmi educativi per i bambini diretti alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica, nonché di programmi di sensibilizzazione per i consumatori che forniscono le informazioni corrette sulle proprietà e sullo smaltimento delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, di quelle oxo-degradabili e delle altre borse di plastica.

Le attività di cui ai punti b) e c) saranno svolte dai consorzi di filiera, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere d-bis, d-ter e d-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, avvalendosi esclusivamente delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci, utilizzando il contributo ambientale posto a carico dei consorziati.

Dal presente articolo non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

8 MAR 2017



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", che ha abrogato e sostituito la legge 4 febbraio 2005, n. 11, stabilisce una specifica procedura di recepimento della normativa europea, che prevede la presentazione al Parlamento da parte del Governo di un disegno di legge annuale con il quale viene assicurato, mediante il conferimento di delega legislativa, il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea; a tale strumento della "legge di delegazione europea" si aggiunge quello della "legge europea", volta ad assicurare l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello europeo mediante norme di attuazione diretta.

In ossequio a quanto previsto dall'articolo 29 della citata legge n. 234 del 2012, è stato predisposto il disegno di legge di delegazione europea 2016, nel quale sono confluite le disposizioni di delega necessarie per dare attuazione alle direttive e agli altri atti dell'Unione europea pubblicati nella G.U.U.E. successivamente alla data di approvazione in prima lettura alla Camera del disegno di legge annuale di delegazione europea 2015, avvenuta il 27 aprile 2016.

L'intervento normativo è coerente con l'azione di Governo finalizzata a realizzare un'attuazione rapida della normativa dell'Unione europea che eviti l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il disegno di legge di delegazione europea 2016 contiene, anzitutto, la delega legislativa al Governo per l'attuazione delle direttive contenute nell'allegato A, nonché per quelle contenute negli articoli 3 e 12, rinviando, quanto alle procedure, ai criteri direttivi ed ai termini per l'esercizio delle deleghe, agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il disegno di legge contiene, inoltre, una delega legislativa biennale per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione europea, direttamente applicabili.

Reca, infine, norme contenenti principi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe di recepimento di talune direttive e deleghe per l'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina contenuta in regolamenti europei.

L'analisi del quadro normativo nazionale è demandata alle relazioni ATN che saranno predisposte per i singoli decreti legislativi di attuazione.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Il disegno di legge di delegazione europea 2016 prevede alcuni interventi volti a rendere la normativa nazionale più coerente con quella europea. Tale coerenza è da perseguire con un maggiore impegno da parte dello Stato italiano a seguito ed in considerazione dell'entrata in vigore del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea avvenuta il 1° dicembre 2009, che impone agli Stati membri un maggior rispetto della normativa europea.

L'incidenza delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge sull'ordinamento giuridico vigente sarà valutata nelle relazioni ATN dei singoli decreti legislativi di attuazione.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, sia in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo sia in relazione al riparto di competenze legislative tra Stato e regioni.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a Statuto speciale, nonché degli enti locali.*

Il disegno di legge rinvia, per quanto concerne le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative, all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale, al comma 7, prevede che i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa europea e perdano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale. Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'Unione europea costituisce un'unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario con l'Unione europea e i suoi Stati membri, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi conseguenti. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte costituzionale, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme europee determinate da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale. È inoltre prevista l'azione di rivalsa da parte dello Stato nei confronti delle regioni e degli enti locali, nei casi in cui lo Stato venga condannato al risarcimento dei danni per violazione del diritto dell'Unione europea per responsabilità imputabili agli enti territoriali, nelle materie di rispettiva competenza.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le norme contenute nel disegno di legge non contrastano con i principi richiamati dall'articolo 118 della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Nel disegno di legge non sono contenute norme di rilegificazione e non si è fatto ricorso alla delegificazione; è richiamato, invece, l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che prevede, tra i principi e criteri di carattere generale per l'esercizio delle deleghe per l'attuazione delle direttive europee, un principio di semplificazione amministrativa, coerentemente con l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi posto anche dalla Commissione europea.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente disegno di legge.

PARTE II. Contesto normativo europeo e internazionale.

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.*

Il provvedimento è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea mediante il conferimento di deleghe legislative al Governo.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Per il mancato recepimento della direttiva (UE) 2015/720, in data 26 gennaio 2017, è stata avviata nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione (P.I. n. 2017/0127 ENVI) attualmente allo stadio di messa in mora.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non contrasta con obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o su analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

L'indicazione sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea sarà eventualmente contenuta nelle analisi tecnico-normative relative ai singoli decreti legislativi che saranno emanati nell'esercizio delle deleghe contenute nel disegno di legge.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non sono state introdotte nel testo nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del presente disegno di legge.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica né sussistono nel disegno di legge disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

L'articolo 1 del disegno di legge richiama, per quanto riguarda le procedure per l'esercizio delle deleghe, l'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, che al comma 5 prevede la delega al Governo per l'emanazione di eventuali disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe contenute nel disegno di legge, da esercitare entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti legislativi.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il presente disegno di legge contiene la delega legislativa al Governo per l'attuazione delle direttive contenute nell'allegato A, nonché per quelle contenute negli articoli 3 e 12, una delega legislativa biennale per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione europea, direttamente applicabili e deleghe per l'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina contenuta in regolamenti europei.

Con riguardo al termine di esercizio della delega legislativa per l'attuazione delle direttive contenute nell'allegato A, l'articolo 1 del disegno di legge rinvia all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale, a seguito della modifica introdotta dalla legge 29 luglio 2015, n. 115 – legge europea 2014, prevede che detto termine scada quattro mesi prima della scadenza del termine di recepimento indicato in ciascuna direttiva; per le direttive il cui termine di recepimento così determinato sia già scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedano un termine di recepimento, la scadenza del termine di delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Con riguardo al termine di delega per la predisposizione dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale a regolamenti europei, questo è fissato dai relativi articoli.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione del presente disegno di legge sono stati utilizzati, nei diversi settori di intervento, dati e riferimenti statistici già disponibili presso amministrazioni ed enti pubblici.

In ossequio a quanto previsto dall'articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, la relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione:

- a)* fornisce lo stato delle procedure di infrazione ufficialmente aperte dalla Commissione europea, aggiornato alla data del 31 dicembre 2016;
- b)* dà conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia con riguardo alle condanne dell'Italia per inadempienze e violazioni di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;
- c)* fornisce l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa, con indicazione di quelle già attuate nello stesso anno e di quelle da attuare e non ancora attuate alla data del 31 dicembre 2016;
- d)* fornisce l'elenco degli atti normativi e regolamentari con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

La presente analisi di impatto della regolamentazione viene redatta esclusivamente in riferimento agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, i quali recano deleghe legislative la cui attuazione può produrre impatti significativi su cittadini ed imprese.

Alla relazione AIR riferita all'articolo 7 sono allegate n. 3 schede ed una Tabella.

Con riferimento all'articolo 11, che contiene criteri e principi direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, si ritiene che esso rientri tra i casi previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, che disciplina le ipotesi di esclusione dall'AIR; ciò, in considerazione della specificità e particolarità della materia da recepire che attiene alla sicurezza interna ed esterna dello Stato e rientra tra quelle di possibile disciplina a livello eurounitario al fine di garantire la realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Quanto alle restanti disposizioni di delega, la valutazione dell'impatto regolatorio sarà effettuata in fase di predisposizione dei singoli decreti legislativi.

ARTICOLO 3 - Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2424/2015, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione**Premessa**

I marchi sono indicatori di origine commerciale, che distinguono i prodotti e servizi di un'impresa da quelli di un'altra. Essi consentono ai consumatori di riconoscere un prodotto e, quindi, consentire loro di fare una scelta informata. I marchi sono anche strumenti di marketing essenziali per il *business* moderno. Sono lo strumento principale utilizzato dalle imprese per la pubblicità dei loro prodotti, e garantiscono che tutti i prodotti provenienti dallo stesso produttore abbiano una certa qualità. In un mondo orientato verso la crescente sofisticazione dei consumatori, il *branding* assiste le imprese nella loro ricerca dell'innovazione e nell'ingresso in nuovi mercati.

I marchi sono diritti territoriali. Essi garantiscono protezione ai loro proprietari solo nel territorio del Paese o dei Paesi interessati. In Europa, esistono diversi sistemi per la protezione dei marchi:

- i marchi nazionali sono registrati dagli Uffici della proprietà intellettuale (IPO) degli Stati membri sulla base di un sistema armonizzato. A livello europeo ci sono pertanto 24 uffici

- nazionali, tra i quali per l'Italia la Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi (DGLC-UIBM) del Ministero dello sviluppo economico, e un ufficio regionale - l'Ufficio del Benelux per l'IP (BOIP). I marchi nazionali sono in genere utilizzati dagli utenti che si propongono di registrare il segno in uno, o in un numero limitato di Paesi, o che non hanno interesse [1] a scegliere un marchio comunitario (ora rinominato dell'Unione europea).
- i marchi dell'Unione europea (EUTM, già denominati marchi comunitari), disponibili dal 1996, concedono ai loro titolari un diritto unitario con un effetto uguale in tutta la UE. Essi sono registrati da un'agenzia specializzata dell'UE, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO, già denominato Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno - UAMI), che è stato istituito nel 1994 ad Alicante, in Spagna. Il marchio dell'Unione europea non sostituisce i sistemi nazionali di marchio, ma fornisce un quadro giuridico addizionale ("un 26° regime") per ottenere la protezione del marchio nel territorio di tutti i 28 Stati membri.
 - I marchi internazionali, amministrati dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) conferiscono una protezione in diversi Paesi attraverso il sistema della convenzione di Madrid ed il relativo protocollo aggiuntivo. Questi marchi possono essere ottenuti in un unico procedimento; tuttavia, una volta registrati non diventano un diritto di proprietà industriale unitario ma diventano un fascio di marchi nazionali e/o dell'UE, a seconda della scelta del richiedente. Le domande internazionali hanno limitato valore aggiunto all'interno dell'UE e sono più vantaggiose per gli utenti che cercano la protezione del marchio in Paesi al di fuori dell'Europa e/o in tutto il mondo.

I sistemi nazionali, comunitari ed internazionali di registrazione del marchio non solo coesistono, ma sono tra loro complementari [2].

Negli ultimi 20 anni il sistema del marchio in Europa ha subito un notevole sviluppo. Questo processo è iniziato con l'armonizzazione delle legislazioni nazionali sui marchi nel 1989 ed è proseguita con la creazione del marchio dell'Unione europea nel 1994. Da allora, la disciplina è rimasta sostanzialmente immutata [3].

L'ambiente di lavoro, tuttavia, è cambiato molto negli ultimi due decenni, in particolare con l'espansione di Internet e altri strumenti di commercio elettronico. Il numero delle domande di registrazione di marchio sono cresciute, sia a livello nazionale che comunitario [4], così come il numero di utenti che ne richiedono la registrazione. Le parti interessate richiedono sempre di più

¹ Dato il carattere unitario del marchio comunitario (articolo 1 (2), regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario - RMC), la protezione non può essere ottenuta se esistono impedimenti assoluti alla registrazione in qualsiasi parte della UE (ad esempio, il marchio che sia puramente descrittivo in una delle lingue dell'UE e/o contrario all'ordine pubblico in uno Stato membro). Allo stesso modo, l'esistenza di un marchio nazionale anteriore in un unico Stato membro può impedire la registrazione di un marchio comunitario per tutto il territorio dell'UE.

² In linea di principio, le imprese dovrebbero poter scegliere liberamente tra una registrazione a livello nazionale, internazionale o comunitario a seconda delle proprie esigenze di *business* e del tipo di protezione che intendano garantire ai propri diritti di marchio. Idealmente, la loro scelta dovrebbe essere guidata da valutazioni sui piani di espansione futura, l'esistenza di diritti preesistenti in alcuni territori, gli investimenti in protezione dei diritti di proprietà industriale etc.

³ dal 1989 la direttiva sui marchi è stata modificata solo una volta nel 1992, per quanto riguarda il suo termine di recepimento. Il regolamento sul marchio comunitario del 1994 è stato modificato nel 2003 in relazione alla adesione all'UE al sistema di registrazioni di marchi internazionali ai sensi del protocollo all'accordo di Madrid. Nel 2004, il regolamento sul marchio comunitario è stato oggetto di alcune ulteriori modifiche in materia di diritti e procedure di validità. Sia la direttiva TM che il regolamento sul marchio comunitario sono state codificate nel 2008 e 2009, rispettivamente, ma senza alcuna modifica sul merito.

⁴ Vedi infra punto A.1)

maggior celerità, maggior qualità e sistemi più snelli di registrazione del marchio, che siano più coerenti, facili da usare, accessibili al pubblico e tecnologicamente aggiornati.

Nel 2007 il Consiglio dell'Unione europea [5], rilevando il decorso di più di un decennio dall'introduzione del regolamento sul marchio dell'Unione europea e l'istituzione dell'UAMI (ora EUIPO) e richiamando i principi per una migliore regolamentazione, ha sottolineato la necessità di una valutazione globale sul funzionamento del sistema del marchio dell'Unione europea ed invitato la Commissione europea ad avviare i lavori per uno studio approfondito sull'argomento.

La Commissione si è dunque impegnata [6], a rendere il sistema del marchio dell'Unione europea più accessibile alle piccole e medie imprese, sottolineando inoltre il proprio impegno [7] per una protezione efficace ed efficiente del marchio e un sistema di marchio di qualità elevata. Essa ha concluso che era giunto il momento per una valutazione complessiva per la futura revisione del sistema del marchio in Europa, e l'ulteriore miglioramento della cooperazione tra l'EUIPO e gli uffici nazionali. Per quanto riguarda la dimensione internazionale, la Commissione ha annunciato che avrebbe preparato il terreno per l'adesione dell'UE al Trattato di Singapore sul diritto dei marchi e incoraggiato gli Stati membri a ratificare quel trattato. Nel 2010 la Commissione si è impegnata a modernizzare il sistema dei marchi al fine di migliorare le condizioni quadro e consentire alle imprese di innovare [8]. Infine, nella sua nuova strategia per l'Europa sui diritti di proprietà intellettuale [9], la Commissione ha annunciato una revisione del sistema del marchio in Europa, al fine di modernizzare il sistema sia a livello europeo che nazionale, rendendolo più efficace, efficiente e coerente.

Sulla base dei risultati intermedi di uno studio della Commissione, il 25 maggio 2010 il Consiglio Competitività ha adottato delle conclusioni per una revisione del sistema del marchio nell'Unione europea [10], invitando la Commissione a presentare delle proposte per la revisione del regolamento sul marchio dell'Unione europea e la direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi.

Ambito di applicazione della valutazione d'impatto.

La presente analisi d'impatto riprende, integrandole nella prospettiva d'interesse del provvedimento in esame, le indagini svolte dalla Commissione UE sulle esigenze di business degli utenti del marchio in Europa e le connesse valutazioni sulla normativa europea in materia di marchi d'impresa [11] che hanno determinato il legislatore europeo all'approvazione di una nuova normativa sul marchio (cd "pacchetto") costituita dal:

- regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea (di seguito anche regolamento EUTM), che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli), e dalla

5 Conclusioni del Consiglio del 21 e 22 maggio 2007, documento del Consiglio 9427/07.

6 Vedi "Small Business Act" 2008, COM (2008) 394 def.

7 Vedi Comunicazione del 2008 su una strategia di diritti di proprietà industriale per l'Europa, COM (2008) 465 def.

8 Vedi, Comunicazione sulla strategia Europa 2020 nell'ambito dell'iniziativa faro: "L'Unione dell'innovazione", COM (2010) 2020 def.

9 COM (2011) 287 def.

10 documento del Consiglio 2010 / C 140/07.

11 <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52013SC0095>

- direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, che a regime sostituirà la direttiva 89/104/CEE, successivamente codificata come direttiva 2008/95/CE (di seguito anche denominate direttiva TM).

Le analisi si concentrano sui grandi problemi e le carenze individuate nel sistema previgente richiamando la ricognizione degli elementi di fatto e gli esiti della procedura di consultazione svolte in ambito comunitario.

La portata di questa relazione è stata dunque modellata sul richiamato processo di valutazione, a fondamento del bisogno di ammodernamento e razionalizzazione del sistema del marchio, sia a livello di marchio UE che a livello di marchi nazionali Stati membri.

Data la complementarietà e sinergia tra i sistemi di tutela del marchio (dell'Unione europea o nazionale) e delle interconnesse valutazioni, per una più chiara ed approfondita analisi, la presente relazione talora richiama necessariamente alcune questioni, confluite nelle novelle al regolamento 207/2009 (di cui al regolamento 2015/2024).

La presente analisi d'impatto non esamina esplicitamente ogni singola modifica alla normativa nazionale che il recepimento della direttiva renderà necessaria, come le modifiche minori a disposizioni vigenti con scarso o nessun impatto pratico o come le disposizioni che aggiornano previsioni storicamente superate o coordinano, integrandola, la legislazione sul marchio con quella prevista da altre fonti comunitarie. L'analisi si concentrerà, invece, sulle valutazioni connesse all'opzione regolatoria individuata con la determinazione dei criteri di delega di cui al provvedimento in epigrafe, in chiave di una migliore armonizzazione con il sistema europeo.

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

A.1) Natura e dimensioni del mercato di riferimento

L'economia europea si basa su marchi rinomati che richiedono una protezione forte ed efficace [12]. Nella UE [13], il valore dei primi dieci marchi per paese ammonterebbe a quasi il 10% in rapporto al loro PIL (PPP) [14]. Come tale, il valore economico dei marchi potrebbe servire come indicatore per la determinazione della ricchezza economica di un Paese. Il valore medio dei primi dieci marchi di ciascuno Stato membro è stimato in € 35 miliardi, con picchi di valore in Germania (€ 145 miliardi), Regno Unito (€ 138 miliardi) e Francia (€ 106 miliardi), mentre in Italia il valore medio è di quasi € 62 miliardi [15]. In Europa le spese annuali per la comunicazione e la pubblicità dei marchi ammonterebbe a € 174 miliardi [16], a beneficio dei media, dello sport, dell'arte e dell'intrattenimento.

Dal punto di vista microeconomico, i marchi sono importanti e preziose risorse di business per le imprese in tutti i settori, e sono in grado di aumentare in modo significativo in termini di valore la crescita e l'espansione delle imprese. Per quanto riguarda la dimensione del commercio

12 come nota 11

13 Fonte: Istituto di marca europea, www.eurobrand.cc.

14 Per la metodologia utilizzata, si riferiscono a metodi di valutazione del marchio dell'Istituto europeo di marca a http://www.icon-net.com/medialib/file/EBI_eurobrand%20Methoden_ISO_ON_Okt%202010.pdf

15 Vedi "recensione Paese eurobrand2009" a <http://www.eurobrand.cc/studien-rankings/eurobrand-2009/>

16 Fonte: <http://www.aim.be/about-brands/brand-research>

internazionale, il 48% delle esportazioni dell'UE sono beni di alta gamma a marchio [17].

A.2) Crescita del numero di domande di marchio

La domanda di registrazione del marchio è costantemente aumentata [18]. In termini assoluti, sia il marchio dell'Unione europea che i marchi nazionali sono cresciuti tra il 1996 e il 2008 (l'anno più recente per cui sono disponibili i dati per tutti i 26 uffici). Mentre il numero totale di domande di marchio nei 27 attuali Stati membri dell'UE è aumentato [19] di circa l'8% da 471.000 nel 1996 a 509.000 nel 2008 [20], il numero di domande di marchio dell'Unione europea di primo deposito (dall'avvio nel 1996) è costantemente aumentato assestandosi a 107.000 nel 2012.

Le imprese italiane mostrano un crescente interesse a richiedere la registrazione del marchio dell'Unione UE. Il numero di domande di registrazione originante da imprese italiani è raddoppiato nel corso degli ultimi dieci anni. Se nel 2005 erano poco più di 5.000 le domande presentate all'UAMI (ora EUIPO) nel 2005, nel 2015 le domande si assestano a circa 9.000 [21]. Tale effetto, certamente positivo per il sistema produttivo nazionale, è in parte riconducibile all'efficacia delle politiche nazionali per la promozione della tutela della proprietà industriale adottate negli ultimi anni, quali campagne di comunicazione mirate [22] ed incentivi economici per l'estensione europea ed internazionale della tutela del marchio nazionale [23].

In Italia la variazione in aumento del numero di domande nazionali depositate è stata di oltre il doppio della media EU, attestandosi a quasi il 20%, da 35.835 nel 1996 a 42.872 nel 2008 [24], nonostante il periodo congiunturale sfavorevole (2007-2009) che nel 2008 ha fatto registrare a livello globale un calo dello 0,9% rispetto al 2007 in termini di domande di registrazione di marchio, complessivamente pari a 3,3 milioni di domande di marchi. Tuttavia, il dato ha ripreso a crescere contestualmente con la ripresa economica del commercio.

A.3) Gli utenti del sistema del marchio

Sono 350.000 le aziende, provenienti da 170 Paesi, che hanno registrato un marchio dell'Unione europea [25]. Fin dal 1996, la maggior parte (circa il 70%) delle domande di marchio dell'Unione europea proviene dagli Stati membri dell'UE, soprattutto Germania, Regno Unito, Italia, Spagna e Francia. Tra i Paesi extra-UE, gli Stati Uniti d'America, Svizzera, Giappone, Canada e Australia sono i principali utenti del sistema comunitario.

Sono invece 16.000 le imprese, provenienti da 80 Paesi, che hanno registrato un marchio nazionale. La quasi totalità (circa il 92,5%) delle domande di marchi nazionali proviene dall'Italia. Tra le domande provenienti da Paesi esteri, il 70% circa sono extra-UE; soprattutto Stati Uniti d'America, Giappone, Cina e Svizzera. Tra i Paesi UE, Regno Unito, Germania, Francia e Olanda sono i

17 Vedi nota 16

18 Vedi nota 11

19 Ancora più marcata è la crescita di domande depositate presso gli uffici IP nazionali dai candidati (residenti) nazionali, che è passato da 269.000 nel 1996 a 364.000 nel 2008.

20 In cima alla classifica sono l'IP Office francese (91.214 applicazioni nel 2011) ed il tedesco (69.117 applicazioni nel 2011). Per quanto riguarda i registri nazionali, la banca dati tedesca contenuta nel 2011 774.000 marchi registrati e quella francese 1.010.260. Nel complesso, i registri degli uffici IP 'Stati membri (senza UAMI) contengono quasi 9 milioni di marchi.

21

[https://euipo.europa.eu/tunnel-](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/annual_report/facts_and_figures_2015_en.pdf)

[web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/annual_report/facts_and_figures_2015_en.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/annual_report/facts_and_figures_2015_en.pdf)

22 Tra tutte si veda la campagna di comunicazione: "Difendi la proprietà industriale, fai crescere le tue idee" <http://www.uibm.gov.it/index.php/difendi-la-proprietà-industriale-fai-crescere-le-tue-idee>

23 Si vedano le misure "Marchi +", "Marchi+2" e "Marchi +3" <http://www.uibm.gov.it/index.php/marchi/incentivi-alle-imprese>

24 Fonte dati: <http://www.uibm.gov.it/> rielaborati da <http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/index.htm?tab=trademark>

25 Vedi nota 11

principali utenti del sistema nazionale.

A.4) Quadro legislativo previgente al "pacchetto marchi"

Il quadro normativo UE si basa su due fonti principali, la direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai marchi, ed il regolamento sul marchio dell'Unione europea.

Lo scopo della direttiva sui marchi [26] è quello di garantire che i marchi nazionali registrati tramite gli uffici per la proprietà industriale degli Stati membri siano soggetti alle stesse norme sostanziali in termini di registrabilità [27] ed alle stesse condizioni di protezione in base alle leggi di tutti gli Stati membri. La direttiva 89/104/CEE non ha previsto un ravvicinamento completo delle leggi, ma solo una armonizzazione delle disposizioni (sostanziali) di diritto interno che erano allora ritenute incidere maggiormente sul funzionamento del mercato interno, lasciando espressamente non armonizzate le norme procedurali relative alla registrazione, la revoca e nullità dei marchi di impresa [28].

Parallelamente ed in connessione ai sistemi nazionali, il regolamento sul marchio comunitario [29] ha istituito un sistema autonomo di marchio che prevede, attraverso un'unica procedura di registrazione, il riconoscimento di un diritto unitario comunitario avente pari efficacia in tutta l'UE, invece di tante distinte procedure in ogni Stato membro che conducono alla registrazione e protezione del marchio solo nei rispettivi territori. Le disposizioni del regolamento sul marchio dell'Unione europea sono state ulteriormente specificate in tre regolamenti di attuazione [30].

La direttiva 89/104/CEE è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, che ha introdotto modifiche all'allora vigente "legge marchi" (regio decreto 21 giugno 1942, n. 929), successivamente abrogata in sede di codificazione con l'emanazione del codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30). Le disposizioni contenute nella direttiva 2008/95/CE non hanno reso necessaria l'emanazione dell'atto delegato di cui alla legge 4 giugno 2010, n. 96, risultando la disciplina nazionale già armonizzata con esse. Le disposizioni di attuazione al codice della proprietà industriale sono previste dal decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33. Le disposizioni del regolamento sul marchio dell'Unione europea non incidono sulla regolamentazione in materia di marchio nazionale, come meglio si dirà infra, e non è pertanto necessario l'adeguamento delle relative disposizioni salvo un coordinamento dei testi con riferimento alla ridenominazione del marchio comunitario [31] e un raccordo con le disposizioni procedurali e tecniche di cui ai regolamenti d'attuazione e delegato che verranno emanati dalla Commissione.

A.5) Coesistenza sistemica, l'estensione dei collegamenti e l'interazione tra i sistemi

Il principio di convivenza è espresso nel 6° considerando del preambolo al regolamento sul

²⁶ In origine la prima direttiva del Consiglio 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, successivamente codificata come direttiva 2008/95/CE, ed ora sostituita dalla direttiva (UE) 2015/2436.

²⁷ Ciò significa l'armonizzazione della definizione di marchio (cioè dei segni di cui un marchio può consistere), dei motivi di rifiuto di una domanda di marchio e di nullità di un marchio eventualmente registrato, oltre ad ulteriori motivi di rifiuto o di nullità relativi ai conflitti con precedenti diritti, ecc.

²⁸ Vedi il 4° e 5° considerando del preambolo della direttiva (UE) 2015/2436.

²⁹ Originariamente regolamento (CE) n. 40/94 del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, ora codificato come regolamento 207/2009, come novellato dal regolamento (UE) 2015/2424.

³⁰ Regolamento (CE) n. 2868/95 del 13 dicembre 1995 recante attuazione del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario; Regolamento (CE) n. 2869/95 del 13 dicembre 1995 sulle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e il regolamento (CE) n. 216/96 del 5 febbraio 1996 della Commissione che stabilisce le regole di procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

³¹ Vedi i seguenti articoli del codice della proprietà industriale: 12, 159, 176, 180 e 187.

marchio dell'Unione europea ed è uno dei cardini del sistema del marchio europeo. Secondo tale principio, il diritto di marchio dell'Unione europea non sostituisce la legge degli Stati membri in materia di marchi, ma fornisce solo un quadro giuridico supplementare per ottenere la protezione efficace ed efficiente marchio in tutta l'Unione, con il risultato che esistono sistemi comunitari e nazionali accanto all'altro.

Tuttavia, la coesistenza non significa la semplice esistenza in parallelo di questi sistemi, ma piuttosto che dovrebbero completarsi a vicenda in armonia, cioè, in un modo da consentire a ciascun sistema il raggiungimento del proprio scopo specifico. Tale rapporto di complementarità tra i sistemi del marchio dell'Unione europea e nazionale si manifesta principalmente su due livelli:

- in primo luogo, vi è un notevole grado di modularità tra i due sistemi in termini di copertura territoriale. A livello territoriale, i sistemi di marchi europei sono in una certa misura intercambiabili, nel senso che gli utenti possono cercare la protezione del marchio per tutta o parte della UE, optando sia per un marchio dell'Unione europea o di uno o più marchi nazionali. In effetti, la chiara intenzione del legislatore comunitario è stata che le imprese non dovrebbero essere tenute a richiedere la registrazione dei rispettivi marchi come marchi dell'Unione europea se non desiderano la protezione dei loro marchi a livello comunitario (vedi 6° considerando, ultima parte).

Le aziende dovrebbero essere libere di scegliere tra la registrazione dei loro marchi a livello nazionale o comunitario (o internazionale) ed essere in grado di combinare, se del caso, queste due opzioni di tutela in base alle loro specifiche esigenze di business ed interessi strategici. Nella pratica, non è insolito per un'impresa in crescita, che cerchi di espandere la propria attività oltre il mercato nazionale, accrescere la protezione dei propri marchi con l'aggiunta di un marchio dell'Unione europea al proprio portafoglio esistente di registrazioni nazionali. Capita, tuttavia, anche frequentemente che una società che miri ad un mercato ampio opti per più registrazioni del proprio marchio a livello nazionale, invece di richiedere un unico marchio dell'Unione europea. Ciò è dovuto al carattere unitario [32] di un marchio dell'Unione europea, che non ammette la registrazione qualora sussistano impedimenti validi in uno degli Stati membri (ad esempio la pre-esistenza di un marchio nazionale identico o simile [33], il carattere descrittivo di un segno verbale in una delle lingue comunitarie [34]). In tal caso, il numero di marchi nazionali paralleli dipende dalle esigenze di business della società in termini geografici e può variare da 1 a 27 (escludendo ovviamente il territorio o i territori in cui è presente un motivo di rifiuto).

- in secondo luogo, i sistemi sono legalmente e organicamente collegati e interagiscono tra loro in una varietà di modi. Ad esempio, i titolari di marchi nazionali hanno la facoltà di rivendicare il proprio diritto di esclusiva sul segno preesistente nei procedimenti di opposizione alla registrazione di un marchio identico o simile posteriore, per le classi di prodotto o servizio identiche o affini, ovvero chiedendone l'annullamento o la nullità, o l'inibitoria dell'uso davanti ai Tribunali dei marchi dell'Unione europea; in Italia i cd "Tribunali delle imprese" (*rectius*, le sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione) di cui al D.Lgs 27 giugno 2003, n. 168. Inoltre, i proprietari di marchi dell'Unione europea possono anche scegliere di abbandonare la loro registrazione nazionale ed avvalersi, per il marchio

³² Vedi anche nota 1

³³ Esempio di un motivo "relativo" per il rifiuto, vedi art. 8 RMC.

³⁴ Esempio di un motivo "assoluto" per il rifiuto, vedi art. 7 RMC.

dell'Unione europea, dell'anzianità del marchio nazionale[35], che è stato lasciato scadere, pur mantenendo lo stesso livello di protezione nello Stato membro in cui quest'ultimo è stato registrato. Allo stesso modo, le aziende che scelgono, o sono costretti a, abbandonare il loro marchio dell'Unione europea, sono in grado di trasformarlo in una o più registrazioni nazionali, attraverso il meccanismo della conversione [36].

A.6) Definizione del problema

Uno dei principali problemi che il pacchetto marchi si propone di risolvere è l'esistenza nel quadro normativo previgente di disposizioni divergenti.

La consultazione ed il relativo esercizio di valutazione svolto dalla Commissione a monte della proposta normativa sul "pacchetto marchi" [37] ha infatti rivelato che il contesto di business in materia di marchio rimane molto eterogeneo, nonostante la parziale armonizzazione delle legislazioni nazionali risalenti ai primi anni del 1990. Il livello di armonizzazione imposto dalla direttiva TM era abbastanza basso, concentrandosi su un numero limitato di norme sostanziali che avessero un più immediato impatto sul funzionamento del mercato interno [38] lasciando non armonizzate materie procedurali. Inoltre, l'emanazione successiva del regolamento sul marchio comunitario non aveva consentito di individuare un parametro comune sul quale misurare l'efficienza dei procedimenti nazionali, che viene ora individuato nelle procedure seguite dall'EUIPO, in merito alle quali gli utenti hanno manifestato apprezzamento e soddisfazione in termini di celerità e facilità d'uso.

Di conseguenza, il panorama del diritto dei marchi nell'UE era caratterizzato da un notevole divario tra le norme e le procedure nazionali, sia tra di loro che in relazione a quelle applicate dall'EUIPO, essenzialmente dovute a due principali cause legate al quadro normativo della direttiva TM:

- La non armonizzazione di aspetti procedurali (vedi *infra i*); e
- L'insufficiente livello di armonizzazione per quanto concerne il diritto sostanziale comprese le disposizioni opzionali nella direttiva TM (vedi *infra ii*).

i) Non armonizzazione delle procedure relative al marchio

A causa della totale non armonizzazione degli aspetti procedurali si è consolidata una ampia varietà di procedure tra quelle liberamente adottate dagli Stati membri e dall'Unione europea in merito : alle condizioni per la concessione di una data di deposito [39], alla designazione e classificazione dei prodotti e dei servizi per i quali è richiesta la protezione, alla gamma di beni e servizi (numero di classi) oggetto di una domanda di marchio, all'estensione dell'esame ex ufficio dei motivi di rifiuto, alla possibilità di presentare osservazioni da parte di terzi [40], alla esistenza o meno di procedure amministrative per l'annullamento o l'accertamento della decadenza di un marchio registrato [41], le difese esperibili dai titolari dei marchi in caso di contestazione del mancato uso effettivo del segno nell'ambito dei predetti procedimenti amministrativi, la durata /

³⁵ Vedi l'art. 34 e ss. del RMC

³⁶ Vedi l'art. 159 RMC

³⁷ Vedi nota 11

³⁸ Vedi il 4 ° considerando della direttiva marchi.

³⁹ Si veda per gli articoli di MC 26 e 27 del regolamento sul marchio comunitario

⁴⁰ Vedi per il marchio comunitario l'articolo 40 che consente di presentare osservazioni sulla base di impedimenti assoluti alla registrazione

⁴¹ Vedi gli articoli CTM 41 (opposizione), 51 (revoca), 52 (cause di nullità assoluta) e 53 (cause di nullità relativa).

rinnovo della registrazione [42] e l'opzione per dividere una domanda di marchio o di registrazione [43].

In particolare, la disponibilità e la natura delle procedure di opposizione e di annullamento a livello comunitario e nazionale mostrano importanti differenze. Il procedimento può essere di natura amministrativa (presso l'ufficio IP) o giudiziaria (presso i tribunali) ed i procedimenti possono variare in modo significativo in termini di lunghezza e complessità.

In Italia dal luglio 2011 è attiva presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi una procedura amministrativa di opposizione alla registrazione di marchi nei termini e nelle forme di cui agli artt. 174 e ss del codice della proprietà industriale. La legislazione vigente non prevede tuttavia una procedura amministrativa per chiedere l'annullamento di marchio illegittimamente registrato o per chiedere l'accertamento della decadenza di un marchio. In tali casi è possibile agire esclusivamente in via giurisdizionale nelle forme previste agli artt. 117 e seguenti del codice della proprietà industriale.

ii) Insufficiente livello di armonizzazione del diritto sostanziale

(a) questioni non armonizzate

Rimanevano non armonizzati una serie di questioni di diritto sostanziale, cioè la protezione delle indicazioni geografiche, le norme applicabili ai marchi come oggetti di proprietà, e le disposizioni relative ai marchi collettivi.

In primo luogo, contrariamente al regolamento sul marchio comunitario [44], i motivi di rifiuto contenuti nella direttiva TM non affrontavano i conflitti con le indicazioni geografiche protette (IGP). Di conseguenza, si è ritenuto di declinare nell'ambito della legislazione sui marchi i livelli di protezione delle indicazioni geografiche offerti da altri fonti normative dell'UE [45], affinché ne sia favorita una applicazione uniforme ed esaustiva in tutta l'UE, per esempio, quando esse costituiscono impedimenti "assoluti" alla registrazione di un marchio.

Per altro verso, le disposizioni del regolamento sul marchio comunitario non apparivano offrire lo stesso livello di protezione alle indicazioni geografiche rispetto ad altre fonti del diritto dell'UE. In particolare, i divieti inseriti nell'articolo 7 (1) (j) e (k), del regolamento sul marchio dell'Unione europea si applicano solo ai marchi depositati per 'lo stesso tipo di prodotto', e dunque in contrasto con gli articoli 13 e 14 del regolamento 510/2006 e l'articolo 45 (2), del regolamento 479/2008, che in alcuni casi consentirebbe di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta'. Allo stesso modo, l'articolo 7 (1) (k), del regolamento sul marchio dell'Unione europea può essere invocato solo contro marchi che 'contiene' o 'sono costituiti da' un indicazioni geografiche, ma non contro le domande di registrazione che riproducono l'indicazione protetta in forma tradotta o semplicemente 'evocando' la stessa, in contrasto con gli articoli 13 e 14 del regolamento n.510/2006. Ciò è stato ritenuto in contrasto apparente con l'articolo 164 del regolamento CTM, che prevede che la tutela accordata alle IG ai sensi del regolamento 510/2006 'non è pregiudicata' dalle sue disposizioni, e con la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, che esige che le norme

⁴² Si veda ad articoli CTM 46 (durata) e 47 (rinnovo) del regolamento sul marchio comunitario.

⁴³ Si veda per la CTM articoli 44 (divisione della domanda) e 49 (divisione della registrazione).

⁴⁴ Si veda l'articolo 7 (1) (j) e (k) per impedimenti assoluti e l'articolo 8 (4) per i motivi relativi alla registrazione.

⁴⁵ In particolare il regolamento (CE) n 510/2006 del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, il regolamento (CE) n 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 sulla definizione, designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e del regolamento (CE) n 479/2008 del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

vigenti del diritto dell'Unione di protezione abbiano piena attuazione nei procedimenti relativi alla registrazione di marchi [46].

In secondo luogo, a parte alcune regole di base riguardante le licenze [47], diversamente dal regolamento sul marchio dell'Unione europea [48], la direttiva TM non comprende disposizioni relative ai marchi quali oggetto di proprietà, come i trasferimenti [49] o i diritti reali. Di conseguenza, aspetti vitali dello sfruttamento commerciale dei marchi erano regolati male ed in modo disomogeneo nell'UE.

In terzo luogo, mentre il regolamento sul marchio dell'Unione europea comprende una serie di disposizioni specifiche per quanto riguarda i marchi collettivi ma non contempla i marchi di certificazione, la direttiva TM fa riferimento a tali diritti, ma lascia questo tipo di tutela del marchio non armonizzata nella maggior parte dei suoi aspetti [50].

I marchi collettivi (con o senza elementi di garanzia o certificazione) designano prodotti che condividono caratteristiche comuni specifiche (come la provenienza da una località specifica), o che soddisfano determinati *standard* di produzione o di qualità. Le indicazioni di questo tipo sono proteggibili come marchi in un certo numero di Stati membri e si sono dimostrati particolarmente efficaci nel proteggere il valore economico inerente a tali strumenti commerciali.

Nella misura in cui, tuttavia, i marchi collettivi e di certificazione sono riconosciuti come particolari tipi di diritti di marchio solo in alcuni Stati membri e la loro protezione può differire sostanzialmente da un sistema giuridico all'altro, non può essere offerto alle imprese un livello uniforme di protezione di tale indicazioni in tutta l'UE.

(b) disposizioni opzionali della direttiva TM

Inoltre, i problemi derivavano dal fatto che la direttiva conteneva numerose disposizioni solo facoltative per gli Stati membri. In pratica, questo ha portato anche a deviazioni dal sistema del marchio dell'Unione europea e all'esigenza generale di allineare il più possibile il regolamento sul marchio dell'Unione europea con la direttiva TM in tutti i settori cruciali della tutela sostanziale del marchio.

Queste disposizioni facoltative riguardano le norme che interessano direttamente i motivi assoluti [51] e relativi [52] di rifiuto, come la possibilità di rifiutare la registrazione di segni richiesti in malafede e la possibilità di prevedere la protezione ultra merceologica dei marchi di rinomanza [53].

⁴⁶ Vedi la sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2011, cause riunite C-4/10 e C-27/10 'Bureau interprofessionnel du Cognac nazionale'

⁴⁷ Vedi l'articolo 8 della direttiva TM, che, in particolare, non stabilisce se i licenziatari hanno bisogno del consenso del titolare prima di avviare una procedura di infrazione

⁴⁸ Il regolamento sul marchio comunitario contiene nella sezione 4 un corpus di norme in materia di marchi comunitari come oggetti di proprietà (si veda l'articolo 17 sul trasferimento, l'articolo 19 sui diritti reali, l'articolo 20 su atti di esecuzione forzata, l'articolo 21, relativo alle procedure di insolvenza e l'articolo 22 sulla concessione di licenze).

⁴⁹ Questo riguarda essenzialmente la questione importante se un marchio registrato può essere assegnato indipendentemente dal trasferimento dell'impresa, come modo di cui all'articolo 17 (1) del regolamento sul marchio comunitario.

⁵⁰ L'articolo 15 del TMD permette solo di prevedere ulteriori cause di rifiuto o la cancellazione, o di derogare il requisito di non-descrittivo di cui all'articolo 3 (1) (c).

⁵¹ Vedi ad esempio l'articolo 3 (2) Direttiva TM che consente agli Stati membri di includere, oltre ai motivi assoluti obbligatori alla registrazione di cui all'articolo 3 (1), ulteriori motivi di rifiuto nella legislazione nazionale, come ad esempio alla lettera (d) per quanto riguarda le domande presentate in malafede

⁵² L'articolo 4 (4) consente agli Stati membri di includere, oltre ai motivi relativi obbligatorie di rifiuto di cui all'articolo 4 (1) e (3), ulteriori motivi di rifiuto nella legislazione nazionale, come ad esempio al punto (uno) in materia di marchi che godono di notorietà nello Stato membro che si applicano o registrato per prodotti e servizi dissimili.

⁵³ Si veda l'articolo 5 (2), della direttiva TM.

iii) Conseguenze delle criticità

Il basso livello di armonizzazione dei diritti di marchio e delle connesse procedure e di cooperazione tra l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale e quelli degli Stati membri hanno una serie di importanti conseguenze negative per l'industria quali: l'aumento dei costi e dei ritardi; l'aumento dell'incertezza giuridica; l'aumento del rischio di insostenibilità del rapporto tra il marchio dell'Unione europea e i sistemi nazionali; la limitata accessibilità dei sistemi di marchio.

In primo luogo, vi è un aumento diretto dei costi, perché l'impresa è tenuta a: (a) migliorare le competenze interne in modo da essere in grado di internalizzare le conoscenze necessarie per trattare con efficacia i vari aspetti del sistema in tutti gli Stati membri, (b) avvalersi di costose consulenze professionali, spesso sotto forma di una rete internazionale di consulenti esterni, soprattutto quando le questioni in gioco richiedono competenze legali locali, e (c) a sviluppare e mantenere strumenti di gestione dei dati eccessivamente complicati per gestire il portafoglio di marchi in modo efficiente, in particolare, dal momento che ha a che fare con norme divergenti per quanto riguarda la registrazione ed il rinnovo, le relative tasse, la durata della protezione, il calcolo di rinnovi, i trasferimenti, le licenze, la rappresentanza professionale etc.

In secondo luogo, il basso livello di armonizzazione produce un aumento indiretto dei costi per le imprese che, a causa dell'incertezza giuridica, sono spesso propense a ricorrere a pratiche di deposito multiplo, astrattamente non necessarie. Lo studio condotto sull'argomento dalla Commissione UE, avrebbe infatti confermato che spesso è più conveniente per le imprese depositare più domande di registrazione per marchi diversi, con la speranza che tutti o una parte di essi venga registrata, piuttosto che intraprendere una ricerca esaustiva di anteriorità per tutti i possibili conflitti con preesistenti marchi dell'Unione europea o nazionali all'interno dell'UE. Inoltre la complessità e la mancanza di trasparenza del sistema porterebbe a notevoli ritardi nello sviluppo di una strategia di marchio adeguata e, quindi, rallenterebbe la commercializzazione di nuovi prodotti e servizi, ostacolando la competitività delle imprese in misura significativa.

In terzo luogo, la non armonizzazione delle procedure di marchio, nonché l'uso limitato di strumenti informatici contribuisce a ritardare la registrazione ed altri procedimenti connessi (procedimento di opposizione alla registrazione e di nullità).

In quarto luogo, l'incertezza giuridica aumenta l'esposizione delle imprese a rischi legali soprattutto se una società, a causa delle ridotte disponibilità finanziarie o dell'urgenza e prima di consolidare dei diritti su marchio, decida non svolgere una ricerca di anteriorità esaustiva a livello di UE.

Quinto, i diversi standard applicabili nelle diverse giurisdizioni portano ad una maggiore rischio di *forum shopping*, poiché le aziende sono spesso tentate ad utilizzare un sistema piuttosto che un altro, non sulla base delle loro esigenze di *marketing*, ma sulla base di criteri di convenienza come la facilità o la velocità con la quale la registrazione del marchio può essere ottenuto in un determinato territorio.

Le suddette criticità non solo limitano l'accessibilità ai sistemi di tutela del marchio ma comportano una profonda incertezza giuridica per gli operatori, che mette a rischio il rapporto di complementarità tra i sistemi del marchio dell'Unione europea e nazionali, falsando la percezione sui rischi legali delle imprese, con ulteriori conseguenze negative in termini di competitività per le imprese europee e la competitività dell'UE nel suo complesso.

Gli effetti di cui sopra sono più acuti per le PMI, che hanno una ridotta disponibilità finanziaria rispetto alle grandi imprese. Questo può comportare una discriminazione e la costituzione di

barriere artificiali, dal momento che le piccole aziende trovano sempre più difficile competere con le grandi multinazionali.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento

Nell'ambito dell'obiettivo generale del "pacchetto marchi" di modernizzare il sistema del marchio in Europa, rafforzando in tal modo la competitività delle imprese dell'UE, in relazione al provvedimento in commento, gli obiettivi sono individuabili in un:

- Miglioramento dell'accessibilità dei sistemi di marchio per diminuzione dei costi; aumento della celerità delle procedure e della prevedibilità dell'esito
- Garantire la coesistenza e la complementarità tra i sistemi nazionali e UE, attraverso l'aumento della convergenza della legislazione nazionale con il regolamento sul marchio comunitario, con un maggiore ravvicinamento delle procedure ed aspetti sostanziali.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

I metodi e le scadenze per il monitoraggio e la valutazione dipenderanno dall'obiettivo da raggiungere e dalle scelte compiute nella normativa europea secondaria in corso di definizione da parte della Commissione (regolamento d'attuazione al regolamento sul marchio dell'UE ed un atto delegato), e di quelle nazionali che con esse dovranno misurarsi.

Tre anni dopo la scadenza del termine di recepimento, infatti, gli Stati membri devono presentare alla Commissione una relazione sull'attuazione della direttiva sulla base di criteri che non ha ancora individuato.

In conformità a tali elementi, la Commissione potrà redigere una relazione sull'applicazione delle nuove disposizioni della direttiva, compresa una valutazione dell'efficacia delle misure adottate sulla base degli indicatori che saranno individuati. L'Ufficio nazionale collaborerà con l'EUPO per fornire alla Commissione tutta l'assistenza necessaria permettendole di redigere tale relazione.

Quali possibili indicatori, in attesa della individuazione europea, si indicano esemplificativamente:

- il numero dei provvedimenti di registrazione come marchi collettivi di segni e indicazioni che designano la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi;
- il numero dei provvedimenti di registrazione come marchi di certificazione e di garanzia;
- il numero dei procedimenti di nullità e decadenza di marchi di impresa attivati presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi e i tempi per la loro definizione;
- il numero dei ricorsi presentati avanti la Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti di rifiuto della registrazione di marchi collettivi geografici, di marchi di certificazione e di garanzia e avverso i provvedimenti in materia di nullità o di decadenza.
- il numero di domande di registrazione di EUTM provenienti da imprese italiane

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Il provvedimento ha come soggetti destinatari il Ministero dello sviluppo economico, per l'implementazione delle procedure amministrative, le imprese ed i professionisti di settore - consulenti in proprietà industriale (vedi anche supra in A.5)

Inoltre, come accennato in premessa, i marchi consentono ai consumatori di distinguere i prodotti delle diverse imprese. In questo contesto, i marchi li aiutano a riconoscere un prodotto come quello

che hanno o meno gradito in passato e quindi permettere loro di fare una scelta informata al momento dell'acquisto di beni o servizi. Essendo il principale strumento utilizzato dalle imprese per la pubblicità dei loro prodotti, i marchi offrono una garanzia che, in un dato momento storico, tutti i prodotti provenienti dallo stesso produttore hanno una certa qualità per cui la modernizzazione del sistema del marchio in Europa avrà anche un impatto positivo indiretto sui consumatori.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

In questa fase è stato istituito, presso l'Ufficio, un gruppo di lavoro formato da esperti del settore. Nelle successive fasi, relative alla redazione degli schemi di provvedimento dell'atto delegato, potranno essere effettuate consultazioni con i destinatari, pubblici e privati, dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

In mancanza di un intervento regolamentare che modifichi le attuali soluzioni sub-ottimali per le imprese europee, e dunque anche italiane, la complementarità tra i sistemi di registrazione di marchio non sarebbe suscettibile di miglioramento. Per converso, permarrrebbero alcune divergenze a scapito degli utenti di marchio.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Nel seguito, sono esplorate varie opzioni in vista del raggiungimento degli obiettivi identificati nella sezione I.

Le opzioni in esame sono le seguenti:

- (1) Nessun ravvicinamento della legislazione nazionale sul marchio a quella prevista dal marchio dell'UE oltre il livello minimo della direttiva (scenario di base).
- (2) L'espansione del ravvicinamento della legislazione nazionale e sua maggior coerenza con il sistema del marchio dell'Unione europea. Questa opzione ("approssimazione parziale", l'opzione 2) comprende il recepimento di un numero selezionato di opzioni regolatorie facoltative previste dalla direttiva, quali:
 - i casi di esclusione dalla registrazione o di nullità e decadenza
 - i marchi di garanzia o di certificazione (per i quali saranno esercitate tutte le opzioni di cui all'articolo 28 della direttiva);
 - i marchi collettivi (per i quali sarà esercitata l'opzione di cui al punto 3 dell'articolo 29 della direttiva);
- (3) approssimazione completa delle leggi e delle procedure del marchio nazionale alle previsioni del marchio dell'Unione europea (opzione 3). Questo approccio è basato sul recepimento di tutte le opzioni regolatorie facoltative della direttiva. Tuttavia, questa opzione sarebbe manifestamente sproporzionata in vista delle esigenze dimostrate oltre che per gli oneri a carico dello Stato che potrebbero derivarne. Di conseguenza, questa opzione non è presa in considerazione.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

- A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;**

L'esercizio dell'opzione regolatoria intermedia, permette di realizzare nel mercato una più estesa tutela del marchio di impresa, quale garanzia per i consumatori, circa la provenienza di prodotti o servizi de del *Made in Italy*. La parziale armonizzazione della legislazione nazionale in materia ha reso necessario un ulteriore sforzo di allineamento per conseguire risultati migliori in materia di competitività e crescita soprattutto, in un mercato che avverte gli effetti distorsivi di una concorrenza sleale, per la presenza di merce contraffatta.

L'opzione regolatoria operata, con riferimento agli ambiti di discrezionalità che la normativa comunitaria ha accordato agli Stati membri, ha escluso la regolazione di ulteriori fattispecie di rischio di confondibilità, attivabili in sede di procedura di opposizione alla registrazione di un marchio di impresa, di cui all'art. 5, comma 4, punti a), b) e c), della Direttiva (UE) 2015/2436, per ragioni di opportunità connesse all'impatto organizzativo dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che deriverebbe dall'implementazione.

Si è scelto, invece, di introdurre nella legislazione nazionale in materia la fattispecie dei marchi di garanzia o di certificazione, di cui all'art. 28 della Direttiva (UE) 2015/2436 in quanto - oltre ad essere già disciplinati da sistemi della proprietà industriali di altri Stati membri - tali strumenti, che sarebbero a disposizione delle imprese nazionali, consentono di ampliare la tutela del consumatore rispetto ad una delle preminenti funzioni del marchio di impresa che è quella di garanzia, rispetto al consumatore di riferimento, della rispondenza delle caratteristiche di qualità dei prodotti e dei servizi offerti da una impresa a particolari standard di qualità; garanzia accresciuta dal fatto che titolari di tali marchi dovranno essere persone fisiche o giuridiche (tra cui istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico) che non svolgano attività di fornitura dei prodotti e servizi stessi. Conseguentemente, le imprese che operano nei settori della garanzia e certificazione dei prodotti e servizi avranno la possibilità, e non l'obbligo, di richiedere la registrazione di segni il cui uso potrà essere concesso in licenza a tutte le imprese che siano conformi a determinati standard, resi riconoscibili per il consumatore attraverso l'accessibilità al cd disciplinare; un documento depositato contestualmente alla domanda di registrazione del segno che individui le caratteristiche del prodotto o servizio, di una qualunque impresa, garantite o certificate dal titolare del marchio. Va da se che, nelle filiere produttive in cui non sussistano obblighi regolatori in tal senso, le imprese saranno tanto più propense a richiedere l'apposizione (generalmente a titolo oneroso) sui propri prodotti e servizi del marchio di garanzia quanto quest'ultimo acquisisca importanza nelle scelte di acquisto del consumatore. Quest'ultimo, pertanto, attraverso le diverse esperienze di acquisto di prodotti provenienti da una qualunque impresa ma garantiti o certificati dal medesimo soggetto, potrà meglio orientarsi nelle proprie valutazioni complessive.

- B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;**

Le valutazioni di cui al punto precedente sono tanto più realistiche quanto più riferibili al tessuto imprenditoriale nazionale, costituito prevalentemente da micro, piccole e medie imprese, che trovano difficoltà ad acquisire e/o mantenere quote di mercato, soprattutto a livello comunitario ed internazionale.

Offrire a tali operatori procedure più uniformi per registrare e gestire i segni distintivi della propria impresa e strumenti di tutela non può che produrre effetti positivi nel settore delle PMI.

- C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;**

Non sono individuabili, allo stato, particolari oneri informativi e relativi costi amministrativi a carico di cittadini e imprese se non la corresponsione di diritti per l'avvio delle procedure amministrative di decadenza e/o nullità di marchi di impresa che potrebbero successivamente essere determinati in analogia a quanto già previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2007, tabella A) lettera D), in materia di opposizione alla registrazione dei marchi.

- D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).**

L'intervento regolatorio, con particolare riferimento alla procedura amministrativa per la declaratoria di nullità o decadenza di un marchio nazionale registrato, potrebbero rendere necessario un adeguamento delle risorse umane, strumentali e finanziarie e gli eventuali ulteriori costi sarebbero coperti dal previsto pagamento dei diritti di deposito. Conseguentemente, entro il prescritto termine di entrata in vigore della disciplina (2023), occorrerà verificare l'adeguatezza delle risorse amministrative e gestionali in relazione al numero di domande, al fine di consentire la conclusione dei procedimenti entro i termini di legge.

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'attuazione della direttiva 2015/2436 (UE) comporta l'essenziale garanzia che i marchi di impresa registrati abbiano la stessa protezione negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri così da incidere in modo diretto sul funzionamento del mercato nazionale con conseguente riduzione di effetti distorsivi della concorrenza e ricaduta positiva sulla competitività degli operatori economici nazionali per i quali la acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio di impresa registrato saranno, in linea di massima, subordinate alle stesse condizioni in tutti gli Stati membri.

La previsione di norme specifiche garantirà la parità di trattamento di tutti i soggetti interessati ed in particolare degli imprenditori, fornitori di beni e servizi.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione**A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:**

Relativamente alla responsabilità attuativa dell'intervento normativo, si evidenzia che la stessa ricade, in via prioritaria, sul Ministero dello Sviluppo Economico.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento):

Le novità recate dall'intervento regolatorio saranno oggetto di specifica attività informativa mediante circolari esplicative che saranno trasmesse alle Camere di Commercio territoriali, alle associazioni di categoria, ai settori professionali interessati nonché inserite nella specifica sezione dei siti internet del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:

E' previsto un monitoraggio annuale degli indicatori, una volta definiti gli standard dalla Commissione europea.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio:

Non sono previsti meccanismi specifici per la revisione dell'intervento regolatorio recato dall'articolo in esame, oltre a quelli generali previsti dalla legge n. 234/2012.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR:

Al fine di verificare la necessità di porre in essere eventuali interventi correttivi, due anni dopo l'emanazione del provvedimento delegato, sulla base delle valutazioni dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione si procederà alla verifica dell'impatto della regolazione nella quale verranno esaminati gli effetti delle nuove procedure introdotte comprese, se del caso, quelle per le quali è previsto dalla direttiva il termine per l'entrata in vigore nel 2023.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Si segnala che l'intervento regolatorio ha superato il livello minimo di regolazione in tutti i casi in cui sono state esercitate le opzioni regolatorie facoltative presenti nella direttiva, elencate al punto 2) della sezione 4. Tali opzioni sono quelle relative ai casi di esclusione dalla registrazione o di nullità e decadenza, ai marchi di garanzia o di certificazione, per i quali saranno esercitate tutte le opzioni di cui all'articolo 28 della direttiva, e ai marchi collettivi, per i quali sarà esercitata l'opzione di cui al punto 3 dell'articolo 29 della direttiva.

Su tali opzioni sarà ulteriormente verificato il rispetto del recepimento delle disposizioni della direttiva nell'ordinamento nazionale nel corso dei lavori di predisposizione del decreto legislativo e della regolamentazione secondaria.

ARTICOLO 4 – *Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione).*

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;

La direttiva n. 2016/97 (cd. IDD) adegua la disciplina vigente e interviene sull'ordinamento di settore, relativamente al segmento dell'intermediazione assicurativa, novellando, tra le altre, la direttiva 2002/92/CE cd. IMD1, già recepita in Italia nel codice delle assicurazioni private.

L'applicazione della IMD1 ha evidenziato la necessità di integrare la disciplina vigente con una serie di disposizioni finalizzate ad accrescere la protezione dei consumatori. Si è ritenuto necessario, a livello dell'Unione europea, estendere l'ambito di applicazione della direttiva al fine di ricomprendervi non solo l'attività di intermediazione, ma anche l'attività di vendita diretta di prodotti assicurativi da parte delle imprese, motivo per cui la direttiva non parla più di intermediazione, ma di distribuzione.

La nuova direttiva, destinata, quindi, a disciplinare la più ampia materia della distribuzione dei prodotti assicurativi, allinea progressivamente la normativa di settore a quella bancaria, secondo i nuovi principi del diritto comunitario, introducendo sistemi più efficienti e semplificati di gestione dei registri e di vigilanza sulle imprese.

La direttiva si propone, inoltre, di assicurare lo stesso livello di tutela al consumatore indipendentemente dal canale attraverso il quale viene acquistato il prodotto assicurativo. A tal fine viene ampliato il novero dei destinatari, non più limitato ai soli intermediari di assicurazione, estendendo la regolamentazione a tutti i soggetti che, a vario titolo (anche accessorio, ovvero tramite sistemi di comparazione e vendita via web), distribuiscono prodotti assicurativi (eventualmente abbinandoli ad attività di assistenza e consulenza). Ciò, a tutela dei consumatori e della concorrenza: a tal fine vengono implementati e rafforzati gli obblighi informativi e di tutela dei clienti finali. Ciò riveste particolare importanza nel mercato assicurativo italiano in cui, al 31 dicembre 2015, risultavano iscritti nel Registro Unico 244.688 intermediari a cui si aggiungono 7.914 intermediari esteri iscritti nell'elenco annesso (fonte: Relazione sull'attività svolta dall'IVASS nell'anno 2015).

Vengono introdotte disposizioni per incrementare la protezione del consumatore anche nella fase di disegno del prodotto (*product governance*). Prima di distribuire un prodotto le imprese e gli intermediari devono adottare un processo volto a:

- individuare un target market di clienti;
- garantire che tutti i rischi rilevanti di tale target market siano stati analizzati;
- assicurare che la strategia di distribuzione sia coerente con il target market;
- adottare misure ragionevoli ad assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al target market.

Vengono inoltre introdotte regole di comportamento volte ad assicurare che i distributori agiscano in modo onesto, imparziale, professionale per servire al meglio gli interessi della clientela. Pertanto

vengono introdotti precisi obblighi informativi che includono anche informazioni sull'onorario percepito in modo da prevenire i conflitti di interesse.

Viene disciplinata e implementata la regolamentazione supplementare in materia di prodotti assicurativi di investimento, recandone la giusta collocazione nell'alveo della distribuzione assicurativa, in luogo della regolamentazione esclusivamente bancaria.

La delega prevede, coerentemente con quanto già disposto in fase di attuazione della riforma del sistema bancario, nonché assicurativo - in adeguamento alla già recepita direttiva Solvency II - l'allineamento della regolamentazione destinata agli intermediari, rispetto a quella adottata per le imprese del settore assicurativo, quanto ai poteri di controllo e vigilanza dell'IVASS, nonché sanzionatori e di tutela di tutti i consumatori, equiparando i fruitori di prodotti finanziario-assicurativi.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento

L'intervento mira, nel breve periodo, a raggiungere un quadro ordinamentale minimo di base nell'ambito della distribuzione dei prodotti assicurativi a livello comunitario.

Mira altresì, nel medio periodo, ad implementare sistemi di maggior tutela e consapevolezza nelle scelte di acquisto da parte dei contraenti, garantendo più elevati livelli di tutela in termini di trasparenza, informazione e assistenza e guida all'acquisto del prodotto.

Avuto riguardo, ancora, agli interventi di regolamentazione volti ad allineare la disciplina vigente nei diversi segmenti della produzione e vendita assicurativa, nel lungo periodo è possibile monitorare l'effettiva efficacia delle modifiche proposte sia in termini di controllo e vigilanza che, soprattutto, in termini di esercizio delle funzioni sanzionatorie e delle modalità di risoluzione alternativa delle controversie.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

L'individuazione puntuale degli indicatori di verifica degli obiettivi, come più avanti viene evidenziato per la determinazione e quantificazione dei vantaggi netti, è rimessa alla fase attuativa.

Ciò detto, avuto riguardo agli obiettivi più sopra declinati è possibile, sin d'ora, prevedere che gli indicatori saranno definiti, tra l'altro, rispetto a:

A) l'aggiornamento e l'integrazione dei documenti informativi consegnati in fase precontrattuale e contrattuale: l'indicatore è rappresentato, sia in termini assoluti che relativi, dal rapporto tra la consistenza della documentazione ad oggi consegnata e la nuova informativa, che sarà diffusa in attuazione del recepimento della direttiva;

B) tipologia e modalità di sanzioni adottate in danno degli intermediari: l'indicatore è rappresentato, sia in termini assoluti che relativi, dal rapporto tra il numero, la tipologia e il tempo impiegato per l'adozione delle sanzioni attuali e, gli stessi, parametrati secondo le nuove regole sanzionatorie;

C) ricorso alle misure alternative e accessorie alle sanzioni amministrative pecuniarie, quantificabili in termini di rapporto percentuale tra le misure in discussione, rispetto al totale delle sanzioni amministrative irrogate dopo il recepimento della direttiva;

D) deflazione, semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti sanzionatori: quantificabili, oltre che secondo i termini quantitativi già indicati alla lett. B), dalla riduzione dei tempi per la conclusione dei procedimenti sanzionatori avviati in danno agli intermediari.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Fermo quanto già indicato al punto C), si ribadisce che i destinatari principali e diretti dell'intervento sono i soggetti che si occupano della distribuzione dei prodotti assicurativi (in via diretta ed accessoria), nonché le autorità di vigilanza assicurativa e, nei limiti di competenza, bancaria, quanto ai poteri di controllo, di vigilanza e sanzione.

Al riguardo, si ribadisce che il numero dei soggetti oggi iscritti al RUI, sulla base dell'ultima relazione IVASS, risulta essere di 244.688 (cfr. sopra) determinando, così, una platea potenziale (minima) di destinatari nell'ordine delle centinaia di migliaia di soggetti interessati.

Destinatari indiretti e beneficiari della regolamentazione comunitaria da recepire sono, altresì, i consumatori e i clienti finali, quanto alla maggior tutela e alle garanzie riconosciute dalla nuova normativa di settore.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

La direttiva è stata adottata secondo i procedimenti di notice and comment applicati a livello comunitario risultando, in tal modo, ampiamente concertata tra le istituzioni e i portatori di interessi diffusi (associazioni o organismi di rappresentanza comunitari).

Quanto alla determinazione dei criteri di recepimento, gli stessi sono stati condivisi con l'Istituto di vigilanza Ivass, nell'ambito di un tavolo tecnico di confronto appositamente costituito presso la Direzione Generale procedente.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento non può essere adottata in considerazione dell'obbligo di recepimento imposto agli Stati membri, nel termine del 23 febbraio 2018.

La Direttiva IDD non ha la finalità di massima armonizzazione delle legislazioni nazionali, ma, al contrario, mira a fornire un quadro normativo minimo di base e presenta numerose opzioni legislative. L'intervento regolatorio appare pertanto necessario per adeguare l'ordinamento italiano al nuovo framework comunitario

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Il richiesto intervento regolatorio non prevede opzioni alternative, in considerazione della disciplina nazionale che regola i rapporti con l'Unione europea, nonché le modalità e le procedure di recepimento nella fase discendente del processo legislativo comunitario.

Quanto, infine, allo strumento legislativo di recepimento individuato - oltre che vincolato dalla citata normativa italiana - lo stesso necessita di forza di legge in quanto destinato a novellare il codice delle assicurazioni private adottato, nel 2005, con decreto legislativo.

Con riferimento alle singole opzioni previste dalla direttiva, le stesse possono essere raggruppate

in tre grandi gruppi:

a) oneri di registrazione/requisiti di professionalità ed onorabilità (art. 4, comma 1, lett. c) e d))

a.1) Si è previsto di mantenere il regime attuale da coordinarsi con le disposizioni attuative del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (il cui iter istruttorio è stato già avviato e di cui, pertanto, si è tenuto conto nella scelta dell'opzione), che demanda gli adempimenti connessi alla registrazione, ad apposito organismo, che dovrebbe operare sotto il controllo dell'IVASS, secondo le modalità da quest'ultima stabilite con regolamento e nel rispetto delle condizioni previste dalla direttiva stessa. Ciò permetterà l'ulteriore riduzione degli oneri amministrativi a carico degli iscritti e delle amministrazioni coinvolte, attraverso l'informatizzazione della tenuta del registro, la razionalizzazione burocratica e la semplificazione dei rapporti tra operatori. (art. 4, comma 1, lett. c), dello schema di legge delega e art. 3, par. 1, sottopar. 4 della direttiva);

a.2) In linea di continuità con i provvedimenti adottati dall'Istituto di vigilanza e con i principi sottesi ai provvedimenti proposti dall'Amministrazione in attuazione della normativa medio tempore approvata, si è prevista la semplificazione e la riduzione degli oneri di registrazione stabilendo che le imprese di assicurazione e riassicurazione e gli intermediari assicurativi e riassicurativi collaborino nella registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono sotto la loro responsabilità ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, sotto-paragrafo 5, della direttiva (UE) n. 2016/97, verificandone contestualmente il rispetto delle condizioni di registrazione, comprese quelle stabilite dal paragrafo 6, primo comma, lettera c), del medesimo articolo 3; (art. 4, comma 1, lett. d), punto 1) dello schema di legge delega e art. 3, par. 1, sottopar. 3 e 5 della direttiva);

a.3) Nella medesima ottica più sopra richiamata, volta a semplificare e ridurre gli obblighi a carico della vigilanza, si è optato per la verifica diretta, da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione e degli intermediari assicurativi e riassicurativi, del possesso dei requisiti, con riferimento ai propri dipendenti, nonché agli intermediari assicurativi e riassicurativi ed agli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono sotto la loro responsabilità, eventualmente impartendo essi stessi la formazione o fornendo essi stessi appositi strumenti di aggiornamento professionale corrispondenti ai requisiti relativi ai prodotti proposti (art. 4, comma 1, lett. d), punto 2), dello schema di legge delega e art. 10, par. 2 (4), e par. 3 (2) della direttiva);

b) altre opzioni generali

b.1) Sempre in un'ottica di riduzione e semplificazione degli oneri a carico dei destinatari delle disposizioni della direttiva, si è stabilito che il documento informativo da fornire in relazione ai rami danni - di cui all'art. 20, paragrafo 5, della direttiva, sia fornito dal distributore contestualmente alle altre informazioni richieste dalla normativa vigente, secondo le modalità stabilite da IVASS, con regolamento (art. 4, comma 1, lett. e), dello schema di legge delega e art. 20, par. 7, sottopar. 2 della direttiva);

b.2) A tutela del consumatore si è scelto di estendere i poteri cautelari ed interdittivi previsti dall'articolo 184 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, prevedendo il potere dell'IVASS di vietare la vendita di un'assicurazione assieme a un servizio o prodotto accessorio diverso da un'assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori (articolo 4, comma 1, lett. f), dello schema di legge delega - art. 24, par. 7 della direttiva);

b.3) A maggior tutela degli assicurati, essendo l'armonizzazione prevista dalla direttiva minima si è ritenuto opportuno prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS, al fine di introdurre disposizioni più rigorose per quanto riguarda le esigenze in materia di informazione di cui al Capo V della direttiva (UE) n. 2016/97 (articolo 4, comma 1, lett. g), dello schema di legge delega - art. 22, par. 2, sottopar. 1 della direttiva);

Si è ritenuto di non esercitare l'opzione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, sotto-paragrafo 3, della direttiva (UE) n. 2016/97 (opzione consulenza obbligatoria per tutti prodotti - art. 22, par. 2, sottopar. 3) perché sarebbe stata troppo onerosa e l'opzione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva (UE) n. 2016/97 (opzione ban commission per tutti prodotti - art. 22, par. 2, sottopar. 3), perché avrebbe avuto effetti dirompenti sulle attuali prassi di mercato.

c) opzioni IBIPs

c.1) In un'ottica di completa protezione della clientela assicurativa è stato previsto che gli obblighi informativi di cui agli articoli 29 e 30, della direttiva (UE) 2016/97, siano forniti anche ai clienti professionali quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 10), della direttiva; articolo 4, comma 1, lett. h), dello schema di legge delega - art. 22, par. 1, sottopar. 2 della direttiva).

c.2) Sempre con finalità di protezione del consumatore si è stabilita l'obbligatorietà della prestazione di consulenza nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, della direttiva (UE) 2016/97, secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento (articolo 4, comma 1, lett. i), dello schema di legge delega - art. 29, par. 3, sottopar. 3).

Si è ritenuto opportuno non esercitare l'opzione di cui all'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva (UE) n. 2016/97 che avrebbe consentito di vendere gli IBIP senza aver ottenuto alcuna informazione dal cliente in caso di vendita di prodotti d'investimento assicurativi non complessi, (art. 30, par. 3 della direttiva);

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

L'opzione prescelta non contempla svantaggi per i destinatari diretti della regolamentazione, ovvero gli stessi - ampiamente controbilanciati dai vantaggi connessi al recepimento della normativa comunitaria - risultano non rilevanti, oltre che trascurabili.

I vantaggi e gli svantaggi connessi alla direttiva sono stati oggetto di analisi già a livello europeo e pertanto, in fase di attuazione, gli stessi possono essere valutati in termini generali sulla base degli effetti correlati al conseguimento o, in alternativa, al mancato conseguimento degli obiettivi descritti nelle precedenti sezioni.

Ciò premesso, nell'esercizio delle opzioni rimesse al Governo dei singoli Stati membri ci si è orientati alla neutralizzazione dei possibili svantaggi per i destinatari diretti, definendo e quantificando i seguenti vantaggi:

a) attraverso una più efficace, efficiente e semplificata gestione dei rapporti amministrativi di vigilanza e tenuta del registro (tra intermediari e autorità di controllo), attesa la scelta di istituire un apposito organismo che collabori alla tenuta del RUI, saranno ridotti i tempi per la registrazione e la gestione dei rapporti tra intermediari e istituzione vigilante, in termini di rapidità

di risposta alle istanze e in termini di riduzione degli oneri amministrativi connessi alla materiale gestione del registro;

b) attraverso una migliore e più orientata funzione ispettiva e sanzionatoria rimessa all'Ivass i controlli e l'azione repressiva sarà ridotta e, nel contempo, mirata a colpire le azioni a maggior disvalore. Ciò garantirà una gestione più efficiente ed efficace del processo ispettivo e dell'azione sanzionatoria, con risparmi per l'amministrazione (in termini di risorse impiegate) e, quanto agli intermediari, una più chiara delimitazione della legittimità delle proprie azioni.

Vantaggi netti, ancora, sono da individuare nell'interesse dei destinatari indiretti, ovvero, dei consumatori, grazie alla implementazione dei principi di maggior garanzia e trasparenza previsti dalla direttiva comunitaria, l'ampliamento delle funzioni consulenziali, e l'identificazione del nuovo documento informativo, come più sopra ricordati, misurati e descritti.

Quanto, infine, alla possibilità di quantificare ulteriormente i suddetti vantaggi, oltre a quanto appena indicato, si rinvia alla descrizione degli indicatori degli obiettivi presenti nell'apposita sezione della presente relazione.

La scelta, infine, di prevedere dei criteri di delega risulta sicuramente vantaggiosa tenuto conto che la Direttiva IDD non ha la finalità di massima armonizzazione delle legislazioni nazionali, ma, al contrario, mira a fornire un quadro normativo minimo di base, rimanendo ferma la facoltà degli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più stringenti a tutela dei contraenti, qualora il contesto nazionale lo giustifichi.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

Fermo restando quanto già segnalato in ordine alla stima quantitativa dei vantaggi e la neutralizzazione dei possibili svantaggi, cioè degli effetti dell'opzione prescelta, da effettuarsi in fase di attuazione legislativa e regolamentare, si conferma l'individuazione degli effetti positivi per le piccole e medie imprese, sia per quanto riguarda il rapporto con i clienti finali (l'orientamento al consumatore, le maggiori garanzie di trasparenza ed affidabilità), misurabile in termini di ampliamento del mercato dei consumatori, sia per quanto riguarda la rimodulazione dei rapporti di controllo, vigilanza e sanzione nei confronti dell'istituto Ivass (la semplificazione nella gestione amministrativa del ruolo unico, l'esercizio dei poteri ispettivi e la maggior efficacia e puntualità dei processi sanzionatori nell'interesse, anche, delle imprese vigilate), come più sopra descritti. Individuazione e stime più accurate potranno essere svolte a seguito della implementazione di tutta la normativa di primo e secondo livello.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

L'intervento regolatorio proposto, benché incida anche sulla gestione informativa e sugli oneri di trasparenza imposti agli intermediari, non introduce ulteriori vincoli per le imprese, come già adeguatamente descritto nella sezione dedicata agli effetti dell'intervento, anche in considerazione del risultato netto connesso all'effetto sostitutivo (o di piena corrispondenza) tra obblighi informativi preesistenti (ove introdotti dall'organo di vigilanza) e nuove modalità di comunicazione.

L'intervento non prevede, quindi, nuovi (o diversi) obblighi informativi a carico degli intermediari e dei contraenti, se non pienamente bilanciati. In ogni caso, anche con riferimento a questo aspetto specifico, sarà opportuno attendere la determinazione delle regole operative rimesse, come più volte detto, agli interventi normativi di primo e secondo livello.

Quanto ai possibili costi amministrativi a carico degli operatori questi, secondo l'analisi condotta dalla Commissione europea, potrebbero derivare dai nuovi oneri di comunicazione delle informazioni dirette ai clienti. Tuttavia per le imprese italiane non si ritiene che questo aspetto comporti maggiori costi, dal momento che obblighi di adeguata informativa precontrattuale e contrattuale sia per i rami danni che per i rami vita sono stati introdotti negli anni scorsi in via regolamentare dall'IVASS. I maggiori oneri, non tanto per le imprese - cui già da tempo la normativa nazionale richiede di dotarsi di adeguate politiche di governance - quanto per gli intermediari, potrebbero derivare dalla product governance: incidenza, tuttavia, evidentemente più che bilanciata dal vantaggio per il consumatore i cui benefici saranno misurati in termini di migliore comparabilità delle offerte e della possibilità di scegliere i prodotti più adeguati alle sue esigenze. Di conseguenza, i consumatori potranno accedere a prodotti mirati alle garanzie di cui effettivamente necessitano con un minor costo ed una sicura diminuzione delle richieste di riscatto nell'ambito delle polizze vita.

Per quanto riguarda l'impatto sulla vigilanza, l'onere si stima non rilevante considerato che la gran parte dei soggetti previsti dalla direttiva, inclusi i siti web comparativi, sono già assoggettati agli oneri di registrazione nel nostro Paese.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Non sono allo stato individuabili fattori ulteriori ed incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, la cui attuazione - avuto riguardo alle funzioni amministrative di vigilanza e sanzione - è rimessa alle attuali strutture dell'istituto di vigilanza.

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e della competitività del Paese
--

Grazie all'obbligo di collocare il prodotto solo se soddisfa le esigenze assicurative del cliente ed ai nuovi obblighi informativi che consentiranno all'assicurato di prendere una decisione informata, i principali vantaggi per le imprese di assicurazione e per gli intermediari assicurativi sono da individuarsi in maggiori opportunità commerciali, che dovrebbero derivare dalla maggiore fiducia nei consumatori in seguito all'applicazione della nuova normativa.

La direttiva inoltre incentiva l'attività transfrontaliera chiarendo e delineando più compiutamente le competenze delle Autorità dello Stato membro di origine e dello Stato membro di destinazione. In particolare, poi, con il recepimento della direttiva verrà rafforzato il ruolo dell'Autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante rispetto alle attività illegittimamente compiute nell'ambito della distribuzione di prodotti assicurativi da un intermediario registrato in un altro Stato membro.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione**A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:**

La responsabilità attuativa dell'intervento normativo ricade, in via prioritaria, sul Ministero dello sviluppo economico. L'IVASS è delegato ad emanare la normativa di secondo livello contenente i dettagli tecnici in talune aree, puntualmente identificate nei criteri di delega.

Per quanto riguarda ulteriori e connessi aspetti di vigilanza su taluni prodotti o distributori rientranti nell'ambito finanziario, la Consob ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)

Le parti interessate saranno messe al corrente attraverso apposite iniziative di divulgazione delle novità, oltre che attraverso la più ampia pubblicità attraverso i siti internet delle istituzioni interessate.

C) Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il Ministero e l'IVASS, nell'ambito delle proprie competenze procederanno al controllo ed al monitoraggio dell'effettività dell'intervento normativo, anche attraverso l'analisi e la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi e degli indicatori più sopra evidenziati. Nell'ambito dei consueti rapporti di collaborazione con il MISE, l'IVASS farà uso dei suoi poteri di segnalazione delle criticità riscontrate.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Non sono previsti meccanismi specifici per la revisione dell'intervento regolatorio oltre a quelli ordinari previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, in materia di partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea e la VIR.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione saranno specificatamente individuati in occasione dell'adozione della disciplina delegata.

Ciò detto, in linea generale, potranno essere monitorati in via prioritaria gli obiettivi più sopra declinati.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Rinviando alla sezione 4 per le relative motivazioni, si segnala che l'intervento regolatorio ha superato il livello minimo di regolazione in tutti i casi in cui sono state esercitate le seguenti opzioni che hanno previsto adempimenti ed obblighi ulteriori bilanciati dalla tutela degli interessi individuati connessi alla stabilità del mercato, ovvero, alla tutela dei consumatori e degli assicurati.

Ciò, nei seguenti casi:

- 1) opzione vendita abbinata - cfr., per le motivazioni, Sezione 4, sub b.2);
- 2) opzione regole di trasparenza - cfr., per le motivazioni, Sezione 4, sub b.3);
- 3) opzione consulenza - cfr., per le motivazioni, Sezione 4, sub c.2);
- 4) opzione informativa ai clienti professionali - cfr., per le motivazioni, Sezione 4, sub c.1);
- 5) opzione sanzioni non IBIPs.

La previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la distribuzione dei prodotti assicurativi (anche non IBIPs) e la determinazione dei limiti edittali minimi e massimi, risulta essere conforme al diritto nazionale che, nel vigente Codice delle assicurazioni private, prevede e disciplina in via generale le sanzioni pecuniarie a carico degli intermediari e ne determina i limiti edittali (condizione di conformità con il diritto nazionale richiesta, nell'esercizio delle opzioni, all'art. 33, par. 3, specificatamente per le sanzioni non IBIPs).

E' stato ritenuto opportuno, a garanzia della continuità ordinamentale e uniformità del trattamento sanzionatorio dei distributori di prodotti assicurativi, confermare il potere di adottare sanzioni pecuniarie, in via generale, mutuando i limiti edittali massimi previsti dalla medesima direttiva nel caso della distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi (IBIPs), in coerenza con gli importi già adottati dal regolamento cd. PRIIPs.

Ciò, considerando altresì la prevista facoltà recata dall'art. 31, par. 1 e 33, par. 4, della direttiva.

Nei casi residui hanno comportato la riduzione degli adempimenti, degli oneri amministrativi e degli obblighi di vigilanza, come motivato alla Sezione 4, sub. a) e ultimo paragrafo sub b) e sub c).

ARTICOLO 5 - *Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.*

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

- A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;*

Il problema da risolvere, le criticità e le esigenze considerate in sede di predisposizione del presente provvedimento nazionale di delega per l'attuazione del regolamento europeo sui dispositivi di protezione sono innanzitutto gli stessi - relativi al miglioramento della sicurezza dei dispositivi al momento della loro immissione sul mercato - che si è posto il legislatore europeo in sede di adozione del regolamento (UE) n. 2016/425.

Il regolamento (UE) n. 2016/425 nasce dalla constatazione che la precedente direttiva 89/686/CEE nella medesima materia, richiedeva alcune modifiche in particolare per tener conto degli effetti innovativi connessi al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme generali, applicabili quindi anche per i dispositivi di protezione, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei

prodotti, stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai Paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE.

Lo stesso si deve considerare anche relativamente agli effetti sul quadro normativo europeo prodotto dalla decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce principi generali e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa, da cui pure derivava un'esigenza di adeguamento di tale direttiva sui dispositivi di protezione individuale.

Il regolamento che si vuole attuare, ha come campo d'applicazione i prodotti nuovi immessi sul mercato dell'Unione; si tratta cioè di dispositivi nuovi prodotti da un fabbricante nell'Unione oppure nuovi o usati importati da un paese terzo.

Il nuovo regolamento si colloca nel quadro del nuovo approccio secondo cui gli stessi operatori economici sono responsabili della conformità dei dispositivi di protezione ai requisiti in esso previsto, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone, ed eventualmente la sicurezza dei beni, nonché una concorrenza leale sul mercato dell'Unione. Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare le misure necessarie per garantire di immettere sul mercato e mettere a disposizione sul mercato dispositivi di protezione solo se conformi al regolamento. È necessario inoltre stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione.

Fatta la sopradetta premessa metodologica, in considerazione del grandissimo e variabilissimo numero di prodotti presi in considerazione nonché delle Società produttrici e di quelle che commercializzano detti prodotti, in considerazione anche che le stesse società non sono riunite, tranne che per alcuni specifici prodotti quali quelli relativi all'occhialeria -dpi di 1^a categoria - e abbigliamento sportivo dpi di 1^a e 2^a categoria-, in associazioni di categoria aventi un numero consistente di soci tale da poter sviluppare una analisi di mercato sulla produzione, così come anche la fase di commercializzazione dei detti prodotti, per i motivi prima citati; è di difficilissima un'analisi degli effetti del attuazione del provvedimento in quanto molti prodotti classificati dispositivi di protezione individuale si trovano in commercio nelle varie ferramenta sparse sul territorio (guanti, tute e scarpe da lavoro, mascherine antipolvere, tappi per l'udito) ovvero in attività commerciali della grande distribuzione per gli stessi prodotti in uso al consumatore finale, oppure in negozi di abbigliamento sportivo ovvero ancora in negozi per gli sport di montagna. In ogni caso per l'occhialeria (escludendo gli occhiali correttivi da vista che sono considerati dispositivi medici) possono essere citati i seguenti dati: Fatturato: 3.566 milioni di euro; Occhiali esportati: 98 milioni di paia, di cui 64 di occhiali da sole; Numero aziende: 870; Numero addetti: 17.000. Altro fattore che non permette una esatta valutazione del fenomeno economico è che, specialmente per i prodotti di basso valore, si assiste ad una continua invasione di prodotti provenienti da Paesi terzi (in particolare dall'estremo oriente) per i quali già da tempo sono in corso operazioni di sorveglianza del mercato alle frontiere (anche se di difficile attuazione) per assicurare sul mercato interno e quello domestico la circolazione di prodotti conformi e quindi sicuri.

Nell'interesse della competitività, un intervento fondamentale che attua il Regolamento in considerazione, è quello relativo agli organismi notificati relativamente alle procedure di

valutazione della conformità che dovranno essere applicate dagli stessi organismi senza creare oneri superflui per gli operatori economici. Per lo stesso motivo, e per garantire la parità di trattamento degli operatori economici, deve essere garantita la coerenza nell'applicazione tecnica delle procedure di valutazione della conformità, che può essere realizzata meglio mediante un coordinamento appropriato e la cooperazione tra organismi notificati.

Nell'insieme, la codificazione delle predette modifiche già in vigore e le nuove modifiche alle disposizioni in materia di dispositivi di protezione individuale apportate prima a livello europeo ed ora attuate a livello nazionale sono finalizzate ad affrontare talune criticità ipotizzabili in termini di concorrenza sleale per il rischio di immissione sul mercato di dispositivi non certificati o falsamente certificati (con conseguente riduzione della fiducia dei consumatori e svantaggi competitivi per gli operatori più corretti) e, in particolare, delle criticità emerse nel tempo in termini di non omogenea ed adeguata qualificazione degli organismi di valutazione della conformità (con conseguenti disparità di trattamento e distorsioni della concorrenza per le diverse pratiche di applicazione), ovvero di adeguata tracciabilità della catena della fornitura ai fini della sorveglianza del mercato.

L'intervento normativo affronta tali criticità ribadendo, razionalizzando e consolidando una serie di strumenti, in gran parte già in vigore, che a titolo esemplificativo sono individuabili:

- a) nell'imposizione di obblighi ai fabbricanti, agli importatori e ai distributori per verificare che i dispositivi di protezione rechino il marchio CE, siano accompagnati dai documenti richiesti, e rechino le informazioni di tracciabilità, e nella previsione di obblighi ai fabbricanti di fornire informazioni ed istruzioni sulla sicurezza;
- b) nell'imposizione di obblighi di tracciabilità e, in particolare, dell'obbligo per installatori, fabbricanti e importatori di indicare il loro indirizzo sui dispositivi e dell'obbligo per ogni operatore della catena di fornitura di essere in grado di fornire alle autorità di sorveglianza, a seconda dei casi, tutte le informazioni utili per l'individuazione dei soggetti da cui hanno acquistato i dispositivi in questione e dei soggetti cui hanno fornito i medesimi dispositivi di protezione;
- c) nel rafforzamento dei requisiti di imparzialità e competenza degli organismi notificati (compresi subappaltatori ed affiliati) che svolgono le valutazioni di conformità per i prodotti in questione, e nel rafforzamento dei controlli sulla qualità del lavoro svolto dagli organismi notificati e delle relative valutazioni effettuate dalle autorità competenti per le notifiche.

Per una valutazione dell'impatto di tali aspetti nel contesto economico italiano si tenga conto che i dispositivi di protezione sono necessariamente largamente usati dai lavoratori e, per alcune categorie, anche dai consumatori quali utilizzatori non professionali, e comprendono, accanto a dispositivi particolari quali giubbotti salvagente, cuffie di protezioni per l'udito, maschere di protezione per le vie respiratorie, cinture di protezione dalle cadute, molti oggetti di uso comune quali ditali, grembiuli, guanti per giardinaggio, stivali, occhiali, ecc. che, sono utilizzati quotidianamente da un numero enorme di persone. Nel settore in Italia operano attualmente 14 organismi notificati. Si tratta di un settore che conta numerose aziende ed addetti e genera un notevole fatturato l'anno di cui una quota rilevante commessa alle esportazioni. Quanto ai rischi connessi al loro utilizzo, i casi di incidente sono comunque relativamente frequenti ed in alcuni limitati casi anche gravi. Tali dati di contesto, da acquisire in modo più preciso e completo in sede di adozione dei provvedimenti delegati, costituiscono anche la base di confronto principale da cui partire per valutare in seguito gli effetti dell'intervento normativo.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento

L'obiettivo del regolamento europeo, vale a dire garantire che i dispositivi di protezione sul mercato soddisfino requisiti che offrano un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza, assicurando nel contempo il funzionamento del mercato interno, è il medesimo che si intende realizzare con la delega volta a consentire gli interventi normativi nazionali di modifica delle norme nazionali vigenti in materia, finalizzati a mantenere e migliorare la piena ed elevata conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti in materia di sicurezza previsti ed adottati in tutta Europa ed eliminare in tal modo i possibili ostacoli alla libera e legittima circolazione dei prodotti italiani ed al corretto svolgimento del mercato europeo in tale settore.

Il primo e più importante degli obiettivi generali di lungo termine dell'intervento normativo, per il suo impatto anche sui suoi destinatari indiretti, è quello di accrescere la tutela dei consumatori e dei lavoratori e tutelare il pubblico contro il rischio di utilizzare dispositivi di protezione che non rispettano le disposizioni europee di sicurezza in materia e, conseguentemente, la tutela della salute e dell'incolumità dei consumatori e dei lavoratori in occasione dell'utilizzo di detti dispositivi. Sempre fra gli obiettivi generali va considerato quello di migliorare il funzionamento del mercato e di accrescere la credibilità del marchio CE, eliminando in tal modo i possibili ostacoli anche alla libera e legittima circolazione dei prodotti italiani ed in generale al corretto svolgimento del mercato europeo in tale settore. In tale ultimo contesto (marchio CE e Organismi certificatori della conformità - c.d. organismi notificati), non si prevede alcuna differenza con quanto già in essere per l'applicazione del decreto legislativo n. 472 del 4 dicembre 1992. In particolare i n. 13 Organismi notificati dovrebbero continuare la loro attività senza alcuna difficoltà.

Gli obiettivi specifici di medio termine ed i connessi risultati per i diretti interessati che il provvedimento di delega, in linea con quelli del nuovo regolamento europeo ed in piena coerenza con il programma di Governo, si propone di conseguire sono quelli di migliorare nel settore la competitività delle imprese e degli organismi notificati che rispettano gli obblighi normativi, come conseguenza del miglioramento della tutela e della sicurezza del mercato dal rischio di immissione di dispositivi di protezione non conformi alle norme di sicurezza, realizzando, altresì, un'efficace azione di sorveglianza del mercato stesso.

Gli obiettivi operativi a breve termine e più immediati, effetti diretti della realizzazione dell'intervento, consistono nella maggiore qualificazione degli organismi di valutazione della conformità, che diventano "co-protagonisti" nella realizzazione di un mercato sicuro, attraverso la maggiore trasparenza delle procedure di accreditamento e controllo degli organismi stessi ora prevista; nella tracciabilità più completa della catena di fornitura e commercializzazione; nella maggiore responsabilizzazione degli operatori economici attraverso la loro migliore identificazione e maggiore responsabilizzazione di tutti i soggetti di tale catena.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi generali della delega e dei conseguenti decreti delegati sono i seguenti:

indici di variazione dei dati statistico-economici di andamento del settore interessato e dei dati statistici relativi agli incidenti ed infortuni provocati dall'utilizzo di dispositivi di protezione, nonché dei dati relativi all'attività di controllo di competenza dell'autorità di sorveglianza del mercato (numero annuo delle segnalazioni pervenute circa la non conformità dei dispositivi, numero annuo dei richiami o ritiri dal mercato di dispositivi non conformi).

Per gli obiettivi specifici potranno essere utilizzati come indicatori da un lato i medesimi indici di rilevazione dei casi di ritiro o richiamo di dispositivi non conformi e, dall'altro, più in generale,

indici di variazione dei dati statistici economici di andamento del settore interessato che consentano di verificare se gli operatori nazionali stanno beneficiando della conseguente situazione di più corretta concorrenza.

Per gli obiettivi operativi più immediati potranno essere utilizzati come indicatori il numero annuo degli eventuali casi di segnalazioni e reclami contro l'attività degli organismi notificati.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti dell'intervento regolatorio sono, fra i soggetti privati, i fabbricanti, gli importatori ed i distributori di dispositivi di protezione individuale e gli organismi che ne attestano la conformità, nonché, fra i soggetti pubblici, le amministrazioni competenti in materia di sorveglianza del relativo mercato, e quelle competenti per, l'accreditamento e la notifica dei predetti organismi di certificazione.

La delega prevede che l'autorità di sorveglianza del mercato sia confermata nel Ministero dello sviluppo economico e in parte nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, salvo il ruolo di controllo alle frontiere esterne spettante all'Agenzia dei monopoli e delle dogane.

L'autorità di notifica, è previsto sia confermata nel Ministero dello sviluppo economico con l'esplicitazione della previsione dell'avvalimento dell'accreditamento, già attualmente in uso su base convenzionale. L'accreditamento rientra invece nell'ambito dei compiti da attribuire all'organismo nazionale unico di accreditamento, individuato in ACCREDIA ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Destinatari indiretti degli effetti dell'intervento normativo sono la generalità degli utilizzatori professionali e dei consumatori interessati alla maggiore sicurezza che le nuove norme devono garantire per i dispositivi di protezione.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Trattandosi di delega ai fini della modifica di una normativa nazionale finalizzata soprattutto all'attuazione di un regolamento europeo caratterizzato, tra l'altro, da norme direttamente applicabili nei singoli ordinamenti interni e di previsioni pressoché vincolanti, le procedure di valutazione e consultazione, nonché di impatto della regolamentazione sono state oggetto di lunga discussione e partecipazione nella fase ascendente della produzione normativa europea, attraverso il coinvolgimento diretto dei principali stakeholders ai tavoli di concertazione e discussione presso le sedi europee (industria dell'occhialeria, industria dell'abbigliamento sportivo, industria delle attrezzature da montagna e delle attrezzature da lavoro).

Ciò premesso si precisa che, in ogni caso, onde acquisire eventuali ulteriori ed utili osservazioni in merito, le principali linee guida dell'iniziativa sono state da tempo oggetto di confronto informale anche a livello nazionale e lo saranno ulteriormente ai fini dell'adozione dei provvedimenti delegati, con tutti i soggetti interessati (che come prima accennato comunque si rivelerà difficile data l'estrema polverizzazione degli operatori economici ed eventuali loro associazione di rappresentanza), anche in occasione di seminari e convegni dove è più facile incontrare una moltitudine di operatori economici e ricevere da loro eventuali note di scrutinio dell'adottando provvedimento.

Si evidenzia che l'iniziativa normativa di delega ai fini dell'attuazione del regolamento in questione è stata già sottoposta alla sommaria valutazione anche delle associazioni dei

consumatori rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU).

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

Trattandosi dell'attuazione di un regolamento europeo, i cui contenuti sono stati già ampiamente concertati in sede comunitaria, non è stata ritenuta percorribile la c.d. opzione zero, in quanto l'adeguamento della normativa nazionale, fatto salvo l'esercizio delle opzioni ivi presenti, risulta formalmente e di fatto obbligatorio per tutti gli Stati membri, nel termine previsto.

Peraltro l'opzione zero va scartata anche per motivi sostanziali, in quanto la mancata attuazione di queste nuove prescrizioni europee verrebbe a creare un peggioramento del funzionamento del mercato interno e della stessa sicurezza nell'utilizzo dei dispositivi di protezione.

L'opzione zero è stata inoltre scartata anche per le parti opzionali, per la circostanza che si tratta di opzioni in sostanza già esercitate a legislazione vigente e per i motivi evidenziati nelle sezioni precedenti connessi all'esigenza di migliorare il grado di sicurezza dei dispositivi di protezione.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Trattandosi dell'attuazione di un regolamento europeo i cui contenuti, come detto, concertati in sede comunitaria, sono in gran parte direttamente applicabili e per il resto sostanzialmente vincolanti per gli Stati membri, non sono state considerate opzioni alternative di intervento, non contemplate dalla disciplina in questione, rimodulando quelle esistenti che facevano parte del decreto legislativo n. 475/92.

Ciò premesso, limitatamente ai pochi aspetti in cui il regolamento stesso garantisce agli Stati membri l'opzione di una scelta tra più alternative, lo schema di delega si è limitato a non prevedere modifiche o a reiterare le attuali modalità di esercizio, come già indicato in relazione illustrativa e nel seguito riprodotto con riferimento ai relativi articoli del regolamento da attuare.

a) **articolo 6 del regolamento:** senza particolari innovazioni per questo aspetto rispetto alla direttiva previgente, prevede che *"Il presente regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri (...) di stabilire prescrizioni relative all'uso dei DPI, a condizione che tali prescrizioni non riguardino la progettazione dei DPI immessi sul mercato conformemente al presente regolamento"*. Non si tratta quindi di una nuova opzione e, in senso stretto, neppure di una opzione fra possibilità diverse, quanto piuttosto della salvaguardia di una possibilità già prevista sulla base della legislazione vigente e che la delega consente di mantenere nei termini vigenti anche per effetto delle limitate modifiche di coordinamento o semplificazione comunque previste.

b) **articolo 8, paragrafi 6, 7 e 9, articolo 10, paragrafi 3 e 4, e articolo 15, paragrafo 2:** prevedono che informazioni, istruzioni, etichette e documentazioni prescritte siano redatte in una lingua facilmente comprensibile, a seconda dei casi, per gli utilizzatori finali o per le autorità competenti, prevedendo in alcuni casi esplicitamente ed in altri implicitamente, che gli Stati membri possano indicare in sede di recepimento quale sia tale lingua ovvero che la relativa richiesta sia precisata dall'autorità di controllo. Nell'unito schema di delega è stata in tutti questi casi lasciata impregiudicata, attraverso la previsione di coordinamento delle norme vigenti, la possibilità di confermare l'opzione prescrivendo l'utilizzo della lingua italiana. Il mantenimento di tale opzione linguistica comporta naturalmente un limitato onere per gli operatori interessati a fronte di un indubitabile vantaggio per consumatori, lavoratori e per le autorità di controllo nell'acquisizione con maggiore

rapidità e facilità e senza rischio di errori o equivoci di tutte le informazioni necessarie per i diversi soggetti interessati.

- c) Articolo 21, paragrafo 2, articolo 27, paragrafo 3, e articolo 28, paragrafo 4, del regolamento: nel quadro della generale opzione già prevista dal Regolamento (CE) n. 765/2008 (secondo cui gli organismi di valutazione della conformità possono essere notificati previo accreditamento o mediante procedura "rafforzata" che garantisca i medesimi requisiti), confermando sostanzialmente la preferenza per la notifica previo accreditamento, l'articolo 20 del regolamento prevede che la valutazione ed il controllo degli organismi di valutazione della conformità ai fini della notifica possano essere eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento. Per contro, gli articoli 27 e 28 prevedono che se l'organismo di valutazione della conformità non può fornire un certificato di accreditamento, fornirà all'autorità di notifica tutte le prove documentali necessarie a verificare, riconoscere e controllare periodicamente della sua conformità ai requisiti e che se una notifica non si fonda su un certificato di accreditamento, l'autorità notificante fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali attestanti la competenza dell'organismo di valutazione della conformità e le modalità messe in atto per far sì che tale organismo venga regolarmente monitorato e continui a soddisfare le prescrizioni. L'opzione è stata confermata dalla delega quanto al ricorso all'accreditamento come presupposto della notifica e non è stata esercitata quanto alle altre soluzioni alternative ipotizzate in quanto anche in sede di attuazione è stata confermata la scelta nazionale, già in atto ai sensi del citato regolamento europeo generale, di basare le notifiche nazionali sull'accreditamento;

Tale scelta del ricorso all'accreditamento, pertanto già effettuata ed ora semplicemente confermata, ha il vantaggio di garantire una maggiore credibilità internazionale degli organismi nazionali di valutazione della conformità (evidente anche nella maggiore rapidità e semplicità della conseguente procedura di notifica) ed una riduzione degli oneri per l'amministrazione, sempre meno sostenibili in condizioni di riduzione di personale e di risorse, senza comportare per contro un aumento significativo degli oneri per gli operatori interessati, chiamati a sostenere oneri tariffari nei confronti dell'organismo di accreditamento che sono però sostitutivi dei corrispondenti oneri tariffari nei confronti della pubblica amministrazione man mano necessariamente introdotti per gli analoghi compiti di accertamento della conformità e professionalità degli organismi svolto in precedenza ed in altri casi direttamente dalla Pubblica amministrazione.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

- A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

I vantaggi e gli svantaggi connessi all'attuazione del Regolamento europeo in questione sono stati analizzati nell'impatto della regolamentazione già a livello ascendente (europeo) ed anche in sede di attuazione possono pertanto essere valutati in termini generali sulla base degli effetti correlati o strumentali al mancato conseguimento degli obiettivi già indicati nelle precedenti sezioni della presente relazione. Nella totale assenza della norma di recepimento proposta non si avrebbe

pertanto alcun vantaggio per i destinatari diretti ed indiretti della disposizione, mentre, oltre agli effetti negativi sul funzionamento dell'intero mercato europeo per la non conseguita armonizzazione anche per l'Italia delle disposizioni vigenti in questo settore, si avrebbero effetti di incertezza giuridica per gli operatori, di maggior rischio di presenza di prodotti pericolosi nel mercato, di minore credibilità dei nostri organismi notificati e di maggiori difficoltà per le autorità competenti per la sorveglianza del mercato.

Per i vantaggi e gli svantaggi delle opzioni che sulla base della delega saranno esercitate a livello nazionale si rinvia alle considerazioni di cui alla sezione IV.

Le valutazioni acquisite a seguito di una prima informale e sommaria consultazione nazionale, che sarà approfondita in sede di elaborazione dei provvedimenti delegati, confermano l'inesistenza di svantaggi connessi alla regolamentazione adottata, essendo gli oneri connessi al conseguimento ed alla dimostrazione dei requisiti essenziali di sicurezza prescritti per i dispositivi di protezione individuale proporzionali e più che giustificati rispetto ai connessi vantaggi in termini di sicurezza per gli utilizzatori e di maggiore concorrenzialità e di riduzione dei rischi di responsabilità non solo risarcitorie per le stesse imprese (peraltro già esistenti per effetto del decreto legislativo n. 475/92). Più precisamente si evidenzia che i requisiti di sicurezza per i dispositivi di protezione sono sostanzialmente confermativi di quelli vigenti, mentre i più stringenti requisiti per gli organismi di valutazione della conformità e le migliori procedure di accreditamento e notifica degli stessi, così come le migliori procedure di salvaguardia del mercato relativamente al rischio della circolazione di dispositivi non conformi, anch'esse peraltro già in vigore ormai da alcuni anni in virtù della diretta applicazione del generale regolamento europeo in materia, comportano solo limitati e più che proporzionati oneri per gli operatori interessati.

Ciò premesso, sebbene l'opzione normativa sia a monte giustificata, quanto agli effetti, dall'obbligo di completa attuazione del Regolamento europeo, si evidenzia che il principale vantaggio auspicato e perseguito con l'intervento normativo è connesso proprio alla maggiore sicurezza per gli utilizzatori. Più in generale il vantaggio atteso è quello di garantire una maggiore sicurezza per il pubblico che utilizza i dispositivi di protezione, rispetto al pericolo derivante dall'immissione sul mercato di dispositivi privi dei requisiti essenziali di sicurezza.

Gli oneri posti a carico degli operatori commerciali, relativi in particolare alle procedure per l'apposizione del marchio CE, sono in questo caso previsti direttamente dal regolamento europeo e, peraltro, già previsti anche dalla normativa nazionale vigente e, come già precisato gli eventuali maggiori costi sono connessi alla maggiore sicurezza così garantita ai dispositivi di protezione sul mercato e sono compensati dalla conseguente possibilità di legittima circolazione dispositivi così marcati e dalla maggior fiducia che naturalmente tale sistema di conformità ai requisiti di sicurezza genera negli utilizzatori e nel mercato.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

Gli effetti dell'opzione prescelta sulle imprese sono favorevoli, in quanto la realizzazione di un mercato sicuro in materia di dispositivi di protezione individuale qualifica gli operatori economici, consentendo ai prodotti nazionali di circolare liberamente e legittimamente nel mercato europeo, e più in generale rendendo i prodotti europei più competitivi sui mercati internazionali, sotto il profilo della qualità e della sicurezza degli stessi. In altre parole gli eventuali maggiori costi connessi alla maggiore sicurezza così garantita sono compensati dalla conseguente possibilità di legittima circolazione dispositivi di protezione individuale e dalla maggior fiducia che naturalmente tale sistema di conformità ai requisiti di sicurezza genera negli utilizzatori e nel mercato.

Ci si attende una maggiore competitività delle imprese e degli organismi notificati nell'adempimento dei loro obblighi in relazione a coloro che aggirano il sistema, nonché un migliore funzionamento del mercato interno, garantendo la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, in particolare importatori, distributori ed organismi notificati.

In termini di vantaggi, dunque, la nuova regolamentazione garantirà, un assetto di maggior stabilità e certezza per le imprese che operano nel settore, e la maggiore disponibilità di procedure di valutazione della conformità accessibili e affidabili potrà risultare vantaggiosa in particolare per le micro, piccole e medie imprese, che dispongono di minori risorse finanziarie e di minori competenze interne per garantire direttamente la sicurezza dei propri prodotti ed affrontare l'incertezza, i costi, e la durata dell'eventuale contenzioso connesso ad incidenti provocati da dispositivi insicuri.

- C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti a carico di cittadini.

Quanto alle imprese ed ai professionisti i criteri di delega non prevedono nulla di diverso rispetto alla semplice conferma degli oneri informativi verso la pubblica amministrazione e gli obblighi informativi nei confronti degli utilizzatori, già previsti dalla disciplina attualmente vigente in materia e comunque obbligatori direttamente sulla base del regolamento o comunque vincolati dall'esigenza di completa e corretta attuazione del regolamento europeo da attuare.

- D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.);

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione della disciplina che potrà essere adottata a seguito della delega di attuazione del regolamento europeo in materia di dispositivi di protezione individuale. Le disposizioni connesse all'attività di vigilanza, trattandosi di conferma di quelle vigenti, non producono alcun nuovo o maggiore impatto sull'organizzazione, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non richiedono nuove risorse amministrative e gestionali. Anche in questo caso, si tratta di riconfermare i precedenti compiti svolti dalle Autorità nazionali di controllo/notifica che erano già espletati in vigenza del decreto legislativo più volte citato in precedenza.

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento normativo, in linea con il regolamento europeo che impone a tutti gli Stati membri di adeguarsi al nuovo sistema di garanzia della sicurezza e conformità dei dispositivi di protezione individuale, non incide negativamente sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese. Al contrario, per le ragioni più sopra esposte, garantisce il corretto

funzionamento concorrenziale del mercato nel Paese e nell'intera Unione europea, perché garantisce una maggiore sicurezza dei dispositivi di protezione individuale, qualificando gli operatori economici interessati che operano in tutta Europa secondo regole rigorose ed armonizzate e rassicurando gli utilizzatori per la maggior fiducia che naturalmente tale sistema di conformità ai requisiti di sicurezza genera negli stessi e nel mercato.

Ci si riferisce in particolare alla maggiore affidabilità e credibilità degli organismi di valutazione della conformità la cui notifica è ora definitivamente basata sull'accREDITAMENTO e sui meccanismi di reciproco riconoscimento europeo degli organismi di AccredITAMENTO, nonché ai miglioramenti procedurali delle procedure di salvaguardia del mercato volte a favorire la verifica condivisione ed estensione a livello europeo degli interventi di limitazione alla circolazione dei prodotti non conformi adottate dai singoli Stati.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, in quanto preposti all'applicazione della modifica normativa conseguente all'attuazione della delega ivi prevista, sono, in primo luogo, il Ministero dello sviluppo economico, quale Amministrazione titolare della competenza di autorità di sorveglianza del mercato e di autorità di notifica, nonché in parte il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, assieme all'Agenzia delle dogane, condivide tale responsabilità di sorveglianza del mercato.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento):

La delega in oggetto e le conseguenti modifiche alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei dispositivi di protezione individuale non prevedono particolari forme di informazione e pubblicità, se non quelle già previste per la pubblicità legale degli atti normativi e per il recepimento, da parte dei singoli Stati membri, della normativa europea.

Oltre agli istituzionali canali di informazione, in ogni caso, delle stesse verrà data un'ampia notizia e informazione attraverso comunicati stampa e incontri dedicati che risultano già in via di programmazione, nonché attraverso la pubblicazione delle norme stesse e di comunicati esplicativi sui siti internet istituzionali di tutte le amministrazioni responsabili dell'intervento normativo.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:

Il Ministero dello sviluppo economico unitamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali predisporranno le proposte di decreti delegati e, una volta che gli stessi saranno adottati, daranno attuazione alle disposizioni del decreto legislativo e del regolamento secondo i termini di entrata in vigore e applicazione del regolamento europeo e verificheranno la corretta applicazione delle modifiche intervenute alla disciplina di sicurezza e conformità dei dispositivi di protezione individuale attraverso il monitoraggio degli indicatori di cui alla Sezione I, lettera C). Tale monitoraggio sarà in concreto operato mediante acquisizione diretta dalle amministrazioni ed uffici competenti dei dati e delle elaborazioni relative a reclami, segnalazioni, interventi di richiamo o ritiro dal mercato, e richiesta di ulteriori informazioni e dati statistici agli enti preposti (Istat, in generale, e sistema delle Camere di commercio, relativamente alle informazioni che

possono essere ricavate dal registro delle imprese), all'Organismo unico nazionale di accreditamento ed alle associazioni di categoria rappresentative degli operatori interessati, nonché ove occorra anche direttamente agli organismi di certificazione.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio:

L'intervento non prevede meccanismi specifici di revisione della delega, bensì la possibilità di correttivi del decreto delegato e la normale possibilità, per le norme delegate a livello regolamentare, di assumere in qualsiasi momento nuove iniziative di modifica e correzione che si evidenziassero necessarie.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR:

A cura del Ministero dello sviluppo economico verrà elaborata la prescritta relazione della verifica dell'impatto regolatorio relativamente al provvedimento delegato, attraverso l'analisi, in termini di incremento/decremento degli indicatori descritti alla sezione 1, lettera C, rispetto all'attività espletata al momento delle modifiche proposte.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Poiché il regolamento (UE) n. 2016/425, di cui il presente provvedimento è attuazione nel diritto nazionale, costituisce uno strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno, le disposizioni recate provvedono ad un'armonizzazione elevata e omogenea per tutti gli Stati dell'Unione, ritenuta necessaria e sufficiente ad accrescere il livello di protezione dei lavoratori e dei consumatori.

Peraltro il predetto regolamento è direttamente applicabile nell'ordinamento interno e l'attuazione riservata agli Stati è essenzialmente limitata all'individuazione delle autorità nazionali competenti per le diverse fasi delle relative procedure, alla determinazione delle sanzioni applicabili per le violazioni del regolamento e delle sue norme di attuazione ed all'esercizio delle opzioni previste dal regolamento stesso in particolare ai fini dell'accREDITAMENTO degli organismi di certificazione.

I livelli minimi di regolazione europea esplicitati nel regolamento oggetto del presente recepimento sono pertanto rispettati nella norma di delega, senza alcuna innovazione rispetto alle opzioni già consentite anche dalla precedente direttiva in materia e dalle altre norme europee di carattere generale applicabili e già esercitate in precedenza in base alle norme oggi vigenti ed alle convenzioni vigenti con l'ente unico nazionale di accREDITAMENTO, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, ma in nessun caso sono stati introdotti ulteriori oneri aggiuntivi per gli utilizzatori e per le imprese non previsti dalla predetta regolazione europea e dalle norme vigenti. Per l'analisi puntuale delle disposizioni con cui si è provveduto solo a reiterare doverosamente nei criteri di delega opzioni già esercitate dalle norme vigenti e comunque rientranti nell'ambito di quelle previste anche dal nuovo regolamento, quando già non si tratti comunque di opzioni alternative equivalenti e abbiano a suo tempo comportato un consentito e limitato superamento del livello minimo di attuazione, si rinvia alle considerazioni contenute nella sezione IV.

L'intervento proposto, pertanto, non prevede l'introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti o raccomandati dalla normativa europea e non può intervenire a modifica di quelli del tutto marginali già introdotti in precedenza.

ARTICOLO 6 – *Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.*

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;

Il problema da risolvere, le criticità e le esigenze considerate in sede di predisposizione del presente provvedimento nazionale di delega per l'attuazione del regolamento europeo sugli apparecchi a gas sono innanzitutto gli stessi - relativi al miglioramento della sicurezza degli apparecchi al momento della loro immissione sul mercato - che si è posto il legislatore europeo in sede di adozione del regolamento (UE) n. 2016/426.

Il regolamento (UE) n. 2016/426 nasce dalla constatazione che la precedente direttiva 2009/142/CE nella medesima materia, richiedeva alcune modifiche in particolare per tener conto degli effetti innovativi connessi al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme generali, applicabili quindi anche per gli apparecchi a gas, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai Paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE.

Lo stesso si deve considerare anche relativamente agli effetti sul quadro normativo europeo prodotto dalla decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce principi generali e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa, da cui pure derivava un'esigenza di adeguamento di tale direttiva sugli apparecchi a gas.

Il regolamento che si vuole attuare, ha come campo d'applicazione i prodotti nuovi immessi sul mercato dell'Unione; si tratta cioè di apparecchiature nuovi prodotti da un fabbricante nell'Unione oppure nuovi o usati importati da un paese terzo.

Il nuovo regolamento si colloca nel quadro del nuovo approccio secondo cui gli stessi operatori economici sono responsabili della conformità degli apparecchi a gas ai requisiti in esso previsti, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone, ed eventualmente la sicurezza dei beni, nonché una concorrenza leale sul mercato dell'Unione. Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare le misure necessarie per garantire di immettere sul mercato e mettere a disposizione sul mercato apparecchi a gas solo se conformi al regolamento. È necessario inoltre stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione.

Fatta la sopradetta premessa metodologica, il mercato italiano è individuabile per la massima parte in quello relativo al riscaldamento residenziale nel quale operano in via esclusiva 18 aziende di cui le prime 10 detengono circa l'80% del mercato del riscaldamento residenziale mentre il restante 20% è detenuto dalle altre aziende.

Il giro d'affari è di più di 2 mld euro, se si considera solo la produzione mentre se consideriamo la componentistica, l'installazione e l'indotto si valuta un mercato di circa 3,5 mld euro. Le vendite

sono in Italia circa 750 mila caldaie/anno valutando in circa ulteriori 350.000 caldaie/anno di prodotto destinato all'export.

Altro fattore che non permette una esatta valutazione del fenomeno economico è che, specialmente per i prodotti di basso valore, si assiste ad una continua invasione di prodotti provenienti da Paesi terzi (in particolare dall'estremo oriente) per i quali già da tempo sono in corso operazioni di sorveglianza del mercato alle frontiere (anche se di difficile attuazione) per assicurare sul mercato interno e quello domestico la circolazione di prodotti conformi e quindi sicuri.

Nell'interesse della competitività, un intervento fondamentale che attua il Regolamento in considerazione, è quello relativo agli organismi notificati relativamente alle procedure di valutazione della conformità che dovranno essere applicate dagli stessi organismi senza creare oneri superflui per gli operatori economici. Per lo stesso motivo, e per garantire la parità di trattamento degli operatori economici, deve essere garantita la coerenza nell'applicazione tecnica delle procedure di valutazione della conformità, che può essere realizzata meglio mediante un coordinamento appropriato e la cooperazione tra organismi notificati.

Nell'insieme, la codificazione delle predette modifiche già in vigore e le nuove modifiche alle disposizioni in materia di apparecchi che utilizzano carburanti gassosi apportate prima a livello europeo ed ora attuate a livello nazionale sono finalizzate ad affrontare talune criticità ipotizzabili in termini di concorrenza sleale per il rischio di immissione sul mercato di apparecchi non certificati o falsamente certificati (con conseguente riduzione della fiducia dei consumatori e svantaggi competitivi per gli operatori più corretti) e, in particolare, delle criticità emerse nel tempo in termini di non omogenea ed adeguata qualificazione degli organismi di valutazione della conformità (con conseguenti disparità di trattamento e distorsioni della concorrenza per le diverse pratiche di applicazione), ovvero di adeguata tracciabilità della catena della fornitura ai fini della sorveglianza del mercato.

L'intervento normativo affronta tali criticità ribadendo, razionalizzando e consolidando una serie di strumenti, in gran parte già in vigore, che a titolo esemplificativo sono individuabili:

- a) nell'imposizione di obblighi ai fabbricanti, agli importatori e ai distributori per verificare che gli apparecchi a gas rechino il marchio CE, siano accompagnati dai documenti richiesti, e rechino le informazioni di tracciabilità, e nella previsione di obblighi ai fabbricanti di fornire informazioni ed istruzioni sulla sicurezza;
- b) nell'imposizione di obblighi di tracciabilità e, in particolare, dell'obbligo per installatori, fabbricanti e importatori di indicare il loro indirizzo sugli apparecchi e dell'obbligo per ogni operatore della catena di fornitura di essere in grado di fornire alle autorità di sorveglianza, a seconda dei casi, tutte le informazioni utili per l'individuazione dei soggetti da cui hanno acquistato gli apparecchi in questione e dei soggetti cui hanno fornito i medesimi apparecchi a gas;
- c) nel rafforzamento dei requisiti di imparzialità e competenza degli organismi notificati (compresi subappaltatori ed affiliati) che svolgono le valutazioni di conformità per i prodotti in questione, e nel rafforzamento dei controlli sulla qualità del lavoro svolto dagli organismi notificati e delle relative valutazioni effettuate dalle autorità competenti per le notifiche.

Per una valutazione dell'impatto di tali aspetti nel contesto economico italiano si tenga conto che gli apparecchi a gas sono presenti nella quasi totalità degli edifici destinati a civile abitazione ed in molti edifici destinati allo svolgimento di attività economiche, sono utilizzati quotidianamente per cuocere, refrigerare, climatizzare, riscaldare ambienti, produrre acqua calda, illuminare o lavare, da un numero enorme di persone. Nel settore in Italia operano attualmente 9 organismi notificati. Si tratta di un settore che conta numerose aziende ed addetti e genera un notevole fatturato l'anno di cui una quota rilevante connessa alle esportazioni. Quanto ai rischi connessi al loro utilizzo, i

casi di incidente sono comunque relativamente frequenti ed in alcuni limitati casi anche gravi. Tali dati di contesto, da acquisire in modo più preciso e completo in sede di adozione dei provvedimenti delegati, costituiscono anche la base di confronto principale da cui partire per valutare in seguito gli effetti dell'intervento normativo.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento

L'obiettivo del regolamento europeo, sta nel garantire che gli apparecchi a gas sul mercato soddisfino requisiti che offrano un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza, assicurando nel contempo il funzionamento del mercato interno, tramite l'eliminazione di possibili ostacoli alla libera circolazione dei prodotti italiani ed al corretto ed omogeneo svolgimento del mercato europeo in tale settore.

Il primo e più importante degli obiettivi generali di lungo termine dell'intervento normativo, per il suo impatto anche sui suoi destinatari indiretti, è quello di accrescere la tutela dei consumatori e tutelare il pubblico contro il rischio di utilizzare apparecchi a gas che non rispettano le disposizioni europee di sicurezza in materia e, conseguentemente, la tutela della salute e dell'incolumità dei consumatori in occasione dell'utilizzo di detti apparecchi. Sempre fra gli obiettivi generali va considerato quello di migliorare il funzionamento del mercato e di accrescere la credibilità della marcatura CE, eliminando in tal modo i possibili ostacoli alla libera circolazione dei prodotti italiani ed in generale al corretto svolgimento del mercato europeo in tale settore.

In linea con la scelta già effettuata con riferimento ad altre direttive di prodotto, il Ministero, dando applicazione al Regolamento dell'Unione 765/08, nel mese di settembre 2016, ha sottoscritto una Convenzione con Accredia e con il Ministero dell'interno con la quale l'Ente Unico di accreditamento ha ricevuto la delega a rilasciare accreditamenti a favore di Organismi di valutazione della conformità ed in vista della autorizzazione ministeriale e notifica.

Gli obiettivi operativi a breve termine e più immediati, effetti diretti della realizzazione dell'intervento, consistono nella qualificazione degli organismi di valutazione della conformità, attraverso procedure omogenee di accreditamento e controllo degli organismi stessi; nella tracciabilità più completa della catena di fornitura e commercializzazione; nella maggiore responsabilizzazione degli operatori economici attraverso la loro migliore identificazione e maggiore responsabilizzazione di tutti i soggetti di tale catena.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi generali della delega e dei conseguenti decreti delegati sono i seguenti:

indici di variazione dei dati statistico-economici di andamento del settore interessato e dei dati statistici relativi agli incidenti ed infortuni provocati dall'utilizzo di apparecchi a gas, nonché dei dati relativi all'attività di controllo di competenza dell'autorità di sorveglianza del mercato (numero annuo delle segnalazioni pervenute circa la non conformità degli apparecchi, numero annuo dei richiami o ritiri dal mercato di apparecchi non conformi).

Per gli obiettivi specifici potranno essere utilizzati come indicatori da un lato i medesimi indici di rilevazione dei casi di ritiro o richiamo di apparecchi non conformi e, dall'altro, più in generale, indici di variazione dei dati statistici economici di andamento del settore interessato che consentano di verificare se gli operatori nazionali stanno beneficiando della conseguente situazione di più corretta concorrenza.

Per gli obiettivi operativi più immediati potranno essere utilizzati come indicatori il numero annuo degli eventuali casi di segnalazioni e reclami contro l'attività degli organismi notificati.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti dell'intervento regolatorio sono, fra i soggetti privati, i fabbricanti, gli importatori ed i distributori di apparecchi che utilizzano carburanti gassosi e gli organismi che ne attestano la conformità, nonché, fra i soggetti pubblici, le amministrazioni competenti in materia di sorveglianza del relativo mercato, e quelle competenti per l'accreditamento e la notifica dei predetti organismi di certificazione.

La delega prevede che l'autorità di sorveglianza del mercato sia confermata nel Ministero dello sviluppo economico e nel Ministero dell'interno, salvo il ruolo di controllo alle frontiere esterne spettante all'Agenzia dei monopoli e delle dogane.

L'autorità di notifica, è previsto sia confermata nel Ministero dello sviluppo economico con l'esplicitazione della previsione dell'avvalimento dell'accreditamento, già attualmente in uso su base convenzionale. L'accreditamento rientra invece nell'ambito dei compiti da attribuire all'organismo nazionale unico di accreditamento, individuato in ACCREDIA ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Destinatari indiretti degli effetti dell'intervento normativo sono la generalità dei consumatori interessati alla maggiore sicurezza che le nuove norme devono garantire per gli apparecchi a gas.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Trattandosi di delega ai fini della modifica di una normativa nazionale finalizzata soprattutto all'attuazione di un regolamento europeo caratterizzato, tra l'altro, da norme direttamente applicabili nei singoli ordinamenti interni e di previsioni pressoché vincolanti, le procedure di valutazione e consultazione, nonché di impatto della regolamentazione sono state oggetto di lunga discussione e partecipazione nella fase ascendente della produzione normativa europea, attraverso il coinvolgimento diretto sia delle diverse amministrazioni competenti che dei principali stakeholders ai tavoli di concertazione e discussione presso le sedi europee.

Ciò premesso si precisa che, in ogni caso, onde acquisire eventuali ulteriori ed utili osservazioni in merito, le principali linee guida dell'iniziativa sono state da tempo oggetto di confronto informale anche a livello nazionale e lo saranno ulteriormente ai fini dell'adozione dei provvedimenti delegati, con tutti i soggetti interessati, ivi comprese le imprese e le loro associazioni di rappresentanza, anche in occasione di seminari e convegni dove è più facile incontrare una moltitudine di operatori economici e ricevere da loro eventuali note di scrutinio dell'adottando provvedimento.

Si evidenzia che l'iniziativa normativa di delega ai fini dell'attuazione del regolamento in questione è stata già sottoposta alla sommatoria valutazione anche delle associazioni dei consumatori rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU).

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

Trattandosi dell'attuazione di un regolamento europeo, i cui contenuti sono stati già ampiamente concertati in sede comunitaria, non è stata ritenuta percorribile la c.d. opzione zero, in quanto

l'adeguamento della normativa nazionale, fatto salvo l'esercizio delle opzioni ivi presenti, risulta formalmente e di fatto obbligatorio per tutti gli Stati membri, nel termine previsto.

Peraltro l'opzione zero va scartata anche per motivi sostanziali, in quanto la mancata attuazione di queste nuove prescrizioni europee verrebbe a creare un peggioramento del funzionamento del mercato interno e della stessa sicurezza nell'utilizzo degli apparecchi a gas.

L'opzione zero è stata inoltre scartata anche per le parti opzionali, per la circostanza che si tratta di opzioni in sostanza già esercitate a legislazione vigente e per i motivi evidenziati nelle sezioni precedenti connessi all'esigenza di migliorare il grado di sicurezza degli apparecchi a gas.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Trattandosi dell'attuazione di un regolamento europeo i cui contenuti, come detto, concertati in sede comunitaria, sono in gran parte direttamente applicabili e per il resto sostanzialmente vincolanti per gli Stati membri non sono state considerate opzioni alternative di intervento, non contemplate dalla disciplina in questione, rimodulando quelle esistenti che facevano parte del decreto del Presidente della Repubblica n. 661 del 15.11.1996.

Ciò premesso, limitatamente ai pochi aspetti in cui il regolamento stesso garantisce agli Stati membri l'opzione di una scelta tra più alternative, lo schema di delega si è limitato a non prevedere modifiche o a reiterare le attuali modalità di esercizio, come già indicato in relazione illustrativa e nel seguito riprodotto con riferimento ai relativi articoli del regolamento da attuare.

d) **articolo 3, paragrafo 3, del regolamento:** senza particolari innovazioni per questo aspetto rispetto alla direttiva previgente, prevede che *"Il presente regolamento non pregiudica la facoltà degli Stati membri di stabilire i requisiti ritenuti eventualmente necessari per affinché persona, animali domestici e proprietà siano protetti durante il normale uso degli apparecchi, purché questi ultimi non debbano essere modificati"*. Non si tratta quindi di una nuova opzione e, in senso stretto, neppure di una opzione fra possibilità diverse, quanto piuttosto della salvaguardia di una possibilità già prevista sulla base della legislazione vigente e che la delega consente di mantenere nei termini vigenti anche per effetto delle limitate modifiche di coordinamento o semplificazione comunque previste.

e) **articolo 7, paragrafi 6, 7 e 9, articolo 8, paragrafi 3 e 4, articolo 14, paragrafo 4 e articolo 15, paragrafi 2 e 3:** prevedono che informazioni, istruzioni, etichette e documentazioni prescritte siano redatte in una lingua facilmente comprensibile, a seconda dei casi, per gli utilizzatori finali o per le autorità competenti, prevedendo in alcuni casi esplicitamente ed in altri implicitamente, che gli Stati membri possano indicare in sede di recepimento quale sia tale lingua ovvero che la relativa richiesta sia precisata dall'autorità di controllo. Nell'unito schema di delega è stata in tutti questi casi lasciata impregiudicata, attraverso la previsione di coordinamento delle norme vigenti, la possibilità di confermare l'opzione prescrivendo l'utilizzo della lingua italiana.

Il mantenimento di tale opzione linguistica comporta naturalmente un limitato onere per gli operatori interessati a fronte di un indubitabile vantaggio per consumatori, manutentori e per le autorità di controllo nell'acquisizione con maggiore rapidità e facilità e senza rischio di errori o equivoci di tutte le informazioni necessarie per i diversi soggetti interessati.

f) **Articolo 20, paragrafo 2, articolo 26, paragrafo 3, e articolo 27, paragrafo 4, del regolamento:** nel quadro della generale opzione già prevista dal Regolamento (CE) n.

765/2008 (secondo cui gli organismi di valutazione della conformità possono essere notificati previo accreditamento o mediante procedura "rafforzata" che garantisca i medesimi requisiti), confermando sostanzialmente la preferenza per la notifica previo accreditamento, l'articolo 20 del regolamento prevede che la valutazione ed il controllo degli organismi di valutazione della conformità ai fini della notifica possano essere eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento. Per contro, gli articoli 26 e 27 prevedono che "se l'organismo di valutazione della conformità non può fornire un certificato di accreditamento, fornirà all'autorità di notifica tutte le prove documentali necessarie a verificare, riconoscere e controllare periodicamente della sua conformità ai requisiti" e che "se una notifica non si fonda su un certificato di accreditamento (...), l'autorità notificante fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali attestanti la competenza dell'organismo di valutazione della conformità e le modalità messe in atto per far sì che tale organismo venga regolarmente monitorato e continui a soddisfare le prescrizioni". L'opzione è stata confermata dalla delega quanto al ricorso all'accREDITAMENTO come presupposto della notifica e non è stata esercitata quanto alle altre soluzioni alternative ipotizzate in quanto anche in sede di attuazione è stata confermata la scelta nazionale, già in atto ai sensi del citato regolamento europeo generale, di basare le notifiche nazionali sull'accREDITAMENTO;

Tale scelta del ricorso all'accREDITAMENTO, pertanto già effettuata ed ora semplicemente confermata, ha il vantaggio di garantire una maggiore credibilità internazionale degli organismi nazionali di valutazione della conformità (evidente anche nella maggiore rapidità e semplicità della conseguente procedura di notifica) ed una riduzione degli oneri per l'amministrazione, sempre meno sostenibili in condizioni di riduzione di personale e di risorse, senza comportare per contro un aumento significativo degli oneri per gli operatori interessati, chiamati a sostenere oneri tariffari nei confronti dell'organismo di accREDITAMENTO che sono però sostitutivi dei corrispondenti oneri tariffari nei confronti della pubblica amministrazione man mano necessariamente introdotti per gli analoghi compiti di accertamento della conformità e professionalità degli organismi svolto in precedenza ed in altri casi direttamente dalla Pubblica amministrazione.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

- A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

I vantaggi e gli svantaggi connessi all'attuazione del Regolamento europeo in questione sono stati analizzati nell'impatto della regolamentazione già a livello ascendente (europeo) ed anche in sede di attuazione possono pertanto essere valutati in termini generali sulla base degli effetti correlati o strumentali al mancato conseguimento degli obiettivi già indicati nelle precedenti sezioni della presente relazione. Nella totale assenza della norma di recepimento proposta non si avrebbe pertanto alcun vantaggio per i destinatari diretti ed indiretti della disposizione, mentre, oltre agli effetti negativi sul funzionamento dell'intero mercato europeo per la non conseguita armonizzazione anche per l'Italia delle disposizioni vigenti in questo settore, si avrebbero effetti di incertezza giuridica per gli operatori, di maggior rischio di presenza di prodotti pericolosi nel

mercato, di minore credibilità dei nostri organismi notificati e di maggiori difficoltà per le autorità competenti per la sorveglianza del mercato.

Per i vantaggi e gli svantaggi delle opzioni che sulla base della delega saranno esercitate a livello nazionale si rinvia alle considerazioni di cui alla sezione IV.

Le valutazioni acquisite a seguito di una prima informale e sommaria consultazione nazionale, che sarà approfondita in sede di elaborazione dei provvedimenti delegati, confermano l'inesistenza di svantaggi connessi alla regolamentazione adottata, essendo gli oneri connessi al conseguimento ed alla dimostrazione dei requisiti essenziali di sicurezza prescritti per gli apparecchi che utilizzano carburanti gassosi proporzionali e più che giustificati rispetto ai connessi vantaggi in termini di sicurezza per gli utilizzatori e di maggiore concorrenzialità e di riduzione dei rischi di responsabilità non solo risarcitorie per le stesse imprese. Più precisamente si evidenzia che i requisiti di sicurezza per gli apparecchi a gas sono sostanzialmente confermativi di quelli vigenti, mentre i più stringenti requisiti per gli organismi di valutazione della conformità e le migliori procedure di accreditamento e notifica degli stessi, così come le migliori procedure di salvaguardia del mercato relativamente al rischio della circolazione di apparecchi non conformi, anch'esse peraltro già in vigore ormai da alcuni anni in virtù della diretta applicazione del generale regolamento europeo in materia, comportano solo limitati e più che proporzionati oneri per gli operatori interessati.

Ciò premesso, sebbene l'opzione normativa sia a monte giustificata, quanto agli effetti, dall'obbligo di completa attuazione del Regolamento europeo, si evidenzia che il principale vantaggio auspicato e perseguito con l'intervento normativo è connesso proprio alla maggiore sicurezza per gli utilizzatori. Più in generale il vantaggio atteso è quello di garantire una maggiore sicurezza per il pubblico che utilizza gli apparecchi a gas, rispetto al pericolo derivante dall'immissione sul mercato di apparecchi privi dei requisiti essenziali di sicurezza.

Gli oneri posti a carico degli operatori commerciali, relativi in particolare alle procedure per l'apposizione del marchio CE, sono in questo caso previsti direttamente dal regolamento europeo e, peraltro, già previsti anche dalla normativa nazionale vigente e, come già precisato gli eventuali maggiori costi sono connessi alla maggiore sicurezza così garantita agli apparecchi a gas sul mercato e sono compensati dalla conseguente possibilità di legittima circolazione apparecchi così marcati e dalla maggior fiducia che naturalmente tale sistema di conformità ai requisiti di sicurezza genera negli utilizzatori e nel mercato.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

Gli effetti dell'opzione prescelta sulle imprese sono favorevoli, in quanto la realizzazione di un mercato sicuro in materia di apparecchi che bruciano carburanti gassosi qualifica gli operatori economici, consentendo ai prodotti nazionali di circolare liberamente e legittimamente nel mercato europeo, e più in generale rendendo i prodotti europei più competitivi sui mercati internazionali, sotto il profilo della qualità e della sicurezza degli stessi. In altre parole gli eventuali maggiori costi connessi alla maggiore sicurezza così garantita sono compensati dalla conseguente possibilità di legittima circolazione apparecchi che bruciano carburanti gassosi e dalla maggior fiducia che naturalmente tale sistema di conformità ai requisiti di sicurezza genera negli utilizzatori e nel mercato

Ci si attende una maggiore competitività delle imprese e degli organismi notificati nell'adempimento dei loro obblighi in relazione a coloro che aggirano il sistema nonché un migliore funzionamento del mercato interno, garantendo la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, in particolare importatori, distributori ed organismi notificati.

In termini di vantaggi, dunque, la nuova regolamentazione garantirà, un assetto di maggior stabilità e certezza per le imprese che operano nel settore, e la maggiore disponibilità di procedure di valutazione della conformità accessibili e affidabili potrà risultare vantaggiosa in particolare per le micro, piccole e medie imprese, che dispongono di minori risorse finanziarie e di minori competenze interne per garantire direttamente la sicurezza dei propri prodotti ed affrontare l'incertezza, i costi, e la durata dell'eventuale contenzioso connesso ad incidenti provocati da apparecchi insicuri.

- C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti a carico di cittadini.

Quanto alle imprese ed ai professionisti i criteri di delega non prevedono nulla di diverso rispetto alla semplice conferma degli oneri informativi verso la pubblica amministrazione e gli obblighi informativi nei confronti degli utilizzatori, già previsti dalla disciplina attualmente vigente in materia e comunque obbligatori direttamente sulla base del regolamento o comunque vincolati dall'esigenza di completa e corretta attuazione del regolamento europeo da attuare.

- D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili; situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione della disciplina che potrà essere adottata a seguito della delega di attuazione del regolamento europeo in materia di apparecchi che bruciano carburanti gassosi. Le disposizioni connesse all'attività di vigilanza, trattandosi di conferma di quelle vigenti, non producono alcun nuovo o maggiore impatto sull'organizzazione, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non richiedono nuove risorse amministrative e gestionali. Anche in questo caso, si tratta di riconfermare i precedenti compiti svolti dalle Autorità nazionali di controllo/notifica che erano già espletati in vigenza del decreto legislativo più volte citato in precedenza.

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento normativo, in linea con il regolamento europeo che impone a tutti gli Stati membri di adeguarsi al nuovo sistema di garanzia della sicurezza e conformità degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, non incide negativamente sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese. Al contrario, per le ragioni più sopra esposte, garantisce il corretto funzionamento concorrenziale del mercato nel Paese e nell'intera Unione europea, perché garantisce una maggiore sicurezza degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, qualificando gli operatori economici interessati che operano in tutta Europa secondo regole rigorose ed

armonizzate e assicurando gli utilizzatori per la maggior fiducia che naturalmente tale sistema di conformità ai requisiti di sicurezza genera negli stessi e nel mercato.

Ci si riferisce in particolare alla maggiore affidabilità e credibilità degli organismi di valutazione della conformità la cui notifica è ora definitivamente basata sull'accreditamento e sui meccanismi di reciproco riconoscimento europeo degli organismi di Accreditamento, nonché ai miglioramenti procedurali delle procedure di salvaguardia del mercato volte a favorire la verifica, condivisione ed estensione a livello europeo degli interventi di limitazione alla circolazione dei prodotti non conformi adottate dai singoli Stati.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, in quanto preposti all'applicazione della modifica normativa conseguente all'attuazione della delega ivi prevista, sono, in primo luogo, il Ministero dello sviluppo economico, quale Amministrazione titolare della competenza di autorità di sorveglianza del mercato e di autorità di notifica, nonché il Ministero dell'interno che, assieme all'Agenzia delle dogane, condivide tale responsabilità di sorveglianza del mercato.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento):

La delega in oggetto e le conseguenti modifiche alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi non prevedono particolari forme di informazione e pubblicità, se non quelle già previste per la pubblicità legale degli atti normativi e per il recepimento, da parte dei singoli Stati membri, della normativa europea.

Oltre agli istituzionali canali di informazione, in ogni caso, delle stesse verrà data un'ampia notizia e informazione attraverso comunicati stampa e incontri dedicati che risultano già in via di programmazione, nonché attraverso la pubblicazione delle norme stesse e di comunicati esplicativi sui siti internet istituzionali di tutte le amministrazioni responsabili dell'intervento normativo.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:

Il Ministero dello sviluppo economico unitamente al Ministero dell'interno predisporranno le proposte di decreti delegati e, una volta che gli stessi saranno adottati, daranno attuazione alle disposizioni del decreto legislativo e del regolamento secondo i termini di entrata in vigore e applicazione del regolamento europeo e verificheranno la corretta applicazione delle modifiche intervenute alla disciplina di sicurezza e conformità degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi attraverso il monitoraggio degli indicatori di cui alla Sezione I, lettera C). Tale monitoraggio sarà in concreto operato mediante acquisizione diretta dalle amministrazioni ed uffici competenti dei dati e delle elaborazioni relative a reclami, segnalazioni, interventi di richiamo o ritiro dal mercato, e richiesta di ulteriori informazioni e dati statistici agli enti preposti (Istat, in generale, e sistema delle Camere di commercio, relativamente alle informazioni che possono essere ricavate dal registro delle imprese), all'Organismo unico nazionale di accreditamento ed alle associazioni di categoria rappresentative degli operatori interessati, nonché ove occorra anche direttamente agli organismi di certificazione.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio:

L'intervento non prevede meccanismi specifici di revisione della delega, bensì la possibilità di correttivi del decreto delegato e la normale possibilità, per le norme delegate a livello regolamentare, di assumere in qualsiasi momento nuove iniziative di modifica e correzione che si evidenziassero necessarie.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR:

A cura del Ministero dello sviluppo economico verrà elaborata la prescritta relazione della verifica dell'impatto regolatorio relativamente al provvedimento delegato, attraverso l'analisi, in termini di incremento/decremento degli indicatori descritti alla sezione 1, lettera C, rispetto all'attività espletata al momento delle modifiche proposte.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Poiché il regolamento (UE) n. 2016/426, di cui il presente provvedimento è attuazione nel diritto nazionale, costituisce uno strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno, le disposizioni recate provvedono ad un'armonizzazione elevata e omogenea per tutti gli Stati dell'Unione, ritenuta necessaria e sufficiente ad accrescere il livello di protezione dei consumatori. Peraltro il predetto regolamento è direttamente applicabile nell'ordinamento interno e l'attuazione riservata agli Stati è essenzialmente limitata all'individuazione delle autorità nazionali competenti per le diverse fasi delle relative procedure, alla determinazione delle sanzioni applicabili per le violazioni del regolamento e delle sue norme di attuazione ed all'esercizio delle opzioni previste dal regolamento stesso in particolare ai fini dell'accreditamento degli organismi di certificazione.

I livelli minimi di regolazione europea esplicitati nel regolamento oggetto del presente recepimento sono pertanto rispettati nella norma di delega, senza alcuna innovazione rispetto alle opzioni già consentite anche dalla precedente direttiva in materia e dalle altre norme europee di carattere generale applicabili e già esercitate in precedenza in base alle norme oggi vigenti ed alle convenzioni vigenti con l'ente unico nazionale di accreditamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, ma in nessun caso sono stati introdotti ulteriori oneri aggiuntivi per gli utilizzatori e per le imprese non previsti dalla predetta regolazione europea e dalle norme vigenti. Per l'analisi puntuale delle disposizioni con cui si è provveduto solo a reiterare doverosamente nei criteri di delega opzioni già esercitate dalle norme vigenti e comunque rientranti nell'ambito di quelle previste anche dal nuovo regolamento, quando già non si tratti comunque di opzioni alternative equivalenti e abbiano a suo tempo comportato un consentito e limitato superamento del livello minimo di attuazione, si rinvia alle considerazioni contenute nella sezione IV.

L'intervento proposto, pertanto, non prevede l'introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti o raccomandati dalla normativa europea e non può intervenire a modifica di quelli del tutto marginali già introdotti in precedenza.

ARTICOLO 7 – *Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.*

ALLEGATI: TABELLA SULLE SANZIONI COMMINATE DAL 2005 AL 2015

SCHEDE CON STIMA ONERI INFORMATIVI. A tale riguardo, si segnala che non si tratta di oneri informativi nei confronti della P.A., bensì di comunicazioni di informazioni rilevanti al mercato (*public disclosure*) o di invio di dati e documenti alla Consob.

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

La sezione illustra il contesto in cui si colloca l'iniziativa di regolazione, l'analisi dei problemi esistenti, le ragioni di opportunità dell'intervento di regolazione, le esigenze e gli obiettivi che l'intervento intende perseguire.

In particolare, la sezione contiene i seguenti elementi:

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il regolamento (UE) n. 596/2014 (di seguito "regolamento" o MAR) e la direttiva 2014/57/UE (di seguito "direttiva" o CSMAD) ed fissano le norme in materia di abusi di mercato nel settore finanziario.

La Commissione europea, il 19 ottobre 2011, ha presentato due distinte proposte normative in materia di abusi di mercato. Una proposta di regolamento (*Market Abuse Regulation*, c.d. MAR), per sostituire integralmente la disciplina della direttiva 2003/6/CE, adottata il 28 gennaio 2003 (c.d. MAD), ed una proposta di direttiva finalizzata ad armonizzare specificamente le sanzioni penali per gli abusi di mercato (c.d. CSMAD). Entrambe le proposte sono ora assorbite, rispettivamente, nel regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 e nella direttiva n. 2014/57/UE del 16 aprile 2014.

Diversamente dalla direttiva il regolamento istituisce un quadro normativo armonizzato in materia di abusi di mercato, nonché delle misure di prevenzione di tali fenomeni.

Nel concetto di abusi di mercato ricadono i comportamenti illeciti già previsti dalla direttiva 2003/6/CE, quali l'*insider dealing* (come in precedenza, abuso di informazioni privilegiate), le manipolazioni del mercato e la comunicazione illecita di informazioni privilegiate, comportamenti che impediscono la piena trasparenza del mercato, fondamentale invece per l'attività di negoziazione di tutti i soggetti che operano in mercati finanziari.

Il regolamento MAR, in parte innovando quanto già disciplinato dalla MAD (direttiva 2003/6), prevede fra l'altro:

- norme sulla prevenzione e individuazione di abusi di mercato mediante sistemi interni di segnalazione delle violazioni e procedure di segnalazione alle autorità di vigilanza;
- l'estensione dell'ambito di applicazione anche agli strumenti finanziari negoziati sui sistemi di negoziazione multilaterali (MTF) e altre piattaforme (cd. OTF), ai mercati delle *commodity* e degli strumenti derivati collegati, alle condotte in relazione agli indici (*benchmarks*) e ai diritti di emissione (*emission allowances*);

- la previsione di una serie di esenzioni, di condotte legittime e di partiche di mercato accettate;
- la possibilità di effettuare sondaggi di mercato alle condizioni previste dal regolamento;
- l'estensione delle ipotesi di manipolazione del mercato anche in operatività con ordini negoziazione effettuati da mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza (*Algotrading e High Frequency Trading*);
- il mantenimento dell'unica nozione di "informazione privilegiata" e l'obbligo di comunicazione al pubblico delle stesse da parte degli emittenti;
- il mantenimento dell'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, per gli emittenti e per le persone che agiscono a nome o per conto di questi ultimi e l'obbligo di notifica all'emittente e all'autorità competente delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione;
- la semplificazione per gli emittenti quotati su uno "*SME growth market*" (mercati di crescita per le PMI), quali la possibilità per l'emittente di pubblicare sul sito Internet della sede di negoziazione le informazioni privilegiate e l'esenzione a determinate condizioni dalla creazione dell'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate.

Il 18 dicembre 2015 è stata pubblicata sulla GUUE la direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione del 17 dicembre 2015 relativa al regolamento (UE) n. 596/2014, che stabilisce, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento MAR, le procedure per la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto regolamento.

La prevenzione e la repressione degli abusi di mercato rappresenta da sempre un tema di particolare attenzione per il MEF e per la Consob.

L'Autorità di vigilanza, nella relazione annuale per l'anno 2015, nell'ambito dell'attività di vigilanza sugli abusi di mercato, riporta alcuni dati relativi all'attività di prevenzione e repressione da essa svolta dal 2010 al 2015 che possono fornire qualche elemento di valutazione sulla dimensione nazionale dei fenomeni regolati dal provvedimento europeo.

Si riporta, di seguito, il contenuto delle tavole 15, 16, 17, 18 e 19.

Tav. 15 Risultati delle indagini in materia di abusi di mercato

	ipotesi di illeciti amministrativi e/o penali		casal in cui non sono stati rilevati illeciti	totale
		di cui per abuso di informazioni privilegiate		
2010	10	3	19	29
2011	15	7	14	29
2012	12	4	14	26
2013	13	4	9	22
2014	13	5	22	35
2015	14	10	3	17

Fonte: Consob.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 16 Tipologia delle informazioni privilegiate nei casi relativi a ipotesi di insider trading

	mutamento del controllo - Opa	risultati economici - situazione patrimoniale e finanziaria	operazioni sul capitale - fusioni - scissioni	altre	di cui per ipotesi di front running	totale
2010	2	--	1	--	--	3
2011	5	--	--	2	--	7
2012	4	--	--	--	--	4
2013	1	1	--	2	--	4
2014	1	1	1	2	1	5
2015	1	1	1	7	1	10

Fonte: Consob.

Tav. 17 Soggetti coinvolti in ipotesi di abusi di mercato

	intermediari autorizzati	insider istituzionali	altri soggetti	operatori esteri	totale
abuso di informazioni privilegiate					
2010	--	4	1	2	7
2011	14	4	5	--	10
2012	--	2	4	--	6
2013	3	1	10	3	17
2014	--	5	4	1	10
2015	2	9	7	2	20
manipolazione di mercato					
2010	1	2	8	--	11
2011	--	7	7	--	14
2012	1	8	6	--	25
2013	2	12	12	--	26
2014	1	18	9	1	29
2015	0	7	2	-	9

Fonte: Consob. 1 Banche, Sim, Sgr e agenti di cambio. 2 Soci, amministratori, dirigenti di società quotate e altri insider primari. 3 Insider secondari (art. 187-bis, comma 4, del Tuf). 4 Si tratta della succursale londinese di un intermediario italiano.

Tav. 18 Richieste di dati e notizie in materia di ipotesi di abusi di mercato (numero soggetti destinatari delle richieste)

	intermediari autorizzati	società quotate e loro controllanti o controllate	soggetti privati di cui auditi	pubbliche amministrazioni	autorità estere	totale di cui per conto di autorità estere
2010	37	35	48	5	17	142 13
2011	161	7	109	2	61	340 29
2012	207	9	71	27	50	364 40
2013	154	14	78	81	22	349 11
2014	173	6	37	63	24	303 45
2015	215	19	100	47	21	402 42

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Fonte: Consob. 1 Banche, Sim, Sgr, agenti di cambio e gestori di mercati regolamentati. 2 A partire dal 2012 il dato comprende gli accessi autonomamente effettuati dalla Consob all'Anagrafe dei rapporti finanziari gestita dall'Agenzia delle Entrate.

Tav. 19 Costituzioni di parte civile dell'Istituto in procedimenti penali in materia di abusi di mercato

anno	costituzioni	reato ¹	esito al 31 dicembre 2015
2009	1	manipolazione del mercato	1 sentenza di condanna
2010	3	insider trading, manipolazione del mercato	2 sentenze di condanna 1 sentenza di assoluzione
2011	6 ²	manipolazione del mercato	3 sentenze di condanna 1 sentenza di patteggiamento 1 sentenza di proscioglimento per prescrizione
2012	2	insider trading, manipolazione del mercato	1 sentenza di condanna 1 sentenza di assoluzione
2013	5	insider trading, manipolazione del mercato	1 sentenza di condanna ³ 2 sentenze di patteggiamento 1 sentenza di proscioglimento per prescrizione
2014	9	insider trading, manipolazione del mercato	2 sentenze di condanna 1 sentenza di patteggiamento 2 sentenze dichiarative di incompetenza per territorio
2015	4	manipolazione del mercato	1 sentenza di assoluzione

Fonte: Consob. 1 *Insider trading*: art. 184 del Tuf; manipolazione del mercato: art. 185 del Tuf. 2 La competente Corte d'Appello ha confermato la sentenza di condanna, concedendo all'imputato il beneficio della non menzione della condanna. Il giudizio di Cassazione è stato sospeso ed è stata disposta la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. 3 Tra i sei, successivamente alla costituzione di parte civile, due procedimenti sono stati riuniti per connessione oggettiva e soggettiva. 4 La Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna di primo grado in tutte le sue statuizioni, civili e penali. 5 In due casi di manipolazione del mercato, il Giudice per l'udienza preliminare (rispettivamente, presso il Tribunale di Siena e di Torino) ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ritenuto competente.

Per quanto riguarda, invece, la quantificazione del fenomeno degli abusi di mercato in termini di sanzioni amministrative applicate dalla Consob nel periodo 2005-2015, si trasmette l'allegata tabella stilata sulla base dei dati forniti dall'Autorità di vigilanza (allegato 1).

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

Gli obiettivi generali perseguiti dalla normativa europea sugli abusi di mercato e dall'intervento normativo che verrà adottato in applicazione dei criteri di delega di cui all'art. 6 sono, nel breve, medio e lungo periodo:

1. in primo luogo prevenire gli abusi di mercato, che si manifestano sotto forma di: abuso di informazioni privilegiate; comunicazione illecita di informazioni privilegiate; manipolazione del mercato;
2. incrementare l'integrità del mercato e la protezione degli investitori, garantendo pari condizioni operative;

3. accrescere l'attrattività dei mercati dei valori mobiliari per la raccolta di capitali per le PMI.

Il conseguimento dei suddetti obiettivi generali comporta la realizzazione dei seguenti obiettivi politici più specifici:

1. garantire che le norme tengano il passo degli sviluppi di mercato;
2. garantire l'effettiva applicazione delle norme sugli abusi di mercato;
3. aumentare l'efficienza del regime normativo sugli abusi di mercato, garantendo una maggiore chiarezza e la certezza del diritto;
4. ove possibile ridurre gli oneri amministrativi, in particolare per le PMI.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà verificato attraverso il monitoraggio dei soggetti vigilati effettuato dalla Consob, che applica le sanzioni amministrative pecuniarie e le altre misure amministrative previste dal TUF ai sensi del regolamento MAR.

In particolare, il monitoraggio potrà avere ad oggetto:

1. l'incremento/decremento delle violazioni e delle relative sanzioni amministrative applicate dalla Consob per abusi di mercato rispetto al precedente triennio;
2. l'incremento/decremento delle confische effettuate dalla Consob per abusi di mercato rispetto a quelle del precedente triennio;

Considerato che l'obiettivo primario dell'intervento normativo è quello di **prevenire** gli abusi di mercato, si auspica, nel lungo periodo, un decremento dei casi di abusi di mercato e delle sanzioni amministrative comminate.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Le disposizioni del regolamento si applicano a:

1. emittenti;
2. sedi di negoziazione.

In merito alla quantificazione dei suddetti destinatari, è stata interpellata l'autorità di vigilanza competente.

I dati di seguito riportati sono stati forniti dalla Consob, in collaborazione con Borsa Italiana.

Gli emittenti quotati su MTA sono 238. Altri 6 emittenti sono quotati sul mercato MIV, dei veicoli di investimento, che comprende anche 13 fondi.

Le società che hanno azioni negoziate sul sistema multilaterale AIM dedicato alle PMI sono 78.

Le società che hanno minibond ed altri titoli di debito negoziate sul sistema multilaterale EXTRAMOT PRO dedicato alle PMI sono 136.

Avendo riferimento a questi due mercati, sono 214 le società trattate su sistemi di negoziazione dedicati alle PMI.

Numero sedi di negoziazione in Italia, distinte per categoria:

mercati regolamentati: 9

sistemi multilaterali di negoziazione (MTF): 10

Si esplicitano i criteri secondo i quali l'Autorità di vigilanza ha identificato e quantificato i soggetti destinatari del provvedimento.

Per quanto riguarda il novero dei soggetti (emittenti) e dei mercati (sedi di negoziazione) interessati dalla nuova normativa, quelli precedentemente indicati rappresentano i mercati più rappresentativi in termini di impatto, in quanto gli emittenti ivi quotati ricadono certamente nell'ambito applicativo della regolamentazione.

Per quanto riguarda gli ulteriori mercati regolamentati/MTF sarebbe invece necessario effettuare un'attenta scrematura degli strumenti negoziati per tenere conto dei casi di inapplicabilità della disciplina (ad es. titoli di stato o di altre entità sovranazionali, derivati e derivati cartolarizzati, Oicr, Etf, titoli quotati in altri Stati UE, etc.).

Inoltre, con riferimento agli emittenti bancari che emettono obbligazioni, si è ritenuto che per questi l'impatto della nuova normativa non possa essere considerato rilevante (se paragonato alle piccole e medie imprese che emettono obbligazioni negoziate su MTF), tenuto conto degli altri adempimenti per le finalità di vigilanza prudenziale a cui sono comunque già tenuti (struttura organizzativa, reporting alle autorità, obblighi di segnalazione).

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Per il negoziato a livello UE sono state consultate sia le autorità di vigilanza competenti che l'industria interessata. La predisposizione dello schema di decreto legislativo che verrà adottato ai sensi dell'art. 7 della legge di delegazione europea 2016 necessita del confronto a livello tecnico con gli uffici di Consob e Banca d'Italia che hanno collaborato con il Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del negoziato europeo per l'approvazione del regolamento MAR. Sarà effettuata la consultazione pubblica sullo schema di decreto.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

Da un punto di vista formale non è configurabile l'opzione di non intervento da parte del legislatore italiano poiché gli Stati membri sono obbligati a conformarsi alle disposizioni contenute nel regolamento e ad adottare e pubblicare, entro il 3 luglio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie, informandone la Commissione.

Si fa presente che la maggior parte delle norme del regolamento sono immediatamente applicabili in quanto dotate di efficacia diretta. Gli interventi normativi richiesti agli Stati membri dall'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento, si limitano ai seguenti aspetti:

1. la designazione di un'unica autorità amministrativa competente ai fini della corretta applicazione del regolamento (art. 22);
2. le modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti all'autorità competente (art. 23);
3. le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative che l'autorità competente dovrà adottare in caso di violazione delle disposizioni regolamentari (art. 30);
4. le modalità di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'autorità competente (art. 31, paragrafo 1);
5. la creazione di dispositivi efficaci per consentire la segnalazione all'autorità competente di violazioni effettive o potenziali del regolamento (art. 32);
6. le modalità di pubblicazione delle decisioni assunte dall'autorità competente (art. 34).

Da un punto di vista sostanziale, l'opzione di non intervento è stata valutata (cfr. Sezione 4) ed esclusa dal legislatore europeo che ha ritenuto necessario intervenire con un regolamento.

La Commissione europea, nell'effettuare l'*impact assessment*, ha valutato i danni che deriverebbero da un mancato intervento, che dipendono, in particolare, dai seguenti problemi:

1. lacune esistenti nella regolamentazione di nuovi mercati, piattaforme e strumenti OTC;
2. lacune nella regolamentazione dei mercati delle merci e degli strumenti derivati sulle merci;
3. autorità di regolamentazione che non dispongono di alcuni poteri necessari per individuare gli abusi di mercato;
4. mancanza di chiarezza e certezza del diritto;
5. oneri amministrativi sproporzionati per gli emittenti, in particolare le PMI.

Senza iniziative a livello UE, i problemi summenzionati erano destinati a restare senza una risposta coordinata e a ripetersi in futuro. La conseguenza sarebbe stata che alcuni mercati e transazioni ora non sarebbero soggetti alle norme sugli abusi di mercato, determinati abusi non

verrebbero sanzionati o lo sarebbero in misura insufficiente e persisterebbero gli oneri amministrativi derivanti dalle differenze esistenti nelle legislazioni nazionali.

Sebbene tutti i problemi delineati sopra presentino importanti implicazioni per ogni singolo Stato membro, il loro impatto complessivo può essere pienamente percepito solo in un contesto transfrontaliero. Questo perché gli abusi di mercato possono essere compiuti ovunque un determinato strumento sia quotato, oppure fuori borsa (*"over the counter"*), e vi è quindi un rischio reale che le risposte nazionali agli abusi di mercato possano essere aggirate o restare inefficaci in assenza di un'azione a livello dell'UE.

Inoltre, un approccio coerente è essenziale per evitare l'arbitraggio normativo. In questo contesto l'iniziativa dell'UE appare appropriata in base al principio di sussidiarietà. Il principio di proporzionalità prevede che ogni intervento sia mirato e non vada oltre quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi. Questo è stato il principio guida nell'individuazione di opzioni alternative, nonché nell'analisi e comparazione delle varie opzioni.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

La Commissione europea, nell'*impact assessment*, ha valutato varie opzioni alternative all'intervento regolatorio.

Le opzioni strategiche sono state raggruppate dalla Commissione in funzione degli obiettivi operativi che derivano dalle problematiche evidenziate nella Sezione 3. L'opzione di non intervento è classificata in tutte le sezioni come opzione 1.

1. Impedire gli abusi di mercato su mercati organizzati, piattaforme e transazioni OTC

- opzione 1 – nessun intervento da parte della UE
- opzione 2 – estendere le norme sugli abusi di mercato ai *Credit Default Swaps* (CDS)
- opzione 3 – estendere le norme sulla manipolazione del mercato agli strumenti OTC
- opzione 4 – estendere le norme sugli abusi di mercato agli strumenti ammessi alla negoziazione solo su MTF
- opzione 5 – estendere le norme sugli abusi di mercato agli strumenti ammessi alla negoziazione solo su altri sistemi di negoziazione (diversi dagli MTF)
- opzione 6 – estendere le norme sugli abusi di mercato agli strumenti negoziati bilateralmente fuori borsa (OTC)
- opzione 7 – migliorare la vigilanza sulle negoziazioni ad alta frequenza
- opzione 8 – migliorare la sorveglianza delle società di investimento che gestiscono sistemi di negoziazione come gli MTF.

2. Impedire abusi di mercato sui mercati delle merci e degli strumenti derivati collegati

- opzione 1 – nessun intervento da parte della UE
- opzione 2 – ampliare le definizioni di informazione privilegiata e manipolazione del mercato per includere i contratti a pronti su merci
- opzione 3 – definire il concetto di informazione privilegiata per gli strumenti derivati su merci
- opzione 4 – obbligo per gli operatori sul mercato a pronti di rispondere alle richieste di informazioni delle autorità competenti
- opzione 5 – promuovere la cooperazione internazionale tra i regolatori dei mercati finanziari e fisici
- opzione 6 – imporre agli emittenti di strumenti derivati su merci di pubblicare le informazioni sensibili sotto il profilo dei prezzi
- opzione 7 – chiarire il concetto di manipolazione del mercato per gli strumenti derivati su merci.

3. Garantire che i regolatori dispongano delle informazioni e dei poteri necessari per applicare effettivamente le norme

- opzione 1 – nessun intervento da parte della UE
- opzione 2 – prevedere la segnalazione di ordini sospetti e transazioni OTC
- opzione 3 – proibire i tentativi di manipolazione del mercato
- opzione 4 – garantire l'accesso ai dati e alle registrazioni telefoniche degli operatori delle telecomunicazioni per indagare e sanzionare gli abusi di mercato, ferme restando le garanzie di legge
- opzione 5 – garantire l'accesso a locali privati per sequestrare documenti al fine di indagare e sanzionare gli abusi di mercato, ferme restando le garanzie di legge
- opzione 6 – offrire protezione e incentivi agli informatori.

4. Garantire sanzioni coerenti, efficaci e dissuasive

- opzione 1 – nessun intervento da parte della UE
- opzione 2 – norme minime comuni per sanzioni e misure amministrative
- opzione 3 – sanzioni e misure amministrative uniformi
- opzione 4 – requisito di sanzioni penali

- opzione 5 – norme minime comuni per sanzioni penali
- opzione 6 – migliore applicazione delle sanzioni.

5. Ridurre o eliminare opzioni e discrezionalità

- opzione 1 – nessun intervento da parte della UE
- opzione 2 – armonizzare le pratiche di mercato riconosciute
- opzione 3 – eliminare pratiche di mercato riconosciute e ridurre gradualmente le pratiche esistenti.

6. Precisare determinati concetti essenziali

- opzione 1 – nessun intervento da parte della UE
- opzione 2 – precisare le condizioni per la comunicazione differita di informazioni privilegiate
- opzione 3 – segnalare la comunicazione differita di informazioni privilegiate
- opzione 4 – stabilire le condizioni per una comunicazione differita in casi di importanza sistemica
- opzione 5 – precisare le forme di segnalazione delle transazioni di quanti svolgono funzioni direttive.

7. Ridurre gli oneri amministrativi, in particolare per le PMI

- opzione 1 – nessun intervento da parte della UE
- opzione 2 – adottare un regime PMI per la comunicazione di informazioni privilegiate
- opzione 3 – prevedere l'esenzione delle PMI per la comunicazione di informazioni privilegiate
- opzione 4 – armonizzare gli elenchi delle persone in possesso di informazioni privilegiate
- opzione 5 – prevedere l'esenzione delle PMI per quanto riguarda gli elenchi delle persone in possesso di informazioni privilegiate
- opzione 6 – abolire la segnalazione delle transazioni effettuate da quanti svolgono funzioni direttive
- opzione 7 – armonizzare i requisiti relativi alla segnalazione delle transazioni di quanti svolgono funzioni direttive aumentando la soglia per tutti gli emittenti, incluse le PMI

- opzione 8 – adottare un regime PMI per la segnalazione delle transazioni di quanti svolgono funzioni direttive.

A livello nazionale gli interventi richiesti agli Stati membri dal regolamento (UE) n. 596/2014 riguardano esclusivamente le materie espressamente previste dal legislatore europeo ed elencate nella Sezione 3. Come si può notare riguardano la designazione di un'autorità di vigilanza competente, la definizione dei poteri ad essa attribuiti (compreso quello sanzionatorio) e le modalità di esercizio di tali poteri.

La normativa italiana è già in linea con quella europea, occorre tuttavia effettuare un'operazione di manutenzione del TUF per abrogare espressamente le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti ora disciplinati dal regolamento europeo, introdurre nel TUF le norme necessarie alla corretta applicazione del regolamento in ambito domestico e coordinare il TUF con la disciplina secondaria attualmente vigente.

In materia sanzionatoria si ritiene inoltre opportuno riallineare i minimi edittali previsti per le violazioni della normativa in materia di abusi di mercato agli importi minimi edittali previsti per le altre violazioni contemplate dal Testo unico finanziario.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

La sezione descrive l'intervento regolatorio prescelto, riportando:

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni.

Le diverse opzioni strategiche, elencate nella Sezione 4, sono state verificate dalla Commissione in base ai criteri della loro efficacia ed efficienza nel conseguire i relativi obiettivi. Il confronto tra le opzioni strategiche ha portato alle seguenti conclusioni:

1. mercati organizzati, piattaforme e transazioni OTC:

L'opzione preferita è una combinazione delle opzioni 2, 3, 4, 5, 7 e 8. La combinazione delle opzioni 4, 5 e 8 garantirebbe pari condizioni operative e un elevato livello di protezione degli investitori e integrità del mercato per quanto riguarda gli strumenti finanziari, indipendentemente dalla sede di negoziazione sulla quale sono ammessi. La combinazione delle opzioni 2 e 3 garantirebbe che anche la manipolazione del mercato degli strumenti sottostanti attraverso strumenti derivati OTC come i CDS sarebbe chiaramente vietata. L'opzione 7 renderebbe più facile per i regolatori individuare e sanzionare pratiche di manipolazione del mercato attraverso la negoziazione ad alta frequenza.

2. Strumenti derivati sulle merci:

L'opzione preferita è una combinazione delle opzioni 3, 4, 5 e 7. La combinazione di queste opzioni permette di precisare le definizioni e i divieti esistenti, garantendo la

presa in considerazione di tutte le strategie di manipolazione tra i vari strumenti e offrendo pari condizioni operative a tutti gli investitori. Sotto il profilo dei costi, la copertura ("*hedging*") può divenire più onerosa per i produttori e i controllori dovranno investire in ulteriori strumenti di monitoraggio e di elaborazione di dati. Sotto il profilo dei benefici, sarà più chiaro per gli investitori quali informazioni possono aspettarsi di ricevere e come devono comportarsi sui mercati degli strumenti derivati.

3. I poteri dei regolatori:

L'opzione preferita è una combinazione delle opzioni 2, 3, 4, 5 e 6. La combinazione di queste opzioni garantisce ai regolatori di disporre dei poteri adeguati per individuare gli abusi di mercato, in particolare facilitando l'individuazione di ordini e transazioni OTC sospette, e per sanzionare i tentativi di manipolazione del mercato. Il pacchetto garantirà che quando vi siano ragionevoli motivi per sospettare abusi di mercato, le autorità competenti dispongano del potere di accedere alle registrazioni dei dati telefonici degli operatori delle telecomunicazioni e di entrare in locali privati, ferme restando le garanzie di legge, in linea con la direttiva "e-privacy" e la carta dei diritti fondamentali. Infine, il pacchetto migliorerà l'individuazione dei reati fornendo protezione contro le ritorsioni e incentivi per gli informatori.

4. Sanzioni:

L'opzione preferita è una combinazione delle opzioni 2, 4 e 6. Queste opzioni, che si rafforzano reciprocamente, garantiranno sanzioni efficaci, proporzionate e deterrenti nel quadro normativo sugli abusi di mercato. In conformità all'articolo 83, paragrafo 2, del trattato (TFUE), l'introduzione di un requisito per sanzioni penali relative ai reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, definiti a livello dell'Unione, è considerato essenziale e proporzionato per il funzionamento del mercato interno.

5. Opzioni e discrezionalità:

L'opzione privilegiata è la numero 3. Attuare quest'opzione ridurrebbe una fonte di incertezza giuridica, chiarirebbe il quadro giuridico applicabile e costituirebbe un passo in avanti verso la creazione di un testo normativo unico nell'UE.

6. Concetti fondamentali:

L'opzione preferita è una combinazione delle opzioni 3, 4 e 5. La combinazione di queste opzioni garantirebbe una maggiore certezza del diritto per quanto riguarda le comunicazioni differite e le transazioni di quanto svolgono funzioni direttive eliminando un'opzione nella direttiva.

7. PMI/Oneri amministrativi:

L'opzione preferita è una combinazione delle opzioni 2, 4, 5 e 7. Queste quattro opzioni ridurrebbero gli oneri amministrativi connessi ai requisiti relativi agli emittenti previsti

nel quadro normativo sugli abusi di mercato e stabilirebbero un regime normativo specifico sugli abusi di mercato per le PMI riducendone gli oneri amministrativi.

Si precisa che un'analisi delle conseguenze, anche in termini di rapporto costi/benefici, derivanti dall'attuazione dell'intervento di regolazione europeo sui destinatari nazionali e sul sistema paese potrà essere effettuato solo ex post, allorquando le nuove norme avranno prodotto i loro effetti, quindi in fase di monitoraggio, prendendo in considerazione un arco temporale sufficientemente ampio.

Nella Sezione 7, punto D, si precisa che il monitoraggio spetta in primis alla Commissione europea e che questo monitoraggio dovrebbe avvenire entro i tre anni dall'entrata in vigore delle nuove norme, quindi entro il 3 luglio 2019. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del regolamento corredata, se del caso, di una proposta legislativa per modificarlo.

A livello nazionale, il controllo e il monitoraggio degli effetti dell'intervento regolatorio verrà svolto dalla Consob che vigila sull'applicazione delle norme e applica le sanzioni amministrative. Se le norme introdotte a livello europeo saranno state sufficientemente efficaci sul piano della prevenzione/dissuasione, si dovrebbe osservare nel medio/lungo periodo una riduzione delle ipotesi di illecito amministrativo e penale (da valutare nelle sedi competenti).

Questa Amministrazione potrà fornire qualche elemento di valutazione solo in sede di redazione della VIR.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

Considerato che numerose disposizioni della direttiva 2003/6/CE (MAD), ora abrogata, imponevano agli emittenti oneri amministrativi che era necessario ridurre, con particolare riguardo agli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione sui mercati di crescita per le PMI, il regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR), obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile agli Stati membri, è intervenuto in tema di PMI prevedendo che:

1. le informazioni privilegiate relative a emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI, possono essere pubblicate sul sito Internet della sede di negoziazione anziché sul sito Internet dell'emittente quando la sede di negoziazione decide di offrire tale possibilità agli emittenti che operano su quel mercato;
2. gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI sono esentati dalla redazione di un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
 - a) l'emittente adotta ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto degli obblighi giuridici e regolamentari che ciò comporta e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili

in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate; e

b) l'emittente è in grado di fornire, su richiesta, all'autorità competente un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate,

3. le disposizioni del regolamento non si applicano ai mercati di crescita per le PMI e alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati fino al 3 gennaio 2017.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

I destinatari delle norme contenute nel regolamento MAR sono imprese (emittenti, sedi di negoziazione). Una normativa armonizzata sugli abusi di mercato già esisteva sia a livello europeo (direttiva 2003/6/CE, e relative misure di esecuzione, abrogate con effetto dal 3.7.2016 dal regolamento (UE) n. 596/2014), sia a livello nazionale (norme nel TUF introdotte dall'art. 9 della legge n. 62/2005 e più volte modificate). Il nuovo regolamento europeo interviene per colmare alcune lacune riscontrate in ambito normativo e per compensare alcuni squilibri, come oneri eccessivi di reporting a carico delle SMEs. Le norme si applicano dal 3 luglio 2016.

Infatti, la Commissione, nell'impact assessment sul regolamento MAR, valuta così l'impatto sulle PMI europee in termini di riduzione degli oneri amministrativi:

Impact on SMEs of proposed options in terms of administrative burden

	Total admin burden (million EUR)
SME regime for SME issuers' disclosure requirements, consisting of:	
SME regime for disclosure of inside information	-1.1 (reduction)
Exemption SMEs from requirement to keep insider lists	-1.8 (reduction)
Harmonising the conditions for reporting of managers Transactions, including an increased threshold for all issuers including SMEs.	-0.1 (reduction)

Total admin burden for SME regime for SME issuers' disclosure obligation	-3 (reduction)
Requirement on issuers to notify competent authorities ex post of delayed disclosure	1.8
Total Administrative burden for SMEs	-1.2 (reduction)

In Italia, prima dell'entrata in vigore del regolamento MAR, le società con azioni ammesse a negoziazione su MTF (ad esempio AIM Italia), non erano soggette agli obblighi di informazione e comunicazione al pubblico, ma erano comunque tenute alla segnalazione di operazioni sospette.

Dal 3 luglio 2016 il regolamento estende anche agli emittenti che hanno autorizzato la negoziazione dei propri strumenti finanziari su un MTF o un OTF (dalla data di applicazione della MiFID 2), o che hanno richiesto l'ammissione a negoziazione su un MTF di uno stato membro dell'UE, gli obblighi di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e le misure di prevenzione degli abusi di mercato previste per gli emittenti quotati sui mercati regolamentati, compresi i registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e le comunicazioni di *internal dealing*.

Tuttavia, per le PMI (SMEs) i cui strumenti, a regime, saranno negoziati in un mercato di crescita, il regolamento europeo prevede la possibilità di un regime semplificato.

Volendo effettuare una stima approssimativa dei costi che l'intervento regolatorio nazionale potrebbe produrre per le società negoziate in un MTF, se ne propone una quantificazione utilizzando l'Allegato 3 al DPCM 25.1.2013, contenente i criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi.

Le relative schede sono allegate alla presente AIR. Ai fini delle stime si è tenuto conto degli emittenti quotati sull'AIM Italia (per quanto riguarda le azioni) e sull'EXTRA MOT pro (per quanto riguarda i titoli di debito).

In merito all'osservazione formulata sul punto dall'Ufficio AIR del DAGL con nota del 7.2.2017, nella quale si richiede la descrizione e l'eventuale quantificazione di eventuali ulteriori oneri amministrativi derivanti dall'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina MAR, diversi dall'estensione agli MTF, quali emergono dalle analisi di impatto predisposte dalla Commissione europea, la Consob, interpellata in merito, ha fornito le seguenti precisazioni:

- gli effetti dell'estensione ad altri mercati, come ad esempio gli OTF, non risultano allo stato stimabili, in quanto mercati di nuova istituzione non ancora operativi, per i quali non si dispongono dati,
- alcuni obblighi informativi sono già contemplati dalla normativa nazionale (ad esempio il reporting delle transazioni sospette realizzate *over the counter* per il tramite di soggetti abilitati).

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Non si ravvisano specifiche condizioni o particolari fattori che possano incidere sull'attuazione delle nuove disposizioni, che si inseriscono in un quadro regolamentare consolidato nel quale i destinatari della normativa in materia di abusi di mercato già operano.

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Con il decreto legislativo che verrà emanato ai sensi dell'art. 6 si interverrà integrando il quadro normativo vigente in modo da assicurare la tutela degli interessi di tutti i soggetti coinvolti (intermediari, emittenti e investitori), senza prevedere obblighi ulteriori atti a creare svantaggi concorrenziali per le imprese italiane.

In particolare, si precisa che l'intervento regolatorio non crea restrizioni alle possibilità competitive degli emittenti, viceversa una regolamentazione uniforme a livello europeo garantisce la parità delle condizioni di concorrenza nell'Unione ed evita arbitraggi regolamentari.

Pertanto, le nuove norme non creano concorrenza sleale. L'armonizzazione massima del quadro normativo europeo in materia di abusi di mercato, garantita dall'adozione di norme regolamentari uniformi in tutti i Paesi UE, eliminerà le distorsioni della concorrenza derivanti dalle divergenze tra le normative nazionali, riducendo, in particolare, le spese di adeguamento per le società che operano su base transfrontaliera.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

La sezione descrive:

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

La Consob, che applica le sanzioni amministrative pecuniarie e le altre misure amministrative previste dal TUF ai sensi del regolamento MAR.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

L'intervento regolatorio verrà pubblicato nei siti del MEF, della Consob e della Banca d'Italia. Ampia informazione a tutti i destinatari sarà poi fornita dalle associazioni di categoria.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

La Commissione intende monitorare l'applicazione da parte degli Stati membri delle nuove norme sugli abusi di mercato. Le conseguenze dell'applicazione della misura legislativa potrebbero essere valutate tre anni dopo la sua entrata in vigore nel contesto di una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo. Essa potrebbe basarsi sui dati forniti dalle autorità nazionali competenti relativi alle sanzioni comminate per abusi di mercato e su una relazione dell'AESFEM sull'esperienza acquisita dai regolatori.

A livello nazionale, il controllo e il monitoraggio degli effetti dell'intervento regolatorio verrà svolto dalla Consob che vigila sull'applicazione delle norme.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

In base ai provvedimenti che verranno assunti in sede europea e alle eventuali modifiche che verranno apportate al regolamento MAR, alla direttiva CSMAD e ai regolamenti delegati in materia, si procederà ad una revisione della normativa italiana di settore.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Nella predisposizione della VIR verranno considerati prioritariamente i seguenti aspetti, legati al monitoraggio dell'apparato sanzionatorio:

1. l'incremento/decremento delle violazioni e delle relative sanzioni amministrative applicate dalla Consob per abusi di mercato rispetto al precedente triennio;
2. l'incremento/decremento delle confische effettuate dalla Consob per abusi di mercato rispetto a quelle del precedente triennio;

Il Ministero dell'economia e delle finanze curerà l'elaborazione delle VIR, sulla base dei dati che saranno forniti dalla Consob.

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee**SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

Il provvedimento normativo non prevederà l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

ARTICOLO 8 – Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014.

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

La sezione illustra il contesto in cui si colloca l'iniziativa di regolazione, l'analisi dei problemi esistenti, le ragioni di opportunità dell'intervento di regolazione, le esigenze e gli obiettivi che l'intervento intende perseguire.

In particolare, la sezione contiene i seguenti elementi:

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il regolamento (UE) 2016/1011 (regolamento *Benchmarks*) introduce norme stringenti per gli indici (o parametri) di riferimento, cd. *benchmarks*, utilizzati nell'UE per gli strumenti e i contratti finanziari, nonché per misurare la *performance* di fondi di investimento.

La proposta normativa è stata presentata dalla Commissione europea il 18 settembre 2013.

Gli indici di riferimento, i *benchmarks*, sono indici che vengono utilizzati per stabilire il *pay-out* di strumenti finanziari e l'entità dei flussi finanziari in connessione con i contratti finanziari ovvero per determinare, per i fondi di investimento, o le scelte di investimento di portafoglio o la misura delle commissioni di *performance*. Tra gli esempi più importanti si annoverano il LIBOR (*London Interbank Offered Rate*) e l'EURIBOR (*Euro Interbank Offered Rate*), entrambi indici dei tassi d'interesse interbancari, nonché le valutazioni del prezzo del petrolio e gli indici del mercato azionario. I *benchmarks* costituiscono un elemento importante del sistema finanziario, nel senso che esercitano un'influenza sugli investitori e sui consumatori in quanto determinano il valore degli strumenti finanziari e dei pagamenti nell'ambito di contratti finanziari, come ad esempio i mutui.

Le vicende di manipolazione del LIBOR e dell'EURIBOR hanno destato preoccupazione in tutto il mondo e messo in dubbio l'integrità dei parametri di riferimento. Se i parametri non riflettono ciò che sono chiamati a misurare, perché non sono precisi o perché vengono manipolati, possono danneggiare gli investitori e pregiudicare la fiducia nei mercati.

La nuova disciplina europea prevede la necessità di regolamentare gli amministratori dei parametri. Questi ora vengono sottoposti alla supervisione delle autorità nazionali competenti, in coordinamento con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Per i parametri più critici è prevista la costituzione di collegi di supervisor nazionali.

La normativa prevede anche il rafforzamento delle procedure di *governance* e sorveglianza su tutti coloro che calcolano i parametri o forniscono informazioni utilizzate per il calcolo, specie per evitare conflitti d'interesse, oltre alla messa a disposizione del pubblico dei dati utilizzati per il calcolo dei parametri, nonché delle informazioni riguardanti l'oggetto e le finalità di ogni parametro.

Le norme prevedono infine l'obbligo per le banche di valutare l'adeguatezza dei parametri

utilizzati prima di concludere qualsiasi contratto finanziario (ad esempio mutui) con un cliente e di avvisare la clientela in caso di inadeguatezza.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

Gli obiettivi generali perseguiti dalla normativa europea sui *benchmarks* e dall'intervento normativo che verrà adottato in applicazione dei criteri di delega di cui all'art. 7 sono, nel breve, medio e lungo periodo:

1. migliorare la governance e i controlli sul processo di produzione del valore di riferimento e in particolare assicurare che gli amministratori evitino i conflitti d'interesse o quanto meno li gestiscano adeguatamente;
2. migliorare la qualità dei dati e le metodologie usate dagli amministratori dei valori di riferimento e in particolare assicurare l'uso di dati sufficienti e accurati per la determinazione dei valori di riferimento;
3. assicurare che i fornitori di dati per i valori di riferimento siano soggetti a controlli adeguati, volti soprattutto a evitare conflitti di interesse, e che i loro contributi ai valori di riferimento siano sottoposti a controlli adeguati. Se necessario, l'autorità competente pertinente deve avere il potere di obbligare i fornitori di dati a continuare a contribuire al valore di riferimento;
4. assicurare un'adeguata tutela di consumatori e investitori che utilizzano i valori di riferimento aumentando la trasparenza, assicurando adeguati diritti di risarcimento e la valutazione dell'idoneità, se necessario.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

In sede di redazione della VIR potrà essere monitorato e misurato il grado di raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. ridurre il numero dei valori di riferimento vulnerabili a manipolazioni;
2. aumentare il numero dei valori di riferimento basati su dati sufficienti e rappresentativi;
3. ridurre il numero di casi di governance e controlli inappropriati;
4. aumentare il numero di dichiarazioni sulla finalità dei valori di riferimento e sulle valutazioni di adeguatezza per l'uso al dettaglio;
5. ridurre il numero di casi di manipolazione dei valori di riferimento.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I soggetti interessati alla regolamentazione sulla produzione e l'uso degli indici di riferimento sono principalmente:

1. fornitori di indici,
2. gestori del mercato, controparti centrali,
3. banche,
4. imprese di investimento,
5. imprese di assicurazione e di riassicurazione,

6. organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM),
7. gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA),
8. enti pensionistici aziendali o professionali,
9. repertori di dati sulle negoziazioni (*trade repositories*),
10. investitori.

I soggetti maggiormente interessati dal regolamento in Italia sono le entità vigilate che contribuiscono ad indici di riferimento, in quanto destinatarie di una specifica disciplina che impone requisiti idonei a evitare gli incentivi alla manipolazione dei dati delle contribuzioni. In particolare, le tre principali banche italiane contribuiscono dati di input al fine della determinazione dell'Euribor.

Quanto agli utilizzatori di indici di riferimento, anch'essi sono destinatari di specifiche disposizioni che, una volta entrate in vigore, imporranno l'utilizzo solo di indici prodotti da amministratori autorizzato o registrati ai sensi del regolamento *benchmarks* ovvero di indici prodotti in Paesi terzi, ma ammessi all'uso nell'ambito dell'Unione europea. Si annoverano fra tali soggetti, a livello domestico, soprattutto i gestori di fondi di investimento, ma non è allo stato nota una mappatura esatta del numero e della tipologia degli stessi.

Come soggetti potenzialmente riconducibili alla categoria di amministratori di *benchmarks*, che saranno pertanto tenuti a richiedere l'autorizzazione/registrazione ai sensi del regolamento europeo, si annoverano due banche, di cui una attiva nella determinazione di circa 15 diversi indici di riferimento utilizzati nell'ambito della gestione di fondi di investimento, e un'altra che produce un numero molto esiguo di indici di riferimento analogamente impiegati in fondi di investimento.

In entrambi i casi, trattandosi di banche, l'attività di calcolo di *benchmarks* non rappresenta l'attività principale del soggetto. Inoltre, essendo già entità vigilate, le due banche potranno richiedere la registrazione, ai sensi del regolamento *benchmarks*, quale processo semplificato alternativo all'autorizzazione.

In termini di numerosità di strumenti finanziari ammessi alle sedi di negoziazione in Italia che fanno riferimento a *benchmarks*, si annoverano essenzialmente fondi indicizzati quotati (*exchange-traded funds*, ETF) e strumenti obbligazionari. Gli indici presi a riferimento, nella assoluta maggioranza dei casi sono prodotti al di fuori dell'Italia e appartengono alle categorie degli indicid id tassi di interesse, degli indici azionari e degli indici su merci (*commodities*).

Allo stato attuale non risultano note fonti di dati con riguardo alla rilevazione degli indici presi a riferimento nell'ambito di contratti finanziari inclusi nell'ambito di applicazione del regolamento UE (contratti di mutuo e di credito al consumo) e alla numerosità dei contratti medesimi.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Per il negoziato a livello UE sono state consultate sia le autorità di vigilanza competenti che l'industria interessata. Il decreto legislativo che verrà adottato ai sensi dell'art. 8 della legge di delegazione europea 2016 necessita del confronto a livello tecnico con gli uffici della Consob, che è l'autorità responsabile del coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea e con le autorità di vigilanza di settore (Consob, Banca d'Italia, Ivass, Covip) per la corretta applicazione delle norme europee a ciascuna categoria di soggetti vigilati. Sarà effettuata la consultazione pubblica sullo schema di decreto.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

Il regolamento (UE) 2016/1011, entrato in vigore il 30 giugno 2016, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018, con l'eccezione di alcune disposizioni applicabili dal 30 giugno 2016 e la disposizione di cui all'art. 56 che si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.

Relativamente ai termini per la comunicazione alla Commissione europea e all'ESMA delle disposizioni ex art. 42 del regolamento in materia di sanzioni e altre misure amministrative, nonché la facoltà per gli Stati membri di prevedere sanzioni penali, la scadenza è il 1° gennaio 2018.

Sebbene le norme regolamentari europee rappresentino fonti del diritto immediatamente applicabili nell'ordinamento italiano, si ritiene che la delega al Governo debba prevedere gli interventi espressamente richiesti agli Stati membri dal regolamento.

In particolare, è necessario designare la Consob e le altre autorità nazionali competenti, ai sensi dell'articolo 40, paragrafi 1 e 2, del regolamento, per quanto attiene alla vigilanza sia degli amministratori di indici che degli altri soggetti elencati dal regolamento (cfr. articolo 3, paragrafo 1, punto 17, lettere da a) a k), nonché per l'attribuzione dei poteri previsti dallo stesso regolamento.

Inoltre, occorre attribuire alla Consob e alle altre autorità nazionali competenti i poteri di imporre sanzioni per le violazioni previste dall'art. 42, prevedendo peraltro che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzione, si tenga conto delle circostanze pertinenti elencate dall'art.43 del regolamento.

La Consob, infine, va designata quale autorità responsabile del coordinamento e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l'ESMA e le altre autorità competenti degli Stati membri.

Da un punto di vista sostanziale, l'opzione di non intervento è stata valutata (cfr. Sezione 4) ed esclusa dal legislatore europeo che ha ritenuto necessario intervenire con un regolamento.

Sebbene alcuni valori di riferimento siano nazionali, il settore dei valori di riferimento nella sua totalità è internazionale, in termini sia di produzione che di uso. Per i valori di riferimento ampiamente utilizzati o prodotti in diversi Stati membri l'azione nazionale può determinare la frammentazione del mercato interno e agevolare l'arbitraggio regolamentare, dato che la loro produzione può essere facilmente spostata in altri Stati membri. Viceversa, l'iniziativa dell'Unione europea contribuisce a migliorare il mercato unico creando un quadro comune per l'uso di valori di riferimento affidabili e adeguati nei diversi Stati membri. L'iniziativa dell'UE è quindi conforme al principio di sussidiarietà.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

La Commissione europea, nell'*impact assessment*, ha valutato varie opzioni alternative all'intervento regolatorio.

Le diverse opzioni strategiche sono state verificate in base ai criteri della loro efficacia ed efficienza in relazione al raggiungimento dei cinque obiettivi operativi fissati dalla Commissione.

1. Limitare gli incentivi e le opportunità di manipolazione:

Opzioni strategiche

- 1 Nessuna azione
- 2 Gestione e divulgazione dei conflitti di interesse
- 3 Separazione strutturale

L'opzione 2 è l'opzione prescelta: la separazione strutturale è efficace nel limitare le opportunità di manipolazione ma sarebbe sproporzionata in molti casi poiché potrebbe scoraggiare la fornitura di valori di riferimento e determinare la sospensione di alcuni di essi.

La gestione e divulgazione dei conflitti d'interesse crea gli incentivi per coloro che eseguono i calcoli o inviano le informazioni per i valori di riferimento ad agire correttamente, incoraggiando quindi l'invio di dati accurati e l'onestà nel processo di convalida.

2. Ridurre al minimo la discrezionalità; assicurare che i valori di riferimento siano basati su dati sufficienti e rappresentativi:

Opzioni strategiche

- 1 Nessuna azione
- 2 Richiedere l'uso di dati sulle operazioni se disponibili e affidabili, altrimenti di una discrezionalità motivata e verificabile
- 3 Uso obbligatorio di dati sulle operazioni solo se necessario
- 4 Rendere obbligatoria la fornitura di dati per valori di riferimento critici

Le opzioni 2 e 4 sono le opzioni prescelte: una norma che prescrive di conferire la precedenza ai dati sulle operazioni rappresentativi e che l'uso di altri dati debba essere verificabile costituisce uno strumento per assicurare che percentuali e contributi ai valori di riferimento siano basati su dati sufficienti e rappresentativi e che la discrezionalità sia giustificata, motivata e debitamente esercitata. In questo modo, viene migliorata l'affidabilità dei valori di riferimento e la trasparenza del processo.

Il potere di rendere obbligatoria la fornitura di dati per i valori di riferimento critici assicura la continuità dei valori di riferimento di importanza critica quando vi è il rischio che le fonti sospendano il loro contributo. Inoltre, assicura che siano basati su un numero sufficiente di campioni di dati di mercato, in particolare durante periodi di tensione sui mercati, quando i fornitori di dati possono essere riluttanti a inviare dati o stime per il calcolo dei valori di riferimento.

3. Assicurare una solida governance e controlli per far fronte ai rischi:

Opzioni strategiche

- 1 Nessuna azione
- 2 Emissione di orientamenti "adempiere o spiegare" da parte delle autorità di vigilanza
- 3 Rendere obbligatori sistemi di gestione adeguati e controlli efficaci

L'opzione 3 è l'opzione di elezione: dati i conflitti d'interesse intrinseci nell'attività di fornitura dei dati e nell'attività di calcolo del valore di riferimento, i principi "adempiere o spiegare" probabilmente non produrrebbero i risultati desiderati. Rendere obbligatori sistemi di gestione adeguati e controlli efficaci fornisce uno strumento per l'applicazione di una solida governance

nonché dei controlli necessari a far fronte alle lacune individuate nella fornitura dei valori di riferimento e nelle attività di fornitura dei dati.

4. Migliorare la trasparenza e assicurare l'uso di valori di riferimento solidi e affidabili:

Opzioni strategiche

1 Nessuna azione

2 Richiedere trasparenza su metodologia, dati sottostanti, processo e scopo, pur consentendo una trasparenza dei dati sottostanti parziale o un rinvio, se giustificato

3 Valutazione dell'idoneità dell'uso dei valori di riferimento per i contratti al dettaglio

4 Notifica obbligatoria dell'uso dei valori di riferimento

Le **opzioni 2 e 3** sono le opzioni prescelte: la trasparenza sui dati e sulla metodologia consentirebbe sia alle autorità di regolamentazione sia al pubblico di valutare se il valore di riferimento è accurato e affidabile. Avendo accesso sia ai dati sia alla metodologia, investitori e autorità di regolamentazione sarebbero in grado di replicare o effettuare prove a posteriori sul valore di riferimento per valutarne l'accuratezza. La massima trasparenza su ciò che il valore di riferimento misura, sulle modalità con cui andrebbe usato e sulle sue lacune consentirebbe alle autorità di regolamentazione e al pubblico di essere pienamente informati sulla realtà economica che il valore di riferimento intende misurare e sulle possibili lacune riscontrabili in tale processo.

La pubblicazione parziale o il suo rinvio sarebbero consentiti qualora la pubblicazione completa e contemporanea determinasse conseguenze negative gravi per i fornitori di dati o avesse ripercussioni negative sull'affidabilità o integrità del valore di riferimento. Il rinvio della pubblicazione sarebbe consentito esclusivamente laddove tali conseguenze venissero notevolmente ridotte.

Qualora un'impresa regolamentata, quale una banca, intenda stipulare con un consumatore un contratto finanziario in cui i pagamenti sono collegati a un valore di riferimento, dovrebbe valutarne l'idoneità per tale uso e avvertire il consumatore se non è adeguato.

5. Assicurare un'efficace vigilanza sui valori di riferimento:

Opzioni strategiche

1 Nessuna azione

2 Fornitura privata dei valori di riferimento, sorveglianza privata indipendente

3 Fornitura privata dei valori di riferimento, vigilanza e applicazione delle norme pubbliche

4 Fornitura pubblica di valori di riferimento critici

L'**opzione 3** è l'opzione prescelta: la fornitura pubblica di valori di riferimento potrebbe ostacolare l'innovazione ed essere soggetta a conflitti di interesse. Anche la sorveglianza privata può essere soggetta a conflitti di interesse.

Regolamentare la fornitura di valori di riferimento assicura la massima vigilanza possibile sugli amministratori di valori di riferimento. Ciò costituirebbe per le autorità uno strumento per garantire l'applicazione delle norme e la responsabilità degli amministratori dei valori di riferimento e dei fornitori di dati. Assicurerrebbe inoltre l'indipendenza dell'autorità di vigilanza trattandosi di un'autorità pubblica, e consentirebbe la scelta di mercato, l'innovazione e la competitività poiché la fornitura dei valori di riferimento resterebbe in mano ai privati.

La vigilanza sugli amministratori dei valori di riferimento verrebbe effettuata dalle autorità nazionali di vigilanza finanziaria con il coordinamento dell'AESFEM. Per i valori di riferimento critici, sarebbe obbligatoria la vigilanza da parte di un collegio di autorità di vigilanza nazionali. L'ASFEM parteciperebbe ai collegi di autorità di vigilanza per i valori di riferimento critici ed eserciterebbe una mediazione vincolante se necessario.

La vigilanza sui fornitori di dati sarebbe esercitata dalle autorità di vigilanza attuali.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

La sezione descrive l'intervento regolatorio prescelto, riportando:

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni,

Le opzioni strategiche prescelte, come elencate nella Sezione 4, hanno come scopo quello di aumentare la solidità e l'integrità dei valori di riferimento europei riducendone il rischio di manipolazione. Ciò contribuirà ad aumentare l'integrità e l'equità del mercato e a ripristinare la fiducia nei mercati finanziari.

L'iniziativa regolamentare mira inoltre ad assicurare il corretto uso di valori di riferimento solidi e affidabili, cosa che migliorerà la protezione di consumatori e investitori e assicurerà che i mercati finanziari siano al servizio dell'economia reale.

In particolare, la protezione degli investitori viene accresciuta da disposizioni sulla trasparenza. Gli amministratori sono tenuti a fornire una dichiarazione che indichi il valore misurato dal valore di riferimento e i suoi punti deboli, nonché a pubblicare i dati sottostanti per consentire agli utenti di scegliere il valore di riferimento più appropriato e opportuno.

La dichiarazione inoltre informa gli utenti affinché provvedano adeguatamente qualora l'amministratore cessi di fornire il valore di riferimento. Infine le banche sono sottoposte a una valutazione di idoneità per le operazioni di contratti finanziari con i consumatori, quali i prestiti garantiti da ipoteca.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

Nel regolamento e nei criteri di delega non vi sono disposizioni rivolte specificamente alle piccole e medie imprese.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

Lo spirito del regolamento è quello di evitare gli oneri amministrativi ove ciò sia possibile.

Data la presenza di un'ampia varietà di tipi e dimensioni degli indici di riferimento, il regolamento introduce un elemento di proporzionalità per evitare di creare oneri amministrativi eccessivi per gli amministratori di indici di riferimento. Pertanto, in aggiunta al regime per gli indici di

riferimento critici, vengono introdotti due regimi distinti: uno per gli indici di riferimento significativi e uno per quelli non significativi.

Inoltre, il regolamento si riferisce esclusivamente agli indici usati come riferimento per strumenti finanziari o contratti finanziari, come i crediti ipotecari, poiché si tratta di valori di riferimento che possono avere un impatto economico diretto e certo in caso di manipolazione. Inoltre, il regolamento contiene disposizioni per adeguarne i requisiti ai diversi settori e alle diverse tipologie di valori di riferimento, come quelli per merci, per il tasso di interesse interbancario e valori di riferimento che usano dati sugli scambi.

La proporzionalità dell'approccio è assicurata, dato che la maggior parte degli obblighi è a carico dell'amministratore del valore di riferimento. Molti amministratori dei valori di riferimento adempiono già ad alcuni di detti obblighi, di conseguenza l'onere amministrativo non dovrebbe aumentare in maniera sproporzionata. Inoltre, i processi interni di governance e controllo sono richiesti esclusivamente per i fornitori di dati sottoposti a vigilanza, per cui l'impatto sui fornitori di dati per valori di riferimento non sottoposti a vigilanza non sarà rilevante.

Infine, in tutte le parti importanti, il regolamento è in linea con i principi per i valori di riferimento finanziari della IOSCO (Principles for Financial Benchmarks) concordati a livello internazionale e pubblicati il 17 luglio 2013, dopo ampie consultazioni con le parti interessate. Ciò conterrà i costi di adattamento.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Non si ravvisano specifiche condizioni o particolari fattori che possano incidere sull'attuazione delle nuove disposizioni, che si inseriscono in un quadro regolamentare consolidato nel quale i destinatari della normativa in materia indici di riferimento già operano.

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Con il decreto legislativo che verrà emanato ai sensi dell'art. 7 si interverrà integrando il quadro normativo vigente in modo da assicurare la tutela degli interessi di tutti i soggetti coinvolti, senza prevedere obblighi ulteriori atti a creare svantaggi concorrenziali per le imprese italiane.

In particolare, si precisa che l'intervento regolatorio non crea restrizioni alle possibilità competitive delle imprese, viceversa una regolamentazione uniforme a livello europeo garantisce la parità delle condizioni di concorrenza nell'Unione ed evita arbitraggi regolamentari.

Pertanto, le nuove norme non creano concorrenza sleale. L'armonizzazione massima del quadro normativo europeo in materia di indici di riferimento, garantita dall'adozione di norme regolamentari uniformi in tutti i Paesi UE, eliminerà le distorsioni della concorrenza derivanti dalle divergenze tra le normative nazionali, riducendo, in particolare, le spese di adeguamento per le società che operano su base transfrontaliera.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

La sezione descrive:

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

Le Autorità di vigilanza di settore: Consob, Banca d'Italia, Ivass, Covip.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

L'intervento regolatorio verrà pubblicato nei siti del MEF, e delle Autorità di vigilanza.

Ampia informazione a tutti i destinatari sarà poi fornita dalle associazioni di categoria.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

La Commissione intende monitorare l'applicazione da parte degli Stati membri delle nuove norme sui *benchmarks*. La valutazione delle conseguenze dell'applicazione delle misure legislative potrebbe aver luogo tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento, nell'ambito di una relazione al Consiglio e al Parlamento sull'efficacia dell'iniziativa legislativa e sull'adeguatezza dell'approccio settoriale.

Entro il 1° gennaio 2020 la Commissione riesamina e presenta una relazione sul regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio, concentrandosi in particolare:

- a) sul funzionamento e l'efficacia del regime degli indici di riferimento critici, l'amministrazione obbligatoria e la contribuzione obbligatoria di cui agli articoli 20, 21 e 23, nonché sulla definizione di indice di riferimento critico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 25);
- b) sull'efficacia del regime di autorizzazione, registrazione e vigilanza degli amministratori di cui al titolo VI, e dei collegi, di cui all'articolo 46, nonché sull'adeguatezza della vigilanza su taluni indici di riferimento da parte degli organismi dell'Unione;
- c) sul funzionamento e l'efficacia dell'articolo 19, paragrafo 2, in particolare sul suo ambito di applicazione.

La Commissione segue l'evoluzione dei principi internazionali applicabili agli indici di riferimento nonché dei quadri giuridici e delle prassi di vigilanza nei Paesi terzi, riguardanti la fornitura di indici di riferimento, e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio ogni cinque anni dal 1° gennaio 2018. Tale relazione valuta in particolare se sia necessario modificare il regolamento ed è corredata di una proposta legislativa, se del caso.

A livello nazionale, il controllo e il monitoraggio degli effetti dell'intervento regolatorio verrà svolto dalle autorità di settore che vigilano sull'applicazione delle norme.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

In base ai provvedimenti che verranno assunti in sede europea e alle eventuali modifiche che verranno apportate al regolamento 2016/1011 e ai regolamenti delegati in materia, si procederà ad una revisione della normativa italiana di settore.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Come riferito nella Sezione I, lettera C, in sede di redazione della VIR potrà essere monitorato e misurato il grado di raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. ridurre il numero dei valori di riferimento vulnerabili a manipolazioni;
2. aumentare il numero dei valori di riferimento basati su dati sufficienti e rappresentativi;

3. ridurre il numero di casi di governance e controlli inappropriati;
4. aumentare il numero di dichiarazioni sulla finalità dei valori di riferimento e sulle valutazioni di adeguatezza per l'uso al dettaglio;

Il Ministero dell'economia e delle finanze curerà l'elaborazione delle VIR, sulla base dei dati che saranno forniti dalle Autorità di vigilanza di settore.

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il provvedimento normativo non prevederà l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

ARTICOLO 9 – *Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.*

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

La sezione illustra il contesto in cui si colloca l'iniziativa di regolazione, l'analisi dei problemi esistenti, le ragioni di opportunità dell'intervento di regolazione, le esigenze e gli obiettivi che l'intervento intende perseguire.

In particolare, la sezione contiene i seguenti elementi:

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il regolamento (UE) n. 2015/2365 (regolamento SFT o SFTR) fissa le norme in materia di trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (cd. SFTs, *Securities Financing Transactions*) e di riutilizzo.

La proposta normativa in materia, ora assorbita dal citato regolamento (UE) n. 2015/2365, è stata presentata dalla Commissione europea il 3 febbraio 2014.

La nuova disciplina legislativa europea, che doveva affiancare la riforma strutturale delle banche, tende ad introdurre più trasparenza nell'attività svolta dal cosiddetto "sistema bancario ombra"

(cd. *shadow banking*) allo scopo di evitare che parte della regolamentazione del settore bancario venga aggirata⁵⁴.

La valutazione del fenomeno dello *shadow banking* è proprio tra gli obiettivi che la nuova regolamentazione in oggetto intende perseguire; pertanto - in attesa che divenga operativo il nuovo sistema di segnalazione delle operazioni di rifinanziamento tramite titoli - non è possibile operare una stima precisa. In ogni caso si può fare riferimento ai dati raccolti nell'ambito dell'analisi condotta dal Financial Stability Board nell'anno 2015⁵⁵, secondo cui in Italia le attività afferenti al settore non bancario e classificabili come *shadow banking* risultano pari a circa 326 miliardi di euro alla fine del 2015.

La crisi finanziaria ha evidenziato la necessità di migliorare la trasparenza e il controllo non solo nel settore bancario tradizionale, ma anche in settori in cui soggetti non bancari svolgono attività creditizie, il sistema bancario ombra. In pratica, le entità e le attività del sistema bancario ombra raccolgono finanziamenti con caratteristiche analoghe ai depositi, effettuano trasformazioni delle scadenze o della liquidità, consentono il trasferimento del rischio di credito o utilizzano la leva finanziaria diretta o indiretta. Le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFTs) determinano l'accumulo di leva finanziaria, pro-ciclicità e interconnessione dei mercati finanziari. In particolare, la mancanza di trasparenza nell'uso delle SFTs e di altre strutture di finanziamento assimilabili ha impedito alle autorità di regolamentazione e di vigilanza e agli investitori, di valutare e monitorare correttamente i rischi analoghi ai rischi bancari e il livello di interconnessione nel sistema finanziario.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

Gli obiettivi generali perseguiti dal regolamento (UE) n. 2015/2365, che si inserisce nel più ampio quadro di riforma strutturale del sistema bancario, e dall'intervento normativo che verrà adottato in applicazione dei criteri di delega di cui all'art. 8 sono, nel breve, medio e lungo periodo:

1. incrementare la trasparenza di alcune attività di mercato, quali le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFTs), le altre strutture di finanziamento aventi effetto economico equivalente e il riutilizzo;
2. migliorare la stabilità finanziaria nell'UE.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

La valutazione ex post degli effetti di tutte le nuove misure legislative assunte in ambito europeo con regolamento UE è compito della Commissione. Il monitoraggio avrà luogo durante il periodo di introduzione. Le valutazioni sono previste circa 4 anni dopo il termine ultimo di attuazione. Il regolamento sarà oggetto di una valutazione completa da parte della Commissione per verificarne,

⁵⁴ L'*impact assessment* della Commissione evidenzia come, alla fine del 2012, le attività del sistema bancario ombra mondiale erano pari a 53.000 miliardi di EUR, equivalenti a circa la metà del sistema bancario regolamentato, concentrate soprattutto in Europa (circa 23.000 miliardi di EUR) e negli Stati Uniti (circa 19.300 miliardi di EUR). Il documento fa anche riferimento alle analisi condotte in ambito FSB che, a fronte di una maggiore granularità del flusso segnalato, ha rivisto al ribasso la stima del fenomeno a livello globale (35.000 miliardi di USD).

⁵⁵FSB, Global Shadow Banking Monitoring Report 2015.

tra l'altro, l'efficacia e l'efficienza per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi e per decidere se siano necessarie nuove misure o modifiche.

In sede di redazione della VIR potrà essere monitorato e misurato il grado di raggiungimento degli obiettivi mediante i pertinenti indicatori, quali:

- il livello di interconnessione e di concentrazione del mercato;
- le varie dimensioni dei segmenti del mercato delle operazioni di finanziamento tramite titoli;
- la quota delle operazioni di finanziamento tramite titoli rispetto all'ammontare complessivo degli assets e/o dei fondi complessivi;
- gli indicatori sulla qualità dell'informativa da parte dei fondi riguardo alle operazioni di finanziamento tramite titoli e di riutilizzo;
- l'entità delle attività di riutilizzo;
- la velocità di rotazione delle garanzie reali.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I soggetti italiani interessati dalla regolamentazione sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e di riutilizzo sono:

1. tutte le controparti nei mercati di tali operazioni, sia finanziarie, sia non finanziarie, stabilite in Italia e, in particolare, per le controparti finanziarie, i seguenti soggetti vigilati:
 - enti creditizi (banche): n. 650,
 - imprese di investimento: n. 72
 - imprese di assicurazione e di riassicurazione: n. 111
 - società di gestione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e società di investimento OICVM: n. 45
 - gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA): n. 108
 - forme pensionistiche complementari: n. 469
 - controparti centrali (CCP) come definite nell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012: n. 1
 - depositario centrale di titoli autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014: n. 1
2. per le controparti non finanziarie:
 - imprese stabilite in Italia, tra queste di particolare rilevanza le società quotate al 30.12.2016 nei mercati gestiti da Borsa Italiana: n. 387
3. le autorità di vigilanza di settore: Banca d'Italia, Consob, Ivass e Covip.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Per il negoziato a livello UE sono state consultate sia le autorità di vigilanza competenti che l'industria interessata. La predisposizione dello schema di decreto legislativo che verrà adottato ai sensi dell'art. 9 della legge di delegazione europea 2016 necessita del confronto a livello tecnico con gli uffici delle Autorità di vigilanza che irrogheranno le sanzioni e le altre misure amministrative

previste dagli articoli 22 e 28 del regolamento.

Sarà effettuata la consultazione pubblica sullo schema di decreto. La consultazione, come di consueto, verrà pubblicata sul sito del MEF - Dipartimento del Tesoro.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

A sensi dell'articolo 33 del regolamento, lo stesso si applica dal 12 gennaio 2016, con l'eccezione di alcune disposizioni applicabili dal 13 luglio 2016 (art.15), altre applicabili dal 13 gennaio e dal 13 luglio 2017 (rispettivamente art. 13 e art.14). Inoltre, all'art. 4, paragrafo 1, sono previste scadenze differenziate di 12, 15, 18 e 21 mesi susseguenti alla pubblicazione dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione a seconda della rispettiva tipologia di controparte interessata.

Relativamente ai termini per la comunicazione alla Commissione europea e all'ESMA delle disposizioni in materia di sanzioni e altre misure amministrative, nonché alla facoltà per gli Stati membri di prevedere sanzioni penali, ex art. 22 del regolamento (UE) n. 2015/2365, la scadenza è il 13 luglio 2017.

Alcune misure di adeguamento e conformità da parte degli Stati membri sono espressamente indicate dallo stesso regolamento SFT-R dalle previsioni contenute negli articoli 22, 23, 26 e 27.

Sebbene le norme regolamentari europee rappresentino fonti del diritto immediatamente applicabili nell'ordinamento italiano, si ritiene che la delega al Governo debba almeno prevedere di poter operare gli interventi espressamente richiesti agli Stati membri dal regolamento in merito:

7. alle sanzioni amministrative e le altre misure amministrative che l'autorità competente dovrà adottare in caso di violazione delle disposizioni di SFT-R (art. 22);
8. alle modalità di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'autorità competente (art. 23);
9. alle modalità di pubblicazione delle decisioni assunte dall'autorità competente (art. 26) e al diritto di ricorso (art.27).

Da un punto di vista sostanziale, l'opzione di non intervento è stata valutata (cfr. Sezione 4) ed esclusa dal legislatore europeo che ha ritenuto necessario intervenire con un regolamento.

Poiché gli obiettivi del regolamento, vale a dire migliorare la trasparenza di talune attività nei mercati finanziari, quali l'uso delle SFT e il riutilizzo di garanzie per consentire il monitoraggio e l'individuazione dei corrispondenti rischi per la stabilità finanziaria, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata e degli effetti del regolamento, essere conseguiti meglio a livello di Unione, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'UE.

Il regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

La Commissione europea, nell'*impact assessment*, ha valutato varie opzioni alternative all'intervento regolatorio.

In pratica la valutazione individua tre problemi principali in relazione alle operazioni di finanziamento tramite titoli:

1. il fatto che le autorità di regolamentazione non sono in grado di controllare efficacemente l'uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli,
2. il fatto che vi è il rischio che le operazioni di finanziamento tramite titoli siano utilizzate a scapito degli investitori del fondo;
3. il fatto che il riutilizzo sposta i rischi giuridici ed economici sul mercato.

Alla base di tutti questi problemi vi sono le questioni di base individuate anche dall'FSB, ossia l'assenza di dati esaustivi (frequenti e a elevata granularità) sulle operazioni di finanziamento tramite titoli e il rischio che le operazioni di finanziamento tramite titoli possano creare conflitti di interesse tra i gestori e gli investitori dei fondi.

La valutazione d'impatto conclude che per affrontare i problemi individuati occorre una combinazione di diverse misure, tra cui:

1. la segnalazione delle operazioni di finanziamento tramite titoli ai repertori di dati sulle negoziazioni;
2. l'informativa agli investitori dei fondi sull'uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli e la necessità del consenso preliminare al riutilizzo degli strumenti finanziari;
3. che tali strumenti finanziari siano trasferiti ad un conto aperto a nome della controparte ricevente prima che si possa procedere al riutilizzo. In tal modo si garantisce che l'uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli nel sistema bancario ombra sia adeguatamente sorvegliato e regolamentato.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

La sezione descrive l'intervento regolatorio prescelto, riportando:

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni,

L'uso di operazioni di finanziamento tramite titoli in quanto tale, che non sarà né vietato né limitato da restrizioni specifiche, sarà più trasparente. In quanto tali, le opzioni prescelte non dovrebbero creare ripercussioni strutturali sul mercato delle operazioni di finanziamento tramite titoli.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

Nel regolamento e nei criteri di delega non vi sono disposizioni rivolte specificamente alle piccole e medie imprese.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque

adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

Le opzioni prescelte dalla Commissione aumenteranno i costi di segnalazione a carico delle controparti, ma tale aumento sarà compensato dai benefici dell'accresciuta trasparenza per le autorità competenti, la clientela, gli investitori e la società nel suo complesso.

Tuttavia, gli obblighi di segnalazione previsti dal regolamento dovrebbero comportare costi operativi mediamente contenuti per i partecipanti al mercato, in quanto la segnalazione è basata su infrastrutture già esistenti.

Si fa presente che, ai sensi dall'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2365, "le controparti delle SFT trasmettono le informazioni relative alle operazioni SFT che hanno concluso, come pure la loro modifica o la loro cessazione, a un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato conformemente all'articolo 5 o riconosciuto conformemente all'articolo 19. Tali informazioni sono trasmesse al più tardi il giorno lavorativo che segue la conclusione, la modifica o la cessazione dell'operazione."

I repertori di dati sulle negoziazioni (TRs) sono società private, la cui disciplina è data dal regolamento EMIR (regolamento (UE) n. 648/2012); essi sono autorizzati e vigilati dall'ESMA. In Italia non ci sono TRs; i Paesi europei che li ospitano sono UK, Spagna, Lussemburgo e Svezia. L'obbligo di segnalazione delle transazioni in derivati, negoziati o meno su mercati regolamentati, è in vigore dal febbraio 2014 e investe tutti i soggetti europei. Ne consegue che i soggetti italiani, che negoziano derivati, già utilizzano TRs europei per le segnalazioni dovute ai sensi della EMIR. Inoltre si segnala che i soggetti interessati italiani possono delegare ad altri la trasmissione delle informazioni dovute sia per la SFTR che per la EMIR: ad esempio per i derivati negoziati su Borsa Italiana il gestore del mercato italiano offre agli aderenti il servizio di trasmissione al TR del gruppo (UnaVista) delle informazioni sulle transazioni concluse. Gli aderenti che intendono utilizzare altri TRs, provvedono autonomamente.

Pertanto, non vi sono oneri informativi nei confronti della P.A. (come prevede la scheda AIR), ma comunicazione di dati a soggetti terzi (repertori).

La natura stessa dell'iniziativa regolamentare, atta ad accrescere il livello di trasparenza nel mercato delle SFTs, rende alquanto inattendibili eventuali esercizi di stima del flusso segnalatico effettivo che si produrrà solo dopo la piena applicazione della disciplina in commento.

Pertanto, la stima dei relativi costi per le imprese italiane può essere condotta solo ex post, sulla base dei dati che emergeranno in sede di prima applicazione del nuovo regolamento.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Non si ravvisano specifiche condizioni o particolari fattori che possano incidere sull'attuazione delle nuove disposizioni, che si inseriscono in un quadro regolamentare consolidato nel quale i destinatari della normativa già operano.

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Con il decreto legislativo che verrà emanato ai sensi dell'art. 8 si interverrà integrando il quadro normativo vigente in modo da assicurare la tutela degli interessi di tutti i soggetti coinvolti, senza prevedere obblighi ulteriori atti a creare svantaggi concorrenziali per le imprese italiane.

In particolare, si precisa che l'intervento regolatorio non crea restrizioni alle possibilità competitive delle imprese, viceversa una regolamentazione uniforme a livello europeo garantisce la parità delle condizioni di concorrenza nell'Unione ed evita arbitraggi regolamentari.

Pertanto, le nuove norme non creano concorrenza sleale. L'armonizzazione massima del quadro normativo europeo in materia di trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli, garantita dall'adozione di norme regolamentari uniformi in tutti i Paesi UE, eliminerà le distorsioni della concorrenza derivanti dalle divergenze tra le normative nazionali, riducendo, in particolare, le spese di adeguamento per le società che operano su base transfrontaliera.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

La sezione descrive:

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

Le Autorità di vigilanza di settore.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

L'intervento regolatorio verrà pubblicato nei siti del MEF e delle Autorità di vigilanza.

Ampia informazione a tutti i destinatari sarà poi fornita dalle associazioni di categoria.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

Entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore degli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento, la Commissione, previa consultazione dell'ESMA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'efficacia, l'efficienza e la proporzionalità degli obblighi previsti nel regolamento, corredata di eventuali proposte adeguate.

Tale relazione comprende in particolare un quadro degli obblighi di segnalazione analoghi stabiliti nei Paesi terzi, tenendo conto dei lavori a livello internazionale. Si concentra inoltre sulla segnalazione di eventuali operazioni pertinenti non incluse nell'ambito di applicazione del regolamento, tenendo conto di eventuali sviluppi significativi nelle pratiche di mercato, e considera altresì il possibile impatto sul livello di trasparenza delle SFT.

Ai fini della predetta relazione, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore degli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento e, successivamente, ogni tre anni o più frequentemente qualora insorgano sviluppi significativi nelle pratiche di mercato, l'ESMA presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sull'efficacia delle segnalazioni, tenendo conto dell'adeguatezza delle segnalazioni a senso unico, in particolare in termini di copertura e qualità delle segnalazioni e di riduzione delle segnalazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni, nonché sugli sviluppi significativi nelle pratiche di mercato con particolare accento sulle operazioni aventi obiettivo o effetto equivalente rispetto a una SFT.

Una volta completati e considerati i lavori a livello internazionale, le suddette relazioni individuano altresì i rischi sostanziali connessi all'utilizzo delle SFT da parte di enti creditizi e

società quotate e valuta se sia adeguato prevedere informative supplementari da parte di tali soggetti nelle loro relazioni periodiche.

Entro il 13 ottobre 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi nelle iniziative internazionali tese ad attenuare i rischi associati alle SFT, comprese le raccomandazioni dell'FSB sugli scarti di garanzia applicabili alle SFT non compensate a livello centrale, e sull'adeguatezza di tali raccomandazioni per i mercati dell'Unione. La Commissione presenta tale relazione corredandola di proposte adeguate.

Entro 39 mesi dalla data di entrata in vigore degli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento ed entro sei mesi dalla presentazione delle relazioni aggiornate dell'ESMA, la Commissione presenta, previa consultazione dell'ESMA, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione dell'articolo 11, in cui si valuta in particolare se le commissioni applicate ai repertori di dati sulle negoziazioni sono proporzionate al fatturato del repertorio interessato e limitate a coprire interamente le necessarie spese dell'ESMA in relazione alla registrazione, al riconoscimento e alla vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni, nonché il rimborso di eventuali spese sostenute dalle autorità competenti per svolgere i lavori a norma del regolamento, in particolare a seguito di deleghe di compiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1.

A livello nazionale, il controllo e il monitoraggio degli effetti dell'intervento regolatorio verrà svolto dalle autorità di settore che vigilano sull'applicazione delle norme.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

In base ai provvedimenti che verranno assunti in sede europea e alle eventuali modifiche che verranno apportate al regolamento (UE) n. 2015/2365 e ai regolamenti delegati in materia, si procederà ad una revisione della normativa italiana di settore.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Il Ministero dell'economia e delle finanze curerà l'elaborazione delle VIR, sulla base dei dati che saranno forniti ex post dalle Autorità di vigilanza di settore.

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il provvedimento normativo non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

ARTICOLO 10 – Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali

dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

La sezione illustra il contesto in cui si colloca l'iniziativa di regolazione, l'analisi dei problemi esistenti, le ragioni di opportunità dell'intervento di regolazione, le esigenze e gli obiettivi che l'intervento intende perseguire.

In particolare, la sezione contiene i seguenti elementi:

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Quella che con un termine ormai entrato nell'uso comune viene indicata come *privacy* è il diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata, cioè uno strumento posto a salvaguardia e a tutela della sfera privata del singolo individuo, da intendere come la facoltà di impedire che le informazioni riguardanti tale sfera personale siano divulgate in assenza dell'autorizzazione dell'interessato, od anche il diritto alla non intromissione nella sfera privata da parte di terzi. Tale diritto assicura all'individuo il controllo su tutte le informazioni e i dati riguardanti la sua vita privata, fornendogli nel contempo gli strumenti per la tutela di queste informazioni. Pretesa che, nel settore delle informazioni gestite da banche dati istituite per finalità giudiziarie o di sicurezza, viene declinata in guisa tale da non pregiudicare gli interessi dello Stato.

I primi riferimenti alla *privacy* si possono far risalire alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo che già stabiliva come non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio del diritto alla propria libertà individuale, a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge in quanto misura necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Questo fondamentale concetto è stato poi riportato ed espanso in vari accordi internazionali, come quello di Schengen, ed anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 8). Per quanto riguarda la legislazione italiana è inutile cercare norme sulla *privacy* nella carta fondamentale, essendo nata in un'epoca nella quale il problema non era avvertito. Però nel tempo si sono ritrovati numerosi riferimenti tra le righe delle varie disposizioni, in particolare negli articoli 14, 15 e 21, rispettivamente riguardanti il domicilio, la libertà e segretezza della corrispondenza, e la libertà di manifestazione del pensiero. In realtà il primo e più importante riferimento è oggi visto nell'articolo 2 della Costituzione, in quanto si incorpora la *privacy* tra i diritti inviolabili dell'uomo, come del resto ha sostenuto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 38 del 1973. La prima elaborazione del diritto alla *privacy* la abbiamo a livello giurisprudenziale, con la sentenza n. 4487 del 1956 della Corte di Cassazione, con la quale si identificava tale diritto nella tutela delle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori dal domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile. Una tale affermazione è divenuta fondamentale per il bilanciamento tra riservatezza e diritto di cronaca, in quanto la linea di demarcazione tra *privacy* e diritto all'informazione di terzi è oggi data dalla popolarità del soggetto, pur precisando che anche soggetti famosi conservano tale diritto, però limitatamente a fatti che non hanno niente a che vedere con i motivi della propria popolarità. Di seguito il concetto di *privacy* si è ulteriormente implementato per effetto di numerose pronunce della giurisdizione (Cassazione 20 aprile 1963, n. 990, con la quale la Suprema

Corte riconosceva fondata la pretesa dei familiari di C. P. a non raccontare in un libro vicende private in assenza di interesse pubblico). Nelle citate sentenze la Cassazione formalmente non riconosceva l'esistenza di un diritto alla riservatezza, sebbene nella sostanza ammetteva il diritto ad un tutela in tale ambito. Solo nel 1975 si riconobbe finalmente che nel nostro ordinamento il diritto alla *privacy* aveva una cittadinanza, con la sentenza n. 2129 del 27 maggio 1975, con la quale si tutelava il diritto alla riservatezza della moglie dello Scià di Persia. Inizialmente, quindi, la riservatezza era più che altro un diritto delle persone note; infatti l'Italia arrivò come penultima in Europa ad approvare una legge di tutela della *privacy* di applicazione generale, trasfusa prima nella legge n. 675 del 1996 e poi nel Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice della *privacy*) cioè il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dal quale si evince chiaramente che la *privacy* non è solo il diritto a non vedere trattati i propri dati senza consenso, ma anche l'adozione di cautele tecniche ed organizzative che tutti, compreso le persone giuridiche, devono rispettare per procedere in maniera corretta al trattamento dei dati altrui. Detta normativa, considerata la più completa a livello europeo, dedica la prima parte ai principi generali, dettando le definizioni essenziali per la comprensione della normativa, tra le quali quelle di dato personale e di trattamento.

Dati personali: oggetto della normativa sulla *privacy* sono i dati personali, cioè "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata od identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale". Il dato personale è quindi un bene giuridico di secondo livello, un contenitore vuoto all'interno del quale l'interprete inserisce uno specifico contenuto relativo al patrimonio informativo dell'interessato. Costituiscono sempre dati personali quelli che riguardano la famiglia e altre situazioni personali, il lavoro, le attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative, i beni, le proprietà e i possessi. Mentre i dati delle persone giuridiche non sono dati personali, per cui possono essere liberamente trattati, a parte eventuali ipotesi di illecito civile o penale e a parte la regolamentazione relativa al *telemarketing*.

I dati personali si dividono in quattro categorie:

- dati sensibili: quelli idonei a rivelare "l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" di una persona; i dati relativi alla salute e alla vita sessuale sono anche detti "supersensibili" in quanto sono gli unici per i quali non sussiste alcuna esenzione che ne consente l'uso in assenza di un consenso;
- dati semisensibili: categoria non ben definita, nella quale rientrano dati personali il cui trattamento può arrecare danni al titolare, come i dati relativi alle liste di sospettati di frode, i nominativi inseriti nelle centrali rischi, i dati relativi alla situazione finanziaria;
- dati comuni: sono tutte quelle informazioni, come nome, cognome, partita I.V.A., codice fiscale, indirizzo (compreso quello di posta elettronica), numeri di telefono, numero patente, che consentono di individuare una persona fisica o giuridica, sia essa anche un ente od associazione;
- dati giudiziari: sono quelle informazioni idonee a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reati o carichi pendenti.

Elemento essenziale è la identificabilità del soggetto interessato, direttamente od indirettamente, al fine di classificare un dato come personale. Per identificabilità indiretta si intende la possibilità di identificare il soggetto in relazione al contesto, ad esempio dalle caratteristiche fisiche inserendolo

in una specifica categoria o classe, oppure attraverso una operazione di riunione di più frammenti di informazione. In tal modo anche informazioni che di per sé non sono sufficienti per l'identificazione possono essere dati personali, come l'indirizzo IP, oppure un *cookie* archiviato in un computer.

Per i dati sensibili esistono doveri particolari in capo al titolare del trattamento, infatti occorre il consenso scritto al trattamento, nonché la notificazione al Garante. I casi di notifica al Garante sono stati ridotti notevolmente, ormai alle sole ipotesi nelle quali il trattamento sia suscettibile di arrecare pregiudizio al titolare dei dati.

Trattamento. Il cardine della disciplina è dato dalla necessità del consenso per il trattamento dei dati personali, che deve essere libero e consapevole.

Il trattamento deve essere inteso come una qualsiasi operazione, anche svolta senza mezzi elettronici, di raccolta, consultazione, elaborazione, conservazione, organizzazione, modificazione, raffronto, utilizzo, comunicazione, diffusione, cessione, cancellazione, distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati.

Il trattamento deve rispondere al cosiddetto principio di necessità, cioè si deve minimizzare l'utilizzazione di dati personali ed identificativi, così da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi oppure modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

La normativa, quindi, prevede una serie di adempimenti e di misure minime che colui il quale effettua un trattamento per fini non privati, deve necessariamente porre in essere, altrimenti l'inosservanza di queste norme determina un illecito, amministrativo o addirittura penale.

Ogni danno cagionato da un trattamento illecito dà luogo al risarcimento del danno, a meno che il responsabile non provi che l'evento dannoso non gli è imputabile.

Il codice non si applica nemmeno ai trattamenti effettuati fuori dal territorio italiano, però sono soggetti alla normativa i trattamenti effettuati da chi si trova al di fuori del territorio italiano ma impiega strumenti situati nel territorio italiano, ed in particolare deve designare un rappresentante nel territorio italiano.

Soggetti. Nell'ambito del trattamento dei dati si individuano quattro soggetti:

- titolare, la persona fisica, giuridica, ente, associazione o amministrazione, cui competono le decisioni in merito alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati. È chi dà inizio al trattamento, e può esserci anche più di un titolare. In particolare ha l'obbligo di notificazione all'autorità garante per la *privacy* (obbligo che sussiste nei soli casi in cui il trattamento sia in grado di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato), consentendo in tal modo un controllo sul trattamento, e l'obbligo di informativa all'interessato (l'informativa è sempre dovuta anche quando il consenso dell'interessato non è richiesto, o quando quest'ultimo sia tenuto a fornire necessariamente i propri dati in base ad un obbligo di legge); il titolare deve, inoltre, predisporre le misure di sicurezza per evitare una perdita o distruzione dei dati, ma anche per evitare il furto dei medesimi, nel caso l'interessato subisca un danno il titolare è responsabile civilmente; il titolare ha l'obbligo di seguire le fasi del trattamento, e non se ne può disinteressare delegandolo in toto;

- responsabile, la persona fisica, giuridica, ente, associazione o amministrazione preposta al trattamento dei dati dal titolare del trattamento, il quale titolare fissa anche i limiti dei suoi poteri;

- incaricato, la persona fisica autorizzata dal titolare o dal responsabile a compiere materialmente il

trattamento;

- interessato, la persona fisica cui si riferiscono i dati stessi. A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 6/12/2011 n. 201 (decreto Salva Italia del governo Monti), le imprese ed enti non possono più essere considerati interessati al trattamento, per cui non potranno esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice Privacy.

Informativa. Chi intende trattare dati personali altrui, prima del trattamento deve fornire agli interessati delle specifiche informazioni. Ciò avviene tramite l'informativa, che può anche essere orale, ma è preferibile sia data per iscritto al fine di provarne l'esistenza.

L'eventuale cessione dei dati a terzi (pensiamo alla vendita di un elenco contatti) è possibile solo se espressamente autorizzata dall'interessato con l'accettazione dell'informativa, nella quale ovviamente si dovrà indicare la finalità di cessione. Se invece si chiede genericamente il consenso all'invio di comunicazioni commerciali anche da parte di terzi, questa dicitura non consente la cessione dei dati a terzi.

Misure di sicurezza. L'informativa e la richiesta di consenso da presentare all'interessato devono essere strutturati in modo da offrirgli una tutela adeguata. Devono essere previsti anche adeguati accorgimenti tecnici per ridurre al minimo il rischio di perdita dei dati trattati per distruzione o per sottrazione, le cosiddette misure di sicurezza.

Esiste infine un livello di sicurezza minimo imposto dalla legge, la cui mancata adozione comporta sanzioni penali. Le misure di sicurezza minime, però, possono creare non pochi problemi, perché se si verifica una perdita dei dati, l'interessato può chiedere il risarcimento dei danni, e in questa eventualità spetta al titolare del trattamento dimostrare che le misure minime fossero adeguate alla situazione.

Diritti dell'interessato. La legge offre all'interessato degli specifici strumenti per la tutela dei suoi diritti. Tali diritti possono essere esercitati personalmente o a mezzo di delegato.

I diritti sono i seguenti:

- diritto di esprimere il consenso al trattamento dei dati;
- diritto ad essere informato sull'identità del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento dei dati, nonché sulle modalità e finalità del trattamento;
- diritto ad ottenere informazioni e modifiche sui dati, in particolare: conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, comunicazione degli stessi, della loro origine e della finalità del loro trattamento, cancellazione o trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati illecitamente, aggiornamento, rettifica e integrazione dei dati;
- diritto al risarcimento del danno in caso di trattamento illecito;
- diritto ad opporsi al trattamento anche se conforme alla finalità dichiarate;
- diritto ad opporsi al trattamento dei dati personali effettuato per finalità commerciali, pubblicitarie, di vendita o ricerca di mercato;
- diritto ad opporsi al trattamento dei dati personali volto a delineare il profilo o la personalità dell'interessato, salvo le eccezioni di legge.

Nel caso in cui l'interessato chieda informazioni sull'esistenza di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento, o il responsabile per lui, ha il diritto di chiedere all'interessato di identificarsi, esibendo od allegando copia di un documento di riconoscimento. In assenza di identificazione il

titolare può legittimamente rifiutare la richiesta avanzata, opponendo la mancata identificazione.

Ma in caso di corretta identificazione il titolare è obbligato a comunicare tutti i dati personali riguardanti il soggetto e contenuti nella banca dati, oppure, l'inesistenza di dati riferibili al richiedente. Solo in quest'ultima ipotesi è possibile chiedere un contributo spese per la ricerca e la comunicazione negativa, non in caso di comunicazioni positive.

Se l'interessato chiede la cancellazione, l'aggiornamento o la rettifica di dati, il titolare è obbligato ad eseguire e comunicare l'avvenuta operazione.

Sono previste alcune deroghe, in base alle quali i diritti dell'interessato non sono esercitabili in relazione ad operazioni di trattamento esplicate in ottemperanza alla normativa antiriciclaggio, trattamenti per ragioni di giustizia, per investigazioni difensive o per far valere un diritto in sede giudiziaria, trattamenti effettuati dalla forze di Polizia.

Garante per la protezione dei dati personali. L'organo preposto al controllo relativo alla corretta applicazione della normativa in materia di *privacy*, è il Garante per la protezione dei dati personali, autorità amministrativa collegiale ed indipendente, i cui membri sono nominati dal Parlamento e che opera un controllo preventivo e successivo sulle attività di trattamento di dati personali svolte in Italia. Il Garante, che opera autonomamente dal Governo, ha poteri istruttori, consultivi e sanzionatori, e costituisce il primo grado per il ricorso amministrativo contro eventuali violazioni della normativa. Eventuali decisioni del Garante, assunte in contraddittorio con le parti in causa, sono impugnabili dinanzi alla magistratura.

Il Garante istituisce e mantiene il registro dei trattamenti per la pubblica consultazione, controlla se i trattamenti sono effettuati a norma di legge, segnala le modifiche da apportare ai trattamenti, riceve i reclami degli interessati, denuncia i reati perseguibili d'ufficio di cui viene a conoscenza, vieta i trattamenti illeciti o ne dispone il blocco, in via provvisoria, segnala al Parlamento l'opportunità di modifiche normative, esprime pareri in materia di *privacy*. È importante tenere presente che il compito del Garante non è tanto autorizzare i trattamenti, quanto piuttosto controllarne la liceità.

Il Garante può chiedere al responsabile e al titolare del trattamento, all'interessato o anche a terzi, informazioni e documentazione, può disporre accessi alle banche dati e ispezioni nei luoghi dove si svolge il trattamento. Per esercitare i suoi poteri si può avvalere della collaborazione di altri organi dello Stato. Ha inoltre il potere di integrare la normativa in materia di riservatezza, quasi avesse una funzione legislativa, come previsto dall'art. 24 lettera g), che dà la facoltà al Garante di individuare casi nei quali si esclude la necessità del consenso al trattamento, o le misure a garanzia dell'interessato.

Infine, il Garante irroga direttamente le sanzioni previste dal Codice per la *privacy*, sia amministrative che penali. L'art. 15 del Codice prevede l'obbligo di risarcire i danni derivanti dall'illecito trattamento. Il richiamo all'art. 2050 c.c. fa sì che dovrà essere il titolare a dimostrare, in caso di danno, di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno stesso, e non solo le misure minime previste dalla legge. In sostanza si considera il trattamento dei dati personali come un'attività pericolosa, elevando così il livello di responsabilità, per cui il risarcimento spetterà per il solo fatto di aver subito un danno, a prescindere dalla volontarietà del comportamento illecito. Per andare esente da responsabilità il titolare del trattamento dovrà, quindi, dimostrare che il danno si è verificato per caso fortuito o forza maggiore.

Gli illeciti amministrativi riguardano l'omessa o inidonea informativa all'interessato, la cessione dei dati in violazione delle norme, l'omessa o incompleta notificazione, l'omessa informazione o

esibizione di documenti richiesti al Garante.

Gli illeciti penali sono previsti dagli articoli da 167 a 172 del codice. All'art. 167 è disciplinato il trattamento illecito di dati personali, cioè il trattamento effettuato non rispettando le disposizioni del codice (trattamento illecito). La consumazione del reato avviene non con il mero trattamento non conforme alle norme, bensì al verificarsi del danno, per cui il nocimento alla persona offesa è elemento costitutivo del fatto.

L'art. 169 prevede l'omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati, contravvenzione che prevede anche la possibilità di regolarizzare il trattamento nel termine di sei mesi, nel qual caso l'ammenda è diminuita.

L'art. 170 punisce l'inosservanza dei provvedimenti del Garante, l'articolo 168 punisce la falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante.

I reati di settore, codificati o meno, sono i seguenti:

- illecita diffusione di dati personali;
- violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza informatica;
- rivelazione del contenuto di corrispondenza telematica;
- rivelazione di comunicazioni informatiche o telematiche;
- installazioni abusive di apparecchiature per le intercettazioni informatiche;
- falsificazione, alterazione e sottrazione di comunicazioni informatiche;
- rivelazione del contenuto di documenti informatici segreti;
- accesso non autorizzato ad un sito;
- spionaggio informatico;
- frode informatica.

L'illecita diffusione di dati personali in rete è un reato previsto dal decreto legislativo n. 196 del 2003. Ricorre qualora si pubblicino in rete dati personali (o sensibili o giudiziari) senza espressa autorizzazione del soggetto interessato e fuori dei casi previsti dalla legge. Classico è il caso dell'azienda che pubblichi sul proprio sito i dati dei propri clienti senza autorizzazione e accessibili al pubblico. La pena prevista può arrivare fino a tre anni di reclusione.

Certamente molto importante è stata l'introduzione del reato di frode informatica, di cui all'art. 640 *ter* c.p. secondo cui: "chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 1032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1549 se ricorre una delle circostanze previste dal n.1 del secondo comma dell'art. 640 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema [...]"

Ovviamente, le norme per il trattamento dei dati personali nell'ambito della rete sono date dal Codice per la protezione dei dati personali. Ma in questo campo sorgono problemi anche in relazione alle legislazioni estere, poiché internet è ovviamente un mezzo transnazionale, quindi una violazione commessa in rete produce effetti in molti Paesi contemporaneamente. Il processo di

regolamentazione della rete è quindi agli inizi, sicuramente tutt'ora in crescita.

Privacy e diritto di difesa. Il diritto di difesa, in quanto di rango costituzionale (art. 24 Cost.), prevale sul diritto alla *privacy* e non può essere soggetto a limitazioni, essendo posto nell'interesse pubblico. Per questo motivo la scelta delle modalità attraverso le quali il diritto di difesa viene esercitato spetta al titolare del diritto, che lo esplica come necessario presupposto della difesa.

L'utilizzo di dati personali è, quindi, sempre ammesso in sede giudiziaria, ovviamente purché il diritto che si intende tutelare sia di rango pari a quello dell'interessato. In tale ottica, il diritto alla *privacy* risulta sovraordinato al diritto d'autore, essendo quest'ultimo rivolto a tutelare meri interessi economici e non diritti e libertà dell'individuo, per cui una azienda non è mai autorizzata a tracciare dati dei cittadini al fine di verificare una eventuale violazione dalla normativa sul diritto d'autore, tale attività è infatti demandata in via esclusiva allo Stato e in particolare all'autorità giudiziaria.

In sostanza si asserisce che l'art. 156 *bis* della legge 633 del 1941 determina la prevalenza delle norme a tutela della riservatezza e segretezza delle comunicazioni sulle norme a protezione della proprietà intellettuale e le eccezioni al divieto di trattamento dei dati sono ristrette ad ipotesi ben specifiche e dettagliate. L'art. 24 del codice della *privacy*, infatti, consente l'uso di dati personali per far valere un diritto in giudizio, ma la norma prevede che il dato sia già in possesso della parte, non che essa sia autorizzata a cercarselo da sé.

Questo, in estrema sintesi, lo stato normativo dell'arte sul quale è destinato ad incidere il decreto legislativo che recepirà la direttiva 2016/680 nell'ordinamento.

E' una direttiva di grande rilievo che interviene, tra l'altro, all'indomani delle pronunce della Corte di Giustizia europea che, con le sentenze *Digital Rights (C-293/12)* del giorno 8 aprile 2014 e *Tele2* del 21 dicembre 2016, hanno dichiarato invalida la direttiva 2006/24/CE. In particolare, la direttiva 2006/24/CE, al fine di combattere i gravi fatti di reato ed il terrorismo, aveva imposto agli Stati membri di fissare per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica e per i networks di comunicazioni pubbliche, l'obbligo di conservare i dati relativi al traffico del telefono fisso, del telefono mobile, dell'accesso ad internet, alla posta elettronica ed alle conversazioni telefoniche su internet, per un periodo compreso tra i 6 mesi ed i 2 anni, senza stabilire regole chiare e precise volte a sovrintendere l'estensione dell'interferenza della disciplina sulla conservazione dei dati con il diritto fondamentale alla vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali e con l'effetto di colpire "in modo omnicomprendivo, tutte le persone che utilizzano servizi elettronici di comunicazione, ma senza che le persone i cui dati sono conservati, siano, almeno indirettamente in una situazione che sia responsabile di dare causa ad un procedimento penale. E perciò si applica anche a persone per le quali non vi sia alcuna prova idonea a suggerire che la loro condotta abbia un collegamento, almeno indiretto, con un grave crimine".

Per effetto delle previsioni della direttiva 2006/24/CE, recepita nel nostro ordinamento con decreto legislativo 30 maggio 2008, n.108, l'art. 132 d.lgs n. 196/2003 ha previsto che, per finalità di accertamento e repressione dei reati, i dati relativi al traffico telefonico siano conservati dal fornitore per un periodo di 24 mesi dalla data della comunicazione e i dati relativi al traffico telematico siano conservati per 12 mesi, senza operare differenziazione alcuna tra le categorie di utenti interessati dalle comunicazioni e qualunque sia il reato che debba essere accertato o perseguito.

L'effetto delle pronunce della Corte di Giustizia è la caduzione ex tunc della direttiva citata pur con la sopravvivenza della normativa nazionale di attuazione.

Ne discende la necessità di adeguare la normativa nazionale alle pronunce della Corte di Giustizia citate e dunque di prevedere una più ponderata valutazione in ordine ai dati di traffico da conservare che tenga conto, da un lato, dell'esigenza di tutela della privacy e, dall'altro, dell'esigenza di contrastare i gravi fatti di reato, di prevenire e contrastare il terrorismo nazionale e internazionale, così come di contrastare la criminalità comune.

Tale necessità è alla base proprio della Direttiva n. 680/2016 che ha indicato agli Stati membri un percorso di adeguamento delle disposizioni in materia di trattamento (quindi anche di oblio) dei dati personali utilizzati a fini di indagine penale, accertamento e perseguimento dei reati o esecuzione di sanzioni penali.

L'analisi del testo (artt. 5, 16, 17 e 18), e dei "considerando" (nn. 26, 33, 49, 80), induce a ritenere che l'intervento di recepimento possa essere svolto, senza travolgere l'impianto normativo attualmente vigente, con l'adozione di taluni correttivi in materia di *data retention* a fini penali.

La normativa interna deve già rispettare il principio di "proporzionalità" di cui all'art. 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione, così come esplicitato dalla Corte EDU; a tal fine, sia le disposizioni in merito alla conservazione dei dati che emergono dai contenuti delle conversazioni intercettate che le disposizioni sulla conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico devono:

- a) differenziare le categorie di dati;
- b) indicare il termine di conservazione dei dati differenziandolo in base alla gravità dei reati;
- c) prevedere che la conservazione dei dati avvenga solo in caso di collegamento fra il soggetto cui i dati si riferiscono e una minaccia per la sicurezza pubblica;
- d) prevedere criteri che consentano l'accesso a tali dati solo per contribuire alla prevenzione, all'accertamento o al perseguimento di gravi reati;
- e) prevedere che l'accesso dei dati sia subordinato all'autorizzazione di un giudice o di un'autorità amministrativa indipendente;
- f) prevedere che i dati siano conservati esclusivamente nel territorio dell'Unione;
- g) prevedere la distruzione dei dati al termine del periodo di conservazione.

Ciò è quanto già prevede tanto la normativa di settore (art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003) che in particolare così dispone:

- i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore del servizio per 24 mesi dall'effettuazione della comunicazione,

- i dati relativi al traffico telematico sono conservati dal fornitore del servizio per 12 mesi dall'effettuazione della comunicazione,

- i dati relativi alle chiamate senza risposta sono conservati per trenta giorni.

Le modalità di acquisizione prevedono un decreto motivato del pubblico ministero che può essere emesso anche su istanza dei difensori delle parti processuali, che sono anche legittimate ad avanzare richiesta direttamente al detentore del dato. È inoltre prevista la possibilità, ai sensi dell'art. 226 disp. att. c.p.p., che il Ministro dell'Interno o, su sua delega, i responsabili dei servizi centrali di cui all'art. 12 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991 n. 203, nonché il Questore o il comandante Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di

Finanza, possa richiedere al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo, ovvero nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione di reati di cui agli artt. 407, co. 2, lett. a), e 51, co. 3-bis, c.p.p., l'autorizzazione ad acquisire i dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse.

Quanto ad obbligo di distruzione dei supporti contenenti conversazioni, si può prevedere (in maniera più che compatibile con le disposizioni della direttiva 680/2016) l'introduzione di un obbligo di distruzione dei detti supporti informatici (per i verbali si provvede già a legislazione vigente con i tempi ed i modi dello scarto d'archivio) contenenti le tracce foniche o altra traccia emersa dall'attività di intercettazione, oltre un tempo dato (3, 5 anni o superiore, in ragione del reato per cui si procede) dalla irrevocabilità della sentenza o dal provvedimento che dispone l'archiviazione. Distruzione da disporre con ordinanza ad opera del giudice dell'esecuzione o del GIP, all'esito di procedura camerale non partecipata, su richiesta del p.m. o del p.g.

Per i cd. dati di traffico, esterni rispetto alla conversazione e talvolta indipendenti dalla stessa, la compatibilità tra obbligo di cancellazione e necessità investigative o probatorie appare risolta dalla stessa direttiva, che più volte richiama l'esigenza di far salve le necessità investigative o probatorie.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

Gli obiettivi generali perseguiti dall'intervento normativo che verrà adottato in applicazione dei criteri di delega di cui all'art. 10 sono, nel breve, medio e lungo periodo:

0. migliorare la tutela dei dati personali sensibili custoditi nelle banche dati istituite per la prevenzione, il controllo e la repressione dei reati;
1. disciplinare la durata della tenuta di tali dati ed il conseguente oblio;
2. assicurare che i gestori e gli utilizzatori delle banche dati siano soggetti a controlli adeguati, volti soprattutto a evitare intromissioni abusive e diffusioni illecite dei dati sensibili;
3. assicurare sanzioni proporzionate ed adeguate per la violazione delle prescrizioni imposte.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

In sede di redazione della VIR potrà essere monitorato e misurato il grado di raggiungimento dei seguenti obiettivi:

0. La diminuzione del numero di segnalazioni di illeciti amministrativi e di reati di settore, attraverso la rilevazione statistica dei provvedimenti sanzionatori e di denuncia adottati dall'Autorità indipendente per la protezione dei dati personali, prima e dopo l'intervento regolatorio. L'Autorità, infatti, accertata la violazione di norme del Codice per le quali la legge prevede una sanzione amministrativa avvia un procedimento sanzionatorio. Altrimenti l'Autorità, rilevando condotte di reato, dispone la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica. Nell'ultimo triennio, con riferimento allo specifico settore oggetto dell'intervento normativo sono state inviate all'autorità giudiziaria circa 150 segnalazioni di violazioni penali, in relazione alle seguenti fattispecie: a) mancata adozione delle misure minime di sicurezza; b) violazioni della l. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), punite come reato dall'art. 171 del Codice; c) falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante; d) trattamento illecito dei dati; e) inosservanza di un provvedimento del Garante; f) altre violazioni penali disomogenee. Come dimostrano i dati appena sopra riportati,

permangono numerose le violazioni delle misure minime di sicurezza, nonostante si tratti di adempimenti di non particolare complessità, in vigore da più di dieci anni, che dovrebbero essere stati oramai "metabolizzati" sia dalle imprese che dagli enti pubblici. La mancata osservanza delle disposizioni relative alle misure minime di sicurezza è particolarmente grave, giacché espone i dati personali degli interessati al pericolo di accesso da parte di persone non autorizzate e a trattamenti non consentiti. Negli stessi anni sono stati avviati oltre 1.500 nuovi procedimenti sanzionatori amministrativi. Nel 2014 le violazioni concernenti il "trattamento illecito amministrativo" accertate hanno riguardato: 101 casi di violazione del consenso dell'interessato in rapporto agli artt. 23 e 130 del Codice; 29 casi di violazioni commesse da enti pubblici (nella maggior parte dei casi comunicazioni o diffusioni di dati non sensibili senza i necessari presupposti di legge o regolamento); 14 casi di violazioni delle misure e degli accorgimenti prescritti dal Garante nell'ambito di una verifica preliminare sulla base dell'art. 17 del Codice; 14 casi di violazioni commesse da enti pubblici con riferimento a dati sensibili; 5 casi di violazioni commesse da fornitori di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica con riferimento ai dati di traffico di abbonati o utenti; 2 casi di violazioni commesse da soggetti privati in relazione al trattamento di dati sensibili o giudiziari; 2 casi di violazioni commesse da fornitori di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica con riferimento all'inserimento e all'utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi pubblici, cartacei o elettronici; un caso di violazione commessa in relazione al trasferimento di dati personali in Paesi extra-UE; un caso di violazione commessa da un ente pubblico con riferimento a dati giudiziari. I procedimenti sanzionatori definiti nel 2014 sono stati 270. Di questi, 202 hanno comportato l'applicazione di una sanzione (per un ammontare complessivo di somme ingiunte pari a 1.953.000 euro) e 68 si sono invece conclusi con l'archiviazione in quanto la parte ha potuto dimostrare nel procedimento di non aver commesso la violazione contestata o che la violazione non era ad essa imputabile. Tali indicatori possono essere indubbiamente utilizzati come base di partenza per il monitoraggio dell'attuazione del provvedimento e per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I soggetti interessati alla regolamentazione sono principalmente i titolari, gestori ed utilizzatori delle banche dati di settore. Tra questi: le autorità giudiziarie diffuse sul territorio, le autorità di pubblica sicurezza, i gestori dei servizi di telefonia e telecomunicazione ed infine i titolari dei dati trattati, che potranno essere maggiormente garantiti nella loro legittima aspettativa di riservatezza.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Sono state avviate consultazioni preventive con il Ministero dell'interno.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

Occorre necessariamente adeguare la normativa interna alla regolamentazione eurounitaria del settore.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Con la direttiva si indica, in particolare, agli Stati membri un percorso di adeguamento delle disposizioni in materia di trattamento (quindi anche di oblio) dei dati personali utilizzati a fini di indagine penale, accertamento e perseguimento dei reati o esecuzione di sanzioni penali. L'analisi del testo (artt. 5, 16, 17 e 18) e dei "considerando" (nn. 26, 33, 49, 80) che ne anticipano il contenuto, induce a ritenere che l'intervento di recepimento possa essere svolto senza travolgere l'impianto normativo attualmente vigente in materia di *data retention* a fini penali. La normativa interna deve infatti già rispettare il principio di "proporzionalità" di cui all'art. 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione, così come esplicitato dalla Corte EDU; affinché ciò accada, sia le disposizioni in merito alla conservazione dei dati conservati in banche dati di polizia, che quelli che emergono dai contenuti delle conversazioni intercettate, come le disposizioni sulla conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) differenziare le categorie di dati;
- b) indicare il termine di conservazione dei dati differenziandolo in base alla gravità dei reati;
- c) prevedere che la conservazione dei dati avvenga solo in caso di collegamento fra il soggetto cui i dati si riferiscono e una minaccia per la sicurezza pubblica;
- d) prevedere criteri che consentano l'accesso a tali dati solo per contribuire alla prevenzione, all'accertamento o al perseguimento di gravi reati;
- e) prevedere che l'accesso dei dati sia subordinato all'autorizzazione di un giudice o di un'autorità amministrativa indipendente;
- f) prevedere che i dati siano conservati esclusivamente nel territorio dell'Unione;
- g) prevedere la distruzione dei dati al termine del periodo di conservazione.

Particolare attenzione è rivolta all'aspetto relativo alla violazione delle disposizioni che tutelano le libertà fondamentali delle persone fisiche e, in particolare, il diritto alla protezione dei dati personali, con la previsione, oltre ai principi e criteri di delega dei cui all'articolo 1, comma 1, di uno specifico criterio direttivo volto a prevedere, ferma restando la disciplina sanzionatoria vigente, per le violazioni delle disposizioni adottate a norma della direttiva, fattispecie incriminatrici punite con la pena detentiva non inferiore nel minimo a mesi sei e non superiore nel massimo a cinque anni. Sanzione questa adeguata, in rapporto alla specifica gravità della condotta, dal momento che la previsione della pena di natura contravvenzionale, nei limiti di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, non è idonea a rispettare i principi di effettività, proporzionalità e dissuasione richiamati dall'articolo 57 della direttiva, né sarebbe coerente con le fattispecie di reato previste e punite dal decreto legislativo n. 196 del 2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali. Il vigente decreto, articolato su livelli diversi di risposta sanzionatoria, contiene già sanzioni per le violazioni amministrative e penali alla disciplina del *data retention* e, sotto tale ultimo profilo, contempla contravvenzioni specificamente dedicate alla violazione della disciplina dettata per il trattamento dei dati sensibili: art. 169 (omessa adozione delle misure minime di sicurezza); art. 171 (violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114) e delitti: art. 168 (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante); art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante) e soprattutto art. 167 (Trattamento illecito di dati), che si caratterizza per la clausola di apertura "salvo che il fatto costituisca più grave reato".

Proprio al fine di dare attuazione ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasione, indicati

dall'art. 57 della direttiva che si intende implementare, secondo quanto già previsto dal vigente codice della *privacy* in tema di trattamento illecito dei dati, occorre, per l'esercizio della delega, modulare la risposta sanzionatoria, secondo il modello già oggi vigente, in funzione della gravità delle violazioni e del nocimento agli interessi protetti dalla direttiva, individuabili sulla base del considerando n. 51 della direttiva e in maniera corrispondente a quanto già previsto in via generale dall'art. 32 della legge n. 234 del 2012.

Alla luce delle considerazioni svolte, lo specifico criterio di delega riportato nello schema del DDL all'art. 10 si risolve in un sostanziale aggravamento della risposta sanzionatoria, rispetto all'attuale assetto stabilito dal codice della *privacy*.

Al comma 3 si specifica, infine, che la modifica del regime sanzionatorio introdotta dal provvedimento in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti connessi, comunque di natura istituzionale, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

La sezione descrive l'intervento regolatorio prescelto, riportando:

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni;

Trattasi di interventi innovativi di natura sostanzialmente sanzionatoria, che non incidono sulla organizzazione delle p.p.a.a. In particolare, le categorie di destinatari individuate alla sezione 1, sub D, potranno bilanciare gli eventuali maggiori costi derivanti dalla necessità di adeguamento degli standard e delle misure di controllo con i benefici conseguenti alla diminuzione del numero di provvedimenti sanzionatori da scontare. Il recepimento delle disposizioni indicate in direttiva obbligherà inoltre le amministrazioni titolari di banche dati contenenti elementi sensibili ad aggiornare la normativa sui tempi di conservazione dei dati alla luce delle regole che verranno introdotte e che saranno volte a sovrintendere l'estensione dell'interferenza della disciplina sulla conservazione dei dati con il diritto fondamentale alla vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali, consentendo al soggetto interessato di avanzare richiesta per la cancellazione, nei tempi e nei modi previsti. Con particolare riferimento ai dati trattati nel corso di un'indagine penale e di un procedimento giudiziario penale e alla posizione dei titolari dei dati trattati, si dovrebbero poter prevedere che i diritti di informazione, accesso, rettifica o cancellazione di dati personali e limitazione di trattamento siano esercitati conformemente alle norme nazionali sui procedimenti giudiziari.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

Negli indicati criteri di delega non vi sono disposizioni rivolte alle piccole e medie imprese.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque

adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

La Commissione europea ha già rilevato l'assenza di effetti in termini di costi amministrativi. Non si rilevano nel procedimento di recepimento specifiche voci che comportino ulteriori o diversi adempimenti per la pubblica amministrazione, in termini di raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Non si ravvisano specifiche condizioni o particolari fattori che possano incidere sull'attuazione delle nuove disposizioni.

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Con il decreto legislativo che verrà emanato ai sensi dell'art. 10 si interverrà integrando il quadro normativo vigente in modo da assicurare maggiore tutela alla riservatezza dei dati personali custoditi a fini di giustizia, senza prevedere obblighi ulteriori atti a creare svantaggi concorrenziali per le imprese italiane.

In particolare, si precisa che l'intervento regolatorio non crea restrizioni alle possibilità competitive delle imprese, viceversa una regolamentazione uniforme a livello europeo garantisce la parità delle condizioni di concorrenza nell'Unione ed evita arbitraggi regolamentari.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

La sezione descrive:

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

Titolari delle banche dati di settore; il titolare dell'azione penale e gli organi della giurisdizione.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

Nessuna.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

A livello nazionale, il controllo e il monitoraggio degli effetti dell'intervento regolatorio verrà svolto dalle autorità titolari della rilevazione statistica dei dati di esercizio dell'azione penale e dei conseguenti esiti processuali.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

In base ai provvedimenti che verranno assunti in sede europea e alle eventuali modifiche che verranno apportate alla direttiva si procederà ad una revisione della normativa italiana di settore.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Come riferito nella Sezione I, lettera C, in sede di redazione della VIR potrà essere monitorato e misurato il grado di raggiungimento dei seguenti obiettivi:

0. riduzione del numero di manipolazioni e accesso abusivo alle banche dati di settore;
1. ostacolo alla diffusione dei dati personali contenuti nelle banche dati di settore;

Il Ministero della giustizia curerà l'elaborazione delle VIR, sulla base dei dati che saranno forniti dalle Autorità di vigilanza di settore.

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il provvedimento normativo non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

ARTICOLO 12 – Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;

Il presente intervento regolatorio è volto a delegare il Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2017, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della salute, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

La delega si rende necessaria a seguito dell'avvenuta scadenza dei termini stabiliti, all'articolo 4 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'esercizio della precedente delega. Ai sensi della predetta norma il Governo avrebbe dovuto adottare il provvedimento di attuazione della direttiva 2015/720/UE entro il 15 novembre 2016, termine poi prorogato al 15 febbraio 2017 per effetto del cosiddetto "bonus" di tre mesi previsto all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n.234.

Il rispetto degli specifici criteri di delega introdotti nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di delegazione ha, però, comportato la previsione nel provvedimento attuativo di

specifiche tecniche non previste dalla direttiva ed ha, conseguentemente, obbligato il Governo a notificare lo stesso alla Commissione europea, ai sensi della direttiva 2015/1535/UE.

A norma della citata direttiva, gli Stati membri devono, infatti, informare la Commissione di qualsiasi progetto di regolamentazione tecnica prima della sua adozione. A partire dalla data di notifica del progetto, inizia un periodo di status quo di tre mesi durante il quale lo Stato membro notificante non può adottare la regolamentazione tecnica, per consentire alla Commissione e agli altri Stati di esaminare il testo notificato e rispondere adeguatamente.

Inoltre, qualora emerga che i progetti notificati possono creare ostacoli alla libera circolazione delle merci oppure al diritto secondario dell'UE, la Commissione e gli altri Stati membri presentano un parere circostanziato allo Stato membro che ha notificato il progetto, che ha l'effetto di prorogare il periodo di status quo per altri tre mesi.

Pertanto, lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2015/720, approvato dal Consiglio dei ministri, in via preliminare, il 9 novembre 2016, è stato notificato alla Commissione europea, ai sensi della citata direttiva (UE) 2015/1535, il 17 novembre 2016, data a partire dalla quale ha avuto inizio il periodo di *stand still* di tre mesi, la cui scadenza, conseguentemente, è risultata fissata al 20 febbraio 2017 (Notifica 2016/601/I).

L'avvio della procedura d'informazione ai sensi della direttiva 2015/1535/UE non ha consentito, dunque, al Governo di esercitare la delega legislativa nei termini stabiliti (15 febbraio 2017) e, quindi, di rispettare un preciso obbligo derivante dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La Commissione europea, con lettera di costituzione in mora del 23 gennaio 2017, ha avviato una procedura d'infrazione per mancato recepimento della direttiva (UE) 2015/720. Inoltre, la stessa Commissione, il 21 febbraio 2017, ha adottato un parere circostanziato nell'ambito della procedura d'informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535.

Si sottolinea, infine, che l'adozione della nuova direttiva europea ha rappresentato un traguardo importante per il nostro Paese, considerato che l'Italia per la sua peculiare conformazione (8.000 km di coste) è maggiormente esposta all'inquinamento da borse di plastica disperse nell'ambiente, che, peraltro, prima di arrivare ad inquinare il mare, spesso finiscono per impigliarsi tra i rami degli alberi o degli arbusti di cui è ricca la penisola italiana, venendo così ad intasare le condutture e ad inquinare le rive dei fiumi, creando, dunque, problemi al normale flusso delle acque, con i relativi costi di ripulitura degli argini e il connesso degrado ambientale in luoghi dove il turismo dovrebbe rappresentare una importante risorsa.

Per tali ragioni, come è noto, l'Italia, ancor prima dell'intervento del legislatore europeo ha adottato norme specifiche volte alla eliminazione dal commercio delle borse di plastica.

B) *L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento*

L'obiettivo del presente intervento è quello di rinnovare la delega legislativa al Governo affinché possa adottare il provvedimento di attuazione della direttiva 2015/720/UE ed adempiere ad un preciso obbligo derivante dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

C) *la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;*

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi generali della delega e del conseguente decreto delegato sono i seguenti:

- tasso di riduzione del consumo delle borse di plastica di cui è vietata la commercializzazione ;
- incremento, viceversa, nello stesso periodo, del consumo di borse di plastica commercializzabili;
- incremento o meno delle sanzioni comminate.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti dell'intervento regolatorio sono:

- i produttori, i distributori e i commercianti di borse di plastica;
- il Consorzio nazionale degli imballaggi (CONAI).

Destinatario indiretto degli effetti dell'intervento normativo è la generalità dei cittadini interessati al miglioramento della tutela ambientale.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Le procedure di valutazione e di consultazione, nonché di impatto della regolamentazione sono state oggetto di lunga discussione e partecipazione nella fase ascendente della produzione normativa europea.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

Trattandosi dell'attuazione di una direttiva europea, i cui contenuti sono stati già ampiamente concertati in sede europea, non è stata ritenuta percorribile la c.d. opzione zero, in quanto l'adeguamento della normativa nazionale, fatto salvo l'esercizio delle opzioni previste dalla direttiva, risulta formalmente e di fatto obbligatorio per tutti gli Stati membri, nei termini stabiliti a livello europeo.

Peraltro l'opzione zero va scartata anche per motivi sostanziali, in quanto la mancata attuazione delle nuove prescrizioni europee si tradurrebbe in un grave danno per l'ambiente.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Trattandosi dell'attuazione di una direttiva europea i cui contenuti, come detto, concertati in sede europea, sono sostanzialmente vincolanti per gli Stati membri, non sono state considerate opzioni alternative di intervento, non contemplate dalla disciplina in questione,

Ciò premesso, limitatamente ai pochi aspetti in cui la direttiva garantisce agli Stati membri l'opzione di una scelta tra più alternative, lo schema di delega si è limitato a prevedere l'adozione di tutte le misure ritenute ammesse ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1-ter, della direttiva 94/62/CE (comma 2, lettera a).

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

I vantaggi e gli svantaggi connessi all'attuazione della direttiva europea in questione sono stati analizzati nell'impatto della regolamentazione già a livello ascendente (europeo) ed anche in sede di attuazione possono, pertanto, essere valutati in termini generali sulla base degli effetti correlati o strumentali al mancato conseguimento degli obiettivi già indicati nelle precedenti sezioni della presente relazione. Nella totale assenza della norma di recepimento proposta non si avrebbe, pertanto, alcun vantaggio per i destinatari diretti della disposizione, mentre sarebbero certi gli svantaggi per i destinatari indiretti in termini di mancato miglioramento della tutela ambientale. Ciò premesso, sebbene l'opzione normativa sia a monte giustificata, quanto agli effetti, dall'obbligo di dare completa attuazione alla direttiva europea, si evidenzia che il principale vantaggio auspicato e perseguito con l'intervento normativo è connesso proprio alla maggiore tutela ambientale.

L'intervento regolatorio all'esame consentirà, infatti, di ridurre ulteriormente il consumo delle borse di plastica più inquinanti e di elevare il livello di tutela ambientale,

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

L'intervento regolatorio non determina effetti negativi sulle micro, piccole e medie imprese, ma, al contrario, confermando sostanzialmente il quadro normativo vigente, offre certezza giuridica agli operatori del settore. Come anzidetto, l'Italia, ancor prima dell'intervento del legislatore europeo, ha adottato norme specifiche volte alla eliminazione dal commercio delle borse di plastica.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti a carico di cittadini ed imprese.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione della disciplina che potrà essere adottata a seguito della delega di attuazione della direttiva europea in questione.

Le disposizioni che saranno adottate in attuazione della delega legislativa non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non richiedono nuove risorse amministrative e gestionali.

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento normativo, in linea con la direttiva europea che impone a tutti gli Stati membri di adottare le misure necessarie per conseguire sul loro territorio una riduzione sostenuta dell'utilizzo delle borse di plastica in materiale leggero, non incide negativamente sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato nè sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione**A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:**

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono i produttori, i distributori ed i commercianti di borse di plastica in quanto destinatari dei divieti di commercializzazione che saranno previsti dall'intervento regolatorio.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento):

La delega in oggetto e le conseguenti norme di attuazione non prevedono particolari forme di informazione e pubblicità, se non quelle già previste per la pubblicità legale degli atti normativi e per il recepimento, da parte dei singoli Stati membri, della normativa europea.

Oltre agli istituzionali canali di informazione, in ogni caso, delle stesse verrà data un'ampia notizia e informazione attraverso comunicati stampa e incontri dedicati, nonché attraverso la pubblicazione delle norme stesse e di comunicati esplicativi sui siti internet istituzionali di tutte le amministrazioni responsabili dell'intervento normativo.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:

Un costante monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni che saranno introdotte in attuazione del presente intervento regolatorio sarà assicurato attraverso la raccolta dei dati sulla riduzione del consumo delle borse di plastica vietate e attraverso l'elaborazione della relazione sull'utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero che gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione europea, contestualmente ai dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 94/62/CE.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio:

L'intervento non prevede meccanismi specifici di revisione della delega, bensì la possibilità di correttivi del decreto delegato (articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n.234).

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR:

A cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verrà elaborata la prescritta relazione della verifica dell'impatto regolatorio relativamente al provvedimento delegato, attraverso l'analisi, in termini di incremento/decremento degli indicatori descritti alla sezione 1, lettera C, rispetto all'attività espletata al momento delle modifiche proposte.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento regolatorio in esame non introduce livelli di regolazione superiori a quelli minimi imposti dalla direttiva.

**SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICATE DALLA CONSOB PER ABUSI DI MERCATO NEL PERIODO
2005-2015(*)**

SUDDIVISIONE PER IMPORTI - SANZIONI

SANZIONI NON IMPUGNATE	€ 14.000.000,00
<i>di cui: sanzioni non impugnate per le quali al 31.12.15 era pendente il termine di impugnazione</i>	€ 2.960.000,00
<i>di cui: sanzioni definitive per mancata impugnazione</i>	€ 11.040.000,00
SANZIONI IMPUGNATE	€ 80.690.795,36
<i>di cui: sanzioni integralmente confermate con decisione definitiva</i>	€ 21.138.638,88
<i>di cui: sanzioni integralmente annullate con decisione definitiva</i>	€ 1.036.000,00
<i>di cui: sanzioni ridotte con decisione definitiva</i>	€ 12.780.000,00
<i>di cui: sanzioni integralmente confermate con decisione non definitiva</i>	€ 31.590.437,48
<i>di cui: sanzioni integralmente annullate con decisione non definitiva</i>	€ 420.000,00
<i>di cui: sanzioni ridotte con decisione non definitiva</i>	€ 10.000.000,00
<i>di cui: sanzioni impugnate ancora "sub judice"</i>	€ 3.725.719,00
TOTALE IMPORTO DELLE SANZIONI APPLICATE	€ 94.690.795,36
TOTALE IMPORTO DELLE SANZIONI APPLICATE al netto di riduzioni e annullamenti	€ 78.454.795,36
TOTALE IMPORTO DELLE SANZIONI APPLICATE in via definitiva	€ 35.178.638,88

(*) Dati aggiornati al 31/12/2015

SUDDIVISIONE PER IMPORTI - CONFISCHE

CONFISCHE NON IMPUGNATE	€ 1.020.376,30
di cui: <i>confische non impugnate per le quali al 31.12.15 era pendente il termine di impugnazione</i>	€ 219.834,31
di cui: <i>confische definitive per mancata impugnazione</i>	€ 800.541,99
CONFISCHE IMPUGNATE	€ 83.387.379,97
di cui: <i>confische integralmente confermate con decisione definitiva</i>	€ 8.833.891,83
di cui: <i>confische integralmente annullate con decisione definitiva</i>	€ 2.155.309,99
di cui: <i>confische integralmente confermate con decisione non definitiva</i>	€ 71.732.474,16
di cui: <i>confische integralmente annullate con decisione non definitiva</i>	€ 83.566,25
di cui: <i>confische impugnate ancora "sub judice"</i>	€ 582.137,74
TOTALE IMPORTO DELLE CONFISCHE APPLICATE	€ 84.407.756,27
TOTALE IMPORTO DELLE CONFISCHE APPLICATE al netto di annullamenti	€ 82.168.880,03
TOTALE IMPORTO DELLE CONFISCHE APPLICATE in via definitiva	€ 9.634.433,82

SUDDIVISIONE PER SOGGETTI SANZIONATI

SOGGETTI CHE NON HANNO IMPUGNATO	48
di cui: soggetti che non hanno impugnato per i quali al 31.12.15 era pendente il termine di impugnazione	19
di cui: soggetti che non hanno impugnato nei termini e la sanzione è definitiva	29
TOTALE SOGGETTI CHE HANNO IMPUGNATO	128
di cui: sanzioni integralmente confermate con decisione definitiva	37
di cui: sanzioni integralmente annullate con decisione definitiva	5
di cui: sanzioni ridotte con decisione definitiva	4
di cui: sanzioni impugnate ancora "sub judice"	82
TOTALE	176

SUDDIVISIONE PER ILLECITI

SANZIONI APPLICATE A "INSIDER PRIMARI"	18
SANZIONI APPLICATE A "INSIDER SECONDARI"	58
SANZIONI APPLICATE PER MANIPOLAZIONE "INFORMATIVA"	26
SANZIONI APPLICATE PER MANIPOLAZIONE "OPERATIVA"	40
SANZIONI APPLICATE PER MANIPOLAZIONE "MISTA"	5
SANZIONI APPLICATE A PERSONE GIURDICHE IN BASE ALL'ART.187-QUINQUIES TUF	29
TOTALE	176

ALLEGATO 3 – MODELLI PER LA TRASMISSIONE DEL BILANCIO

1) MODELLO DA COMPILARE PER CIASCUN OBBLIGO INTRODOTTO, ELIMINATO O MODIFICATO

Obbligo informativo: [N.] [Denominazione] Obbligo per gli emittenti negoziati in MTF di tenuta del registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

Rivolto a:

- Cittadini
- Imprese

Effetto del provvedimento:

- Introduzione¹
- Eliminazione
- Modifica (specificare): _____

Costo medio:

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (PWA)	Tempo (min) Costo (€)
Tenuta e aggiornamento del registro	D	M	180
Totale			

(1) Per OI a Carico dei cittadini.

(2) Per OI a carico delle imprese.

Popolazione: [Descrivere e quantificare la popolazione di imprese o di cittadini interessata] 78 emittenti con azioni quotate e 136 emittenti con obbligazioni quotate

Frequenza: [Descrivere e quantificare la frequenza di adempimento] mediamente 6 volte l'anno per gli emittenti azioni e 1 volta l'anno per emittenti obbligazioni

¹ Si rammenta che in caso di PMI quotate in un mercato di crescita per le PMI l'onere viene eliminato.

ALLEGATO 3 - MODELLI PER LA TRASMISSIONE DEL BILANCIO

1) MODELLO DA COMPILARE PER CIASCUN OBBLIGO INTRODOTTO, ELIMINATO O MODIFICATO

Obbligo informativo: [N.] [Denominazione] Obbligo per gli emittenti negoziati in MTF di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate

Rivolto a:

- Cittadini
- Imprese

Effetto del provvedimento:

- Introduzione¹
- Eliminazione
- Modifica (*specificare*):

Costo medio:

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (EMPA)	Tempo (min) Costo (€)
Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate tramite sito web	D	A	180
Totale			

(1) Per OI a Carico dei cittadini.
 (2) Per OI a carico delle imprese.

Popolazione: [Descrivere e quantificare la popolazione di imprese o di cittadini interessata]

78 emittenti con azioni quotate e 136 emittenti con obbligazioni quotate

Frequenza: [Descrivere e quantificare la frequenza di adempimento] mediamente 8 volte l'anno per gli emittenti azioni e 3 volte l'anno per emittenti obbligazioni.

¹ Le informazioni privilegiate relative a emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI, possono essere pubblicate sul sito Internet della sede di negoziazione anziché sul sito Internet dell'emittente quando la sede di negoziazione decide di offrire tale possibilità agli emittenti che operano su quel mercato.

ALLEGATO 3 - MODELLI PER LA TRASMISSIONE DEL BILANCIO

1) MODELLO DA COMPILARE PER CIASCUN OBBLIGO INTRODOTTO, ELIMINATO O MODIFICATO

Obbligo informativo: [N.] [Denominazione] Obbligo per i managers di comunicare le operazioni effettuate su titoli negoziati in MTF

Rivolto a:

- Cittadini
- Imprese

Effetto del provvedimento:

- Introduzione
- Eliminazione
- Modifica (specificare):

Costo medio:

Beneficiari / Spese vive	Alista standard corrispondente	Obiettivo (P/A/A)	Tempo (min. Costo (€))
Comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate dai managers	D	A	180
Totale			

(1) Per OI a Carico dei cittadini.

(2) Per OI a carico delle imprese.

Popolazione: [Descrivere e quantificare la popolazione di imprese o di cittadini interessata] 78 emittenti con azioni quotate e 136 emittenti con obbligazioni quotate

Frequenza: [Descrivere e quantificare la frequenza di adempimento] mediamente 6 volte l'anno per gli emittenti azioni e 1 volta l'anno per emittenti obbligazioni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge.

2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto Fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo

17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Art. 2.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare le disposizioni del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2436 e del regolamento (UE) 2015/2424, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;

b) salvaguardare la possibilità di adottare disposizioni attuative della direttiva (UE) 2015/2436 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33;

c) prevedere conformemente alla direttiva (UE) 2015/2436 i casi in cui un marchio debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, debba essere dichiarato nullo o decaduto, sia in relazione agli impedimenti alla registrazione e ai motivi di nullità, sia in relazione all'individuazione dei segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa, sia in relazione ai motivi di decadenza, prevedendo in particolare che, nel caso in cui detto uso venga contestato in azioni in sede giudiziaria o amministrativa o nel corso di un procedimento di opposizione, gravi sul titolare del marchio anteriore l'onere di provarne l'uso effettivo a norma dell'articolo 16 della direttiva per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda l'azione o di provare la sussistenza di motivi legittimi per il suo mancato uso, nei termini temporali indicati agli articoli 17, 44 e 46 della direttiva;

d) prevedere conformemente alla direttiva (UE) 2015/2436 il diritto di vietare l'uso di un segno a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi;

e) aggiornare la disciplina in materia di marchi collettivi allo scopo di uniformarla alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2436, prevedendo che costituiscano marchi collettivi anche i segni e le indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi e stabilendo le opportune disposizioni di coordinamento con la disciplina dei marchi di garanzia e di certificazione;

f) prevedere, in tema di marchi di garanzia o di certificazione, l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2015/2436 e al regolamento (UE) 2015/2424 ed in particolare:

1) prevedere che i segni e le indicazioni che, nel commercio, possano servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi di garanzia o di certificazione;

2) prevedere che possano essere titolari di un marchio di garanzia o di certificazione le persone fisiche o giuridiche competenti, ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a certificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio deve essere registrato, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;

3) prevedere l'obbligatorietà della presentazione del regolamento d'uso del marchio di garanzia o di certificazione e della comunicazione di ogni successiva modifica, a pena di decadenza;

4) prevedere le condizioni di esclusione dalla registrazione, di decadenza e di nullità dei marchi di garanzia o di certificazione, per motivi diversi da quelli indicati agli articoli 4, 19 e 20 della direttiva (UE) 2015/2436, nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda e in particolare che la decadenza per non uso sia accertata in caso di inadeguato controllo sull'impiego del marchio da parte dei licenziatari e in caso di uso improprio o discriminatorio del marchio da parte del titolare del marchio;

g) fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali, prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida per la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa da espletare dinanzi l'Ufficio italiano brevetti e marchi, soggetta al pagamento dei diritti di deposito delle relative domande, nei termini e con le modalità stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 226 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la cui omissione determini l'irricevibilità delle domande stesse;

h) modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, al fine di garantirne l'efficienza e la rapidità complessive, anche in riferimento alle impugnazioni

dei provvedimenti in tema di decadenza e nullità.

Art. 4.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale, con espressa abrogazione delle disposizioni incompatibili, e, in particolare, al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/97, facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti;

b) secondo la ripartizione di competenze e di funzioni di vigilanza stabilita ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con la normativa europea recata dal regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, attribuire all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e alla Commissione nazionale

per le società e la borsa (CONSOB), nell'ambito delle rispettive competenze, i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97, prevedendo opportune forme di collaborazione per garantire l'effettivo espletamento delle relative funzioni nonché i necessari poteri regolamentari, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento, per semplificare gli oneri dei soggetti vigilati;

c) prevedere che gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio siano registrati direttamente da apposito organismo posto sotto il controllo dell'IVASS, secondo le modalità da quest'ultimo stabilite con regolamento;

d) prevedere che le imprese di assicurazione e riassicurazione e gli intermediari assicurativi e riassicurativi:

1) collaborino nella registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono sotto la loro responsabilità ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, quinto comma della direttiva (UE) 2016/97, verificandone contestualmente il rispetto delle condizioni di registrazione, comprese quelle stabilite dal paragrafo 6, primo comma, lettera *c)*, del medesimo articolo 3;

2) provvedano direttamente alla verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2016/97, con riferimento ai propri dipendenti, nonché agli intermediari assicurativi e riassicurativi e agli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono sotto la loro responsabilità, eventualmente impartendo essi stessi la formazione o fornendo essi stessi appositi strumenti di aggiornamento professionale corrispondenti ai requisiti relativi ai prodotti proposti;

e) stabilire che il documento informativo di cui all'articolo 20, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/97 sia fornito dal distri-

butore contestualmente alle altre informazioni richieste dalla normativa vigente, secondo le modalità stabilite dall'IVASS con regolamento;

f) estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS di vietare la vendita di un'assicurazione insieme a un servizio o prodotto accessorio diverso da un'assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori;

g) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS al fine di introdurre disposizioni più rigorose per la tutela degli assicurati per quanto riguarda gli obblighi di informazione di cui al capo V della direttiva (UE) 2016/97, tenuto conto del carattere di armonizzazione minima della direttiva;

h) prevedere che le informazioni di cui agli articoli 29 e 30 della direttiva (UE) 2016/97 siano fornite anche ai clienti professionali quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 10), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;

i) disciplinare la prestazione di consulenza da parte dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), della direttiva (UE) 2016/97, escludendo oneri a carico dei consumatori;

l) dare attuazione all'articolo 15 della direttiva (UE) 2016/97, introducendo procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie, per ragioni di armonizzazione della disciplina, anche fra i clienti e le imprese di assicurazione e riassicurazione, aventi ad oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) n. 2016/97 nonché dalle altre disposizioni applicabili ai soggetti vigilati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti

previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

m) modificare, con riguardo alle imprese di assicurazione o di riassicurazione, nonché ai distributori assicurativi e riassicurativi, secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 della direttiva (UE) 2016/97, l'impianto relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie previsto dal codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, anche mediante l'introduzione di misure alternative e misure accessorie alle sanzioni medesime, a fini di armonizzazione della predetta disciplina con il sistema sanzionatorio previsto per le violazioni di obblighi contenuti nella direttiva. Realizzare, nel rispetto della specificità del settore assicurativo, un'armonizzazione con la disciplina recata dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, mediante i seguenti criteri:

1) attribuire all'IVASS il potere di applicare, in via generale, le sanzioni amministrative pecuniarie alle imprese di assicurazione o di riassicurazione o alle imprese di partecipazione assicurativa o alle imprese di partecipazione finanziaria mista, nei cui confronti siano accertate le violazioni della normativa primaria e secondaria di riferimento;

2) introdurre una più estesa responsabilizzazione delle persone fisiche rispetto all'attuale disciplina prevista dal codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con la possibilità, fermi i casi di inosservanza dei doveri propri già previsti nel titolo XVIII, capo V, del suddetto codice, che la sanzione sia irrogata anche nei confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione, controllo, nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato,

individuando le tipologie di violazione, i presupposti che determinano la responsabilità delle persone fisiche, le condizioni in relazione alle funzioni ricoperte nella struttura dell'impresa che ne determinano la sanzionabilità;

3) nel rispetto del riparto di competenze attribuite alle altre autorità nei settori bancario, creditizio e finanziario:

3.1) prevedere in capo all'IVASS il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie secondo importi edittali minimi e massimi in coerenza con i limiti indicati dalla direttiva e, per le violazioni diverse da quelle concernenti l'attività di distribuzione assicurativa, con i limiti minimi e massimi previsti per le persone fisiche e le persone giuridiche dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, assicurando il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività, adeguatezza e coerenza con la capacità finanziaria del soggetto responsabile della violazione ovvero in base ai criteri e nei limiti massimi di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;

3.2) prevedere l'introduzione di specifiche misure per la deflazione dei procedimenti sanzionatori, stabilendo che più violazioni commesse in un determinato arco temporale costituiscono oggetto di accertamento unitario da parte dell'IVASS e che le violazioni della stessa indole sono contestate con un unico atto;

4) l'entità delle sanzioni amministrative applicabili alle violazioni diverse da quelle concernenti l'attività di distribuzione assicurativa è determinata nel seguente modo:

4.1) la sanzione applicabile alle società sarà compresa tra un minimo di euro trentamila e un massimo pari al 10 per cento del fatturato;

4.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sarà compresa tra un minimo di euro cinquemila e un massimo di euro cinque milioni;

4.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 4.1) e 4.2), le sanzioni sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale vantaggio sia determinabile;

5) per le violazioni concernenti l'attività di distribuzione assicurativa, l'entità delle sanzioni amministrative è determinata nel seguente modo:

5.1) la sanzione applicabile alle società è compresa tra un minimo di euro cinquemila e un massimo pari ad euro cinque milioni oppure, se superiore, al 5 per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione;

5.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche è compresa tra un minimo di euro mille e un massimo di euro settecentomila;

6) per le violazioni connesse alla distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), della direttiva (UE) 2016/97, prevedere sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei distributori in base ai criteri e nei limiti massimi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/97.

Art. 5.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dell'interno.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) aggiornamento delle disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con il medesimo regolamento (UE) 2016/425 e coordinamento delle residue disposizioni;

b) salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo con successivo regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già eventualmente disciplinate mediante analoghi regolamenti;

c) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notifi-

cante ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/425;

d) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) 2016/425, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

e) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2016/425, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

f) previsione di sanzioni penali o amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/425, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del capo VI del regolamento (UE) n. 2016/425;

g) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma 1.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) aggiornamento delle disposizioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, con abrogazione espressa delle disposizioni superate dal regolamento (UE) 2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni;

b) salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale regolamentare

vigente nelle materie non riservate alla legge alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo, con i regolamenti di cui al comma 4;

c) individuazione del Ministero dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, del Ministero dell'interno e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quali autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/426;

d) previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/426, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, il Governo adotta uno o più regolamenti, ai sensi dei commi 1 o 2, a seconda della procedura seguita per l'adozione delle norme regolamentari da modificare, dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigente nelle materie non riservate alla legge alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo.

5. Nell'esercizio della competenza regolamentare di cui al comma 4 il Governo è te-

nuto a seguire i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) aggiornamento delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, con abrogazione espressa delle disposizioni superate dal regolamento (UE) 2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni;

b) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/426;

c) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 14 del regolamento (UE) 2016/426, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

d) individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/426;

e) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2016/426, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Art. 7.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) n. 596/2014, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati

dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari;

b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 e provvedere ad abrogare espressamente le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto;

c) prevedere la CONSOB quale autorità competente ai fini del regolamento (UE) n. 596/2014, assicurando che la stessa autorità possa esercitare i poteri di vigilanza e di indagine di cui agli articoli 22 e 23 e i poteri sanzionatori di cui all'articolo 30 del medesimo regolamento;

d) prevedere, in linea con quanto già stabilito dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

e) coordinare le vigenti disposizioni del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 con quelle degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di cooperazione e scambio di informazioni con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), con le autorità competenti degli Stati membri nonché con le autorità di vigilanza di Paesi terzi;

f) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni e le altre misure ammi-

nistrative per le violazioni espressamente elencate dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure stabilite dal regolamento medesimo e della parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

g) prevedere che la disciplina in materia di confisca di cui all'articolo 187-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, trovi applicazione anche nei casi di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014;

h) prevedere che, per stabilire il tipo ed il livello di sanzione amministrativa per le violazioni delle previsioni stabilite dal regolamento (UE) n. 596/2014, si tenga conto delle circostanze pertinenti, elencate dall'articolo 31 del medesimo regolamento;

i) adottare le opportune misure per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014, che disciplina la segnalazione all'autorità di vigilanza competente di violazioni effettive o potenziali del medesimo regolamento, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti;

l) prevedere, nei termini di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 596/2014, la pubblicazione da parte della CONSOB nel proprio sito *internet* delle decisioni relative all'imposizione di misure e sanzioni amministrative per le violazioni di detto regolamento.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'autorità interessata provvede agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la *performance* di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2016/1011, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione

europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, con l'obiettivo di assicurare l'integrità dei mercati finanziari e la stabilità finanziaria e un appropriato grado di tutela degli investitori;

b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 e alle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che lo richiedono nonché provvedere ad abrogare espressamente le eventuali norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto;

c) per gli amministratori di indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la *performance* di fondi di investimento, designare la CONSOB quale autorità competente ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, assicurando che la stessa autorità possa esercitare i poteri previsti dallo stesso regolamento;

d) per le categorie di soggetti vigilati elencati nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 17, lettere da *a)* a *k)*, del regolamento (UE) 2016/1011, designare, tenendo conto delle attribuzioni delle autorità di vigilanza di settore, una o più autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, del citato regolamento, assicurando che le autorità possano esercitare i poteri previsti dallo stesso regolamento, avuto riguardo anche all'esigenza di contenere gli oneri per i soggetti vigilati;

e) designare la CONSOB quale autorità responsabile del coordinamento, della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e le autorità competenti degli altri

Stati membri, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011;

f) attribuire alle autorità designate in base ai criteri di cui alle lettere c) e d) del presente comma il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni elencate dall'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/1011, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previste dal regolamento medesimo e dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità anzidette;

g) prevedere che, per stabilire il tipo e il livello di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/1011, si tenga conto delle circostanze pertinenti elencate dall'articolo 43 del medesimo regolamento.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o

più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2015/2365, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari;

b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365 che lo richiedono e provvedere ad abrogare espressamente le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto;

c) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di sanzioni contenute nel testo unico di cui al

decreto legislativo n. 58 del 1998 sulla base di quanto previsto nel capo VIII del regolamento (UE) 2015/2365, affinché le autorità di vigilanza di settore, secondo le rispettive competenze, possano imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dagli articoli 22 e 28 regolamento (UE) 2015/2365 in caso di violazione delle disposizioni indicate dai medesimi articoli, garantendo che, nello stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative, si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti, secondo quanto previsto dall'articolo 23 del medesimo regolamento, attenendosi, con riferimento alle sanzioni pecuniarie, ai pertinenti limiti edittali indicati nel citato articolo 22;

d) prevedere la pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni o altre misure amministrative, nei limiti e secondo le previsioni dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2365 nonché assicurare che le decisioni e le misure adottate a norma del regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale, secondo quanto previsto dall'articolo 27 del medesimo regolamento;

e) provvedere affinché siano messi in atto i dispositivi e le procedure per la segnalazione di violazioni di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2365.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

(Criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: prevedere, per le violazioni delle disposizioni adottate a norma della citata direttiva, l'applicazione della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già oggetto di previsione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere che l'Unità d'informazione sui passeggeri (UIP), di cui all'articolo 4 della direttiva, sia collocata presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza;

b) prevedere che il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del PNR comprenda i voli extra-UE e intra-UE.

2. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2017, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della salute.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, divieto di commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero e adozione di tutte le misure ritenute ammesse ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 *ter*, della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994;

b) divieto di fornitura a titolo gratuito delle borse di plastica ammesse al commercio;

c) progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica fornite a fini di igiene o come imballaggio primario per alimenti sfusi diverse da quelli compostabili e realizzate, in tutto o in parte, con materia prima rinnovabile;

d) abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, dei commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;

e) previsione di una campagna di informazione dei consumatori diretta ad aumentare la loro consapevolezza in merito agli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e a eliminare la convinzione che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;

f) previsione di programmi di sensibilizzazione per i consumatori in generale e di programmi educativi per i bambini, diretti alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica nonché, anche nelle more dell'adozione da parte della Commissione europea delle misure specifiche previste dall'articolo 8 *bis* della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, per le borse di plastica biodegradabili e compostabili, di programmi di sensibilizzazione per i consumatori che forniscono le informazioni corrette sulle proprietà e sullo smaltimento delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, di quelle oxo-degradabili e delle altre borse di plastica.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ALLEGATO A
(articolo 1, comma 1)

1) direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi (termine di recepimento: 10 ottobre 2017);

2) direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (termine di recepimento: 1° gennaio 2018);

3) direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (termine di recepimento: 23 febbraio 2018);

4) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di recepimento: 1° aprile 2018);

5) direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 6 maggio 2018);

6) direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (termine di recepimento: 25 maggio 2018);

7) direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione) (termine di recepimento: 16 giugno 2019);

8) direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) (termine di recepimento: 16 giugno 2019);

9) direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (termine di recepimento: 11 giugno 2019);

10) direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (termine di recepimento: 23 maggio 2018);

11) direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (termine di recepimento: 1° luglio 2017);

12) direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento: 4 giugno 2017);

13) direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (termine di recepimento: 9 giugno 2018);

14) direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (senza termine di recepimento);

15) direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni (termine di recepimento: 31 dicembre 2018);

16) direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (termine di recepimento: 9 maggio 2018);

17) direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (termine di recepimento: 31 dicembre 2018);

18) direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione, del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali (termine di recepimento: 15 febbraio 2018);

19) direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (termine di recepimento: 7 ottobre 2018);

20) direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (termine di recepimento: 5 maggio 2019);

21) direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (termine di recepimento: 23 settembre 2018);

22) direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (termine di recepimento: 1° luglio 2018);

23) direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (termine di recepimento: 13 gennaio 2019);

24) direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (termine di recepimento: 25 dicembre 2018).

